TUTELA AMBIENTALE
rivista trimestrale di diritto ambientale
Direttore responsabile: Enrico Napoletano

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
CON IL PATROCINIO MORALE

Edizione Speciale

Anno 02 • Fascicolo n. 04/2025 • Ottobre-Dicembre • ISSN 3035-4234 • www.tutelambientale.com



4

Tutela Ambientale - Rivista trimestrale di diritto ambientale | Iscrizione n. 60/2024 del 18/04/2024 presso il Tribunale di Roma nella Sezione per la stampa e l'informazione ex articolo 5 della Legge 8/02/1948 n. 47 | ISSN 3035-4234

Autorizzazione Rivista scientifica iscritta il 18/04/2024 al n. 60 del Registro della Stampa presso la Sezione per la stampa e l'informazione del Tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47

ISSN 3035-4234

Web www.tutelambientale.com

Editore Enrico Napoletano

Direttore responsabile Enrico Napoletano, giornalista pubblicista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo dei giornalisti del Lazio con decorrenza 25/01/2024 e Direttore responsabile della pubblicazione

Vicedirettore Simone Spinelli

Comitato di direzione Enrico Napoletano, Simone Spinelli, Demetrio Villani

Comitato scientifico Matteo Pedaso, Gianclaudio Fischetti, Renato Baciocchi, Giulia Costa, Jason Verginelli, Simone Spinelli, Demetrio Villani, Roberta Agnoletto, Antonio Castro, Modestino Romano, Francesco Camplani, Massimo Frisetti, Alfredo Frateschi, Giuseppe Vallefuoco, Valdimiro Bonamin, Giuseppe Filauro, Eros Bacci, Luca Della Ragione, Federico Peres, Andrea Ketoff †, Alexander Bell, Beatrice Gragnoli, Michele Vitiello, Leonardo Emberi Gialloreti.

Sede 00195 Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 73, scala D

Mission & Vision

"Tutela Ambientale – rivista trimestrale di diritto ambientale" è una rivista trimestrale a carattere scientifico, accessibile gratuitamente in modalità elettronica e a pagamento in formato cartaceo, e si rivolge a tutti gli operatori del settore ambientale: Accademici, Avvocati, Magistrati, Ingegneri, Chimici, Biologi ecc.
La rivista ambisce a stimolare una rinnovata e differente discussione nella comunità scientifica sui principali temi ambientali, fornendo un contributo necessario a riavvicinare la norma alla tecnica attraverso un necessario sforzo interpretativo diretto a riattribuire sufficiente determinatezza a norme, sì generali e astratte, ma eccessivamente vaghe e indeterminate con l'incessante evoluzione scientifica e con il progresso tecnologico, necessario per rimanere attuale in un'epoca che sta vivendo il più grande cambiamento della storia: l'approdo in un'intelligenza artificiale i cui effetti restano, ancora, tutti da valutare con doverosa perizia.
La Rivista ospiterà articoli, saggi e note a sentenza, anche di diritto straniero e comparato.
I contributi verranno sottoposti alla redazione all'indirizzo redazione.rtda@gmail.com e dovranno dare conto in modo sintetico del quadro normativo pertinente e dei relativi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. L'autore non dovrà essere coinvolto come parte processuale nelle sentenze o nei contributi oggetto di commento.

Peer review L'autorevolezza dei contributi è garantita da una doppia revisione cieca (*double blind peer review*) ad opera dei componenti del comitato scientifico, dotati di specifiche competenze in materia ambientale.

Citazione **Cognome N.**, *Titolo del contributo*, in *Tutela Amb. Riv. trim. dir. amb.*, 01/2025, p. 5 ss.

Regolamento

Articolo 1 "Periodicità e Organi della Rivista". – La Rivista trimestrale di diritto ambientale – Tutela Ambientale è una Rivista scientifica con periodicità trimestrale, la cui attività ha prevalentemente ad oggetto il diritto ambientale e delle connesse aree del diritto penale e del diritto societario.
Sono organi della Rivista: il Comitato di Direzione, coordinato dal Direttore responsabile e dal Vicedirettore, il Comitato Scientifico e il Comitato di Redazione.
Il Comitato di Direzione cura la gestione della Rivista, con specifico riguardo al programma editoriale. A tale fine, si avvale della collaborazione del Comitato Scientifico.
Il Comitato di Direzione e il Comitato di Redazione hanno sede in Roma, presso Enrico Napoletano, in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 73/D.
L'indirizzo e-mail del Comitato di Direzione è: redazione.rtda@gmail.com.
Articolo 2 "Tipologia dei contributi". – Tutti i contributi devono essere sottoposti al Comitato di Redazione scrivendo a redazione.rtda@gmail.com. I contributi così pervenuti sono preliminarmente vagliati dal Direttore responsabile per accertarne la scientificità, la pertinenza con l'area tematica della Rivista e l'autenticità di scrittura rispetto a contributi dell'AI e solo in caso di esito positivo può sottoporli per la pubblicazione, in forma anonima, ai componenti del Comitato di Direzione e del Comitato Scientifico.
Il Comitato di Direzione non accetta contributi già pubblicati su altre Riviste, anche telematiche. A tal fine gli Autori, sottoponendo il proprio contributo, si impegnano a non proporlo o pubblicarlo su altre Riviste, anche telematiche.
Possono essere proposti per la pubblicazione, sulla quale decide il Direttore responsabile, anche sentito il Comitato di Direzione, contributi in corso di stampa in volumi collettanei.
Tutti i contributi sono sottoposti al procedimento di revisione di cui al successivo articolo 3.
Il Direttore responsabile, sentito il Comitato di Direzione, può eccezionalmente decidere di non sottoporre a revisione un contributo che provenisse da un Professore Ordinario in taluna delle materie oggetto della Rivista.
Articolo 3 "Procedimento di revisione". – I contributi proposti per la pubblicazione sulla Rivista sono sottoposti a un procedimento di revisione tra pari, almeno a singolo cieco (single blind).
Essi, dopo essere stati resi anonimi, sono inviati dal Direttore responsabile a due *referee* scelti tra i componenti del Comitato Scientifico.
Il *referee* valuta l'ampiezza e l'originalità della trattazione, la chiarezza dell'analisi critica, la familiarità con la letteratura, anche straniera, più rilevante sul tema, la correttezza dell'uso delle fonti e del metodo. Il *referee* esprime la propria valutazione rispondendo all'indirizzo e-mail del Comitato di Direzione, entro il termine massimo di 30 giorni.
Nel caso di dichiarata indisponibilità del *referee* o di mancato rispetto del termine per la revisione, il Direttore responsabile provvede alla sua sostituzione.
Il *referee* può ritenere il contributo: "pubblicabile", "non pubblicabile", "pubblicabile con modifiche", "pubblicabile con suggerimenti". Le modifiche o i suggerimenti sono inviati dal Direttore responsabile all'Autore, il quale resta libero di seguire o no i suggerimenti.
Nel caso uno solo dei due *referee* ritenga il contributo "non pubblicabile", la decisione sulla pubblicazione è presa dal Direttore responsabile, anche sentito uno o più componenti del Comitato di Direzione.
Il Direttore responsabile custodisce, in formato elettronico, tutte le e-mail di valutazione dei contributi.
I contributi che verranno pubblicati nella Rivista avranno a margine della prima pagina il sigillo di garanzia della idoneità alla pubblicazione.
Articolo 4 "Sito web". – La Rivista è dotata di un sito web, curato dall'Editore, al seguente indirizzo: https://www.tutelambientale.com/
Sul sito web sono resi noti il Regolamento e la composizione degli organi della Rivista.
La Rivista è ad accesso gratuito nella versione digitale e verrà pubblicata sul sito web e sui canali social Linkedin e Facebook.
La versione cartacea prevede un costo pari al costo di stampa e spedizione senza finalità lucrative per l'Editore.
Articolo 5 "Trattamento dei dati personali". – I dati personali, di cui verranno in possesso i componenti degli organi della Rivista, saranno trattati nel rispetto della disciplina del D.lgs. n. 196/2003, così modificato e integrato dal GDPR, in ogni caso per le sole finalità inerenti alla gestione della Rivista.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore responsabile.

SOMMARIO

L'Editoriale

Sezione 1 **L'approfondimento**

doc. 01 Greenwashing e tutela del consumatore: un'analisi delle nuove linee guida europee
di **CAMILLA DELLA GIUSTINA** • pag. **1**

doc. 02 Abbandono, gestione non autorizzata di rifiuti e discarica abusiva nei "casi particolari": fattispecie autonome di reato o fattispecie circostanziate?
di **ENRICO NAPOLETANO** • pag. **10**

doc. 03 Il Decreto "Terra dei Fuochi" (D.L. 8 agosto 2025, n. 116 – L. 3 ottobre 2025, n. 147) e le istanze multilivello provenienti dal sistema internazionale e nazionale di tutela penale dell'ambiente: un'occasione mancata?
di **DEMETRIO VILLANI** • pag. **24**

Sezione 2 *Ed. speciale* **"Call for paper. Dieci anni della Legge sugli Eco-Delitti: luci e ombre in vista della Direttiva (UE) 2024/1203"**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

call. 01 Il ravvedimento operoso nei reati ambientali tra aspettativa e realtà: profili critici e spunti di riforma
di **ALBERTO TORTOGLIO** e **GIANMARIA ZERELLA** • pag. **34**

call. 02 Il contrasto all'inquinamento ambientale a dieci anni dalla legge 68/2015. Un'analisi dell'applicazione della fattispecie tra garantismo costituzionale ed esigenze repressive di matrice europea.
di **MARIA ZALIN** e **MARTINA FUSATO** • pag. **52**

call. 03 Illecito ambientale e difesa dell'Ente: prevenzione e riparazione in vista del recepimento della Direttiva 2024/1203
di **FEDERICO SCAFURI** • pag. **70**

call. 04 Il pericolo di inquinamento ambientale colposo: fattispecie autonoma di reato o circostanza del reato?
di **ENRICO NAPOLETANO** • pag. **83**

call. 05 Tutela penale dell'ambiente, meccanismi premiali e procedimento di bonifica
di **COSIMO PACCIOLLA** • pag. **90**

call. 06 La tipicità "liquida" del delitto di inquinamento ambientale. Vecchie e nuove prospettive di foreseeability, tra paradigmi di legalità giurisprudenziale e parametri di valutazione del danno nella Direttiva (UE) 2024/1203
di **MATTEO RICCARDI** • pag. **98**

call. 07 «Significatività» e «misurabilità» dell'inquinamento ambientale: un approccio oggettivo per recuperare determinatezza della fattispecie penale.
di **ALESSANDRA MASI**, **ENRICO NAPOLETANO**, **IASON VERGINELLI** • pag. **123**

call. 08 Il delitto di inquinamento ambientale: l'insostenibile difetto di determinatezza e tassatività della fattispecie tra significatività e misurabilitò del danno ambientale
di **ALESSIA PERLA** • pag. **142**

call. 09 Responsabilità penale e ripristino ambientale: criticità applicative e prospettive evolutive a dieci anni dalla Legge 68/2015
di **SIMONE SPINELLI** • pag. **156**

Sezione 3 **Aggiornamento normativo: il Decreto "Terra dei fuochi" (D.l. 116/2025)**

norm. 01 Il Decreto legge 8 agosto 2025 n. 116 • pag. **168**
norm. 02 La Legge 3 ottobre 2025 n. 147 • pag. **176**
norm. 03 Tabelle sinotticche di aggiornamento normativo • pag. **183**

Sezione 4 **Interpelli ambientali**

Interp. 1-2 Valutazioni ed autorizzazioni ambientali • pag. **211**
Interp. 3 Terre e rocce da scavo • pag. **213**
Interp. 4 Qualità dell'aria • pag. **214**
Interp. 5-6 Rifiuti • pag. **215**

Sezione 5 **Giurisprudenza rilevante**

Sent. 1-7 Giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione • pag. **220**
Sent. 8-11 Giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato • pag. **221**
Sent. 12-17 Giurisprudenza del Tribunale Amministrativo Regionale – TAR • pag. **222**

L'EDITORIALE

di Enrico Napoletano



Oltre la Terra dei Fuochi: verso un diritto penale ambientale di sistemi, non di emergenze

La stagione che si apre con questo numero speciale della Rivista Trimestrale di Diritto Ambientale - Tutela Ambientale coincide con un passaggio storico della giustizia ambientale europea. A dieci anni dall'introduzione dei delitti ambientali nel codice penale e a pochi mesi dalla Sentenza "Cannavacciuolo" della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'ordinamento italiano viene richiamato ad affrontare con rigore il rapporto tra tutela della vita, salute pubblica e integrità delle matrici ambientali. La sentenza non riguarda solo la Terra dei Fuochi: è un monito sull'incapacità di prevenire fenomeni di degrado sistemico che travalicano la contingenza fattuale e mettono a rischio la dimensione collettiva dei diritti fondamentali. Essa ribadisce che la protezione dell'ambiente non può essere ridotta a strumento di difesa residuale della persona, ma configura un dovere erga omnes verso le generazioni presenti e future.

Questo numero speciale nasce dentro tale consapevolezza e si propone di fare ciò che per anni il sistema normativo ha esitato a compiere: ricucire il legame tra scienza, diritto e responsabilità pubblica.

La Legge 68/2015 fu salutata come l'ingresso dell'ambiente nella sede naturale del diritto penale codicistico. Inquinamento e disastro ambientale vennero tipizzati come delitti di evento e non più come mere violazioni contravvenzionali collegate a provvedimenti amministrativi mutevoli. Il legislatore cercò di emanciparsi da un modello di tutela fondato su limiti di autorizzazione violati e su pericoli astratti, tentando di intercettare il danno ecologico nella sua genesi concreta: compromissione, deterioramento, distruzione. Tuttavia, ciò che sembrava aver risolto i deficit strutturali del passato – la vaghezza dei reati, l'eccesso di rinvii tecnici, la supplenza del giudice penale – ha mostrato nel tempo il proprio volto incompiuto. La tassatività codicistica si è scontrata con la fluidità del fenomeno ambientale, con la difficoltà di definire le matrici biologiche e chimiche coinvolte e con la resistenza di apparati amministrativi incapaci di fornire un quadro tecnico stabile.

Dieci anni di applicazione hanno rivelato l'asimmetria di un sistema che punisce l'evento ma fatica a prevenire la sua generazione.

La Direttiva (UE) 2024/1203 irrompe su questo scenario con un'impostazione radicalmente diversa. L'Unione non invoca un incremento indiscriminato delle sanzioni, ma un cambio di paradigma: la tipicità del reato ambientale deve poggiare su criteri verificabili, su soglie scientifiche condivise, su parametri di reversibilità e di portata degli impatti. L'elemento decisivo non è più solo la qualificazione giuridica del danno, ma la sua misurabilità. La disciplina comunitaria recepisce l'esperienza maturata nel decennio e la supera: lega l'intensità della risposta penale alla gravità, durata e ampiezza delle conseguenze ambientali, riconosce forme complesse di criminalità ecologica, individua responsabilità organizzative e responsabilità di governance e rifonda l'esigenza di armonizzazione investigativa. La protezione dell'ambiente non è più "diritto penale del territorio", ma diritto penale di sistemi: ecosistemi, risorse idriche, biodiversità, popolazioni esposte.

È proprio dinanzi a questo salto che il Decreto "Terra dei Fuochi" del 2025 appare, per un verso, un tentativo di allineamento operativo ai nuovi standard; per altro verso, la prova della fatica strutturale del legislatore nazionale nell'uscire dalla logica reattiva dell'emergenza. Il decreto eleva condotte di gestione illecita di rifiuti e abbandono in aree contaminate a fattispecie autonome di delitto, scommettendo sull'esemplarità sanzionatoria. Tuttavia, quando la tipicità si fonda su categorie come "condizioni ambientali particolari" o su generici stati di compromissione territoriale, il sistema si espone all'indeterminatezza: l'anticipazione della tutela penale non può sostituire la

assenza di un'infrastruttura amministrativa che indichi, misuri e monitora. La repressione è efficace quando si innesta su dati oggettivabili; è inefficace quando viene utilizzata come succedaneo della politica pubblica.

A fronte di questi limiti, la sentenza Cannavacciuolo non va letta come rimprovero episodico, ma come giudizio sul sistema. Non punire ciò che il diritto dovrebbe punire è fallimento; punire ciò che lo Stato non ha prevenuto è dimissione. La Corte EDU non contesta la severità di singole fattispecie, ma l'insufficienza del presidio complessivo: non intervenire su un fenomeno noto, reiterato, capillare di traffici e roghi, per decenni, equivale a tradire il dovere positivo di protezione della vita. La reazione giuridica è necessaria solo se preceduta da conoscenza, monitoraggio, pianificazione territoriale. In assenza di questi elementi, la sanzione penale diviene maschera di una incapacità amministrativa più profonda.

Ed è qui che l'esperienza gestionale e gestionale-scientifica internazionale risulta illuminante. In contesti dove la sostenibilità non è un'etichetta, ma un processo verificabile, gli attori industriali sono costretti a incorporare criteri ESG nella progettazione, a mappare le ricadute ambientali delle proprie attività e a costruire modelli di governance che rendano intellegibili le responsabilità. La prevenzione non nasce dal timore della pena, ma dall'obbligo di spiegare le proprie scelte. È questa la cultura che la Direttiva 2024/1203 sottende, e che il legislatore italiano dovrà accogliere se intende evitare che l'ennesimo innesto penale diventi solo ulteriore contenzioso.

La Call for Paper patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, resa in questo numero speciale, rappresenta allora la più autentica risposta a tali sfide. Essa non celebra il decennio della Legge 68/2015, ma ne analizza luci e ombre con la consapevolezza critica del giurista e la prudenza dello scienziato. Non chiede contributi che declamino il rigore repressivo; domanda studi che valutino l'efficacia concreta della tutela, la compatibilità tra pericolo e tipicità, la funzione generativa della bonifica e l'approdo degli enti collettivi a modelli di prevenzione. L'obiettivo non è correggere singoli articoli, ma comprendere se l'assetto penale italiano sia capace di impedire il ripetersi di condizioni sistemiche come quelle emerse nella Terra dei Fuochi.

Se l'ambiente è bene primario costituzionalmente protetto quale principio fondamentale della nostra Repubblica, lo è perché definisce la cornice in cui ogni diritto può esistere.

La giustizia ambientale non è specialità settoriale, ma condizione di legittimità dello Stato costituzionale.

Punire chi inquina senza misurare l'inquinamento è giustizialismo; misurare senza prevenire è tecnocrazia; prevenire senza pianificazione è burocrazia. Solo la sintesi di queste dimensioni – scienza, pianificazione, diritto – può evitare che il diritto penale ambientale resti, ancora una volta, uno strumento tardivo e isolato.

Oggi, più che mai, la domanda da porsi non è "quanto punire": è "come prevenire".

Enrico Napoletano



L'APPROFONDIMENTO

Sezione 1

Greenwashing e tutela del consumatore: un'analisi delle nuove linee guida europee **doc. 01**
di **CAMILLA DELLA GIUSTINA** • pag. **1**

Abbandono, gestione non autorizzata di rifiuti e discarica abusiva nei "casi particolari": fattispecie autonome di reato o fattispecie circostanziate? **doc. 02**
di **ENRICO NAPOLETANO** • pag. **10**

Il Decreto "Terra dei Fuochi" (D.L. 8 agosto 2025, n. 116 – L. 3 ottobre 2025, n. 147) e le istanze multilivello provenienti dal sistema internazionale e nazionale di tutela penale dell'ambiente: un'occasione mancata? **doc. 03**
di **DEMETRIO VILLANI** • pag. **24**



Greenwashing e tutela del consumatore: un'analisi delle nuove linee guida europee

di CAMILLA DELLA GIUSTINA

Contributo sottoposto a procedimento di revisione (single blind) e approvato per la pubblicazione

SOMMARIO – 1. Introduzione. – **2.** Greenwashing rafforzamento dei consumatori nella transizione verde e disciplina sulle pratiche commerciali scorrette. – **3.** Il concetto di dichiarazione ambientale. – **4.** La "to-do-list". – **5.** La "to avoid guide". – **6.** L'etichetta quale elemento fondamentale nella tutela del consumatore.

ABSTRACT – *In data 27 novembre 2025 la Commissione europea ha pubblicato le linee guida in materia di greenwashing e tutela del consumatore. Queste linee guida forniscono un'interpretazione della Direttiva Greenwashing, che entrerà in vigore dal 27 settembre 2026. L'obiettivo di questo framework è quello di rafforzare la protezione dei consumatori contro dichiarazioni ambientali vaghe o ingannevoli e di promuovere prodotti più sostenibili e durevoli. Precisamente, codeste linee guida chiariscono l'ambito di applicazione delle nuove regole, l'impatto su nomi commerciali e marchi, e le modalità di adeguamento per le aziende. Vengono presentate una "to-do list" di azioni da intraprendere per garantire la conformità alle nuove disposizioni e una "to-avoid guide" sulle pratiche da evitare, come l'uso di marchi fuorvianti, dichiarazioni ambientali non verificate e etichette di sostenibilità non certificate. L'essenza di questo contributo è quella di enfatizzare l'importanza di un'attenta valutazione delle comunicazioni ambientali, sia esplicite che implicite, e l'importanza di un approccio trasparente e verificabile per evitare sanzioni e rafforzare la fiducia dei consumatori nella transizione verde.*

KEY-WORDS – greenwashing; linee guida; unione europea; ambiente; rifiuti.

1. Introduzione.

In data 27 novembre 2025, la Commissione europea[1] ha pubblicato un dettagliato documento di domande e risposte (Q&A document) relativo all'interpretazione e all'applicazione delle norme sulle dichiarazioni ambientali e sull'economia circolare previste dalla Direttiva Greenwashing, direttiva che dovrà essere applicata dagli Stati membri dell'UE a partire dal 27 settembre 2026.

Precisamente, la Direttiva Greenwashing aggiorna le regole di tutela dei consumatori dell'UE con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del greenwashing e promuovere prodotti durevoli e sostenibili. Il documento contenente le Q&A chiarisce gli aspetti chiave delle nuove regole, come, ad esempio, la tipologia di comunicazioni aziendali che rientrano nell'ambito di applicazione delle regole contro il greenwashing; l'impatto delle nuove regole su nomi commerciali e marchi; e l'applicazione di tali regole a prodotti e dichiarazioni già esistenti.

Sebbene queste linee guida, al momento, non siano vincolanti, è possibile che alcuni Stati membri possano adottare una regolamentazione differente per quanto concerne alcuni punti

[1] Si rimanda al link Sustainable consumption - European Commission.

specifici. Nonostante ciò, è altresì possibile che la maggior parte delle autorità nazionali terrà presente la Guida nell'applicazione delle regole contro il greenwashing nei confronti delle aziende.

L'obiettivo di questo breve scritto è quello di fornire una "to-do list" e una "to-avoid guide" in materia di dichiarazioni ambientali. Le aziende, infatti, dovrebbero analizzare le proprie dichiarazioni ambientali esistenti e verificarne l'adeguatezza ai nuovi standard al fine di evitare azioni di controllo e sanzioni.

Infine, è la stessa guida della Commissione che precisa l'impatto di queste Q&A sul *legal framework* attualmente in vigore. In base alla nota generale posta all'inizio del documento, viene sottolineato che "le modifiche non alterano l'ambito di applicazione né la logica di intervento delle due direttive esistenti, ma introducono cambiamenti mirati per regolamentare le dichiarazioni ambientali vaghe e ingannevoli e le etichette di sostenibilità secondo la UCPD, e per imporre informazioni migliori e più armonizzate, al momento dell'acquisto, sui diritti di garanzia legale dei consumatori, nonché sulla riparabilità e durabilità dei prodotti ai sensi della CRD. In questo modo si assicura un rafforzamento della 'rete orizzontale di sicurezza' per la tutela dei consumatori (*lex generalis*), migliorando la protezione e l'informazione dei consumatori in tutti i settori rientranti nell'ambito della UCPD e della CRD, integrando e colmando eventuali lacune nella normativa settoriale dell'Unione (*lex specialis*) che regolamenta aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, ma che non prevale su di essa. Le risposte alle domande frequenti non costituiscono una posizione formale della Commissione né un'interpretazione giuridicamente vincolante della Direttiva ECGT. La competenza esclusiva per fornire interpretazioni autorevoli spetta alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Spetta agli organi nazionali competenti, inclusi i tribunali, applicare le disposizioni della Direttiva."

2. Greenwashing rafforzamento dei consumatori nella transizione verde e disciplina sulle pratiche commerciali scorrette.

Un elemento molto importante della guida pubblicata dalla Commissione concerne la definizione degli obiettivi perseguiti dalle due Direttive Europee in materia di diritto del consumo.[2] La Direttiva sulle pratiche commerciali sleali – di seguito anche UCPD Directive – stabilisce un quadro normativo armonizzato per affrontare le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (B2C) in tutta l'Unione Europea. In tal senso, l'articolo 3(1) ne definisce l'ambito materiale: codesta, Direttiva si applica alle "pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, come previsto dall'articolo 5, prima, durante e dopo una transazione commerciale relativa a un prodotto". Dunque, appare evidente come la UCPD Directive si applichi anche alle pratiche commerciali che incidono sugli interessi economici dei consumatori in qualsiasi fase di una transazione commerciale.

Ciò trova conferma nell'articolo 2(d), il quale precisa ulteriormente che per "pratiche commerciali" si intende qualsiasi atto, omissione o comunicazione direttamente collegata alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori. Di conseguenza, la Direttiva è strettamente limitata alle pratiche B2C, restando escluse dal suo ambito di applicazione le pratiche commerciali tra imprese (B2B)[3].

[2] Il riferimento va alla "Directive on Empowering Consumers for the Green Transition" (Directive (EU) 2024/825, ECGT Directive) alla "the Unfair Commercial Practices Directive" (Directive 2005/29/EC, UCPD).

[3] È doveroso evidenziare che alcuni aspetti delle pratiche B2B sono invece regolati da altre fonti dell'UE. Precisamente, il riferimento va alla Direttiva sulle pubblicità ingannevoli e comparative (2006/114/CE), dal Regolamento UE sulle piattaforme digitali (2019/1150) e, per la filiera agroalimentare, dalla Direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali.

Lo stesso documento della Commissione precisa che la UCPD è uno strumento giuridico trasversale e, in linea di principio e fatte salve alcune eccezioni, anche pienamente armonizzato, che tutela gli interessi economici dei consumatori in tutta l'UE. Infatti, la UCPD non impedisce agli Stati membri di estendere la sua protezione anche alle imprese nei rapporti B2B a livello nazionale, tuttavia tali misure non fanno parte del quadro normativo armonizzato dell'UE. Di conseguenza, la UCPD trova applicazione a tutti i settori e affronta un ampio spettro di pratiche commerciali sleali B2C tramite regole di principio e la lista nera delle pratiche vietate contenuta nell'Allegato I.

Alla base di quanto evidenziato, le regole della Direttiva UCPD, il cui obiettivo è quello di definire le pratiche commerciali sleali che si verificano prima, durante e dopo una transazione B2C, possono essere applicate anche a pratiche come il greenwashing e l'obsolescenza programmata già oggi, prima che entrino in vigore le modifiche introdotte dalla Direttiva ECGT.

Infine, viene evidenziato che l'ambito generale della UCPD non è stato modificato dalla Direttiva sul rafforzamento dei consumatori per la transizione verde (anche ECGT Directive). La UCPD Directive, infatti, la quale continua, infatti, a coprire "…le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, come previsto dall'articolo 5, prima, durante e dopo una transazione commerciale relativa a un prodotto." (articolo 3(1) UCPD).

Ciò è confermato anche dal fatto che le modifiche della ECGT Directive riguardano sia le disposizioni orizzontali sia l'Allegato I. Queste modifiche possono essere sintetizzate nel momento seguente:

- Divieti specifici in relazione al greenwashing e all'obsolescenza anticipata, tramite modifiche mirate all'articolo 6 (relative alle azioni ingannevoli) e all'articolo 7 (relative alle omissioni ingannevoli). A tal proposito viene richiesta una valutazione caso per caso, cioè il cosiddetto "test sulla decisione transazionale" il cui obiettivo è quello di confermare che le pratiche in questione inducano o siano suscettibili di indurre i consumatori medi a prendere una decisione che altrimenti non avrebbero preso.
- Ulteriori divieti relativi a greenwashing e obsolescenza anticipata nell'Allegato I, la cosiddetta "black list" delle pratiche commerciali vietate in ogni circostanza, per le quali non è necessario dimostrare l'impatto negativo della pratica sulla decisione del consumatore medio.

Sempre al fine di evidenziare l'ambito di intersezione tra la UCPD Directive e l'ECGT Directive, la prima, ossia la UCPD Directive, non disciplina le caratteristiche intrinseche o la composizione di beni, servizi o aziende, ma si concentra esclusivamente su come questi vengono presentati ai consumatori, ad esempio tramite marketing e comunicazioni commerciali.

Inoltre, le relazioni sulla sostenibilità aziendale, come i bilanci annuali di sostenibilità o le comunicazioni richieste dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), di norma non rientrano nell'ambito dell'UCPD e ECGT Directives , poiché questi documenti sono spesso obbligatori e rivolti agli investitori più che al pubblico dei consumatori. Nonostante ciò, se un'azienda utilizza informazioni tratte dalla sua relazione di sostenibilità in pubblicità o marketing volontari rivolti ai consumatori, tale comunicazione rientra sia nella UCPD Directive sia nell'ECGT Directive.

3. Il concetto di dichiarazione ambientale.

Prima di affrontare le azioni concrete che devono essere poste in essere dalle aziende e le pratiche da evitare, è doveroso analizzare il concetto di "dichiarazione ambientale. In base a quanto emerge dal report della commissione, la nozione di "dichiarazione ambientale" nella Direttiva ECGT è ampia per quanto riguarda il suo ambito di applicazione. Questa ampia interpretazione si inserisce in modo coerente con l'approccio già adottato nell'ambito della vigente UCPD in relazione alle dichiarazioni ambientali.

Secondo l'articolo 2(o) della UCPD, così come modificato dall'articolo 1(1)(b) della Direttiva ECGT, una "dichiarazione ambientale" è qualsiasi messaggio o rappresentazione non obbligatoria ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, in qualsiasi forma, inclusi testo, rappresentazione pittorica, grafica o simbolica nel contesto di una comunicazione commerciale, e che affermi o lasci intendere che un prodotto, una categoria di prodotto, una marca o un operatore abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente o sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotti, marche o operatori, o abbia migliorato il proprio impatto nel tempo".

Codesta disposizione comprende sia i messaggi o rappresentazioni implicite sia quelle esplicite, e poiché vengono introdotte nello stesso modo, richiedono la medesima valutazione circa la loro eventuale natura ingannevole. Un messaggio o una rappresentazione di questo tipo può costituire una "dichiarazione ambientale" ingannevole se contiene informazioni false e perciò non veritiere, oppure se, in qualsiasi modo, anche nella presentazione complessiva, inganni o sia suscettibile di ingannare il consumatore medio, anche qualora l'informazione sia fattualmente corretta, e in entrambi i casi induca o sia suscettibile di indurre il consumatore medio a prendere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Questo si applica in particolare quando la dichiarazione riguarda uno o più degli elementi elencati all'articolo 6(1) della UCPD, comprese le principali caratteristiche del prodotto.

Se la dichiarazione induce a ritenere che un prodotto "[…] ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente" dovrebbe quindi essere valutata, ai sensi della UCPD, caso per caso, tenendo conto del contesto commerciale complessivo, inclusi l'uso di elementi visivi, la formulazione e la presentazione, nonché l'impatto potenziale sul consumatore medio.

Come indicato nella Guidance Notice UCPD, "anche le immagini e la presentazione complessiva del prodotto (ossia layout, scelta dei colori, immagini, fotografie, suoni, simboli o etichette) dovrebbero rappresentare in modo veritiero e accurato la portata del beneficio ambientale, e non dovrebbero esagerare il beneficio raggiunto. Le dichiarazioni implicite possono, a seconda delle circostanze, includere l'uso di immagini (es. alberi, foreste pluviali, acqua, animali) e colori (ad es. sfondi o scritte blu o verdi) che sono associati alla sostenibilità ambientale."[4]

Ai sensi dell'UCPD, come modificata dalla Direttiva ECGT, una dichiarazione ambientale in cui "la specifica della dichiarazione non sia fornita in termini chiari e ben visibili sullo stesso supporto" costituisce una "dichiarazione ambientale generica" che, a seguito dell'inserimento al punto 4° dell'Allegato I dell'UCPD ("blacklist"), come modificato dall'articolo 1(4) della Direttiva ECGT, è vietata in modo assoluto. Per definizione, le dichiarazioni ambientali generiche sono "rese in forma scritta o orale". Pertanto, le dichiarazioni implicite (colori o immagini) da sole, senza testo scritto o orale, non possono essere considerate dichiarazioni ambientali generiche. Tuttavia, dichiarazioni in forma scritta o orale, combinate con dichiarazioni implicite, potrebbero costituire una dichiarazione ambientale generica.

Oltre alle definizioni relative alle dichiarazioni ambientali contenute nell'articolo 2(o), (p) della UCPD, così come modificato dall'articolo 1(1)(b) della Direttiva ECGT, esempi

[4] (UCPD Guidance Notice, par. 4.1.1.3, p. 76).

possono essere trovati nei considerando 4, 8, 9, 11 e 13 della Direttiva ECGT. Ulteriori interpretazioni ed esempi pratici sono forniti nell'attuale Guidance Notice UCPD, in particolare nella sezione 4.1.

4. La "to-do-list".

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, il documento della Commissione contiene delle azioni da compiere e delle attività da evitare. Per quanto concerne la prima categoria, si tratta di tre principali azioni da implementare e che verranno seguite di seguito.

Per quanto concerne la prima, è necessario aggiornare le informazioni concernenti i materiali di marketing e di packaging dei prodotti esistenti. Il documento della Commissione, infatti, precisa che non sarà previsto un ulteriore periodo di transizione, dopo il 27 settembre 2026, per le dichiarazioni e il packaging già presenti nella catena distributiva, sottolineando che. Precisamente, viene evidenziato come a partire dal 27 settembre 2026, gli operatori dovranno garantire che le proprie dichiarazioni ambientali e le etichette di sostenibilità… siano conformi alle nuove disposizioni. Queste dichiarazioni si estendono ai prodotti esistenti.

Viene tuttavia precisato che gli operatori disporranno di alternative pratiche al fine di garantire la conformità. Ad esempio, per il packaging già esistente nella catena di fornitura, le dichiarazioni potranno essere corrette attraverso "adesivi" o aggiunta di informazioni supplementari nel punto vendita. Inoltre, la Guida della Commissione evidenzia che sarà dovere delle autorità nazionali compiere attività di analisi ed eventuali azioni di controllo in base alla gravità delle violazioni e alle specifiche circostanze di ogni caso. Di conseguenza, le aziende dovranno:

- Procedere all'analisi delle dichiarazioni ambientali presenti su packaging e campagne di marketing.
- Adottare misure al fine di garantire la conformità.

Una seconda pratica da adottare concerne la valutazione delle comunicazioni che rientrano nell'ambito di applicazione. Tuttavia, non tutte le comunicazioni aziendali rientrano nelle regole sulle dichiarazioni ambientali, ma le imprese devono comunque valutare attentamente quali comunicazioni potrebbero essere soggette a controllo da parte delle autorità nazionali. Le pratiche commerciali coperte dalla Direttiva Greenwashing riguardano due tipologie di pratiche:

- Pratiche "proibite", ossia specifiche azioni e pratiche commerciali vietate in ogni circostanza. Ad esempio, la Direttiva vieta le dichiarazioni di "neutralità carbonica" sui prodotti basate su compensazioni delle emissioni invece che su una reale riduzione delle emissioni nella catena del valore. Non è necessario che l'autorità di controllo dimostri che la dichiarazione abbia avuto un impatto negativo sulla decisione del consumatore.
- Pratiche che richiedono una valutazione specifica in base al cd. "test sulla decisione transazionale". Si tratta di pratiche commerciali e comunicazioni che possono risultare fuorvianti a seconda del contesto. Le autorità di controllo devono effettuare una valutazione caso per determinare se la dichiarazione o la pratica abbia causato, o sia suscettibile di causare, ai consumatori medi di prendere decisioni che altrimenti non avrebbero preso.

La Guida sottolinea che l'applicazione delle nuove regole sulle dichiarazioni ambientali della Direttiva Greenwashing "è strettamente limitata" alle pratiche business-to-consumer ("B2C") e che le pratiche business-to-business ("B2B") sono escluse dal loro ambito. La Guida spiega che una pratica commerciale B2C è qualsiasi "atto, omissione o comunicazione direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori".

Un aspetto importante da evidenziare è la spiegazione fornita dalla Guida circa il contenuto del report di sostenibilità. Nel dettaglio, le dichiarazioni, comunicazioni e informazioni fornite nella "rendicontazione di sostenibilità aziendale", compresi i report di sostenibilità redatti secondo la Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità aziendale ("CSRD"), di norma non rientrano nelle regole sulle dichiarazioni ambientali. La logica dell'esclusione è che queste divulgazioni di sostenibilità "sono spesso obbligatorie e destinate agli investitori", non ai consumatori. Tuttavia, le aziende devono tenere presente che presentare informazioni tratte dalla rendicontazione di sostenibilità aziendale in contesti diversi da un report può far sì che tali informazioni rientrino nell'ambito delle regole sulle dichiarazioni ambientali. Ad esempio, la Guida evidenzia che "se un'azienda utilizza informazioni dal proprio report di sostenibilità in pubblicità o marketing volontario rivolto ai consumatori", quella comunicazione è soggetta alle regole sulle dichiarazioni ambientali.[5]

In tale scenario, si deve rammentare che le dichiarazioni ambientali fatte in contesti B2B al di fuori della rendicontazione di sostenibilità possono anch'esse essere soggette al controllo delle autorità nazionali. In primo luogo, gli Stati membri possono estendere l'ambito delle nuove regole della Direttiva Greenwashing anche alle pratiche B2B. In secondo luogo, le pratiche B2B sono disciplinate dalle regole nazionali che recepiscono la Direttiva sulle pubblicità ingannevoli e quindi dal divieto generale di dichiarazioni ambientali fuorvianti. Gli operatori non sono liberi di fare qualsiasi dichiarazione ambientale nei rapporti B2B.

Infine, la terza e ultima pratica da implementare, in base a quanto contenuto in detta Guida, è quella di considerare tutti gli aspetti del proprio brand per assicurarsi che non vi siano dichiarazioni ambientali fuorvianti.

Sebbene molte dichiarazioni ambientali siano esplicite (cioè, chiaramente espresse in testo o parlato), altre sono implicite. A titolo esemplificativo, un'azienda effettua una dichiarazione ambientale implicita se la combinazione di elementi visivi (ad esempio, immagini, simboli, colori), testo (ad esempio, testo o parlato) e presentazione complessiva nel contesto commerciale trasmette l'impressione che il prodotto o l'azienda abbia un impatto positivo o neutro sull'ambiente. Anche queste dichiarazioni implicite sono soggette a controllo normativo.

Si deve aggiungere che in alcuni contesti specifici, immagini o simboli possono far scattare regole più specifiche sulle dichiarazioni ambientali. Ad esempio, la Guida avverte che mostrare "una foglia verde in combinazione con loghi o vicino a dichiarazioni sulla sostenibilità o sugli ingredienti naturali" può essere percepito dai consumatori medi come un'etichetta volontaria di sostenibilità, che è vietata salvo che sia istituita da un'autorità pubblica o basata su uno schema di certificazione.

La valutazione sull'esistenza di una dichiarazione ambientale implicita o sulla sua eventuale natura fuorviante deve essere effettuata caso per caso, considerando ogni aspetto del contesto. La domanda principale per le aziende sarà se l'impressione complessiva della campagna di marketing o del packaging del prodotto induca o possa indurre il consumatore

[5] Sul punto si rimanda a una sentenza di un tribunale spagnolo in *Iberdrola v. Repsol* dimostra che non sempre è facile definire il confine preciso delle regole. In quel caso, Repsol ha sostenuto che alcune delle sue affermazioni ambientali non rientravano nelle regole di tutela dei consumatori e contro il greenwashing, poiché erano state pubblicate su un sito aziendale rivolto agli investitori, non su un sito o pubblicità diretta ai consumatori. Sebbene il tribunale spagnolo non abbia applicato le nuove regole della Direttiva Greenwashing, ha sottolineato che tali comunicazioni apparentemente rivolte agli investitori potevano comunque influenzare le decisioni economiche dei consumatori, ad esempio migliorando l'immagine generale dell'azienda. Pertanto, il tribunale ha stabilito che ogni comunicazione deve essere valutata caso per caso e non ha respinto le accuse di greenwashing solo in base alla posizione o alla categoria apparente della comunicazione.

medio in errore riguardo ai benefici o alle caratteristiche ambientali del prodotto, servizio o azienda, portandolo a prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso.

5. La "to avoid guide".

Come detto in apertura del contributo, la Guida non solamente fornisce delle indicazioni pratiche circa le prassi e le azioni da implementare, ma anche su che cosa non fare, dunque delle buone prassi di "no action".

La prima pratica da evitare concerne l'utilizzazione di marchi e nomi commerciali per fare dichiarazioni ambientali fuorvianti. In altre parole, la Guida sottolinea che il nome dell'azienda, il marchio, il nome commerciale e il nome del prodotto possono costituire dichiarazioni ambientali se trasmettono un messaggio ambientale. In base al contesto analizzato, i marchi e i nomi commerciali possono trasmettere un messaggio ambientale sia in modo esplicito (usando termini come "green", "eco", "naturale" *ecc.*) sia in modo implicito, considerando altri elementi visivi, il packaging del prodotto, altri elementi di marketing, *ecc.*

Alla luce di questo, la Guida raccomanda che ogni nome o marchio venga valutato caso per caso. Tuttavia, le aziende devono considerare che il diritto della proprietà intellettuale non costituisce tutela per dichiarazioni ambientali fuorvianti. La Guida avverte anche che gli Stati membri possono rifiutare la registrazione di un nome commerciale o marchio e persino invalidare un marchio esistente se trasmette una dichiarazione ambientale fuorviante.

La seconda pratica da evitare concerne la diffusione di dichiarazioni orientate al futuro senza una verifica indipendente ed esperta. Questo si riferisce alla circostanza in base alla quale molte aziende fanno dichiarazioni sui propri obiettivi e ambizioni ambientali. Ad esempio, un'azienda potrebbe dichiarare che sarà "net zero entro il 2050" o che utilizzerà "packaging 100% riciclabile" entro il 2030. La Direttiva Greenwashing vieta le dichiarazioni sul futuro andamento ambientale di un prodotto, servizio o azienda salvo che la dichiarazione sia "supportata da impegni e obiettivi chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, forniti dall'operatore e descritti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che illustri come tali impegni e obiettivi saranno raggiunti e che destini risorse a tal fine."

Viene sottolineato che le dichiarazioni orientate al futuro devono essere valutate da un esperto terzo, che sia "indipendente dall'operatore, privo di conflitti di interesse e [che] possieda esperienza e competenza in materia ambientale." Le aziende, dunque, hanno un obbligo di esaminare le proprie dichiarazioni e ambizioni orientate al futuro e assicurarsi di avere un piano pubblico per raggiungere tali obiettivi, verificato da un esperto terzo, come un consulente o revisore.

La terza pratica da evitare concerne l'etichettatura poiché adottare un'etichetta di sostenibilità salvo che sia basata su uno schema di certificazione o istituita da autorità pubbliche. La Direttiva Greenwashing introduce nuovi requisiti per le "etichette di sostenibilità", cioè qualsiasi marchio volontario di fiducia, marchio di qualità o equivalente, non già istituito dal diritto UE, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'azienda in base alle sue caratteristiche ambientali o sociali, o entrambe. Le aziende possono utilizzare etichette di sostenibilità solo se basate su uno "schema di certificazione" o istituita da autorità pubbliche.

6. L'etichetta quale elemento fondamentale nella tutela del consumatore.

Nei paragrafi precedenti è stato evidenziato come nel documento pubblicato dalla Commissione Europea, l'attività di informazione al consumatore sia un aspetto fondamentale in tema di greenwashing. In tal senso, è possibile sostenere che un elemento chiave sia quello

dell'etichettatura del prodotto. In tal senso, si inserisce la tematica relativa al concetto di etichetta armonizzata.

In base a quanto si legge nel report della Commissione Europea, l'avviso armonizzato e l'etichetta armonizzata sono stati progettati per essere complementari in quanto includono riferimenti incrociati che evidenziano le differenze tra la garanzia legale e le garanzie commerciali. Entrambi, inoltre, sono stati istituiti tramite Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2025/19605.

L'avviso armonizzato è un avviso obbligatorio nel punto vendita, concepito per aumentare la consapevolezza dei consumatori riguardo ai loro diritti di garanzia legale. Deve essere esposto in modo ben visibile a partire dal 27 settembre 2026, ad esempio su un poster in modo accattivante su una parete del negozio, accanto alla cassa o, in caso di vendita online, come promemoria generale sul sito web del venditore. *A contrario*, l'etichetta armonizzata rappresenta una garanzia commerciale volontaria di durabilità, offerta dai produttori senza costi aggiuntivi, che copre l'intero prodotto e ha una durata superiore a due anni, per quei produttori che desiderano assicurare ai consumatori la durabilità dei propri beni. Tuttavia, come chiarito nel Considerando 26 della Direttiva ECGT, l'esposizione di tale etichetta è richiesta ai professionisti, qualora il produttore offra tali garanzie commerciali di durabilità e renda disponibili le informazioni ai professionisti.

L'etichetta armonizzata rappresenta una garanzia commerciale volontaria di durabilità, offerta dai produttori senza costi aggiuntivi, che copre l'intero prodotto e ha una durata superiore a due anni, per quei produttori che desiderano assicurare ai consumatori la durabilità dei propri beni. Tuttavia, come chiarito nel Considerando 26 della Direttiva ECGT, l'esposizione di tale etichetta è richiesta ai professionisti, qualora il produttore offra tali garanzie commerciali di durabilità e renda disponibili le informazioni ai professionisti.

Tuttavia, come chiarito nel Considerando 26 della Direttiva ECGT, l'esposizione di tale etichetta è richiesta ai professionisti, qualora il produttore offra tali garanzie commerciali di durabilità e renda disponibili le informazioni ai professionisti.

Il Considerando 28 della Direttiva ECGT chiarisce che l'etichetta armonizzata deve essere esposta in modo ben visibile e utilizzata in modo che consenta ai consumatori di identificare facilmente quale prodotto beneficia di tali garanzie commerciali di durabilità, ad esempio posizionando l'etichetta direttamente sull'imballaggio di uno specifico prodotto, esponendola in modo ben visibile sullo scaffale dove sono collocati i prodotti coperti da tale garanzia o posizionandola direttamente accanto all'immagine del prodotto in caso di vendita online.

Da una prospettiva pratica, dunque, l'etichetta deve essere esposta in modo ben visibile e utilizzata in modo che consenta ai consumatori di identificare facilmente quale prodotto beneficia di tali garanzie commerciali di durabilità. In altri termini, è possibile posizionare l'etichetta:

- Sull'imballaggio di uno specifico prodotto, esponendola in modo ben visibile sullo scaffale dove sono collocati i prodotti coperti da tale garanzia o posizionandola direttamente accanto all'immagine del prodotto in caso di vendita online.
- Direttamente accanto all'immagine del prodotto in caso di vendita online.
- Sul prodotto specifico o sul suo imballaggio, con l'obiettivo di ottenere un vantaggio commerciale nel caso in cui i produttori offrano tali garanzie commerciali di durabilità.

I professionisti devono assicurarsi che l'etichetta armonizzata sia chiaramente visibile.

DELLA GIUSTINA C., *Greenwashing e tutela del consumatore: un'analisi delle nuove linee guida europee,* in *Tutela Amb. Riv. Trim. dir. amb.*, 03/2025, p. 1.

doc. 02

Abbandono, gestione non autorizzata di rifiuti e discarica abusiva nei "casi particolari": fattispecie autonome di reato o fattispecie circostanziate?

di ENRICO NAPOLETANO

Contributo sottoposto a procedimento di revisione (single blind) e approvato per la pubblicazione

SOMMARIO – 1. Il Decreto "Terra dei fuochi". – **2.** I criteri elaborati dalla dottrina e applicati in giurisprudenza per la determinazione della natura giuridica della norma. – **3.** La nuova fattispecie di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis*). – **4.** Le altre fattispecie: abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter*), gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, co. 1-*bis*) e discarica abusiva con esposizione a pericolo per la vita, l'incolumità delle persone o per l'ambiente (art. 256, co. 3-*bis*). – **5.** Osservazioni conclusive.

ABSTRACT – *L'analisi esamina l'impatto del D.l. 8 agosto 2025, n. 116 – comunemente denominato "Decreto Terra dei Fuochi" – sulla disciplina penale dei rifiuti, con particolare attenzione ai casi particolari introdotti dagli artt. 255-bis, 255-ter, 256, co. 1-bis e 256, co. 3-bis del D.lgs. 152/2006. L'intervento normativo è concepito in risposta alle criticità sanzionatorie delle fattispecie contravvenzionali precedenti, risultate inefficaci nella repressione di fenomeni di abbandono e gestione illecita dei rifiuti, anche pericolosi, con rilevante impatto sulla salute pubblica e sull'ambiente. Il decreto recepisce altresì le indicazioni provenienti dalla Direttiva UE 2024/1203, che sollecitava un innalzamento della risposta punitiva e una ridefinizione delle condotte più gravi come delitti, al fine di garantire termini prescrizionali adeguati all'accertamento processuale. L'attenzione è innanzitutto focalizzata sulla qualificazione giuridica delle nuove fattispecie. L'art. 255-bis configura due autonomi reati di pericolo concreto collegati all'abbandono, deposito o immissione di rifiuti non pericolosi. In un primo caso la tipicità è integrata dal pericolo per la vita, l'incolumità delle persone o le matrici ambientali; in un secondo caso rileva la commissione in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240, o nelle relative pertinenze e strade di accesso. La fattispecie si distacca dalla previsione generale dell'art. 255, attribuendo centralità alla dimensione di rischio concreto e non alla mera violazione amministrativa. Tuttavia, non vengono forniti criteri normativi che consentano di graduare il quid pluris richiesto, con conseguente riproposizione di problemi probatori affini a quelli delle fattispecie di inquinamento e disastro ambientale. La seconda parte dell'indagine mette in relazione l'art. 255-bis con le figure di abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter), gestione non autorizzata (art. 256, co. 1-bis) e discarica abusiva (art. 256, co. 3-bis). Il discrimen tra circostanze aggravanti e reati autonomi viene definito ricorrendo ai criteri elaborati da dottrina e Sezioni Unite (2002 e 2018): rubrica normativa, collocazione sistematica, tecnica di rinvio, struttura sanzionatoria e bene giuridico tutelato. L'art. 255-ter, co. 2, e l'art. 256, co. 1-bis configurano circostanze aggravanti ad effetto speciale: la condotta rimane identica a quella tipica prevista nei commi di base, mentre la pericolosità concreta opera quale elemento aggiuntivo che accresce l'entità della pena. Di segno diverso risulta l'art. 256, co. 3-bis, in cui la descrizione del fatto tipico è interamente riprodotta senza rinvio per relationem; la pericolosità assume funzione costitutiva, generando una fattispecie autonoma di reato di pericolo concreto. Ampio spazio viene dedicato al tema della proporzionalità. Le cornici edittali introdotte mostrano una significativa disarmonia sistemica: le condotte di abbandono pericoloso di rifiuti o di gestione non autorizzata risultano punite con pene più severe rispetto al tentativo di inquinamento ambientale e, in alcuni casi, alla forma colposa dell'inquinamento. Gli effetti risultano amplificati nei confronti dei soggetti qualificati (titolari d'impresa o responsabili di enti), per i quali il legislatore prevede aggravamenti ulteriori non proporzionati alla gravità del fatto. Ulteriori incoerenze emergono confrontando il regime colposo ex art. 259-ter con le fattispecie colpose previste dal codice penale per i reati ambientali: la realizzazione di una discarica abusiva pericolosa risulta punita più severamente delle ipotesi di*

inquinamento colposo o di pericolo colposo ambientale, nonostante la diversa natura – di pericolo nel primo caso e di evento nel secondo. In sintesi, la riforma realizza un'inasprita funzione di prevenzione e contrasto dei reati in materia di rifiuti, ma presenta profili di incoerenza interna.

KEY-WORDS – decreto terra dei fuochi; d.l. 116/2025; l. 147/2025; rifiuti; pericolosi; non pericolosi; casi particolari; esposizione a pericolo; tutela dell'ambiente.

1. Il Decreto "Terra dei fuochi".

Il D.l. 8 agosto 2025 n. 116, anche noto come "Decreto Terra dei fuochi" è intervenuto in modo significativo sulla risposta penale a quelle forme di gestione illecita di rifiuti che negli anni hanno assunto una sempre crescente pericolosità sociale in quanto atte a offendere non soltanto l'ambiente ma idonee anche ad esporre a pericolo la salute pubblica delle persone. Su tutte, basti pensare a quelle forme di abbandono indiscriminato di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, mediante l'interramento che hanno falcidiato ettari di terreni della campagna casertana in prossimità sia a zone adiacenti a centri abitati e sia in aree già di per sé compromesse o soggette a procedure di bonifica ambientale.

L'esperienza giurisprudenziale di almeno l'ultimo decennio ha evidenziato chiaramente tutta l'inefficienza della risposta punitiva, approntata dalle fattispecie incriminatrici previgenti, a dissuadere e a reprimere fenomeni criminali dalla pericolosità crescente, a causa sia della strutturazione quali fattispecie contravvenzionali punite con la pena dell'arresto, sola o congiunta all'ammenda, e sia delle conseguenze sul piano processuale quanto a limitati termini di prescrizione dei reati (5 anni al massimo), del tutto inconferenti rispetto ai tempi di indagine, prima, e di processo, dopo, che rischiavano seriamente di vedere il reato già prescritto prima ancora della dichiarazione d'apertura del dibattimento; circostanza, questa, affatto irrealistica.

Occorreva, dunque, un intervento correttivo che rendesse maggiormente armonica e coordinata la risposta punitiva con le esigenze processuali. Da qui, non a caso, il D.l. n. 116/2025 nei lavori preparatori da atto di recepire con la riforma anche le istanze comunitarie già poste con la Direttiva (UE) 2024/1203 sul nuovo diritto penale ambientale, e precisamente l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio vigente e la riarticolazione delle fattispecie incriminatrici nella gestione dei rifiuti da mere contravvenzioni e rinnovati delitti con un quadro edittale significativo cosi da assicurare anche tempi di prescrizione del reato assai più significativi. Ebbene, l'intervento del Decreto n. 116/2025 è, di fatto, avvenuto in tal senso ma, ciò che più ha catturato l'attenzione sono i c.d. casi particolari in cui si verificherebbero alcuni illeciti, e precisamente:

- l'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis*);
- l'abbandono di rifiuti pericolosi con esposizione a pericolo per la vita, l'incolumità delle persone o per l'ambiente (art. 255-*ter*, co. 2);
- la gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi o pericolosi con esposizione a pericolo per la vita, l'incolumità delle persone o per l'ambiente (art. 256, co. 1-*bis*);
- la discarica abusiva di rifiuti non pericolosi o pericolosi con esposizione a pericolo per la vita, l'incolumità delle persone o per l'ambiente (art. 256, co. 3-*bis*).

Quattro norme che legano la maggiore pericolosità della condotta incriminatrice di base – l'abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi, la gestione non autorizzata e la discarica abusiva – al ricorrere di determinate condizioni di luogo ove si consumerebbe la condotta illecita, con l'evidente e conseguente domanda: siamo in presenza di una nuova fattispecie penale incriminatrice o di una fattispecie circostanziata?

La domanda, per quanto banale possa sembrare, possiede evidenti risvolti sia sul piano penalistico sia processualistico e perciò dobbiamo ricorrere ai criteri elaborati dalla dottrina penalistica, recepiti dalle Sezioni Unite Penali del 2002 (circa il rapporto tra la truffa *ex* art. 640 c.p. e la truffa aggravata *ex* art. 640-*bis* c.p.) e, più di recente, del 2018 (in merito al rapporto tra il reato di immigrazione clandestina *ex* art. 12, co. 1 e la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.lgs. 25/07/1998, n. 286) per saperle individuare e classificare.

2. I criteri elaborati dalla dottrina e applicati in giurisprudenza per la determinazione della natura giuridica della norma.

Come noto, nella maggior parte dei casi, la natura circostanziale di dati elementi di fattispecie risulta in maniera univoca dalla stessa formulazione legislativa – guardando al *nomen juris* della rubrica – mentre talvolta, invece, non è chiaro se l'elemento in questione integri una circostanza ovvero un elemento essenziale di una diversa e autonoma figura di reato. Tuttavia, la rubrica non è mai stata ritenuta indizio univoco e assoluto della *voluntas legis*.

Altro indizio dello stesso genere è quello che si potrebbe chiamare di tipo topografico, perché valorizza la collocazione della norma: una norma formulata in un articolo separato denoterebbe una fattispecie autonoma di reato; di contro, se formulata nello stesso articolo che prevede il reato denoterebbe una fattispecie circostanziale. Anche questo indizio non è probante perché vi sono fattispecie formulate in articoli separati che, tuttavia, sono da classificarsi come circostanze aggravanti.

Per tracciare la distinzione tra circostanze del reato ed elementi costitutivi, allora, non si può prescindere, innanzitutto, dalla considerazione della specifica funzione che le circostanze stesse assolvono: lungi dal condizionare l'esistenza di un reato, esse si limitano a comportare una modificazione quantitativa (nel massimo o nel minimo) o qualitativa (pena di specie diversa) della pena edittale prevista per il reato semplice. Anche qui, però, il problema permane, in quanto occorre ancora verificare quando un determinato elemento assolva la funzione predetta e non integri, invece, gli stessi elementi costitutivi del reato.

A questo proposito le Sezioni Unite Penali del 2002[1], chiamate a stabilire se l'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) preveda una figura autonoma di reato ovvero una circostanza aggravante del reato di truffa, hanno fornito un utile contributo circa i criteri da adottare in questa operazione interpretativa. Innanzitutto, occorre guardare alla struttura del precetto o della sanzione. Il modo in cui il legislatore descrive gli elementi costitutivi della fattispecie può essere molto indicativo della volontà di qualificarli come circostanza o come reato autonomo. Si sostiene che *«quando la fattispecie è descritta attraverso un mero rinvio al fatto-reato tipizzato in altra disposizione di legge, ci si trova in presenza di una circostanza aggravante»*; di contro, *«vi sono casi in cui un reato sicuramente autonomo è descritto solo per relationem»*. Altro criterio strutturale è dato dal modo di determinazione della pena: *«in certi casi il legislatore determina la pena richiamando quella prevista in altra norma e applicando sulla stessa una variazione frazionaria in aumento o in diminuzione. Nonostante la determinazione per relationem possa far pensare alla configurazione di una circostanza, sono però frequenti i casi in cui è indubbia la previsione di uno autonomo reato»*; in altri casi, invece, *«il legislatore determina la pena modificandone la specie o mutando la cornice edittale rispetto alla pena di riferimento»*. Anche in questi casi in genere l'indizio non è univoco, perché, con siffatte variazioni del trattamento sanzionatorio talvolta il legislatore ha inteso configurare una figura nuova di reato e talaltra ha semplicemente previsto una circostanza c.d. autonoma o indipendente. Il criterio di tipo teleologico fornisce un'ulteriore indicazione del rapporto: *«quando la fattispecie penale tutela un bene giuridico diverso*

[1] Cass. Pen., Sez. Un., Sentenza n. 26351 del 26 luglio 2002.

rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento, siamo di fronte a un'autonoma figura di reato e non a una circostanza aggravante». In tal senso si sono pronunciate numerose decisioni della Suprema Corte a Sezioni Unite Penali[2].

Rilevato il carattere insoddisfacente o comunque non pienamente risolutivo degli indici sopra esaminati, le Sezioni Unite Penali proseguono facendo riferimento al principio di legalità canonizzato nell'art. 25, co. 2 della Costituzione e nell'art. 1 del codice penale: *«quando si controverte intorno alla natura costitutiva o circostanziale di un determinato elemento della fattispecie, si controverte per ciò stesso circa l'esistenza nell'ordinamento di una particolare figura criminosa. Ma per il principio di legalità questa figura esiste nell'ordinamento solo se è "espressamente" prevista, ovverosia se è contemplata in modo certo e incontrovertibile: sicché ogni dubbio ermeneutico deve essere risolto contro la qualificazione autonoma e a favore della qualificazione circostanziale della fattispecie»*. Questa teoria, tuttavia, presta il fianco a diverse critiche: *«il principio di legalità vale per il reato semplice come per il reato circostanziato; sicché, in mancanza di un'espressa qualificazione legislativa, l'interprete dubbioso non potrebbe optare per una configurazione circostanziale invece che autonoma senza incidere ugualmente sul principio di legalità penale»*. Nello stesso ordine di idee, l'utilizzo del criterio sussidiario del *favor rei*, secondo cui *«nei casi dubbi l'interprete dovrebbe qualificare la fattispecie come circostanziale, in quanto essa è più favorevole all'imputato, che in tal modo potrebbe godere dei benefici effetti del giudizio di bilanciamento tra circostanze»*. Ma nell'ordinamento penale, il *favor rei* è un principio di accertamento del fatto addebitato all'imputato, è cioè soltanto un principio che regola l'applicazione della legge al caso concreto, non già un canone di interpretazione della legge stessa.

In assenza di indici sicuri forniti dallo stesso legislatore, la dottrina ha individuato un più sicuro criterio discretivo che fa leva sull'esigenza di un rapporto di specialità, dettato dall'art. 15 c.p., tra l'ipotesi circostanziata e l'ipotesi semplice di reato: nel senso, precisamente, che la prima deve porsi in relazione di specie a genere rispetto alla seconda, in quanto deve includerne tutti gli elementi con l'aggiunta di uno o più requisiti specializzanti.

Non a caso, le Sezioni Unite Penali del 2018[3], chiamate a stabilire se le fattispecie disciplinate dall'art. 12, co. 3, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 costituiscano circostanze aggravanti del delitto di cui all'art. 12, co. 1, del medesimo decreto legislativo ovvero figure autonome di reato, con Sentenza n. 40982 del 21 giugno 2018 statuiscono che *«in assenza di espresse indicazioni legislative, il canone principale di differenziazione per individuare la natura circostanziale o autonoma di una figura criminis è rappresentato dal criterio di specialità dettato dall'art. 15 c.p., in quanto gli elementi circostanziali si pongono in rapporto di species ad genus al cospetto della fattispecie base del reato, costituendone una specificazione»*.

3. La nuova fattispecie di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis*).

Cominciando dall'art. 255-*bis* appare indubbio che ci troviamo dinanzi a due nuove e autonome fattispecie delittuose, entrambe articolate attorno alla condotta base di "abbandono" o di "deposito" al suolo o, ancora, di "immissione" di rifiuti non pericolosi in acque superficiali o sotterranee, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, la cui maggiore offensività della condotta al bene

[2] Cass. Pen., Sez. Un., Sentenza n. 11399 del 26 novembre 1982; Id. Cass. Pen., Sez. Un., Sentenza n. 9148 del 12 settembre 1991; Cass. Pen., Sez. Un., Sentenza n. 119 del 8 gennaio 1998.
[3] Cass. Pen., Sez. Un., Sentenza n. 40982 del 21 giugno 2018.

giuridico protetto deriva dalla condizione ambientale in cui i rifiuti vengono rilasciati, e precisamente:

- se dal fatto di abbandono, deposito o immissione deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento [lettera a)] delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo (punto 1) oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (punto 2);
- se il fatto è commesso in siti "contaminati" o "potenzialmente contaminati" ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze [lettera b)].

Soffermandoci un momento sull'analisi della struttura giuridica della fattispecie, siamo in presenza di una tipica ipotesi di reato comune di pericolo, la cui condotta tipica può essere realizzata da "chiunque" e, quindi, da qualunque soggetto purché privo di quella specifica qualifica soggettiva che al successivo co. 2 determina l'irrogazione di una pena detentiva rafforzata: sicché, qualora il fatto sopra descritto venga commesso da un soggetto non qualificato – come, ad esempio, un privato cittadino – la fattispecie incriminatrice di cui al co. 1 prevede la sanzione della reclusione da 6 mesi a 5 anni mentre, invece, se il fatto venga commesso da "titolari di imprese" o da "responsabili di enti" la risposta sanzionatoria si aggrava al co. 2 con la previsione della penale della reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi. In proposito, va aggiunta una considerazione: il rapporto tra le due fattispecie, la prima quale reato comune la seconda quale reato proprio fa sì che se per un verso è certamente vero che i "titolari di imprese" o i "responsabili di enti" siano sottoposti ad un trattamento sanzionatorio di maggiore rigore, altrettanto non può dirsi per quelle figure soggettive diversamente qualificate – pensiamo, ad esempio, ad un Manager o ad un Responsabile di funzione – che, se responsabile di taluna delle condotte rilevanti, sarà chiamato a rispondere ai sensi della fattispecie comune di cui al co. 1, aggravata dalla circostanza comune di cui all'art. 61, n. 9, per aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, nei casi in cui si tratti di un soggetto che svolge funzioni pubbliche, o della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 per aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni di ufficio o di prestazione d'opera, nei casi in cui si tratti di un soggetto che svolge funzioni presso enti privati.

Quanto al bene giuridico protetto occorre una riflessione: se analizziamo la fattispecie in relazione alla portata offensiva della condotta tipica, non v'è dubbio che il bene protetto dalla condotta penalmente rilevante di abbandono, deposito o di immissione di rifiuti non pericolosi sia l'ambiente in senso lato ma, viceversa, se la esaminiamo in relazione alla sua proiezione offensiva e cioè all'esposizione a pericolo delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo [lett. a), punto 1] oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna [lett. a), punto 2] allora il bene fine oggetto di protezione nei casi particolari è triplice: l'incolumità individuale (la vita) e pubblica (la salute) e la salvaguardia dell'ambiente.

Ciò detto, passando all'esame del piano meramente oggettivo della nuova fattispecie penale incriminatrice, due sono le considerazioni da fare quanto ai "casi particolari": la prima riguarda l'ipotesi in cui dall'abbandono, dal deposito o dall'immissione di rifiuti speciali non pericolosi derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero ancora derivi un pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali interessate.

Per vero, la fattispecie sembra porsi in un rapporto di progressione di offensività rispetto alle più gravi ipotesi delittuose di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) e di morte o lesione come conseguenza dell'inquinamento (art. 452-*ter* c.p.).

Se l'inquinamento ambientale è una tipica ipotesi di evento e di danno che ricorre allorquando si è in presenza di una contaminazione che abbia determinato un'alterazione

ambientale – intesa come compromissione di tipo funzionale o deterioramento di tipo strutturale – che sia oggettivamente misurabile – riferendosi, ove presenti, a dei limiti di Legge – e dalle caratteristiche significative – non limitato, quindi, al solo scostamento dal limite legale – ci si domanda, allora, al ricorrere di quali elementi fattuali possa ritenersi sussistente una situazione di pericolo che non integri gli elementi della fattispecie di inquinamento. Vi è da chiedersi, quindi, trattandosi il nuovo 255-*bis* di una fattispecie di pericolo astratto, se la situazione di pericolo legata alla situazione di abbandono, deposito o immissione di rifiuti non pericolosi debba rinvenirsi secondo i canoni ermeneutici del tentativo punibile – atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un inquinamento ambientale – o se, invece, sarebbe stato necessario introdurre elementi descrittivi ulteriori idonei a specializzare la condotta criminosa di quel necessario *quid pluris* rispetto alla mera condotta base di abbandono ma tale da non raggiungere ancora quella soglia di rilevanza tipica del danno da inquinamento.

Tale *quid pluris* non si evince dalla descrizione del "caso particolare" che costituisce una mera asserzione che, di per sé, parrebbe riproporre le stesse problematiche sul piano dell'accertamento probatorio già riscontrate nella più grave – e sovrapponibile – ipotesi delittuosa del disastro ambientale di cui al punto n. 3) dell'art. 452-*quater* c.p.: costituisce disastro ambientale *"l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo"*.

Per vero, la soluzione va rinvenuta più semplicemente nella categorizzazione della fattispecie: come detto, trattasi di una fattispecie di pericolo ma presunto o astratto oppure concreto o effettivo?

La questione non è di poco conto: come noto, i reati di pericolo vengono, tradizionalmente, distinti in reati di pericolo concreto o effettivo e di pericolo presunto o astratto. Nei primi il pericolo – in genere concepito come rilevante possibilità di verificazione di un evento temuto – rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché spetta al giudice, in base alle circostanze concrete del singolo caso, accertarne l'esistenza effettiva della condizione di pericolo. Nei reati di pericolo presunto o astratto, invece, si presume, in base ad una regola di esperienza, che al compimento di certe azioni si accompagni tipicamente o generalmente la messa in pericolo di un determinato bene e, una volta accertata la condotta di abbandono, di deposito o di immissione illecita di rifiuti non pericolosi, il giudice è dispensato dallo svolgere ulteriori indagini circa la verificazione della condizione di pericolo.

Ebbene, l'art. 255-*bis* parrebbe costituito come ipotesi di pericolo concreto ed effettivo in quanto la condizione di pericolo per la vita, per l'incolumità pubblica e per l'ambiente derivanti dalla condotta base di abbandono, di deposito o di immissione illecita di rifiuti non pericolosi è inserita come elemento costitutivo qualificante della tipicità della condotta, attribuendole un maggiore disvalore penale che, come tale, dovrà essere indagato dal Pubblico Ministero e accertato dal giudice, in base alle circostanze concrete in cui si è verificata la condotta illecita al fine di stabilire l'esistenza effettiva o no della condizione di pericolo per uno dei beni finali posti in protezione dalla norma penale.

Se così è, allora, c'è da chiedersi in che termini il giudice possa accertare la condizione di pericolo per la vita, per l'incolumità pubblica o per l'ambiente atteso che la norma parrebbe porsi in un rapporto di progressione di offensività rispetto alle più gravi fattispecie di inquinamento (art. 452-*bis* c.p.) e disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.).

Appare evidente, allora, che la condizione di pericolo conseguente alla condotta di abbandono, di deposito o di immissione di rifiuti non pericolosi debba presentare un *quid pluris* aggiuntivo rispetto alla mera condotta base, rilevante ai sensi dell'art. 255, ma tale da non raggiungere quel rilievo di significatività e misurabilità della compromissione o deterioramento della matrice ambientale bersaglio, tipica dell'inquinamento. La fattispecie

appare, quindi, richiedere l'accertamento di una condizione oggettiva specializzante la modalità di abbandono, di deposito o di immissione illecita dei rifiuti non pericolosi che per caratteristiche o modalità – quantità, eterogeneità, modalità di occultamento, qualità del sito di abbandono o vicinanza ad aree sensibili, quali centri abitati o terreni agricoli – faccia ritenere concreta l'esposizione a pericolo per la vita, l'incolumità pubblica o l'ambiente ancorché in assenza di evidenze significative e misurabili di danno alle matrici ambientali o di un quadro patologico astrattamente ricollegabile all'esposizione per inalazione o ingestione di sostanze o cibi contaminati.

A ciò, tuttavia, non corrisponde altrettanta proporzionalità sotto il profilo della risposta sanzionatoria, come emerge chiaramente dalla ricostruzione sotto operata in Tabella 1:

Art. 255-*bis* "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari"	Rifiuti non pericolosi	Privati: Reclusione da 6 mesi a 5 anni
		Titolari d'impresa o Responsabile Ente: Reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi
Art. 255-*ter*, co. 2 "Abbandono di rifiuti pericolosi" nei casi particolari	Rifiuti pericolosi	Privati: Reclusione da 1 a 5 anni
		Titolari d'impresa o Responsabile Ente: Reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi
Art. 452-*bis* "Inquinamento ambientale"	Doloso	Reclusione da 2 a 6 anni
Art. 452-*quater* "Disastro ambientale"	Doloso	Reclusione da 5 a 15 anni

Tabella 1

A ben vedere, mentre la progressione di offensività, nei termini poc'anzi definiti, appare ben strutturata anche sul piano della proporzionalità della risposta sanzionatoria qualora la condotta illecita nei casi particolari esaminati sia commessa da un soggetto attivo non qualificato (art. 255-*bis*, co. 1), prevedendo un progressivo e proporzionato aumento della pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni per l'abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255-*bis*, co. 1), con un aumento del minimo edittale della pena della reclusione che passa da 1 a 5 anni per i casi in cui la condotta attiene a rifiuti pericolosi (art. 255-*ter*), fino alla maggior pena della reclusione da 2 a 6 anni per i casi di inquinamento (art. 452-*bis* c.p.) o disastro ambientale da 5 a 15 anni (art. 452-*quater* c.p.) altrettanto non può dirsi nei casi in cui l'illecito sia commesso da un soggetto qualificato. Quando, infatti, l'abbandono di rifiuti, non pericolosi (art. 255-*bis*, co. 2) o pericolosi (art. 255-*ter*, co. 3), è commesso da un titolare d'impresa o responsabile di ente, salta la proporzionalità nell'ottica della progressione criminosa tra fattispecie e, quindi, la fattispecie di pericolo concreto di abbandono di rifiuti pericolosi in casi particolari risulta punita più gravemente (reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi) della fattispecie delittuosa d'evento e di danno di inquinamento ambientale doloso (reclusione da 2 a 6 anni).

La valutazione si complica ulteriormente laddove, poi, si mette a confronto la fattispecie di pericolo concreto in esame con l'affine fattispecie di pericolo di inquinamento ambientale colposo di cui all'art. 452-*quinquies* c.p.: considerato che l'art. 259-*ter,* rubricato *"delitti colposi in materia di rifiuti", dispone che "se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi"*, allora, riemergono tutte le note critiche già mosse alle fattispecie di pericolo colposo[4].

Nella Tabella 2, che segue, proviamo a riassumere il rapporto tra le diverse fattispecie:

[4] NAPOLETANO, *Manuale di diritto penale ambientale*, III^ ed., Zanichelli, Bologna, 217 ss.

Art. 255-*bis* "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari"	Rifiuti non pericolosi	Privati: Reclusione da 6 mesi a 5 anni
		Titolari d'impresa o Responsabile Ente: Reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi
Art. 259-*ter*	Pericolo colposo Dim. da 1/3 a 2/3	Privati: da 4m-2m a 3a. 4m.-1a. 8m.
		Tit. Az. e Resp. Enti: da 6m.-3m. a 3a. 8m.-1a. 10m.
Art. 255-*ter*, co. 2 "Abbandono di rifiuti pericolosi" nei casi particolari	Rifiuti pericolosi	Privati: Reclusione da 1 a 5 anni
		Titolari d'impresa o Responsabile Ente: Reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi
Art. 259-*ter*	Pericolo colposo Dim. da 1/3 a 2/3	Privati: da 8m-4m a 3a. 4m.-1a. 8m.
		Tit. Az. e Resp. Enti: da 1a. 4m.-8m. a 4a. 4m.-1a. 2m.
Art. 452-*bis* "Inquinamento ambientale"	Doloso	Reclusione da 2 a 6 anni
	Tentativo doloso	Reclusione da 8 mesi a 4 anni
Art. 452-*quinquies*, co. 1	Colposo	Reclusione da 8 mesi a 4 anni
Art. 452-*quinquies*, co. 2	Pericolo colposo	Reclusione da 5 mesi e 10 giorni a 2 anni e 8 mesi
Art. 452-*quater* "Disastro ambientale"	Doloso	Reclusione da 5 a 15 anni
	Tentativo doloso	Reclusione da 1 anno e 8 mesi a 10 anni
Art. 452-*quinquies*, co. 1	Colposo	Reclusione da 1 anno e 8 mesi a 10 anni
Art. 452-*quinquies*, co. 2	Pericolo colposo	Reclusione da 1 anno, 1 mese e 10 giorni a 8 anni

Tabella 2

Appaiono subito evidenti alcune storture della nuova fattispecie calibrata anche nella forma colposa di pericolo: da un lato, il pericolo doloso di abbandono, deposito o immissione illecita di rifiuti non pericolosi e pericolosi con esposizione a pericolo della vita, dell'incolumità pubblica o dell'ambiente, anche commesso da un soggetto qualificato, appare sanzionato con una pena assai più rigorosa di quella prevista per la fattispecie di tentativo doloso di danno ambientale da inquinamento; dall'altro lato, poi, anche il pericolo colposo di abbandono, deposito o immissione illecita di rifiuti non pericolosi e pericolosi con esposizione a pericolo della vita, dell'incolumità pubblica o dell'ambiente, anche commesso da un soggetto qualificato, appare sanzionato con una pena più grave di quella prevista per sanzionare i casi di pericolo colposo di inquinamento ambientale, se applicata la riduzione minima di 1/3, ma di contro risulta grave della condotta di inquinamento colposo tranne che per il caso in cui la condotta di abbandono, di deposito o immissione illecita sia commessa da un soggetto qualificato e attenga rifiuti pericolosi!

In conclusione, posta a confronto con condotte dal sicuro maggiore disvalore penale, la nuova norma presenta evidenti deficit di legittimità sotto il profilo della proporzionalità della risposta sanzionatoria alla rilevanza penale del fatto incriminato.

Appare, invece, maggiormente condivisibile la scelta del legislatore di riconoscere un *quid pluris* di pericolosità allorquando – in riferimento alla seconda fattispecie autonoma di reato prevista alla lettera b) – la condotta di abbandono, deposito o immissione di rifiuti non pericolosi avvenga in un sito "contaminato" o "potenzialmente contaminato" ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Innanzitutto, vi è da chiedersi se la circostanza in questione rilevi nei soli casi in cui l'abbandono sia eseguito in un sito contaminato o potenzialmente contaminato da cause differenti dalla presenza dei rifiuti o se, invece, il *quid pluris* è da ricondurre proprio alla presenza dei rifiuti in quanto causa della contaminazione del sito in questione. A ben vedere la norma non è chiara in proposito e si potrebbe propendere maggiormente per la prima delle

due considerazioni atteso che, ciò che la norma intende punire più rigorosamente nel caso di specie, è l'esposizione a pericolo ulteriormente derivante proprio da una situazione di abbandono, deposito o immissione illecita di rifiuti non pericolosi in un sito o in una sua pertinenza già compromesso da una contaminazione o da una situazione di potenziale contaminazione. La maggiore gravità, dunque, è ricollegata alle condizioni di deterioramento o di compromissione ambientale del sito che, proprio a causa dell'illecito abbandono di rifiuti, comporta un aggravamento della condizione ambientale con l'insorgenza di una condizione di pericoloso concreto per l'incolumità individuale o pubblica o per le matrici ambientali già oggetto di procedura di bonifica *ex* art. 240. Va da sé che nella descrizione del fatto tipico vengono inseriti due elementi che circoscrivono l'area del penalmente rilevante ai soli "siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240" – rientrando nell'ipotesi più generale di cui alla lettera a) gli altri siti non contaminati oggetto di abbandono illecito di rifiuti – o comunque "sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze". La *ratio* della norma è chiara: preservare l'integrità di un sito già compromesso da ulteriori fonti potenziali di contaminazione fin dalle strade di accesso o dalle pertinenze al sito interessato dalla procedura di bonifica.

Quanto, in ultimo, alla definizione di sito contaminato o potenzialmente contaminato ai sensi dell'art. 240 valgono le regole generali secondo le quali un sito è potenzialmente contaminato allorquando l'indagine preliminare abbia restituito la presenza di contaminanti in concentrazioni soglia di contaminazione superiori ai limiti di legge per la specifica tipologia di destinazione d'uso cui è accatastato il sito e, successivamente, è contaminato allorquando l'analisi di rischio restituisce valori superiori alla concentrazioni soglia di rischio tale da necessitare interventi di messa in sicurezza o di bonifica. Fuori da questi casi, si rientra, come detto, nella fattispecie generale di cui alla lettera a).

4. Le altre fattispecie: abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter*), gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, co. 1-*bis*) e discarica abusiva con esposizione a pericolo per la vita, l'incolumità delle persone o per l'ambiente (art. 256, co. 3-*bis*).

A dispetto dell'art. 255-*bis* che, all'evidenza, costituisce una nuova e autonoma fattispecie penale incriminatrice, non altrettanto scontata appare la valutazione quanto alle altre tre norme che prevedono una pena più grave per i casi in cui la condotta di base determini una situazione di esposizione a pericolo, e precisamente:

- l'abbandono di rifiuti pericolosi con esposizione a pericolo per la vita, l'incolumità delle persone o per l'ambiente (art. 255-*ter*, co. 2);
- la gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi o pericolosi con esposizione a pericolo per la vita, l'incolumità delle persone o per l'ambiente (art. 256, co. 1-*bis*);
- la discarica abusiva di rifiuti non pericolosi o pericolosi con esposizione a pericolo per la vita, l'incolumità delle persone o per l'ambiente (art. 256, co. 3-*bis*).

Ponendo a confronto le quattro normative, riportate sinteticamente in Tabella 3, appare da subito evidente la differente tecnica di legiferazione adoperata:

Art. 255-*bis*	**Art. 255-*ter*, co. 2**	**Art. 256, co. 1-*bis***	**Art. 256, co. 3-*bis***
1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi	**1.** Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi	**1.** Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, co. 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,	**3-*bis*. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:**

ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.	ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. **2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:** a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.	commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. **1-*bis*. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:** a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è	a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

		della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.	

Tabella 3

A prima vista le 3 norme sopra richiamate parrebbero porsi, rispetto alla condotta descritta nella fattispecie di base, più come circostanza aggravante speciale che non come fattispecie autonoma, con qualche riserva, forse, quanto alla nuova norma inserita nella parte dedicata alla discarica abusiva; ma procediamo con ordine.

Innanzitutto, il *nomen juris* della rubrica sia in riferimento all'art. 255-*ter* sia all'art. 256 non pare possa ritenersi un serio ed univoco indizio assoluto della *voluntas legis* e nemmeno nel caso di specie assumerebbe un ruolo dirimente posto che la rubrica fa riferimento genericamente a condotte che poi, nei vari commi cui si articola la norma, vengono descritte in plurime distinte e autonome fattispecie incriminatrici di natura differente, e precisamente: l'art. 255-*ter* è rubricato "abbandono di rifiuti pericolosi" e in sé contiene differenti e plurime fattispecie autonome di reato, prevedendo, rispettivamente, al primo comma la punibilità delle condotte base di abbandono, di deposito o di immissione illecita di rifiuti pericolosi in violazione di legge (artt. 192, co. 1 e 2, 226, co. 2, e 231, co. 1 e 2), al secondo comma la maggiore punibilità nei casi in cui la condotta anzidetta determini un'esposizione a pericolo per la vita, l'incolumità pubblica o l'ambiente e, infine, al terzo comma una pena ulteriormente maggiorata nei casi in cui la condotta base di cui al co. 1 o nei casi particolari di cui al co. 2 sia commessa da Titolare d'impresa o Responsabile di enti, ponendosi, in ciò in un rapporto sostanzialmente speculare rispettivamente alle condotte di base di cui all'art. 255 per i casi di abbandono di rifiuti non pericolosi commessi da privati o soggetti qualificati e all'art. 255-*bis* per i casi particolari. Allo stesso modo, volgendo lo sguardo all'art. 256, rubricato "gestione non autorizzata di rifiuti", troviamo al co. 1 e al co. 3, rispettivamente le condotte base di gestione di rifiuti, anche pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216) e le condotte base di realizzazione e gestione di una discarica abusiva e, a seguire, ai co. 1-*bis* e 3-*bis*, le condotte di gestione non autorizzata di rifiuti e di discarica abusiva nei casi particolari.

Tenuto conto dell'anzidetta articolazione normativa, interna alla medesima rubrica, facendo applicazione del criterio topografico, saremmo indotti a ritenere che, in riferimento all'art. 255-*ter*, la formulazione dei casi particolari al co. 2, nello stesso articolo ove sono descritte le condotte base al co. 1, e in riferimento all'art. 256, la formulazione dei casi particolari ai co. 1-*bis* e 3-*bis*, nello stesso articolo ove sono descritte le condotte base ai co. 1 e 3, denoterebbe la loro natura di fattispecie circostanziali anziché autonome e distinte fattispecie incriminatrici, in linea con l'opposta valutazione di autonoma fattispecie per l'art. 255-*bis*, come peraltro confermato, in tale ultima ipotesi, anche dalla rubrica normativa.

Tuttavia, anche tale indice non appare propriamente determinante se guardiamo alla tecnica descrittiva adoperata dal legislatore: mentre l'art. 255-*ter*, co. 2 – *"La pena è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni quando…"* – è l'art. 256, co. 1-*bis* – *"La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da 1 a 5 anni quando…"* – parrebbero richiamare *per relationem* la condotta penalmente rilevante di base, ora di abbandono ora di gestione non autorizzata di rifiuti, prevedendo una pena maggiorata al ricorrere di determinate circostanze di pericolo, tale da evidenziarne la natura circostanziale, non altrettanto parrebbe dirsi per il co 3-*bis* – *"La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando …"* – che, invece, sul pano oggettivo, non rimanda alla condotta di base ma riporta nella descrizione quegli elementi descrittivi del fatto tipico – *"la realizzazione o la gestione della discarica abusiva"* – che se determinano un'esposizione a pericolo presentano un maggiore disvalore penale

meritevole di una risposta sanzionatoria maggiorata, propria dei un'autonoma fattispecie incriminatrice.

Peraltro, non pare si possa giungere a differente conclusione anche guardando alla specifica funzione che le circostanze stesse assolvono, in quanto, mentre nel caso dell'art. 255-*ter*, co. 2 e 256, co. 1-*bis*, esse, lungi dal condizionare l'esistenza del reato, si limitano a comportare una modificazione quantitativa (nel massimo o nel minimo) della pena edittale prevista per il reato semplice di cui al co. 1 dell'art. 255-*ter* e 256 mentre, invece, con riferimento alla discarica abusiva in casi particolari, ci cui al co. 3-*bis*, la sanzione maggiorata integra gli stessi elementi costitutivi del reato ivi descritto.

A conferma di questa prima lettura, allora, non si può prescindere dal ricorre al più accreditato tra i criteri proposti dalla dottrina e dalla giurisprudenza: il criterio di specialità.

Mentre nel caso del co. 1-*bis* dell'art. 256 il richiamo *per relationem* alla condotta illecita di base di cui al co. 1 sia esplicito – *"La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da 1 a 5 anni quando…"* – nel caso del co. 2 dell'art. 255-*ter*, invece, il richiamo ai fatti di cui al co. 1 può dirsi implicito stante la chiara formulazione – *"La pena è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni quando…"* – che denota chiaramente l'aggancio alla condotta di base di cui al co. 1 rispetto al quale prevede, in entrambi i casi, una modifica quantitativa (nel massimo e nel minimo) della pena edittale prevista per il reato semplice con l'aggiunta di un elemento specializzante, che integra la tipicità delle condotte di base, e precisamente: l'esposizione a pericolo per la vita, l'incolumità pubblica o per l'ambiente in considerazione delle particolari modalità di gestione illecita dei rifiuti quando deriva un pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna o, ancora quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Il pericolo per la vita, l'incolumità pubblica o per l'ambiente è, dunque, un elemento specializzante che integra *per relationem* la condotta base di cui al co. 1 degli artt. 255-*ter* e 256.

Una siffatta struttura indica la chiara volontà del legislatore di configurare l'art. 255-*ter*, co. 2 e l'art. 256, co. 1-*bis* come fattispecie circostanziata comune, ad effetto speciale, in quanto, sul piano oggettivo, il co. 2 dell'art. 255-*ter* e il co. 1-*bis* dell'art. 256 non immutano la descrizione delle condotte illecite di base – rispettivamente, l'abbandono, il deposito o l'immissione illecita di rifiuti pericolosi, nei casi di cui al co. 1 dell'art. 255-*ter* e la gestione non autorizzata di rifiuti, anche pericolosi, nei casi dei cui al co. 1 dell'art. 256 – ma lo integrano "per aggiunta" con l'inserimento di un dato specializzante: l'insorgenza di una situazione di pericolo per la vita, per l'incolumità pubblica o per l'ambiente, prevedendo un trattamento sanzionatorio di maggior rigore:

- la pena della reclusione passa da 1 a 5 anni della fattispecie base di cui al co. 1 dell'art. 255-*ter* alla pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nei casi particolari di cui al co. 2;
- la pena dell'arresto passa da 3 mesi a 1 anno o con dell'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro, se si tratta di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, mentre la pena è della reclusione da 1 a 5 anni, se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, nella fattispecie base di cui al co. 1 dell'art. 256 per passare, nei casi particolari generati da rifiuti non pericolosi, alla reclusione da 1 a 5 anni e, nei casi dei rifiuti pericolosi, alla reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi.

In conclusione, facendo applicazione dei principi di diritto enucleati dalle Sezioni Unite del 2002 e 2018 è possibile ritenere che la descrizione delle due fattispecie in commento non muta gli elementi essenziali della fattispecie base, né quelli materiali né quelli psicologici per cui è possibile affermare che tra il reato-base e il reato

circostanziato intercorre un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, nel senso che il secondo (il co. 2 dell'art. 255-*ter* e il co. 1-*bis* dell'art. 256) include tutti gli elementi essenziali del primo (art. 255-*ter*, co. 1 e 256, co. 1) con la specificazione o l'aggiunta di un elemento circostanziale che opera sul piano oggettivo della fattispecie colposa: il pericolo.

Trattasi dunque di una circostanza aggravante comune ad effetto speciale che determina la trasformazione della fattispecie base di *pericolo astratto*, di cui al co. 1, in fattispecie circostanziata di *pericolo concreto*, allorquando la condotta illecita determina un effettivo pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o per l'ambiente.

Un discorso diverso va fatto, invece, per il co. 3-*bis* che, a differenza delle due norme precedenti, ripropone la descrizione della condotta illecita di base quale elemento essenziale della fattispecie senza porre alcun richiamo *per relationem*, diretto o indiretto, al co. 3: *"La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da 2 a 6 anni quando"* ne deriva un'esposizione a pericolo per la vita, per l'incolumità pubblica o per l'ambiente causata da rifiuti non pericolosi e se la discarica *"è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni"*.

A differenza di quanto detto per il co. 1-*bis*, qui la tecnica legiferativa appare differente non solo nella forma ma anche nella sostanza. Infatti, nel caso di specie non ricorre alcun rapporto di genere a specie tra il co. 3 e il 3-*bis* in quanto per la tipizzazione della condotta illecita di discarica abusiva non occorre rinviare al co. 3 atteso che il co. 3-*bis* già prevede quale condotta penalmente rilevante "la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata". Sicché, non necessitando alcun rinvio interpretativo al co. 3 per recuperare gli elementi descrittivi del fatto tipico, già definito, ne consegue che il co. 3-*bis* costituisce una vera e propria autonoma fattispecie penale incriminatrice, strutturata come reato di pericolo concreto in quanto sarà necessario accertare che dalla condotta di realizzazione o di gestione di una discarica di rifiuti, sia essa composta da rifiuti pericolosi o non pericolosi, sia derivato concretamente un pericolo per la vita o per l'incolumità pubblica o per l'ambiente su determinate matrici ambientali o in determinate aree già compromesse.

Un'ultima considerazione in ordine al rapporto tra fattispecie, come sintetizzato in Tabella 4:

Art. 256, co. 3-*bis* "Discarica abusiva"	Rifiuti non pericolosi	Reclusione da 2 a 6 anni (+1/3 = 2 anni e 8 mesi a 8 anni)
	Rifiuti pericolosi	Reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni (+1/3 = 3 anni e 4 mesi a 9 anni e 4 mesi)
		Confisca obbligatoria
	Aggravante 259-*bis*	Aumento 1/3
Art. 259-*ter*	Pericolo colposo Dim. da 1/3 a 2/3	RNP: da 1a 4m-8m a 4a-2a RP: da 1a 6m-10m a 4a 4m-2a 4m
Art. 452-*bis* "Inquinamento ambientale"	Doloso	Reclusione da 2 a 6 anni
	Tentativo doloso	Reclusione da 8 mesi a 4 anni
Art. 452-*quinquies*, co. 1	Colposo	Reclusione da 8 mesi a 4 anni
Art. 452-*quinquies*, co. 2	Pericolo colposo	Reclusione da 5 mesi e 10 giorni a 2 anni e 8 mesi
Art. 452-*quater* "Disastro ambientale"	Doloso	Reclusione da 5 a 15 anni
	Tentativo doloso	Reclusione da 1 anno e 8 mesi a 10 anni
Art. 452-*quinquies*, co. 1	Colposo	Reclusione da 1 anno e 8 mesi a 10 anni

Art. 452-*quinquies*, co. 2	Pericolo colposo	Reclusione da 1 anno, 1 mese e 10 giorni a 8 anni

Tabella 4

Anche qui appare di difficile comprensione la *ratio* che ha guidato il legislatore nel riconoscere un disvalore penale maggiore alla realizzazione colposa di una discarica abusiva di rifiuti, anche pericolosi, con esposizione a pericolo per la vita, l'incolumità pubblica o l'ambiente, rispetto all'affine fattispecie colposa e di pericolo colposo di inquinamento ambientale: la prima, per l'effetto della diminuente di cui all'art. 259-*ter*, punita con la pena della reclusione da 1 anno e 4 mesi (riduzione di 1/3) o 8 mesi (riduzione di 2/3) a 4 anni (riduzione di 1/3) o 2 anni (riduzione di 2/3), per i casi in cui la discarica abusiva colposa e pericolosa sia alimentata da rifiuti non pericolosi, ovvero, per i casi di rifiuti pericolosi, invece, la pena passa da 1 anno e 6 mesi (riduzione di 1/3) o 10 mesi (riduzione di 2/3) a 4 anni e 4 mesi (riduzione di 1/3) o 2 anni e 4 mesi (riduzione di 2/3) rispetto, invece, alle più gravi ipotesi colpose di danno e di evento d'inquinamento ambientale, punita con la pena della reclusione da 8 mesi a 4 anni, o del pericolo colposo di inquinamento ambientale, punita con la pena della reclusione da 5 mesi e 10 giorni a 2 anni e 8 mesi.

Una scelta punitiva, questa del legislatore, che si pone in modo sproporzionato rispetto alla reale gravità delle condotte esaminate atteso che, la prima è una fattispecie di pericolo concreto mentre la seconda una fattispecie di evento e di danno.

5. Osservazioni conclusive.

Quanto ricostruito finora evidenzia luci e ombre dell'intervento di riforma di agosto. Se da un lato, certamente, la normativa penale in materia di rifiuti necessitava di un adeguamento alle reali portate offensive delle nuove condotte criminali, recependo – correttamente – le indicazioni comunitarie della Direttiva UE 2024/1203, dall'altro lato, appare di difficile comprensione sotto un profilo politico criminale la scelta di inasprire, a parità di condotta, la risposta punitiva per i titolari d'imprese o per i responsabili di enti, ingenerando, così, una sproporzione della risposta punitiva che presenta sicuri profili di illegittimità costituzionale quanto al rispetto dei principi di legalità, sufficiente determinatezza e uguaglianza.

NAPOLETANO E., *Abbandono, gestione non autorizzata di rifiuti e discarica abusiva nei "casi particolari": fattispecie autonome di reato o fattispecie circostanziate?,* in *Riv. Trim. dir. amb.*, 04/2025, p. 10.

doc. 03

Il Decreto "Terra dei Fuochi" (D.L. 8 agosto 2025, n. 116 – L. 3 ottobre 2025, n. 147) e le istanze multilivello provenienti dal sistema internazionale e nazionale di tutela penale dell'ambiente: un'occasione mancata?

di DEMETRIO VILLANI

Contributo sottoposto a procedimento di revisione (single blind) e approvato per la pubblicazione

SOMMARIO – 1. La progressiva autonomizzazione del diritto internazionale dell'ambiente. – **2.** Il quadro costituzionale italiano e la giurisprudenza sovranazionale: l'ambiente come diritto fondamentale. – **3.** La sfida della Terra dei Fuochi e i limiti delle legislazioni precedenti: criminalità organizzata, emergenza ambientale e fallimenti istituzionali. – **4.** Il Decreto "Terra dei Fuochi" (D.L. 8 agosto 2025, n. 116 – L. 3 ottobre 2025 n. 147): un'occasione mancata per una riforma strutturale della tutela penale dell'ambiente?

ABSTRACT – *Il saggio esamina il Decreto "Terra dei Fuochi" (D.L. 116/2025 conv. L. 147/2025) evidenziandone la distanza rispetto alle istanze multilivello di tutela penale dell'ambiente provenienti dal diritto internazionale, dall'ordinamento europeo e dal rinnovato quadro costituzionale italiano. Dopo aver ricostruito il percorso storico del diritto ambientale – dalla Dichiarazione di Stoccolma alla Risoluzione ONU 2022 sul diritto a un ambiente sano – l'articolo colloca l'emergenza campana all'interno delle pronunce sovranazionali, in particolare la sentenza CEDU Canavacciuolo c. Italia, che impone allo Stato obblighi positivi di prevenzione, monitoraggio e protezione dei diritti fondamentali. Il decreto del 2025, pur intervenendo su prevenzione, tutela penale e bonifica, privilegia un approccio repressivo: introduce nuove fattispecie di pericolo nel ciclo dei rifiuti (artt. 255-bis, 255-ter), amplia il ricorso all'amministrazione giudiziaria e irrigidisce il trattamento sanzionatorio, senza risolvere criticità strutturali di coordinamento, certezza e proporzionalità. L'intervento appare così un'occasione mancata per una riforma sistemica coerente con i principi europei e costituzionali e con le esigenze di giustizia ambientale dei territori.*

KEY-WORDS – D.L. 116/2025; Terra dei Fuochi; Tutela penale dell'ambiente; Fattispecie di pericolo; Amministrazione giudiziaria; Giustizia ambientale.

1. La progressiva autonomizzazione del diritto internazionale dell'ambiente.

Il costante impegno della comunità giuridica internazionale in tema di tutela ambientale ha portato alla configurazione di uno specifico sistema di norme preposto a garantire una adeguata valorizzazione-protezione del bene giuridico ambiente. Analizzando tale corpus normativo emerge con chiarezza come esso costituisca una disciplina autonoma e autosufficiente, pur mantenendo la necessaria permeabilità rispetto ad altre normative di settore. A fronte di ciò, tuttavia, è bene evidenziare come il percorso di consolidamento di questa disciplina sia andato di pari passo con la maturazione di una crescente sensibilità globale nei confronti della tutela dell'ambiente.

Un vero e proprio percorso di consapevolezza istituzionale e sociale che trae origine da alcuni importanti appuntamenti dell'agenda politica internazionale nei quali il confronto e il dibattito dei vari soggetti coinvolti hanno permesso di enucleare una serie di principi generalmente accettati, che ancora oggi sono posti alla base dell'attività legislativa in questo

settore. L'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente costituisce infatti un fenomeno giuridico complesso, stratificato e tuttora in divenire, che affonda le proprie radici in un lento processo di maturazione concettuale iniziato tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta del Novecento. Il primo avvio di questo fondamentale percorso ha sicuramente preso il via a partire dalla Conferenza Onu di Stoccolma del giugno 1972, definita come la prima conferenza mondiale sul c.d. *ambiente umano* e il cui nucleo valoriale si esprime in 26 principi enunciati nella omonima Dichiarazione. In quell'occasione la comunità internazionale ha riconosciuto formalmente che la degradazione ambientale non rappresenta un problema circoscritto alle singole giurisdizioni statali, ma un rischio globale capace di incidere sulla pace, sullo sviluppo e sulla tutela dei diritti fondamentali. Il principio 21 della Dichiarazione di Stoccolma, invece, ha costituito la prima vera clausola di responsabilità ambientale internazionale, affermando che gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse naturali, ma sono al contempo obbligati a non provocare danni all'ambiente nel territorio sovrano di altri Stati o di aree che non ricadono nella loro giurisdizione – divieto di inquinamento transfrontaliero. A partire da tale momento si è sviluppata una progressiva "costruzione dogmatica" del diritto ambientale internazionale, articolata in tre fasi: la fase fondativa (Stoccolma 1972–Rapporto Brundtland 1987), la fase programmatica (Rio 1992–Johannesburg 2002), e la fase dei diritti fondamentali e delle responsabilità globali condivise (da Parigi 2015 alla Risoluzione ONU 2022). In particolare, il Rapporto Brundtland (1987) ha introdotto la nozione di *sustainable development*, elaborando un paradigma di bilanciamento che integra crescita economica, equità sociale e tutela ecologica. Con la Dichiarazione di Rio del 1992 il diritto internazionale dell'ambiente ha raggiunto, invece, un consolidamento sistematico: l'enucleazione del principio di precauzione, quello del "chi inquina paga", la partecipazione e l'accesso alle informazioni, la responsabilità comune ma differenziata, la valutazione d'impatto ambientale come procedura obbligatoria. Questi principi, sebbene nati come standard non direttamente vincolanti (*soft law*), si sono progressivamente trasformati in parametri obbligatori per l'azione statale, in particolare nella giurisprudenza internazionale e nelle fonti regionali. Arrivando ai giorni nostri, poi, l'evoluzione più significativa si è realizzata tuttavia con la Risoluzione ONU del 28 luglio 2022, che riconosce il diritto umano ad un ambiente sano, pulito e sostenibile: tale riconoscimento ha permesso di inquadrare l'ambiente non più come bene meramente collettivo, ma come diritto fondamentale di ogni individuo.

Ciò implica che gli Stati non solo devono evitare che all'interno del proprio territorio vengano perpetrate condotte idonee a cagionare un danno alle matrici ambientali, ma devono altresì adottare misure positive volte a prevenire, mitigare e correggere fenomeni di degrado ambientale. In questo quadro, la tutela dell'ambiente assume le caratteristiche di un diritto autonomo, dotato di principi, strutture interpretative e strumenti applicativi propri, capace di incidere sulle libertà economiche, sulle responsabilità statali e sulle relazioni tra generazioni. È all'interno di questo sistema — caratterizzato da obblighi sempre più stringenti — che devono essere letti gli interventi normativi europei e nazionali di cui si dirà nel prosieguo.

Come nel contesto internazionale, anche in quello europeo, il diritto dell'ambiente ha assunto negli ultimi decenni un ruolo crescente, trasformandosi da secondario settore di attenzione di politiche pubbliche europee ad ambito di competenza normativa primaria dell'Unione. A partire dall'Atto Unico Europeo (1986), passando per il Trattato di Maastricht (1992) e fino al Trattato di Lisbona (2009), l'ambiente viene posto tra gli obiettivi essenziali dell'azione dell'Unione, fondato su principi che ricalcano e sviluppano quelli già emersi in sede internazionale: precauzione, prevenzione, azione alla fonte, correzione dei danni, elevata protezione. Ma è negli ultimi quindici anni, con il Green Deal europeo, il Piano d'azione per le emissioni zero, le nuove strategie sulla biodiversità e la riforma della legislazione sul clima, che la dimensione ambientale ha assunto una nuova centralità trasversale, influenzando settori quali l'energia, i trasporti, gli investimenti, la sicurezza

alimentare, la salute pubblica e l'innovazione tecnologica. Particolarmente rilevante per la prospettiva penalistica è la progressiva armonizzazione richiesta dal Legislatore europeo in materia di reati ambientali. Dopo la Direttiva 2008/99/CE, l'Unione ha infatti approvato nel 2024 una nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente (2024/1203/UE), che ha ampliato in maniera significativa il catalogo dei reati, introducendo criteri più stringenti di responsabilità delle persone giuridiche, imponendo pene di maggiore severità e obbligando gli Stati a predisporre strumenti di *enforcement* coordinati e tecnologicamente avanzati. Particolare attenzione è stata riservata ai reati legati al ciclo dei rifiuti, ai danni agli ecosistemi e agli illeciti transnazionali commessi da organizzazioni criminali. La funzione del diritto europeo non è tuttavia solo quella di armonizzare: esso esercita una costante pressione sistemica sugli Stati membri, attraverso procedure d'infrazione e ricorsi per inadempimento. L'Italia è stata più volte richiamata — e talvolta condannata — per inefficienze strutturali nella gestione dei rifiuti, in particolare in Campania, dove la c.d. Terra dei Fuochi è diventata simbolo delle carenze di pianificazione, controllo e prevenzione. In questo senso, il diritto europeo opera come motore di trasformazione interna, imponendo l'adozione di sistemi repressivi efficaci, politiche di bonifica adeguate e controlli ambientalmente avanzati.

2. Il quadro costituzionale italiano e la giurisprudenza sovranazionale: l'ambiente come diritto fondamentale.

Venendo al contesto italiano, la Legge costituzionale n. 1/2022 ha segnato un passaggio epocale per l'ordinamento italiano, modificando in profondità gli artt. 9 e 41 della Costituzione. Per la prima volta, la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità viene consacrata tra i principi fondamentali, e ciò "anche nell'interesse delle future generazioni". Tale espressione, di ascendenza internazionale e intergenerazionale, introduce un elemento di rottura nella dogmatica costituzionale, poiché attribuisce alla tutela ambientale una dimensione non solo statica ma proiettata nel futuro, vincolando il Legislatore a scelte coerenti con un dovere di responsabilità verso le future generazioni. Parallelamente, la modifica dell'art. 41 Cost. ha introdotto un limite esplicito all'iniziativa economica privata, che si identifica nella tutela dell'ambiente e delle matrici che lo compongo, attuando un vero e proprio riequilibrio costituzionale tra libertà economiche e interessi fondamentali.

L'opera del Legislatore non ha però inciso solo sul piano costituzionale, bensì anche sotto il profilo penalistico. È stato, infatti, affermato che la riforma del 2022, mediante la promozione di una tutela ambientale in prospettiva intergenerazionale e l'identificazione della stessa quale limite alla libertà di iniziativa economica[1], condizionerà il Legislatore penale più di quanto non abbia mai fatto l'attività interpretativa della Consulta, anche a seguito delle celebri sentenze n. 127/1990 e n. 85/2013*:* la prima, avente ad oggetto la disciplina relativa alle migliori tecnologie disponibili al fine di diminuire i livelli di inquinamento atmosferico; la seconda – c.d. *sentenza Ilva* – riguardante i limiti al sequestro degli stabilimenti di interesse strategico nazionale e i rapporti tra poteri dello Stato nella prevenzione dei reati ambientali[2]. Più nello specifico, tale influenza avrà un triplice effetto: dal punto di vista prettamente normativo, si assisterà alla conformazione di nuovi reati

[1] Principi disciplinati dai rinnovati artt. 9 e 41 della Cost.

[2] In generale, si veda RUGA RIVA C., *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, in *Sistema Penale*, 16 febbraio 2023; CARDUCCI M., *La riforma costituzionale sull'ambiente e le sue ricadute epistemiche*, in CANCIO MELIÀ M., CORNACCHIA L., *Ecomafie. Crimine organizzato, business e ambiente*, Franco Angeli, 2024, p. 31 ss.;con riguardo alla sentenza n. 85/2013 della Corte Costituzionale, si veda *ex multis* PULITANO' D., *Fra giustizia penale e gestione amministrativa: riflessioni a margine del caso Ilva*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, p. 44 ss.

ambientali caratterizzati da fattispecie di pericolo delineate su un orizzonte di lungo termine, quale quello delle future generazioni; sotto il profilo processuale, lo stesso riferimento temporale potrà poi essere preso in considerazione dal giudice penale al fine di valutare il pericolo *«nei limiti in cui siano possibili attendibili previsioni scientifiche anche di lungo raggio»*[3]. Non da ultimo, come è stato efficacemente evidenziato, il fattore che più inciderà sulla legislazione penale risiede nel nuovo testo dell'art. 41 Cost. e consiste «*nel ribaltamento del costrutto concettuale del limite all'azione privata: da quello generico del risultare "utile" (anche e in qualsiasi modo) all'ambiente e alla salute, a quello di non "recare danno" (concreto) all'uno e all'altra*»[4].

In tale contesto deve, tuttavia, collocarsi la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha progressivamente associato la tutela dell'ambiente al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). La sentenza CEDU, *Canavacciuolo c. Italia* (CEDU, 2025) rappresenta uno dei recenti casi più significativi: la Corte ha accertato che l'esposizione prolungata e grave a forme di inquinamento ambientale, associata all'inefficacia delle autorità italiane nel prevenire o evitare tali condizioni, costituisce una violazione dell'art. 8 CEDU. La sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia rappresenta un punto di svolta nella giurisprudenza europea sulla tutela dei diritti fondamentali in contesti di degrado ambientale sistemico.

La Corte ha infatti affrontato in modo approfondito il fenomeno della Terra dei Fuochi, area comprendente novanta comuni tra le province di Napoli e Caserta, caratterizzata da pratiche illecite di sversamento, interramento e combustione di rifiuti pericolosi protrattesi per decenni e riconosciute dalle autorità nazionali come causa di un inquinamento diffuso e persistente.

A partire dalle evidenze scientifiche e istituzionali disponibili, la Corte ha rilevato livelli elevati di contaminanti organici persistenti e metalli pesanti nei residenti di vari comuni dell'area, nonché significativi eccessi di mortalità e ospedalizzazione per tumori – inclusi carcinoma del fegato, tumori del seno e linfoma non-Hodgkin – evidenziati dagli studi epidemiologici "Sentieri" e da ulteriori ricerche accademiche. Pur riconoscendo la complessità del fenomeno, la Corte ha accertato che lo Stato italiano non ha predisposto un quadro adeguato di prevenzione e risposta rispetto al rischio ambientale e sanitario, in violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 2 CEDU. In particolare, vengono evidenziate lacune nella valutazione complessiva dell'inquinamento, nell'azione di contrasto alle attività illegali, nella gestione dei siti contaminati e nella tempestiva comunicazione dei rischi alla popolazione residente, la cui esposizione era stata formalmente riconosciuta dalle stesse autorità amministrative. La Corte ha sottolineato inoltre la necessità di un approccio integrato e non frammentario, considerato che gli interventi adottati sono risultati insufficienti a garantire un'efficace protezione della vita e della salute delle comunità coinvolte.

Con un dispositivo innovativo, la pronuncia assume la forma di sentenza pilota, imponendo allo Stato l'adozione, entro due anni, di misure generali quali una strategia esaustiva di gestione del rischio ambientale, l'istituzione di un meccanismo indipendente di monitoraggio e la creazione di una piattaforma informatica pubblica per garantire trasparenza e accesso alle informazioni ambientali. La decisione si inserisce così nel più ampio panorama della "giustizia ambientale", riaffermando il principio secondo cui la tutela dei diritti fondamentali richiede strumenti amministrativi e normativi idonei a prevenire, valutare e mitigare rischi gravi e conosciuti derivanti dall'inquinamento. La logica di fondo è chiara: la

[3] RUGA RIVA C., *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, cit.
[4] CARDUCCI M., *La riforma costituzionale sull'ambiente e le sue ricadute epistemiche,* in CANCIO MELIÀ M., CORNACCHIA L., *Ecomafie. Crimine organizzato, business e ambiente*, cit., p. 31 ss

protezione dell'ambiente è lo strumento attraverso il quale si garantisce l'effettività dei diritti umani.

Il Decreto "Terra dei Fuochi", D.L. 8 agosto 2025, n. 116, ora convertito in L. 3 ottobre 2025, n. 147 deve essere letto dunque come un atto normativo che nelle intenzioni del Legislatore avrebbe dovuto non solo rafforzare il sistema penale in tal senso, ma avrebbe dovuto essere finalizzato a rispondere agli obblighi costituzionali e sovranazionali attestati anche in questa pronuncia dalla CEDU, colmando un *deficit* strutturale che ha condotto lo Stato italiano a essere ripetutamente censurato. Ciò, tuttavia, non sembra essere accaduto, come si avrà modo di osservare dalla lettura di alcuni dei contributi contenuti nel presente numero della Rivista.

3. La sfida della Terra dei Fuochi e i limiti delle legislazioni precedenti: criminalità organizzata, emergenza ambientale e fallimenti istituzionali.

Prima di giungere all'introduzione del citato decreto, tuttavia, il Legislatore italiano aveva tentato di rispondere a talune delle esigenze rappresentate mediante una prima riforma "penalistica" del diritto dell'ambiente. Sul punto, è bene precisare quanto segue. Il caso trattato dalla sentenza Canavacciuolo ha come sfondo quello della cd. *Terra dei fuochi*, cioè quella porzione di territorio campano tra Napoli e Caserta in cui, tra gli anni '80 e i primi anni 2000, si è concretizzato uno dei più gravi disastri ambientali della storia d'Italia: il tombamento, lo spargimento e il rogo di tonnellate di rifiuti pericolosi, molti dei quali provenienti dalle industrie del Nord e Centro Italia[5].

La formula "Terra dei Fuochi"[6] fa riferimento al fenomeno dell'incenerimento illegale dei rifiuti, che ha causato danni estremamente gravi all'ambiente, alla salute pubblica[7] e all'economia locale. Tale contesto territoriale ha costituito una delle emergenze ambientali più complesse e drammatiche della storia repubblicana. In tale area, un intreccio di fattori — criminalità organizzata, illegalità diffusa, opacità dei flussi economici, incapacità amministrativa, ritardi nelle bonifiche, carenze infrastrutturali e debolezza dei controlli — ha prodotto un sistema di degrado ambientale e sanitario senza precedenti. Per decenni, l'interramento illegale di rifiuti industriali, la combustione notturna di materiali tossici, la gestione abusiva delle discariche e la dispersione di microinquinanti hanno configurato un fenomeno non episodico, bensì strutturale.

In questo contesto si colloca la riforma del 2015 che ha portato all'adozione della L. 22 maggio 2015, n. 68, c.d. *Legge sugli ecoreati*[8]. Spinta anche da una pressione sempre più

[5] Per un'approfondita analisi del fenomeno e dei suoi riflessi sulla situazione sanitaria locale, si rimanda a GERMANI A.R., D'ALISA G., FALCONE P., MORONE P., *Political Ecology of Health in the Land of Fires: a hotspot of Environmental Crimes in the South of Italy*, in *Journal of Political Ecology*, 24, 2017, p. 59 ss.

[6] Formula resa celebre – ancora una volta – da Legambiente nel suo rapporto "Ecomafia" del 2003 cfr. Legambiente, *Rapporto Ecomafia 2003: i nomi, i numeri e le storie della criminalità ambientale*, Sistemi Editoriali, Napoli, 2003.

[7] Un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità e della Procura di Napoli Nord ha evidenziato che alcuni Comuni localizzati tra Napoli e Caserta presentano eccessi di specifiche patologie in termini di mortalità, ospedalizzazione e incidenza dei tumori. Cfr. Istituto Superiore di Sanità, Procura di Napoli Nord, *Studio sull'impatto sanitario degli smaltimenti controllati ed abusivi di rifiuti nei 38 comuni del circondario della Procura della Repubblica di Napoli nord*, 2020.

[8] Per una disamina completa dell'intervento legislativo, si rimanda a: TELESCA M., *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della legge n. 68/2015*, Giappichelli, Torino, 2016; NAPOLETANO E., *Manuale di diritto penale ambientale*, cit.; AMARELLI G., RUGA RIVA C., *La nuova disciplina dei reati ambientali*, in PELLISSERO M. (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 81-165; CORNACCHIA L., PISANI N., *Il nuovo diritto*

evidente dell'opinione pubblica, in gran parte dovuta al diffondersi delle notizie relative alle eclatanti vicende di assoluzione riguardanti il c.d. *caso Eternit*[9], tale processo di riforma legislativa affonda le sue radici nella esigenza di adeguamento della normativa italiana alle richieste comunitarie, aventi, appunto, ad oggetto l'obbligo di introdurre fattispecie incriminatrici volte a tutelare il bene giuridico ambiente[10]. Il primario merito della novella legislativa è senz'altro quello di aver introdotto il *Titolo VI-bis* nell'impianto del Codice penale, rubricato «*Delitti contro l'ambiente*», collocandolo a ridosso dei reati contro la pubblica incolumità.

Come acutamente osservato, tale scelta evidenzia ancora una volta la piena centralità ormai assunta dal bene ambiente all'interno del nucleo valoriale oggetto della tutela penale, rafforzando il sistema sotto un profilo di prevenzione generale «*[…] in termini sia di aggravamento del livello afflittivo delle sanzioni previste in proporzione al maggior 'peso' acquisito dal bene protetto, sia di affermazione e promozione di un modello 'culturale' di stampo ecologista […]*»[11]. Rimandando alle numerose e approfondite analisi di tale corpus normativo, appare opportuno soffermarsi esclusivamente sui suoi limiti strutturali più rilevanti. In primo luogo, la normativa ha evidenziato un marcato difetto di tassatività delle fattispecie ambientali, circostanza che ha determinato una significativa discrezionalità interpretativa e applicativa da parte dell'organo giudicante. Tale discrezionalità è stata ulteriormente accentuata dalla complessità probatoria inerente alla consumazione dei reati ambientali, complessità che trae origine dalla difficoltà di accertare la responsabilità dei soggetti coinvolti in contesti criminali fortemente organizzati e dalla necessità di comprovare l'effettiva pericolosità delle condotte illecite. A queste criticità si sono poi aggiunte rilevanti inefficienze di carattere strutturale e procedurale: la lentezza delle procedure di bonifica, la carente coordinazione tra autorità statali e regionali, l'insufficienza degli strumenti tecnologici di controllo ambientale, l'assenza di un sistema stabile di monitoraggio sanitario delle popolazioni esposte, la debolezza dei meccanismi di tracciabilità dei rifiuti e l'inefficacia complessiva della rete ispettiva. Tali lacune hanno reso evidente l'inadeguatezza di un approccio fondato essenzialmente sulla repressione, incapace di incidere efficacemente su fenomeni strutturali e radicati quali quelli verificatisi nella cosiddetta Terra dei Fuochi. È in tale contesto — caratterizzato dall'emanazione della Direttiva UE 2024/1203, dalle censure della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dalle innovazioni introdotte dalla riforma costituzionale del 2022 e dalle sollecitazioni provenienti dalla società civile — che si consolida la consapevolezza della necessità di un intervento legislativo organico e sistemico. Una riforma in grado di superare la logica emergenziale, collocando la tutela dell'ambiente all'interno di un modello integrato in cui prevenzione, repressione, trasparenza pubblica e

penale dell'ambiente, Zanichelli, Bologna, 2018, pp. 89-366; CATENACCI M., *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Diritto penale e processo*, 2015, pp. 1069 ss.; SIRACUSA L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Diritto penale contemporaneo*, 9 luglio 2015.

[9] Si fa riferimento a Cass. Pen., sez. I, 23 febbraio 2015, n. 7941 (c.d. *sentenza Schmidheiny*), il cui esito assolutorio ha avuto una grande risonanza mediatica generando una diffusa indignazione dovuta alla ritenuta mancanza di una risposta punitiva della Stato di fronte alle gravissime condotte addebitate agli imputati. Per un approfondimento della vicenda si rimanda a: CASTRONUOVO D., *Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?*, in *Legislazione Penale*, 2015, p. 1 ss.; ZIRULIA S., *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in *Dir. Pen. Cont*., 24 febbraio 2015.

[10] Per un più ampio approfondimento di quanto previsto dalla citata Direttiva comunitaria, cfr. *Infra,* Cap. III.

[11] SIRACUSA L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2/2015, p. 200.

protezione sanitaria costituiscano strumenti coerenti e interdipendenti, funzionali a garantire una tutela efficace del territorio e dei diritti fondamentali dei cittadini.

4. Il Decreto "Terra dei Fuochi" (D.L. 8 agosto 2025, n. 116 – L. 3 ottobre 2025 n. 147): un'occasione mancata per una riforma strutturale della tutela penale dell'ambiente?

Al fine di rispondere a tali esigenze di riforma strutturale, è stato adottato il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, noto come Decreto "Terra dei Fuochi" e poi convertito con L. 3 ottobre 2025, n. 147. Il testo legislativo rappresenta certamente un intervento articolato e sistematico in materia ambientale che trae, tuttavia, origine dal tentativo di attuare – in maniera piuttosto sbrigativa – una risposta efficace alle esigenze di nuova incriminazione proveniente dall'ambito europeo e, più in particolare, dal contesto sin qui descritto. La sua architettura normativa si sviluppa lungo tre direttrici principali: (i) disciplina di prevenzione e controllo, (ii) rafforzamento della tutela penale, (iii) protezione delle popolazioni esposte e bonifica dei siti contaminati. Sotto il profilo più strettamente penalistico, il decreto attua un intervento particolarmente importante con riferimento alla disciplina dei rifiuti attraverso la modifica delle fattispecie previste agli artt. 255-*bis*, 255-*ter*, 256, co. 1-*bis*, e 256, co. 3-*bis* del D. Lgs. 152/2006. In questo ambito, il Legislatore interviene nel dichiarato intento di superare l'evidente inadeguatezza del precedente apparato contravvenzionale, ritenuto incapace di reprimere condotte di abbandono, deposito e gestione illecita dei rifiuti – anche pericolosi – che hanno contribuito al consolidarsi di situazioni di degrado ambientale e di rischio sanitario.

In relazione alla struttura dei nuovi illeciti, l'attenzione si concentra primariamente sull'art. 255-*bis*, il quale introduce due autonome figure delittuose di pericolo concreto relative all'abbandono, al deposito o all'immissione di rifiuti non pericolosi. Il nuovo disegno normativo sposta l'asse della tipicità dalla mera violazione amministrativa *ex* art. 255 alla verificazione di un rischio qualificato per l'incolumità delle persone e per le matrici ambientali, ovvero alla commissione del fatto in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240. Profilo critico rilevante è l'assenza di criteri normativi idonei a definire la soglia minima di pericolosità concreta richiesta dalla fattispecie: la clausola di pericolo, priva di parametri oggettivi, ripropone le ambiguità già note nei reati di inquinamento e disastro ambientale, con inevitabili ricadute sul piano probatorio e sull'uniformità applicativa. Tale indeterminatezza si presta a sollevare dubbi di compatibilità con il principio di tassatività e con l'esigenza di prevedibilità del precetto penale.

Analoghe criticità riguardano il nuovo trattamento sanzionatorio previsto dal Legislatore. Le nuove cornici edittali determinano, infatti, una significativa disarmonia: talune ipotesi di abbandono o gestione illecita di rifiuti – configurate come reati di mero pericolo – risultano punite in modo più severo rispetto al tentativo di inquinamento ambientale o, in alcuni casi, persino rispetto alla forma colposa del reato di inquinamento. Tale assetto sanzionatorio sovverte l'ordinaria graduazione dell'offensività, relegando i delitti di evento a un livello di minor gravità rispetto a fattispecie che prescindono dalla verificazione di un danno ambientale. Ulteriori profili di irragionevolezza emergono per i soggetti qualificati (titolari d'impresa o responsabili di enti), gravati da aggravamenti ulteriori che non appaiono proporzionati alla maggiore capacità lesiva delle condotte, ma sembrano rispondere a una logica meramente punitive. Il confronto con il regime colposo, segnatamente con l'art. 259-*ter*, rivela un'ulteriore anomalia: la discarica abusiva pericolosa colposa risulta punita più severamente dell'inquinamento colposo o del pericolo colposo ambientale, nonostante la diversa natura delle fattispecie (di pericolo la prima, di evento le seconde). Tale sproporzione mina la coerenza verticale del sistema penale ambientale e rischia di incrinare il principio di proporzione tra gravità del fatto e severità della sanzione.

L'intervento normativo non si limita ad aggiungere nuove ipotesi delittuose al catalogo dei reati in materia di rifiuti, ma ridefinisce, in una prospettiva di politica criminale chiaramente orientata al contrasto dei fenomeni illeciti in ambito ambientale, la funzione stessa della misura dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 ss. D. Lgs. 159/2011. La scelta di includere un novero articolato di delitti ambientali – tratti tanto dal codice penale quanto dal D. Lgs. 152/2006 – tra le fattispecie idonee a fondarne l'applicazione segna una trasformazione di rilievo: si passa da un paradigma storicamente modellato sulla necessità di neutralizzare proiezioni economiche della criminalità organizzata di tipo mafioso, a un modello che intende presidiare settori esposti a forme diversificate di illegalità, anche non necessariamente riconducibili a strutture associative ex art. 416-*bis* c.p.

Resta fermo il requisito negativo dell'insussistenza dei presupposti per il sequestro o la confisca di prevenzione, ma muta sensibilmente il quadro dei presupposti positivi: oggi, l'amministrazione giudiziaria può essere disposta non solo quando l'attività economica risulti, in via diretta o mediata, assoggettata alle condizioni di intimidazione o di soggezione previste dall'art. 416-*bis* c.p., bensì anche quando emergano sufficienti indizi per ritenere che essa sia suscettibile di agevolare soggetti sottoposti a procedimento penale per un ventaglio di delitti ambientali espressamente individuati dal Legislatore. Ancor più significativa è poi la modifica recata dalla legge di conversione, che attribuisce al Procuratore della Repubblica del luogo di dimora dell'indagato la possibilità di avanzare la proposta di amministrazione giudiziaria nelle ipotesi in cui siano coinvolti i delitti ambientali ora richiamati dall'art. 34, co. 1. Tale scelta mira chiaramente a rafforzare la tempestività dell'intervento preventivo e ad ampliare la capacità di intercettazione delle dinamiche patologiche che caratterizzano il settore dei rifiuti e, più in generale, le attività a dannose per l'ambiente.

Questa estensione, tuttavia, non è priva di implicazioni problematiche. Se per molte delle fattispecie tradizionalmente contemplate dalla norma – spesso di matrice associativa o riconducibili al paradigma della criminalità organizzata di tipo mafioso – il ricorso a una misura così incisiva appariva coerente con la *ratio* dell'istituto, l'inserimento di reati come l'abbandono o la gestione abusiva di rifiuti pericolosi solleva interrogativi sulla proporzionalità dell'intervento e sul rischio di una dilatazione eccessiva dell'ambito applicativo dell'amministrazione giudiziaria. Ne consegue che l'evoluzione normativa, pur inscrivendosi nella linea di progressivo ampliamento già intrapresa dal legislatore negli ultimi anni, impone un'attenta riflessione sul bilanciamento tra esigenze di tutela dell'ambiente e garanzie proprie delle misure di prevenzione, nonché sull'effettiva capacità dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria di adattarsi a fenomeni illeciti che presentano morfologie e strutture operative molto diverse da quelle cui era originariamente destinato.

In conclusione, se, da un lato, la riforma realizza un evidente (e forse eccessivo) rafforzamento dell'apparato repressivo con riguardo ai reati ambientali, perseguendo legittime finalità di prevenzione e tutela ambientale; dall'altro, essa presenta evidenti criticità legate all'indeterminatezza dei presupposti di pericolo, alle incoerenze nella costruzione delle fattispecie, alle asimmetrie sanzionatorie e, infine, alle tensioni con i principi di tassatività, ragionevolezza e proporzionalità. Tali elementi, oltre a compromettere ancora una volta il percorso volto alla costruzione di una doverosa certezza del diritto ambientale, non sembrano garantire – sul piano sostanziale – un reale miglioramento della tutela dell'ambiente, lasciando spazio all'ennesimo intervento di stratificazione normativa incapace di rispondere alle effettive esigenze di riforma del settore penale ambientale. Non resta, dunque, che l'auspicio che alcune delle lacune ivi evidenziate possano costituire per il Legislatore un serio stimolo al perfezionamento dei lavori di recepimento della Direttiva 2024/1203/UE, il cui termine ultimo è fissato per il mese di aprile 2026, affinché questi possano portare all'approvazione di un testo legislativo capace di interpretare la necessaria svolta richiesta a più riprese dalle istanze multilivello provenienti dal sistema internazionale e nazionale di tutela penale dell'ambiente.

VILLANI D., *Il Decreto "Terra dei Fuochi" (D.L. 8 agosto 2025, n. 116 – L. 3 ottobre 2025, n. 147) e le istanze multilivello provenienti dal sistema internazionale e nazionale di tutela penale dell'ambiente: un'occasione mancata?*, in *Tutela Amb. Riv. Trim. dir. amb.*, 02/2025, p. 24.

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Tutela Ambientale | rivista trimestrale di diritto ambientale

"CALL FOR PAPER"

Dieci anni della Legge sugli Eco-Delitti: luci e ombre in vista della Direttiva (UE) 2024/1203

Sezione 2

Il ravvedimento operoso nei reati ambientali tra aspettativa e realtà: profili critici e spunti di riforma • *di* **Alberto Tortoglio** e **Gianmaria Zerella** • pag. **34** **call. 01**

Il contrasto all'inquinamento ambientale a dieci anni dalla legge 68/2015. Un'analisi dell'applicazione della fattispecie tra garantismo costituzionale ed esigenze repressive di matrice europea. • *di* **Maria Zalin** e **Martina Fusato** • pag. **52** **call. 02**

Illecito ambientale e difesa dell'Ente: prevenzione e riparazione in vista del recepimento della Direttiva 2024/1203 • *di* **Federico Scafuri** • pag. **70** **call. 03**

Il pericolo di inquinamento ambientale colposo: fattispecie autonoma di reato o circostanza del reato? • *di* **Enrico Napoletano** • pag. **83** **call. 04**

Tutela penale dell'ambiente, meccanismi premiali e procedimento di bonifica • *di* **Cosimo Pacciolla** • pag. **90** **call. 05**

La tipicità "liquida" del delitto di inquinamento ambientale. Vecchie e nuove prospettive di foreseeability, tra paradigmi di legalità giurisprudenziale e parametri di valutazione del danno nella Direttiva (UE) 2024/1203 • *di* **Matteo Riccardi** • pag. **98** **call. 06**

«Significatività» e «misurabilità» dell'inquinamento ambientale: un approccio oggettivo per recuperare determinatezza della fattispecie penale • *di* **Alessandra Masi**, **Enrico Napoletano** e **Iason Verginelli** • pag. **123** **call. 07**

Il delitto di inquinamento ambientale: l'insostenibile difetto di determinatezza e tassatività della fattispecie tra significatività e misurabilità del danno ambientale • *di* **Alessia Perla** • pag. **142** **call. 08**

Responsabilità penale e ripristino ambientale: criticità applicative e prospettive evolutive a dieci anni dalla Legge 68/2015 • *di* **Simone Spinelli** • pag. **156** **call. 09**

call. 01

Il ravvedimento operoso nei reati ambientali tra aspettativa e realtà: profili critici e spunti di riforma

di ALBERTO TORTOGLIO e GIANMARIA ZERELLA

Contributo sottoposto a procedimento di revisione (single blind) e approvato per la pubblicazione

SOMMARIO[1] **– 1.** Luci e ombre di una rivoluzione tradita: la legge 22 maggio 2015, n. 68 tra ineffettività retributiva e afflati pseudo riparativi. Il caso paradigmatico del «ravvedimento operoso» – **2.** Il principio di determinatezza come cartina al tornasole della (in)operatività della circostanza attenuante – **2.1.** La messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi: i dubbi ermeneutici (e di legittimità costituzionale) derivanti dall'attuale formulazione della norma – **2.2.** Il pendolo della premialità tra obbligazioni di risultato e mera buona volontà – **3.** L'influenza del ravvedimento sulle scelte processuali dell'imputato **– 4.** Prospettive *de iure condendo*. La necessità di una evoluzione, anziché di una riforma: il ravvedimento come esempio di «delitto riparato» nell'ambito di una strategia di tutela c.d. *integrata*.

ABSTRACT – *Dopo un inquadramento generale della l. 28 maggio 2015, n. 68, il lavoro analizza le problematiche interpretative e applicative dell'articolo 452-*decies*, co. I, c.p., con precipuo riferimento sia alla natura giuridica dell'obbligazione sia ai potenziali profili di illegittimità costituzionale ravvisabili nell'attuale formulazione della norma. Particolare attenzione viene, altresì, dedicata agli effetti che il suindicato ravvedimento dispiega sul piano processuale tanto rispetto alla scelta del rito quanto all'accertamento dell'illecito ambientale. Al netto delle potenzialità dell'istituto in esame, ne emerge una portata applicativa non all'altezza delle aspettative, atteso che l'avvenuto ravvedimento non sempre garantisce una riduzione della pena per il condannato collaborativo né, allo stesso tempo, un ripristino della salubrità dell'ambiente. In tal senso, l'indagine si orienta non già a un ulteriore ampliamento della penalizzazione relativa agli illeciti ambientali, bensì a un suo radicale ripensamento in un'ottica maggiormente prescrittiva: vale a dire la valorizzazione di un modello di ripristino costruito nel solco tracciato dallo schema del "delitto riparato", accompagnato, a sua volta, da un maggiore investimento nella prevenzione delle offese.*

KEY-WORDS – legge 22 maggio 2015, n. 68; ravvedimento operoso; eco-delitti; condotte riparatorie; delitto riparato; pene prescrittive.

1. Luci e ombre di una rivoluzione tradita: la legge 22 maggio 2015, n. 68 tra ineffettività retributiva e afflati pseudo riparativi. Il caso paradigmatico del «ravvedimento operoso».

Nella storia del diritto penale ambientale italiano la legge 22 maggio 2015, n. 68[2] non ha rappresentato soltanto una novità, bensì la promessa di una rivoluzione: vale a dire un

[1] Il presente contributo è frutto di un lavoro interamente condiviso in ogni sua parte da entrambi gli Autori. Per completezza, si segnala che i paragrafi §1, §2.2 e §4 sono stati redatti e curati dell'Avv. Alberto Tortoroglio e i paragrafi §2, §2.1 e §3 dall'Avv. Gianmaria Zerella.

[2] Per un commento della quale, oltre a rinviare ai contributi raccolti nel presente fascicolo, si v., per tutti, senza alcuna pretesa di esaustività, P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in *La leg. pen.*, pubblicato il 16 gennaio 2016, p. 6 ss.; M. TELESCA, *Osservazioni*

«radicale mutamento di prospettiva»[3] segnato, tra le altre cose, dal passaggio da un modello di tutela sanzionatorio-amministrativo[4] a uno prevalentemente penale[5], incentrato su inediti eco-delitti di danno e di pericolo concreto inseriti in un apposito titolo del Codice penale, il VI-*bis*, la cui consumazione si realizza mediante una autonoma offesa all'ambiente e alle sue componenti[6].

Siffatto *salto di specie* – altresì consacrato dall'inserimento, per il tramite della legge Cost. n. 1 del 11 febbraio 2022, della tutela dell'ambiente nel novero dei principi fondamentali dell'ordinamento (art. 9 Cost.), nonché tra i limiti all'esercizio dell'attività economica (art. 41 Cost.)[7] – si pone, peraltro, in linea con i *desiderata* della direttiva europea n. 2008/99/CE – tuttora in fase di superamento[8] –, la quale, come noto, richiedeva agli Stati

sulla L. n. 68/2015 recante 'Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente': ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, in *Dir. pen. cont.*, fasc. n. 7/2015, p. 1 ss.; L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. n. 2/2015, p. 197 ss.; C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015 n. 68*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015. Nella manualistica, senza alcuna pretesa di esaustività, si v., per tutti, E. NAPOLETANO, *Manuale di diritto penale ambientale*, Zanichelli, II ed., Bologna, 2024, p. 128 ss.; L. CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente*, Zanichelli, Bologna, 2024, p. 133 ss.; P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè Editore, Milano, 2022, p. 93 ss.; nonché la collettanea di contributi raccolta in L. CORNACCHIA – N. PISANI (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Zanichelli, Bologna, 2018.

[3] In questi termini, F. D'ALESSANDRO, *Nota introduttiva al titolo VI bis*, in G. FORTI – S. RIONDATO – S. SEMINARA (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Wolters Kluwer, VII ed., Milano, 2024, p. 1712.

[4] In argomento, diffusamente, si v., per tutti, F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. n. 4/1997, p. 1097 ss.

[5] Cfr., sul distinguo tra i diversi modelli di illecito ambientale cui può farsi ricorso nel settore penale, L. CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 27 ss.

[6] D. CASTRONUOVO, *La protezione penale dell'ambiente: tra evoluzione normativa e giurisprudenza creativa*, in *Arch. pen. online*, pubblicato il 14 maggio 2025 (fasc. n. 2/2025), p. 20.

[7] Per un commento sulla recente riforma costituzionale e sui possibili impatti che la stessa potrebbe avere sul versante penale, senza alcuna pretesa di esaustività, si v., per tutti, AA.VV., *I novellati artt. 9 e 41 della Costituzione: l'ambiente nel delicato equilibrio tra mercato, amministrazione e giustizia penale: atti di Convegno (Pisa, 24 e 25 novembre 2023)*, Pisa University Press, Pisa, 2024; nonché, C. RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, in *Sist. pen.*, pubblicato il 16 febbraio 2023. Per completezza, si segnala, inoltre, che, per quanto concerne il versante penalistico, ulteriori modifiche in materia sono state recentemente apportate dal d.l. 10 agosto 2023, n. 105, poi convertito nella l. 9 ottobre 2023, n. 137, con cui si è provveduto ad un ulteriore aumento sanzionatorio per le ipotesi aggravate di cui agli articoli 452-*bis* c.p. e 452-*quater* c.p. e all'estensione dello spettro applicativo dell'istituto della confisca di cui all'art. 240-*bis* c.p. (per un commento alla suddetta legge, tra i tanti, si v., per tutti, recentemente, L. RAMACCI, *Le novità del decreto-legge 105/23 convertito nella legge 137/2023*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, fasc. n. 1/2025, p. 1 ss.), nonché dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116, recante "disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi" – convertito nella l. 3 ottobre 2025, n. 147 -, con cui si è inteso, tra le altre cose, promuovere un nuovo inasprimento delle pene comminate per i principali reati in materia di rifiuti (cfr., sul punto, i novellati articoli 255 e seguenti del Codice dell'ambiente, e i novellati articoli 452-*sexies*, co. II, e 452-*quaterdecies*, co. II, c.p.), nonché estendere il catalogo dei reati presupposto per il sorgere della responsabilità amministrativa dell'ente (spicca, in proposito, tra le altre modifiche, la previsione, per il tramite dell'inserimento delle lett. e *bis*) ed e *ter*) all'art. 25-*undecies* del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 anche per la violazione degli articoli 452-*septies* c.p. e 452-*terdecies* c.p.).

[8] Il riferimento è alla recente approvazione della direttiva europea n. 2024/1203, la quale dovrà essere recepita all'interno dell'ordinamento italiano, salvo *consueti ritardi*, entro il 21 maggio 2026. Per un commento della nuova direttiva, senza alcuna pretesa di esaustività, si v., per tutti, E. NAPOLETANO, *L'impatto della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Tutela Amb. Riv. trim.*

membri di dotarsi di sanzioni penali maggiormente *effettive*, *dissuasive* e *proporzionate*, onde assicurare una più ampia ed efficace salvaguardia del referente ambientale[9].

Del resto, l'originario assetto contravvenzionale predisposto in materia, basato essenzialmente su reati di pericolo astratto e presunto[10], già da tempo si era rivelato un presidio di tutela preventivo insoddisfacente, tanto per l'irrisoria gravità delle sanzioni contemplate, spesso oggetto di oblazione quando non direttamente estinte per l'intervenuta prescrizione, quanto per le criticità rinvenibili nel rispetto dei principi di offensività, colpevolezza e legalità, attesa la marcata centralità assegnata alla funzione amministrativa, nonché la scarsa cura riservata alla formulazione dei precetti, generalmente poco riconoscibili e comprensibili[11].

Senonché, anche a seguito della menzionata riforma del 2015, sembra, comunque, permanere una certa distanza tra l'aspettativa di tutela riposta nella disciplina e il suo effettivo conseguimento, tale per cui l'auspicata rivoluzione promessa rischia di rimanere, nei fatti, *tradita*.

E, in effetti, l'introduzione dei nuovi eco-delitti, contraddistinti da pene draconiane, *deficit* di determinatezza, oltre che dalla previsione di macro-eventi di cui appare particolarmente arduo fornire la prova, non pare scalfire quei difetti di effettività e adeguatezza che hanno fino ad ora contrassegnato la salvaguardia della materia ambientale[12].

Nel rinviare ad altri contributi un adeguato approfondimento di ciascuno dei suindicati profili problematici, ai fini del presente lavoro risulta, anzitutto, opportuno soffermarsi sulla

dir. amb., fasc. n. 1/2024, p. 1 ss.; L. SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, fasc. n. 2/2024, p. 38 ss.; D. VILLANI, *È ora di ripensare la tutela penale dell'ambiente? Un nuovo intervento comunitario a sedici anni dalla Direttiva 2008/99/CE*, in *Riv. quad. dir. amb.*, fasc. n. 1/2024, p. 373 ss.; nonché, in precedenza, per una prima analisi della riforma, B. ONOFRJ, *Proposta per una direttiva del parlamento europeo e del consiglio sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale: nuove frontiere nella lotta ai crimini ambientali in Europa*, in *Sist. pen.*, pubblicato il 5 luglio 2022.

[9] Per un commento circa il recepimento inizialmente soltanto parziale della direttiva da parte del legislatore italiano, tra i tanti, si v., per tutti, A. MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, fasc. n. 9/2011, p. 1059 ss.

[10] Cfr., in argomento, per tutti, C. BERNASCONI, *Il reato ambientale*, Edizioni ETS, Pisa, 2008, p. 119 e ivi bibliografia riportata. Sulle criticità, anche sul versante costituzionale, rappresentate dal ricorso a siffatta tecnica di tutela, si v., per tutti, F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Giuffrè Editore, Milano, 2012; nonché, più recentemente, M. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, in A. FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, G. Giappichelli Editore, IV ed., Torino, 2023, p. 175 ss.

[11] Cfr., in argomento, G. ROTOLO, *Tutela penale dell'ambiente e conoscibilità del precetto*, Educatt, Milano, 2012, e, più recentemente, dello stesso Autore, G. ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di tutela*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018.

[12] In proposito, se è senz'altro prematuro, a distanza di soli dieci anni, promuovere un giudizio "definitivo" in merito al tasso di effettività apportato nell'ordinamento dalla riforma del 2015, considerato che «i pur numerosi procedimenti penali giunti innanzi alla Corte [di Cassazione] […] nella stragrande maggioranza dei casi riguardano ancora e soltanto misure cautelari (e non condanne o assoluzioni)» (D. CASTRONUOVO, *La protezione penale dell'ambiente*, cit., p. 24), rimane, comunque, sintomatico di siffatta inefficacia l'impatto, ben al di sotto delle aspettative, generato sull'ordinamento dai nuovi eco-delitti, così come ben documentato dalle indagini empiriche condotte presso il Tribunale di Milano da M. DOVA, *Quale tutela penale dell'ambiente? I risultati di un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano (2022)*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, fasc. n. 4/2023, p. 39 ss. e, in precedenza, da C. SANTORO – C. AZZALIN, *Le sentenze in materia di reati ambientali presso il Tribunale di Milano nel triennio 2015-2017: risultati e prospettive*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, fasc. n. 4/2018, p. 27 ss.

struttura, ancora fortemente retributiva, che caratterizza il titolo VI-*bis*[13]: una scelta, quest'ultima, che non coglie, per un verso, l'esigenza di massimizzare l'obiettivo del tempestivo ripristino dell'offesa ambientale[14] e, per l'altro, nemmeno la rilevanza, prioritaria, da attribuire alle misure preventive[15].

E che il modello prescelto sia quello di un diritto penale nella sostanza fortemente ancorato alla dimensione repressiva lo si desume non soltanto dalla severità delle sanzioni previste, ma anche dalla lettura delle norme dal significato all'apparenza premiale e/o asseritamente incentrate sulla riparazione[16].

Anche in questo frangente, infatti, la prestazione riparatoria, lungi dal configurare una pena prescrittiva principale[17], incide – o può incidere – soltanto sul *quantum* sanzionatorio detentivo irrogato e, segnatamente: aggiungendosi *ex lege* alla pena principale quale ulteriore

[13] In questi termini, tra i tanti, si v., per tutti, L. MALDONATO, *Partnership pubblico-privato e diritto penale ambientale: riflessioni sullo stato attuale e possibili scenari*, in A. GULLO – V. MILITELLO – T. RAFARACI (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblicato-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law*, Giuffrè Editore, Milano, 2021, p. 515 ss.

[14] Cfr., per un approfondimento sul punto, A.R. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020.

[15] «In effetti, se la riparazione materiale delle offese all'ambiente e, a maggior ragione, il ripristino della condizione ecologica originaria non sono sempre materialmente realizzabili, ciò concorre ad avvalorare la prioritaria rilevanza di misure preventive in tale ambito di tutela. Del resto, quello di prevenzione costituisce appunto uno dei principi di governo della materia ambientale, esplicitamente riconosciuto a partire dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, tra i cui contenuti rientra, come suggerito dal dato etimologico, il necessario coordinamento temporale degli interventi, che dunque possano ricorrere *prima* della compromissione della risorsa ecologica e rappresentare auspicabilmente un'istanza di protezione della stessa» (G. ROTOLO, *Responsive regulation e tutela penale dell'ambiente. Percorsi per la valorizzazione dell'environmental restorative justice*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, fasc. n. 1/2025, p. 17 s.).

[16] G. ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto penale*, cit., p. 232.

[17] In parziale controtendenza rispetto a questa impostazione si segnala, sempre ad opera della medesima riforma del 2015, l'introduzione della procedura di estinzione anticipata delle contravvenzioni ambientali di cui agli articoli 318-*bis* e seguenti del Codice dell'Ambiente. Rinviando ad altri contributi una analisi approfondita dell'istituto *de quo*, sia sufficiente in questa sede evidenziare che il meccanismo in parola, nel contemplare una degradazione dell'illecito penale in sanzione amministrativa, è volto a privilegiare il tempestivo ripristino della situazione ambientale previgente all'offesa. In sostanza, l'ordinamento, a seguito della realizzazione da parte del reo di una contro-condotta di segno opposto a quella del reato idonea a eliminarne le conseguenze, dichiara estinto quest'ultimo e, almeno sul piano penale, non punibile il suo autore: in tal modo, «la tradizionale sequenza reato-punibilità risulta spezzata dall'irrompere di fattori successivi alla commissione del fatto che rendono inopportuna l'applicazione della pena» (M. POGGI D'ANGELO, *La procedura estintiva ambientale: l'idea dell'inoffensività/non punibilità in ottica riparatoria e deflattiva*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, fasc. n. 1/2022, p. 50). Più in generale, sulla possibilità di introdurre una pena prescrittiva principale all'interno del settore ambientale, oltre a quanto si dirà nel successivo §4, sia consentito rinviare a A. TORTOROGLIO, *Tutela dell'ambiente ed esigenze di prevenzione. La sfida del «pyramidal enforcement»*, Jovene Editore, Napoli, 2025, p. 679 ss., nonché a G. AMARELLI, *Pene prescrittive e modelli sospensivi*, in *disCrimen*, pubblicato il 17 dicembre 2024 e, in precedenza, M. DOVA, *Vi è spazio per una pena prescrittiva-reintegratoria in materia ambientale?*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, fasc. n. 1/2021, p. 18. Nell'ottica di una riforma dell'intero ordinamento volta a superare il rigido binomio pena detentiva/pena pecuniaria a favore dell'affermazione di un catalogo di sanzioni prescrittive principali, si v., diffusamente, L. EUSEBI, *Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva come nuova pena principale*, in *disCrimen*, pubblicato il 31 marzo 2021, e R. PALAVERA, *Brevi scorci di orizzonte. Disseminazione dei contenuti di facere e occasioni di una loro sistematizzazione da parte del legislatore delegato, in attesa di pene prescrittive principali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. n. 1/2022, p. 333 ss.

conseguenza sanzionatoria (art. 452-*duodecies* c.p. – art. 452-*quaterdecies*, co. IV, c.p.); comportando un aggravio di pena in caso di inadempimento (art. 452-*terdecies* c.p.); riconoscendo, infine, una possibile mitigazione del trattamento sanzionatorio (art. 452-*decies* c.p.)[18]. Quest'ultima ipotesi, alla quale sono dedicate le considerazioni che seguono, appare, peraltro, particolarmente paradigmatica di quei denunciati limiti di efficienza e di effettività caratterizzanti l'intero articolato normativo, atteso che la sua disciplina[19], oltre a non estendersi – inspiegabilmente – all'ente[20], presenta una serie di criticità applicative[21] che rischiano di svilirne tanto il perseguimento dell'obiettivo pseudo-riparativo quanto l'*attrattività premiale*.

2. Il principio di determinatezza come cartina al tornasole della (in)operatività della circostanza attenuante.

Come si è anticipato, il legislatore, attraverso la L. n. 68 del 2015, ha introdotto, congiuntamente ai c.d. eco-delitti, anche una circostanza attenuante *ad hoc* (art. 452-*decies* c.p.), rubricata «*ravvedimento operoso*», applicabile a tutti i delitti contro l'ambiente di cui al titolo VI-*bis* del libro II del Codice penale, nonché al delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) aggravato ai sensi dell'art. 452-*octies* c.p.

La disposizione presenta una conformazione, per così dire, «a geometria variabile»[22], contemplando diverse tipologie di comportamento proattivo – sia di natura sostanziale sia processuale[23] – che consentono all'indagato/imputato di beneficiare della diminuente in parola.

Sono tre, in particolare, le condotte previste dal legislatore che conducono a un (possibile) sconto di pena nel caso di una successiva (ed eventuale) sentenza di condanna: i) l'adoperarsi spontaneamente per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; ii) mettere in sicurezza, bonificare e, ove possibile, ripristinare lo stato dei luoghi inquinati; iii)

[18] A ciò si aggiunga quanto disposto dall'art. 452-*undecies*, co. IV, che, come noto, contempla una inedita causa di non confiscabilità delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, anche in via equivalente, applicabile ogni qualvolta il soggetto condannato, già nel corso del processo, «abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi».

[19] Sull'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 452-*decies* c.p., oltre a quanto si dirà nel proseguo, si v., per tutti, senza alcuna pretesa di esaustività, G. ROTOLO, *Art. 452-decies c.p. (voce)*, in G. FORTI – S. RIONDATO – S. SEMINARA (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Wolters Kluwer, VII ed., Milano, 2024, p. 1739; A. ACETO, *Art. 452-decies c.p. (voce)*, in S. NESPOR – L. RAMACCI (a cura di), *Codice dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 339 ss.; C. BERNASCONI, *Art. 452-decies (voce)*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, Giuffrè, VII ed., Milano, 2019, p. 3074 ss.; L. SPADANO, *Il ravvedimento operoso*, in L. CORNACCHIA – N. PISANI (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Zanichelli, Bologna, 2018, p. 237 ss.

[20] Onde la concreta possibilità che quest'ultimo, non traendo alcun beneficio dal compimento delle attività di risanamento, se non nei margini angusti di cui agli artt. 12 e 17 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sia poco incentivato ad *adoperarsi concretamente* in siffatte operazioni , benché lo sforzo ripristinatorio, sia per mezzi sia per risorse, «ordinariamente non viene posto in essere dalla persona fisica bensì dall'impresa» (L. MALDONATO, *Partnership pubblico-privato e diritto penale ambientale*, cit., p. 520. Sul ruolo nevralgico che l'ente può rivestire nel contrasto dei crimini ambientali, più recentemente, della stessa Autrice, si v., altresì, L. MALDONATO, *Tutela dell'ambiente e responsabilità dell'ente*, Jovene Editore, Napoli, 2025).

[21] Rispetto alle quali si rinvia, diffusamente, ai successivi § 2 e seguenti del presente contributo.

[22] L'espressione è di A. SERENI, *Il ravvedimento operoso*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, Dike Giuridica, 2016, p. 121.

[23] Sul distinguo tra le due tipologie di ravvedimento, si v., per tutti, recentemente, G. TOSCANO, *Post crimen patratum*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022, p. 401 ss.

aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Nonostante l'ordinamento conceda, dunque, al prevenuto diverse opportunità di ravvedersi, giova, sin d'ora, segnalare che, a un decennio dall'introduzione dell'istituto *de quo*, risulta alquanto complesso reperire arresti giurisprudenziali di merito e, *a fortiori*, di legittimità dedicati alla disciplina in commento.

Tale *latitanza* ben fotografa i limiti applicativi derivanti dall'attuale formulazione della norma. Sebbene, infatti, le aspettative legate all'introduzione di un ravvedimento operoso anche a tutela dell'ambiente fossero elevate, la realtà racconta di un istituto ancora confinato ai margini del diritto penale.

Si rende, quindi, necessario comprendere le ragioni per le quali l'art. 452-*decies* c.p. non abbia fatto breccia nel nostro ordinamento.

A parere di chi scrive, la *ratio* di una applicazione così residuale risiede, anzitutto, nella *cripticità* della disposizione (e, segnatamente, nella spiccata interpretabilità dei vocaboli ivi riportati), cui si aggiunge una pressoché inesistente attività nomofilattica utile a riempire il silenzio serbato dal legislatore, eccezion fatta per una recentissima statuizione con cui la Suprema Corte ha tentato di porre rimedio ad alcuni (dei molteplici) aspetti controversi che caratterizzano l'attuale formulazione della norma[24].

Al fine di enucleare esaustivamente le criticità legate all'applicazione della suddetta circostanza premiale, appare utile procedere, con ordine, nell'analisi delle diverse condotte riparatorie, soffermandosi, in particolare, su quelle di tipo sostanziale.

L'art. 452-*decies*, co. I, c.p. prevede una diminuzione della pena dalla metà a due terzi in favore di chi, volontariamente[25], «si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima dell'apertura del dibattimento, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi».

Il primo punto problematico concerne la parola «*ovvero*», atteso che non appare chiaro se tale termine debba essere interpretato quale rafforzativo della congiunzione disgiuntiva "o" – portando a distinguere l'attività di chi si adopera spontaneamente dall'attività di colui il quale mette in sicurezza, bonifica o ripristina lo stato di un luogo – oppure inteso nella sua forma esplicativa, alla stregua della parola "ossia".

Non ci si può esimere dal rilevare l'importanza del significato da attribuire a siffatta locuzione, in quanto modifica integralmente la lettura della disposizione. Nel primo caso, infatti, il legislatore premierebbe un'attività residuale (*i.e.* l'adoperarsi spontaneamente), che non comprenderebbe alcuna delle attività specificamente descritte nella seconda parte della norma, a ciò conseguendo la previsione di ben due condotte riparatorie di natura sostanziale, oltre a quella di natura processuale. Nel secondo caso, invece, il periodo successivo assumerebbe le vesti di mera precisazione, con l'effetto di applicare l'attenuante soltanto per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e, laddove possibile, di ripristino dello stato di un luogo.

[24] Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2025 – dep. 1° aprile 2025, n. 12514.

[25] Benché il carattere volontario dell'intervento non sia espressamente contemplato dalla disposizione, lo stesso «deve tuttavia considerarsi come implicitamente previsto, in quanto presupposto indefettibile per l'attribuibilità soggettiva del comportamento al singolo e per il corretto funzionamento dell'efficacia motivante del premio; nonché, in quanto elemento indispensabile per distinguere i tratti essenziali dell'istituto da analoghe condotte riparative previste nel nuovo Titolo sui delitti ambientali e aventi invece sicura natura coattiva» (L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti"*, cit., p. 218).

Sul punto, autorevole dottrina già da tempo sostiene che «il primo periodo dell'art. 452 *decies* c.p. descrive due diverse condotte collaborative»[26].

Tale soluzione appare certamente ragionevole, ma presta il fianco a una legittima domanda: che cosa si intende per «adoperarsi spontaneamente»? Anche perché messa in sicurezza (sia essa d'urgenza, operativa o permanente), bonifica e ripristino dello stato dei luoghi sono bandite dalla risposta.

Ebbene, a rispondere è stata, di recente, la Corte di Cassazione, che, nel solco tracciato dalla dottrina intervenuta sul tema, ha, anzitutto, ribadito come le condotte contemplate nella prima parte dell'art. 452-*decies*, co. I, c.p. siano «analoghe ma distinte», precisando, poi, che l'adoperarsi spontaneamente ricomprende «tutti quegli interventi non preventivamente tipizzabili, ma evincibili alla luce dei casi concreti, che si connotino per dar luogo a una effettiva quanto stabile interruzione delle conseguenze del reato» e che apportino, al contempo, «un concreto aiuto all'ambiente»[27].

In sintesi, a beneficiare della prima (e autonoma) diminuente prevista nel "catalogo" di cui all'art. 452-*decies* c.p. potranno essere solo coloro i quali abbiano, di propria iniziativa, compiuto un'attività non individuabile *ex ante*. Resterebbero, pertanto, esclusi sia gli interventi indotti (*e.g.* attività compiute in pendenza di un processo amministrativo) sia quelli vani, che non scongiurino ulteriori conseguenze negative derivanti dal reato e, dunque, non apportino un tangibile effetto benefico all'ambiente[28].

2.1. La messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi: i dubbi ermeneutici (e di legittimità costituzionale) derivanti dall'attuale formulazione della norma.

I dubbi ermeneutici non si esauriscono nella prima parte dell'art. 452-*decies*, co. I, c.p., bensì si amplificano proseguendo nella lettura della norma. Come poc'anzi accennato, il legislatore premia con lo sconto della pena dalla metà a due terzi anche il condannato che, «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi». Ebbene, la condotta riparatoria *de qua*, anch'essa di natura sostanziale, presenta lati ancor più oscuri rispetto all'«adoperarsi spontaneamente» *supra* analizzato.

Prima di affrontare nello specifico il tema relativo a quali tra le citate attività consentano di accedere allo sconto di pena, occorre, però, chiarire cosa intenda il legislatore per *messa in sicurezza*, *bonifica* e *ripristino dello stato dei luoghi*, atteso che, quantomeno all'interno del Codice penale, non si rinviene alcuna definizione chiarificatrice.

[26] «Il primo periodo dell'art. 452 *decies* c.p. descrive due diverse condotte collaborative che consistono nell'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori e nel provvedere concretamente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino, ove possibile, dello stato dei luoghi» (L. SPADANO, *Il ravvedimento operoso*, cit. p. 240 s.). In senso conforme, tra i tanti, si v., per tutti, P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 123 ss., e L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli «ecodelitti»*, cit., p. 218.

[27] Cass. pen. n. 12514 del 2025, cit., p. 8.

[28] La stessa giurisprudenza di legittimità individua, peraltro, il termine entro cui l'intervento spontaneo debba essere compiuto: tale condotta proattiva, «rientrando nella categoria delle circostanze relative al ravvedimento operoso del reo, partecipa alla disciplina comune dettata dal Codice penale all'art. 62 n. 6, il quale esprime un principio generale […] quanto al termine utile perché l'attivazione prestata sia rilevante ai fini della diminuzione della pena». Il *dies ad quem* dell'adempimento spontaneo, pur potendo «verificarsi anche a distanza temporale molto lontana dal reato», dovrà, infatti, intervenire in data «anteriore al giudizio», dovendosi applicare «la regola generale dell'irrilevanza dei fatti che siano avvenuti dopo l'apertura del dibattimento» (Cass. pen. n. 12514 del 2025, cit., p. 9).

Sul punto, in assenza di indicazioni di segno opposto, si ritiene corretto rimandare alle definizioni contenute nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [d'ora in poi, *breviter*, "T.U.A."][29].

Tale tesi è corroborata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che «le attività indicate [messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi – n.d.r.] possono individuarsi in quelle definite dall'art. 240 D.Lgs. 152/2006»[30]. Ad avviso dello scrivente, sarebbe stato, tuttavia, preferibile l'utilizzo di "devono" in luogo di "possono", in guisa da scongiurare il rischio che in futuro si ricorra anche a definizioni diverse da quelle contenute nel T.U.A.

Ciò detto, è d'uopo precisare che le maggiori criticità interpretative interessavano soprattutto la messa in sicurezza, essendo tale attività, all'interno dello stesso T.U.A., tripartita in «messa in sicurezza di emergenza», «messa in sicurezza operativa» e «messa in sicurezza permanente». A riguardo, i Giudici di Piazza Cavour hanno puntualizzato quanto segue: «[…] per la messa in sicurezza l'art. 452-*decies* c.p. non specifica a quale, tra quelle indicate dal D.Lgs. 152/06, intenda riferirsi, così che nulla osta alla possibilità di contemplare sia la c.d. messa in sicurezza di urgenza che quella operativa e quella permanente»[31]. In altre parole, per la Corte regolatrice qualsiasi attività di messa in sicurezza può (*rectius*, deve) essere ricompresa tra le condotte riparatorie previste all'art. 452-*decies*, comma I, c.p.

Chiarito questo profilo, e lasciando sullo sfondo la questione relativa al ripristino dello stato dei luoghi (che lo stesso legislatore, attraverso l'utilizzo dell'«ove possibile», subordina

[29] Di seguito, le definizioni di cui all'art. 240, co. I, lettere m), n), o), p) e q) del T.U.A.:

- messa in sicurezza:
 - di emergenza: «ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente» (*ex* art. 240, co. I, lett. m) del TUA);
 - operativa: «l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate» (*ex* art. 240, co. I, lett. n) del TUA);
 - permanente: «l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici» (*ex* art. 240, co. I, lett. o) del TUA);
- bonifica: «l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)» (*ex* art. 240, co. I, lett. p) del TUA);
- ripristino: «gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici» (*ex* art. 240, co. I, lett. q) del TUA).

[30] Cass. pen. n. 12514 del 2025, cit., p. 10.

[31] *Ibidem*.

alla concreta possibilità dell'imputato di intervenire)[32], resta da risolvere un ultimo – e non certamente per importanza – interrogativo avente ad oggetto la seconda diminuente di natura sostanziale: la messa in sicurezza (sia essa di emergenza, operativa o permanente) è sufficiente al condannato per beneficiare dello sconto sulla pena? O è necessaria, congiuntamente a quest'ultima, anche la bonifica del sito (in linea d'accusa) inquinato?

A riguardo, in assenza di pronunce di merito o di legittimità[33], parte della dottrina propende per una soluzione "cumulativa", ritenendo opportuno applicare la circostanza attenuante ad effetto speciale ai soli imputati che abbiano, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, provveduto sia alla messa in sicurezza sia alla bonifica del sito inquinato[34].

Militerebbero a favore di tale tesi la virgola e la congiunzione «*e*» riportate nella norma: in effetti, se il legislatore avesse voluto intendere la messa in sicurezza e la bonifica quali operazioni alternative, avrebbe presumibilmente impiegato una congiunzione disgiuntiva, anziché la citata «e».

Di diverso avviso è, invece, altra dottrina, la quale ritiene applicabile la diminuente in esame anche nei casi in cui l'imputato provveda, sempre prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, alla "sola" messa in sicurezza. Più nel dettaglio, questo orientamento, considerando «eccessivamente categorica» l'interpretazione contraria, precisa come non tutti gli eco-delitti necessitino di un intervento di bonifica, risultando molto spesso sufficiente per riparare il danno derivante dal reato la sola messa in sicurezza[35]. Pertanto, dall'accoglimento

[32] L'inciso «ove possibile», cui il legislatore condiziona il ripristino dei luoghi, induce a ritenere che l'attività sarà esigibile «non solo se tecnicamente possibile ma anche se economicamente sostenibile da parte del reo» (L. SPADANO, *Il ravvedimento operoso*, cit., p. 244). Questa interpretazione, del resto, permette di cogliere la maggiore "severità" che contraddistingue l'obbligo di ripristino di cui al successivo art. 452-*duodecies* c.p., che, come noto, è imposto, «ove *tecnicamente* possibile», nei casi di condanna per uno dei delitti previsti dal titolo VI-*bis* del Codice penale. Sul condannato, dunque, graverà sempre l'obbligo di procedere al ripristino dello stato dei luoghi, salvo lo stesso non sia fattibile per motivi di carattere tecnico (*e.g.* il danno ambientale è irreversibile).

[33] Del resto, anche la già richiamata pronuncia della Suprema Corte (n. 12514 del 2025), sebbene svolga un'ampia analisi della circostanza attenuante di cui all'art. 452-*decies* c.p., non sfiora neanche il tema.

[34] «[…] è ragionevole credere che le due ipotesi di bonifica e di messa in sicurezza non siano richieste, alternativamente, dall'art. 452 *decies* c.p. bensì "congiuntamente". Depone, in tal senso, il testo della legge piuttosto chiaro sul punto: diminuzione di pena nei riguardi del reo che – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento – "*provveda concretamente alle attività di messa in sicurezza, di bonifica e, ove possibile, di ripristino dello stato dei luoghi*". Se il legislatore avesse voluto subordinare l'applicazione del beneficio alla sussistenza di una sola delle condizioni descritte dalla norma premiale, avrebbe formulato diversamente l'art. 452 *decies* c.p., separando con una "o" disgiuntiva gli interventi riparatori contemplati dalla disposizione in esame» (L. SPADANO, *Il ravvedimento operoso*, cit., p. 243); nello stesso senso anche Molino, il quale sostiene che «[i]l dato testuale dell'inciso "*provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi*", in quanto richiedente la compresenza delle condizioni, non dovrebbe far residuare incertezze sulla necessità che l'attività operosa dell'imputato debba investire congiuntamente sia la messa in sicurezza che la bonifica» (P. MOLINO, *Novità legislative: legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", relazione dell'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione,* 29 maggio 2015, p. 27).

[35] «L'interpretazione secondo la quale la condotta riparatoria debba investire congiuntamente sia la messa in sicurezza che la bonifica pare eccessivamente categorica in quanto non tutti i delitti potrebbero rendere necessario, all'esito della loro commissione, un intervento di bonifica, non sembrando così inesorabile la consequenzialità tra l'attività di messa in sicurezza e quella di bonifica, che potrebbe non risultare necessaria» (G. GUGLIELMI – R. MONTANARO, *I nuovi ecoreati: prima lettura e profili problematici*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, *Rivista231*, fasc. n. 3/2015, p. 27).

della tesi secondo la quale sarebbe indispensabile un duplice intervento (messa in sicurezza e bonifica) deriverebbe, quale effetto collaterale, l'*ingiusta esclusione* dal beneficio premiale di tutte le ipotesi di inquinamento "lieve".

A ciò deve, inoltre, aggiungersi che l'anzidetto duplice intervento «rischia di comportare una evidente disparità di trattamento tra chi ha le possibilità economiche di sostenere le spese della bonifica e chi, invece, non versa in tale condizione»[36], con una conseguente, nonché lampante, violazione del principio di uguaglianza previsto all'art. 3 Cost.

Ebbene, le finalità da cui muove l'indirizzo che ritiene applicabile l'attenuante anche nelle ipotesi in cui l'imputato proceda alla sola messa in sicurezza sono certamente condivisibili: in primo luogo, si tende ad evitare che il ravvedimento operoso per gli eco-delitti diventi prerogativa di chi "se lo può economicamente permettere"; in secondo luogo, si riescono ad "abbracciare" gli innumerevoli casi in cui la bonifica di un'area inquinata non sia necessaria, essendosi rivelata sufficiente a riparare il danno ambientale la (sola) messa in sicurezza.

Nondimeno, codesta tesi non sembra conciliarsi con una interpretazione letterale della norma, la quale, al contrario, induce a ritenere che la diminuente si debba applicare soltanto a quei soggetti che abbiano concluso, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, le operazioni di messa in sicurezza *e* di bonifica.

In tal modo, si produce, tuttavia, un *irragionevole paradosso*: converrebbe al reo inquinare maggiormente un'area, per poi eventualmente avere la possibilità di procedere alla bonifica ed ottenere, di conseguenza, uno sconto di pena, piuttosto che provocare un lieve inquinamento, risolvibile con un più agevole e meno oneroso intervento di messa in sicurezza. Ed è questa la contraddizione che rende necessario, ad avviso di chi scrive, l'intervento del Giudice delle Leggi: l'attuale formulazione della norma non consente al condannato di beneficiare della circostanza attenuante ad effetto speciale per un inquinamento di grado minore, finendo per avvantaggiare chi, con la propria condotta, ha cagionato un inquinamento di grado maggiore, il quale, di converso, una volta effettuata la bonifica, potrebbe essere premiato con uno sconto di pena.

2.2. Il pendolo della premialità tra obbligazioni di risultato e mera buona volontà.

Alle criticità concernenti la corretta messa a fuoco delle diverse condotte contemplate dall'art. 452-*decies* c.p., si aggiunge quella riguardante la natura della prestazione, di mezzo o di risultato, che l'agente dovrà realizzare per potersi vedere riconosciuti i rispettivi benefici premiali.

Come si è visto, la prima ipotesi circostanziale, che per struttura e *ratio* non rappresenta certo una novità[37], prevede in favore del soggetto adoperatosi «per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori» una importante diminuzione della pena

[36] Così Spadano, che – pur sostenendo una teoria, per così dire, "cumulativa" – evidenzia i profili di potenziale illegittimità costituzionale della norma (L. SPADANO, *Il ravvedimento operoso*, cit., p. 249).

[37] Come evidenziato da più parti, la disposizione in commento ripropone il modello seguito da altre fattispecie premiali già presenti in diversi settori dell'ordinamento come, ad esempio, l'art. 270-*bis*.1 c.p., l'art. 416-*bis*.1 c.p., l'art. 74, co. VII, d.P.R. n. 309/1990 (cfr., sul punto, per tutti, A. ACETO, *Art. 452-decies c.p. (voce)*, cit., p. 342 e, in precedenza, G. GUGLIELMI – R. MONTANARO, *I nuovi ecoreati: prima lettura e profili problematici*, cit., p. 26 s.). In proposito, si segnala, però, che mentre, di norma, l'aver evitato un aggravio delle conseguenze del reato assume, in termini di attenuazione della pena, un rilievo analogo a quello riconosciuto alla collaborazione processuale, nel caso di specie il legislatore ha inteso operare un distinguo, attribuendo un effetto di maggior favore a quelle azioni che possono incidere direttamente sulla salvaguardia dell'ambiente e delle sue matrici rispetto a quelle che si sostanziano in una mera collaborazione processuale, per le quali l'art. 452-*decies* c.p. contempla, invece, una diminuzione della pena soltanto da un terzo alla metà (A. ACETO, *Art. 452-decies c.p. (voce)*, cit., p. 343).

(dalla metà a due terzi), onde così incentivare la realizzazione di contro-condotte che impediscano l'aggravio dell'offesa ambientale realizzatasi.

Nondimeno, la mancata tipizzazione di siffatte contro-condotte rischia di frustrare l'ambito operativo della fattispecie in commento, posto che dal dato testuale non è possibile comprendere a quali condizioni possa trovare applicazione la suddetta attenuante. E, sul punto, la stessa scelta del verbo "adoperarsi" appare rivedibile, in quanto «obiettivamente suscettibile di interpretazioni riduttive valorizzanti la mera buona volontà [dell'agente] disgiunta dal risultato»[38].

E, in effetti, se il mancato inserimento dell'avverbio «efficacemente» – come, invece, previsto nell'art. 323 *bis*, co. II, c.p., norma di coeva introduzione[39], nonché nell'art. 62, co. I, n. 6, c.p. – parrebbe far ritenere sufficiente la sola spontaneità dell'azione e la buona volontà del trasgressore (a prescindere, pertanto, dal risultato finale)[40], a diverse conclusioni sembrerebbero far propendere esigenze di razionalità e coerenza tanto sul versante ordinamentale quanto su quello, per così dire, interno della norma.

Rispetto al primo profilo, giova, infatti, evidenziare che, sovente, nella «legislazione speciale, laddove è impiegata la formula del "si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori" […] essa viene intesa come un contributo *concreto* ed *efficace*»[41]; sicché, è lecito supporre che anche nel settore ambientale venga richiesto il conseguimento di un simile obiettivo. Contestualmente, onde scongiurare eventuali distonie e disparità di trattamento, analoghe conclusioni possono ricavarsi anche dalla lettura della seconda ipotesi circostanziale contemplata dalla disposizione, la quale, per la medesima attenuazione della pena, richiede che l'agente provveda *concretamente* alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi[42].

In linea con queste ultime considerazioni si esprime, peraltro, la stessa Corte di Cassazione[43], che, pur non offrendo una tipizzazione nemmeno esemplificativa delle attività in tal senso rilevanti[44], considera la prima ipotesi circostanziale, alla stregua della seconda,

[38] In questi termini, cfr., nuovamente, Cass. pen. n. 12514 del 2025, cit., p. 8 e, in precedenza, in dottrina, G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte Speciale*, Vol. I., Zanichelli, Bologna, 2021, p. 602.

[39] Segnala siffatto distinguo Toscano, secondo cui, data l'introduzione sostanzialmente coeva delle due norme, è «difficile ipotizzare che lo stesso legislatore abbia negligentemente omesso di precisare l'esigenza di un risultato effettivo nell'ipotesi del 452-*decies* c.p.; ben più plausibile, al contrario, che egli abbia deliberatamente scelto di non imporre tale requisito nel ravvedimento operoso in materia ambientale» (G. TOSCANO, *La "mera buona volontà" non premia: il ravvedimento operoso nei delitti contro l'ambiente al vaglio della cassazione*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, fasc. n. 1/2025, p. 45 s.).

[40] In questi termini, si v., per tutti, C. BERNASCONI, *Art. 452-decies (voce)*, cit., p. 3075.

[41] A.R. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria*, cit., p. 56.

[42] In termini analoghi, A. ACETO, *Art. 452-decies c.p. (voce)*, cit., p. 344 s.; L. SPADANO, *Il ravvedimento operoso*, cit., p. 242. D'altra parte, anche «l'accentuazione del carattere di effettività della bonifica [, per il tramite del richiamo alla concretezza dell'intervento,] sembrerebbe escludere che l'effetto attenuante possa ricollegarsi a condotte che si arrestino sulla soglia degli obblighi preliminari alla bonifica (indagine preliminare, caratterizzazione, analisi sito specifica) o della presentazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, senza cioè che l'imputato proceda alla attività di bonifica vera e propria per come autorizzata dalla Regione attraverso apposita dalla conferenza di servizi (come previsto dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006)» (P. MOLINO, *Novità legislative: legge n. 68 del 22 maggio 2015*, cit., p. 28).

[43] Cass. pen. n. 12514 del 2025, cit.: ove non diversamente indicato, i virgolettati di seguito riportati sono direttamente estratti dal punto 3 del considerato in diritto della suindicata pronuncia, p. 8 s.

[44] Per il Supremo consesso, infatti, l'ipotesi in commento «fa riferimento a tutti quegli interventi, non preventivamente tipizzabili (e distinti come tali da quelli pure specificati nell'articolo in esame [bonifica, messa in sicurezza e ripristino – n.d.r.]), ma evincibili alla luce dei casi concreti, che si connotino per dar luogo ad una effettiva quanto stabile interruzione delle conseguenze del reato».

come significativa di «un concreto aiuto all'ambiente, estraneo ad una mera attivazione priva di ogni effetto», anche alla luce del «più consistente effetto attenuante della pena assegnato alla prima parte del comma 1 dell'art. in parola (riduzione dalla metà a due terzi)».

In ossequio alla *ratio* ispiratrice sottesa alla norma, secondo il Supremo consesso, pertanto, l'adoperarsi dell'agente «deve essere valorizzato in una stretta correlazione con l'elisione delle conseguenze ulteriori, posto […] che l'espressione "adoperarsi per" ben può essere intesa anche nel senso […] di "salvaguardare", come tale implicante un risultato».

Siffatta lettura, seppur in linea con una logica efficientista orientata al prioritario conseguimento del ripristino, rischia, però, «di indebolire la forza incentivante della norma»[45], gravando il reo di un obiettivo, quello dell'effettivo risanamento, che, per un verso, non dipende soltanto dal suo impegno[46], e, per l'altro, può rivelarsi eccessivamente oneroso, considerato come, peraltro, nemmeno il raggiungimento del risultato, vale a dire la riparazione integrale, assicuri la certezza della diminuzione della pena[47].

A riguardo, per favorire ciascun comportamento proattivo, risulta, allora, auspicabile un superamento del distinguo tra prestazioni di risultato e di mezzo, onde valorizzare, a seconda della condotta realizzata, l'ampia forbice di riduzione della pena prevista dalla disposizione (dalla metà fino a due terzi).

In chiave *de iure condendo*, per evitare, inoltre, che questa valutazione venga affidata esclusivamente alla discrezionalità dell'organo giudicante, sarebbe opportuno introdurre, sulla falsariga di quanto contemplato dall'art. 133 c.p., un elenco di criteri oggettivi idonei ad orientare siffatto scrutinio di meritevolezza. Il tutto senza trascurare la possibilità di coinvolgere, a titolo consultivo, l'ISPRA e/o l'ARPA territorialmente competente, così da offrire al giudice anche il supporto di un parere tecnico circa l'operato dell'indagato/imputato.

Attribuire un più ampio margine di operatività ad entrambe le circostanze contemplate nella disposizione in commento si rivelerebbe, del resto, in linea con quanto disposto dal successivo art. 452-*undecies*, co. IV, c.p., ai sensi del quale, come noto, la c.d. "confisca ambientale" non trova applicazione qualora «l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi».

L'apertura prospettata permetterebbe, infatti, di meglio cogliere il distinguo di intensità ricorrente tra i due avverbi, "concretamente" ed "efficacemente", assicurando una certa *progressività premiale*: tale per cui le condotte *almeno* concretamente idonee a ridurre l'offesa realizzata rileveranno per una possibile diminuzione della pena, mentre quelle

Nondimeno, così facendo, ricorre il rischio che la fattispecie si presti a una interpretazione eccessivamente casistica e del tutto affidata alla discrezionalità del giudice, con contestuale indebolimento dell'incentivo premiale ad "adoperarsi" in capo all'agente.

[45] G. TOSCANO, *La "mera buona volontà" non premia*, cit., p. 46, il quale ritiene di maggiore opportunità privilegiare una lettura della norma «secondo cui non è necessario che il contributo richiesto dimostri concreta utilità, risultando sufficiente la "buona volontà" del trasgressore oggettivamente manifestata e non del risultato finale»; salvo, nel prosieguo, precisare che «ciò non vuol dire che possa premiarsi qualunque iniziativa del reo di segno antagonista al reato commesso, dovendosi comunque circoscrivere l'applicazione dell'attenuante a quelle iniziative concrete ed idonee a interrompere l'*iter* criminoso».

[46] Attesi i molteplici fattori che possono influenzare le attività riparative, nonché i casi in cui la lesione al bene giuridico non sia in tutto o in parte reversibile. In argomento, recentemente, si v., per tutti, A. ACETO, *Art. 452-decies c.p. (voce)*, cit., p. 344.

[47] Considerato che l'attenuante in esame è, comunque, passibile di bilanciamento *ex* art. 69 c.p. con le eventuali ulteriori circostanze aggravanti contestate all'imputato. Per un approfondimento di quest'ultimo profilo si rinvia alle considerazioni del successivo § 4.

rivelatesi efficaci ad eliminarla del tutto potranno far venire meno *anche* l'applicazione della misura ablatoria.

Infine, difficoltà analoghe nella individuazione delle condizioni necessarie per il riconoscimento del premio si rinvengono, altresì, nella terza ipotesi circostanziale contemplata dall'art. 452-*decies* c.p., che, come si è ricordato, prevede una riduzione di pena da un terzo alla metà per «colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti» (c.d. ravvedimento processuale).

In argomento, se sembra ragionevole riconoscere l'attenuante in esame anche quando il risultato della collaborazione non è quello sperato per ragioni non ascrivibili all'imputato/indagato – salvo, diversamente, «ammettere che la misura della pena possa essere condizionata da fattori estranei al comportamento del reo, con palese violazione del principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, 1° co., Cost.)»[48]–, maggiori criticità emergono in relazione alla valutazione dell'apporto processuale offerto dall'agente in tutti gli altri casi.

La disposizione, peraltro, nemmeno tipizza le condotte astrattamente rilevanti, «ma si limita a descriverne le conseguenze e a pretendere un'efficacia causale diretta con i risultati alternativamente da essa previsti»[49]; sicché, non è affatto chiaro se per il riconoscimento della suddetta diminuente occorra il conseguimento di uno di questi ultimi o basti soltanto la realizzazione di una collaborazione a tal fine oggettivamente idonea[50].

Non contribuisce, inoltre, a risolvere la questione la circostanza che l'apporto processuale fornito dall'agente debba essere "concreto", posto che l'impiego di siffatta locuzione potrebbe far presupporre tanto la necessità di «un contributo decisivo nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori ovvero per sottrarre risorse rilevanti per la commissione di delitti»[51] quanto risolversi soltanto in una valutazione sull'efficacia stessa dell'aiuto fornito[52].

Anche in questo frangente ricorre, pertanto, il rischio, da un lato, che il riconoscimento premiale sia lasciato all'ampia (*rectius*, eccessiva) discrezionalità del giudice e, dall'altro, che la collaborazione con l'autorità, benché possa rappresentare un evidente segnale di recupero alla legalità[53], finisca per risultare poco incentivata.

[48] D. POTETTI, *L'art. 73 comma 7 d.P.R. n. 309 del 1990. Questioni ed incertezze interpretative*, in *Cass. pen.*, fasc. n. 12/2002, p. 3877 ss., recentemente richiamato, nell'ambito di un ragionamento analogo, da L. SPADANO, *Il ravvedimento operoso*, cit., p. 246 s.

[49] A. ACETO, *Art. 452-decies c.p. (voce)*, cit., p. 348.

[50] L. SPADANO, *Il ravvedimento operoso*, cit., p. 246.

[51] A. DI TULLIO D'ELISIIS, *I nuovi reati ambientali e le strategie difensive*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2015, p. 159. In senso contrario, si v., per tutti, A. ACETO, *Art. 452-decies c.p. (voce)*, cit., p. 348, per cui la norma non «richiede che ai fini della ricostruzione del fatto e della individuazione degli autori siano fornite prove o elementi decisivi o che dall'aiuto derivi la cattura dei responsabili (come, invece, pretendono gli artt. 270-*bis*.1 e 416-*bis*.1 c.p., 12, c. 3-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998, 291-*quater*, d.P.R. n. 43/1973)».

[52] Cfr., in questi termini, G. AMARELLI, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, in F. PALAZZO – C. E. PALIERO (a cura di), *Trattato teorico pratico di diritto penale*, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Vol. XI, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019, p. 152. Motivo per cui, esemplificando, non potrà beneficiare dell'attenuante in parola chi «fornisca notizie del tutto inutili perché già in possesso della polizia o dell'autorità giudiziaria oppure serbi un mero atteggiamento di resipiscenza o confessi le proprie responsabilità senza che da ciò derivi un aiuto investigativo» (A. ACETO, *Art. 452-decies c.p. (voce)*, cit., p. 348).

[53] Nondimeno, «il soggetto recuperato alla legalità rappresenta un fattore di accreditamento della norma trasgredita e di contrasto rispetto alla forza seduttiva insita nell'infrangere la legge, fattore che mina la solidità delle stesse organizzazioni criminali, le quali, non a caso, temono soprattutto le dinamiche di

Sulla falsariga di quanto già si è detto in merito alle condotte riparatorie, appare, allora, di maggiore opportunità una valutazione ad ampio raggio dell'apporto processuale fornito dall'agente; apporto, quest'ultimo, la cui rilevanza potrà, poi, essere valorizzata – e differenziata – nell'ambito della *dosimetria dell'attenuante* che, come ricordato, prevede una diminuzione della pena da un terzo alla metà.

Infine, ricorrendo a una interpretazione del concetto di "collaborazione" in senso lato e in linea con la *ratio* sottesa all'istituto del ravvedimento, nel giudizio in esame potrebbe assumere rilievo anche lo svolgimento da parte dell'agente di un programma di giustizia riparativa: la partecipazione a questi percorsi, in effetti, potrebbe rivelarsi decisiva tanto in un'ottica di *prevenzione generale c.d. reintegratrice*[54] quanto per la realizzazione di comportamenti che si risolvano in un aiuto concreto all'ambiente e, eventualmente, alla comunità che lo abita, anch'essa vittima, di riflesso, dell'offesa commessa.

3. L'influenza del ravvedimento sulle scelte processuali dell'imputato.

L'individuazione di un termine entro il quale ravvedersi, rappresentato dalla «dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado», impone una riflessione in ordine agli effetti che le condotte riparatorie dispiegano sulle *scelte processuali* dell'imputato.
Occorre, infatti, chiedersi se ad ambire all'ottenimento della diminuente in esame possano essere anche gli imputati che scelgano strade alternative al rito ordinario, così arrestando il corso del procedimento penale in una fase antecedente alla sopracitata dichiarazione di apertura del dibattimento[55].

In argomento, dottrina e giurisprudenza non sembrano, ancora, aver trovato un punto di incontro.

La prima, da un lato, ritiene che le condotte riparatorie possano giovare al *quantum* della pena nei soli confronti dei "ravveduti" condannati all'esito di giudizio ordinario, considerata l'impossibilità «di contemperare i tempi lunghi della bonifica e del ripristino con la celerità dei riti alternativi»[56], arrivando finanche a sostenere che la scelta di un rito speciale

defezione» (L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in *Sist. pen.*, pubblicato il 24 novembre 2023, p. 3).

[54] In argomento, si v., per tutti, recentemente, L. EUSEBI, *Teoria ed empiria della prevenzione generale*, in *Criminalia* 2023, p. 139 ss.

[55] L'utilizzo del verbo ambire deriva dal fatto che non vi è alcun automatismo tra la realizzazione dell'attività riparatoria e la concessione dell'attenuante. Basti pensare, ad esempio, alla prima condotta analizzata nel presente contributo (*i.e.* l'adoperarsi spontaneamente), che impone, anche alla luce della più recente giurisprudenza, il conseguimento di un determinato esito e, pertanto, soggiace all'*alea* che contraddistingue ogni obbligazione di risultato (si v., in proposito, il precedente § 2.2). Un ulteriore esempio è rappresentato dal fatto che le prestazioni riparatorie, essendo qualificate come attenuanti, sono sempre soggette al discrezionale giudizio di bilanciamento da parte del giudice, il quale potrà, quindi, ritenerle equivalenti, o addirittura soccombenti, rispetto a circostanze aggravanti concorrenti (si rinvia, per un approfondimento sul tema, al § 4 del presente contributo). E ancora, per concludere la lista degli esempi, non è sicuramente "scontato" che l'imputato "ravvedutosi" sarà, poi, dichiarato colpevole del reato a lui ascritto con sentenza irrevocabile e, quindi, destinatario di una pena alla quale scomputare l'eventuale riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 452-*decies*, co. I, c.p. (si rinvia, in proposito, nuovamente al successivo § 4).

[56] Così L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti"*, cit., p. 220; nello stesso senso, si v. Molino, il quale ritiene che la scelta di un rito speciale escluda la possibilità di richiedere la sospensione del procedimento per procedere alle condotte riparatorie (*ex* art. 452-*decies*, co. II, c.p.): «sul piano strettamente processuale, un ultimo cenno merita infine l'ipotesi in cui, in ragione del ricorso a riti speciali, non sia prevista l'apertura del dibattimento. L'assenza di lumi normativi e (ovviamente) di conforti giurisprudenziali non consente di formulare conclusioni sicure: con cautela, non pare nemmeno disistimabile una eventuale interpretazione (*ratione legis*) che escluda, una volta che

rappresenti una «implicita rinuncia» all'avvalersi della circostanza attenuante di cui all'art. 452-*decies* c.p.[57].

Dall'altro lato, la giurisprudenza ha ritenuto che l'individuazione di un termine entro il quale riparare il danno ambientale «non pare proliferare, sul piano logico e tantomeno giuridico, un limite in ordine all'ambito di operatività della fattispecie […], atteso che il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento segna uno spazio cronologico che ben può comprendere il precedente eventuale verificarsi dei citati procedimenti speciali». Al più, la scelta di un rito alternativo «può ragionevolmente solo escludere la sospensione [*ex* art. 452-*decies,* co. II, c.p. – n.d.r.] nell'ambito dei predetti giudizi speciali, anche in ragione della natura acceleratoria del giudizio». D'altro canto, eventuali esigenze temporali volte a completare gli interventi riparatori «potranno essere perseguite, senza alcun pregiudizio difensivo, attraverso una scelta processuale diversa, indirizzata verso il giudizio ordinario»[58].

Ebbene, l'orientamento giurisprudenziale sopracitato appare certamente condivisibile. Non vi è, invero, alcuna ragione per precludere l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 452-*decies*, co. I, c.p. agli imputati che abbiano optato per un rito alternativo, considerato che l'eventuale richiesta, dovendo intervenire entro le discussioni dell'udienza preliminare, precederebbe, in ogni caso, la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Del resto, la scelta del prevenuto di definire il procedimento di prime cure innanzi al giudice dell'udienza preliminare avrebbe il solo effetto di *anticipare* il termine entro il quale completare la condotta riparatoria, con evidenti effetti positivi non solo per il condannato – il quale beneficerà di un duplice sconto di pena, l'uno eventuale (per l'attenuante) e l'altro certo (per la scelta del rito) –, bensì anche per l'ambiente, di cui sarà "ripristinata" la salubrità in tempi ancor più celeri.

A ogni buon conto, qualora si volesse necessariamente ricercare un "momento" entro il quale ravvedersi anche nei riti alternativi, basterebbe richiamarsi alla giurisprudenza formatasi sul termine per realizzare le condotte riparatorie di cui all'art. 62, co. I, n. 6 c.p. nell'ambito di un giudizio abbreviato. Appare, sul punto, *ius receptum* il principio secondo cui, «ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, c.p., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito»[59].

Alla luce di quanto precede, non sembrano, infatti, sussistere controindicazioni relative a una estensione del principio espresso dagli Ermellini per il risarcimento del danno anche al ravvedimento operoso. Da tale chiave di lettura deriverebbe, quindi, la possibilità di estendere l'attenuante di cui all'art. 452-*decies* c.p. anche agli imputati che scelgano un rito alternativo, a condizione che si ravvedano entro la pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito (nelle ipotesi di giudizio abbreviato) ovvero entro la ratifica del patteggiamento (nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti). In tal modo, i soggetti che decideranno

l'imputato sia stato ammesso al rito abbreviato o abbia formulato istanza di applicazione di pena concordata, la possibilità di richiedere ed ottenere la sospensione del processo per completare la bonifica, in ragione della connaturata funzione acceleratoria e semplificatoria di tali riti alternativi rispetto all'ordinario percorso dibattimentale; una incompatibilità "strutturale" che, anche ove non ritenuta motivo di inammissibilità della richiesta, potrebbe peraltro sorreggere il potere discrezionale del giudice nel rigettare una richiesta formulatagli in sede di abbreviato o di patteggiamento» (P. MOLINO, *Novità legislative: legge n. 68 del 22 maggio 2015,* cit., p. 29).

[57] P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 127.

[58] Cass. pen. n. 12514 del 2025, cit., p. 10 ss.

[59] Cass. pen., sez. V, 27 settembre 2022 – dep. 9 gennaio 2023, n. 223; e, in termini analoghi, tra le tante, in precedenza, si v., altresì, Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2020, n. 15750; Cass. pen., sez. VI, 13 aprile 2018, n. 20836; Cass. pen., sez. II, 15 novembre 2017, n. 56935.

di definire la propria posizione nel corso dell'udienza preliminare potranno (astrattamente)[60] beneficiare sia della diminuente di cui all'art. 452-*decies*, co. I, c.p. sia dello sconto di pena derivante dalla scelta del rito.

4. Prospettive *de iure condendo*. La necessità di una evoluzione, anziché dell'ennesima riforma: il ravvedimento come possibile esempio di «delitto riparato» nell'ambito di una strategia di tutela c.d. *integrata*.

A seguito delle osservazioni fin qui svolte, appare logico sostenere che l'attuale art. 452-*decies* c.p. denunci un elevato grado di inefficienza, senz'altro ascrivibile a una formulazione normativa poco chiara e comprensibile[61], rivelandosi poco *appetibile* in relazione ai (supposti) effetti premiali riservati all'agente *concretamente* ravvedutosi, anche nel caso in cui le condotte realizzate abbiano sortito gli effetti desiderati dal legislatore.

In mancanza di una esplicita deroga, l'effetto speciale della suindicata circostanza attenuante potrebbe, infatti, essere vanificato dal bilanciamento con altre aggravanti concorrenti, una criticità, quest'ultima, altresì acuita dall'omessa predisposizione di uno o più criteri cui vincolare siffatto giudizio[62]. Sicché, alla sola discrezionalità del giudice sarà affidato non soltanto il riconoscimento della suddetta attenuante, ma anche lo scrutinio di equivalenza, soccombenza e prevalenza di cui all'art. 69 c.p.

Alla possibilità che il bilanciamento possa, di fatto, sterilizzare il premio correlato alle contro-condotte realizzate, onde frustrare l'effetto motivante dell'incentivo[63], si aggiungono alcune problematiche legate al momento entro il quale l'agente dovrebbe "ravvedersi": prima della dichiarazione di apertura del dibattimento[64].

Ancorare a una fase processuale del tutto preliminare siffatta scelta, se trova giustificazione nella necessità che le operazioni di ripristino siano avviate (e concluse) quanto più tempestivamente possibile, non considera la possibilità che il soggetto "ravvedutosi" venga, poi, assolto[65]. E, invero, con questa omissione il legislatore sembra quasi dare per scontato che la scelta del ravvedimento comporti una tacita ammissione di responsabilità da parte dell'indagato/imputato, a seguito della quale il processo non potrà che concludersi con una sentenza di condanna (e ciò malgrado la nota complessità che contraddistingue l'accertamento dei delitti ambientali, nonché l'ardua «dimostrazione, in dibattimento, della sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta ascrivibile al reo e gli eventi delle suddette fattispecie»[66]).

[60] Nulla vieta, infatti, che l'imputato che abbia compiuto una delle condotte riparatorie sia poi dichiarato non colpevole del reato a lui ascritto all'esito del giudizio di primo grado. Del resto, anche nei casi in cui viene avanzata istanza di patteggiamento, il Giudice investito della richiesta ben potrebbe prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

[61] Una formulazione, quest'ultima, che, oltre a rivelarsi «foriera di incertezza applicativa, contribuisce di per sé, ed in modo significativo, a indebolire la forza incentivante del premio». D'altra parte, come si è evidenziato nei paragrafi precedenti, «a fronte di condotte postdelittuose non sufficientemente tipizzate, l'opzione premiale rimane eccessivamente esposta alla valutazione discrezionale del giudice, così perdendo l'affidabilità necessaria per incentivare il reo a ravvedersi» (G. TOSCANO, *La "mera buona volontà" non premia*, cit., p. 47).

[62] G. AMARELLI, *La nuova disciplina*, cit., p. 144.

[63] G. ROTOLO, *Art. 452-decies (voce) c.p.*, cit., p. 1739.

[64] Su tale profilo, si v., diffusamente, il precedente § 3.

[65] Cfr., in argomento, L. SPADANO, *Il ravvedimento operoso*, cit., p. 249, per la quale, così facendo, «in caso di assoluzione, l'imputato si troverebbe ad avere compiuto, [eventualmente] nelle more della sospensione del procedimento penale, quelle attività riparatorie che l'art. 452 *duodecies* c.p. pone a carico del soggetto condannato per uno dei reati ambientali contestati».

[66] L. SPADANO, *Il ravvedimento operoso*, cit., p. 249.

La mancata previsione di un riferimento circa i tempi e le modalità di restituzione degli esborsi sostenuti dal soggetto assolto per le opere di risanamento sembrerebbe, del resto, introdurre sulla scena la tanto inedita quanto inquietante figura del c.d. «*condannato assolto*», intendendosi con tale espressione alludere a chi, pur assolto, ha, comunque, dovuto patire taluni effetti accessori della condanna: i costi della messa in sicurezza, della bonifica e, eventualmente, del ripristino.

Alla luce di tutte le criticità fin qui esposte, si ritiene, pertanto, che il solo, pur auspicato, intervento del legislatore sull'istituto in esame [67] non sia sufficiente a garantire un *surplus* di effettività in relazione all'obiettivo del risanamento ambientale, rendendosi, invece, necessaria l'affermazione di una strategia di tutela c.d. integrata, capace, cioè, di muoversi su più livelli e settori di intervento. Nell'orizzonte tracciato da questo approccio, se, per un verso, meglio si valorizzerebbe il ruolo che nell'ambito ambientale dovrebbero rivestire tanto la c.d. prevenzione primaria[68] quanto il ricorso a strumenti di natura amministrativa e civilistica, per l'altro, si avrebbe, altresì, la possibilità di riflettere su *quale* diritto penale sia realmente in linea con il conseguimento del suddetto fine riparativo, nonché con il principio rieducativo di cui all'art. 27, co. III, Cost.

In tal senso, occorre, allora, «adoperarsi non tanto per una riforma – l'ennesima – del sistema penale quanto, piuttosto, per una sua evoluzione»[69], orientata verso tipologie di sanzioni agìte, anziché subite, progettuali e non meramente corrispettive. E ciò comporterebbe lo sviluppo di un modello di *gestione* e *prevenzione* dell'illecito ambientale di tipo *responsivo*[70], modulato sullo schema piramidale di Braithwaite e Ayres[71], prescrittivo e *restorative*[72]; l'unico, si ritiene, in grado di coniugare il perseguimento dell'obiettivo della

[67] In questi termini, meritevoli di apprezzamento e condivisione risultano le considerazioni svolte da Toscano il quale, nell'ambito di una analisi dedicata alla "attrattività" dell'art. 452-*decies* c.p. ne propone, tra le altre cose, una "scomposizione" idonea a valorizzare maggiormente, sul versante premiale, le condotte «di quanti abbiano commesso un delitto ambientale per colpa e si attivino concretamente, secondo le modalità previste dal legislatore, in direzione antagonista al reato» (G. TOSCANO, *La "mera buona volontà" non premia*, cit., p. 48 e, *amplius*, p. 47 ss.).

[68] La quale, come noto, opera, oltre che sul piano culturale ed educativo, «attraverso norme giuridiche diverse da quelle penali: norme orientate a contrastare gli spazi percorribili ai fini delle attività criminose nell'ambito economico, finanziario, amministrativo tributario o concernente gli stessi rapporti interpersonali e sociali. […] Ben può dirsi, in questa prospettiva, che il grosso della prevenzione generale che s'intenda perseguire tramite il diritto dovrebbe essere attivato mediante discipline giuridiche extrapenali» (L. EUSEBI, *Teoria ed empiria*, cit., p. 3).

[69] Sia consentito il richiamo a A. TORTOROGLIO, *La pena del silenzio: separazione e disumanizzazione*, in *disCrimen*, pubblicato il 12 agosto 2025, p. 23.

[70] Intendendosi per sistema responsivo «un modello preventivo graduale, impiegato da un ordinamento per rispondere a eventi pericolosi o dannosi in prima battuta con iniziative interlocutorie e riparative (che coinvolgono direttamente le parti del conflitto – *i.e.* autore del reato e persone offese e danneggiate – allo scopo di svolgere una riflessione critica sul reato e sulle conseguenze da questo provocate e convenire a un accordo riparativo) e, nel caso di fallimento di tali misure, mediante misure sanzionatorie progressivamente più coercitive, nel rispetto del principio di *extrema ratio*» (B. SPRICIGO, *Un approccio "responsivo" per le ipotesi di illecito colposo in ambito medico*, in *Riv. it. med. leg.*, fasc. n. 1/2014, p. 117).

[71] In argomento, diffusamente, si v., per tutti, I. AYRES – J. BRAITHWAITE, *Responsive regulation. Trascending the deregulation debate*, Oxford University Press, New York – Oxford, 1992; J. BRAITHWAITE, *Restorative justice and responsive regulation*, Oxford University Press, New York – Oxford, 2002. Per una proposta applicativa del modello in oggetto, altresì estesa alla dimensione extra-penale, sia consentito nuovamente rinviare a A. TORTOROGLIO, *Tutela dell'ambiente ed esigenze di prevenzione*, cit.

[72] Utilizza, recentemente, l'espressione «*environmental restorative justice*» per descrivere questo cambio di paradigma Rotolo per il quale «tale formula pare offrire un contributo importante per

riparazione-prevenzione dell'offesa con quello rieducativo, all'interno di una prospettiva dialogica, inclusiva di tutti i soggetti coinvolti nella *frattura* originata dal reato.

Rinviando ad altri contributi l'approfondimento di questa impostazione, occorre, ancora, soffermarsi sulla centralità che potrebbe assumere in tale contesto l'istituto del ravvedimento, qualora venisse strutturato sullo schema del delitto riparato di Massimo Donini, vale a dire come un «titolo autonomo da collocare a fianco del delitto tentato, con una cornice fortemente ridotta rispetto a quella attuale che ne prescinde; la […] [cui] "riduzione" comprende il fatto che una riparazione ci sia stata: la riparazione è quindi parte del suo contenuto sanzionatorio, costituita da una pena agìta e da una pena subìta. Se c'è stato anche risarcimento la riduzione può essere ulteriormente accresciuta anche oltre il livello sanzionatorio del tentativo»[73].

Così inteso, il ravvedimento dovrebbe, poi, essere accompagnato – e combinato – con un complessivo ripensamento della stessa cornice sanzionatoria di ciascun eco-delitto, tale per cui quest'ultima «non rappresenti la riproduzione della logica della sanzione edittale attuale, pensata "a prescindere" dalla riparazione, ma una cornice nuova, pensata a partire dal conflitto: la sua misura non è il bene e la proporzione con il fatto, *non ha un'entità orientata al "raddoppio" del male* (la proporzione duplicante il male), ma *a rafforzare la motivazione per risolvere il conflitto*. Essa non deve soltanto prevenire reati futuri di terzi, ma *motivare alla riparazione*. […] Chiunque deve avere ben chiaro che le pene edittali non sono altro che le sanzioni di un conflitto irrisolto, non le scale di gravità corrispondenti al disvalore del bene protetto, "a prescindere", e per logica retributivo-generalpreventiva»[74].

Ragionando in questi termini, a seguito della consumazione di un delitto contro l'ambiente, il soggetto che, volontariamente, si adoperi per riparare in tutto o in parte l'offesa realizzata, collabori processualmente, partecipi ad un programma di giustizia riparativa e/o provveda, altresì, al risarcimento del danno causato, potrà vedersi ridotta la pena eventualmente irrogata «sino a due terzi (e sino a quattro quinti con danno risarcito: come *oggi* il recesso attivo)»[75]. Il tutto prevedendo che l'adoperarsi nelle more del procedimento penale non corrisponda ad una ammissione di responsabilità rispetto ai reati contestati e che, quanto meno in caso di assoluzione con formula piena, all'agente "ravveduto" possa, comunque, essere restituito quanto in precedenza speso nelle suindicate attività riparative e risarcitorie.

TORTOGLIO A. – ZERELLA G., *Il ravvedimento operoso nei reati ambientali tra aspettativa e realtà: profili critici e spunti di riforma,* in *Riv. Trim. dir. amb.*, 04/2025, p. 34.

comprendere l'essenza del relativo approccio: vi si può cogliere, infatti, […] una sorta di valenza biunivoca all'arricchimento dei due ambiti di riflessione, l'uno attinente alla *restorative justice*, l'altro alla tutela dell'ambiente, attraverso il loro incontro» (G. ROTOLO, *Responsive regulation e tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 14).

[73] M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. n. 2/2015, p. 246.

[74] *Ibidem*.

[75] *Ibidem*.

call. 02

Il contrasto all'inquinamento ambientale a dieci anni dalla legge 68/2015. Un'analisi dell'applicazione della fattispecie tra garantismo costituzionale ed esigenze repressive di matrice europea.

di MARINA ZALIN e MARTINA FUSATO

Contributo sottoposto a procedimento di revisione (single blind) e approvato per la pubblicazione

SOMMARIO – 1. Premessa. – **2.** Una ricognizione normativa. – **3.** Il delitto di inquinamento ambientale. – **4.** Il nesso causale tra la condotta umana e l'evento di inquinamento ambientale. – **5.** L'abusività della condotta. – **6.** Abusività della condotta e *Best Available Techniques.* – **7.** L'evento di danno: la compromissione e il deterioramento… – **8.** …significativi e misurabili. – **9.** La prova del danno. – **10.** Il *deficit* di tassatività e determinatezza della fattispecie di inquinamento ambientale: un problema superato soltanto in apparenza. – **11.** La linea di confine tra i delitti di inquinamento e disastro ambientale. – **12.** L'elemento soggettivo: l'inquinamento doloso e colposo. – **13.** La nuova Direttiva europea 2023/1204 sulla tutela penale dell'ambiente. – **14.** Conclusioni e spunti *de jure condendo*.

ABSTRACT – *Il contributo analizza il delitto di inquinamento ambientale a dieci anni dalla legge 68/2015, evidenziando le criticità applicative della fattispecie di cui all'art. 452-bis c.p. rispetto ai principi di determinatezza, tassatività e colpevolezza. La riforma ha segnato il passaggio da un approccio antropocentrico fondato sul pericolo alla tutela ecocentrica delle matrici ambientali come beni autonomi, introducendo un sistema organico di reati di danno. L'applicazione concreta mostra tuttavia zone d'ombra: nozioni come "compromissione" e "deterioramento" risultano fluide, mentre i parametri di "significatività e misurabilità" sono affidati a valutazioni giudiziali non sempre supportate da accertamenti tecnico-scientifici. L'estensione della nozione di "abusività" alle violazioni di titoli autorizzativi o di BAT rafforza la tutela ma solleva dubbi di compatibilità con il principio di colpevolezza. La giurisprudenza tende a colmare tali lacune, ma il rischio di ampia discrezionalità resta elevato. In prospettiva, la Direttiva (UE) 2024/1203 introduce un modello di armonizzazione più rigoroso, imponendo definizioni normative e soglie sanzionatorie che mirano a superare l'indeterminatezza e a garantire una tutela effettiva e uniforme dei beni ambientali.*

KEY-WORDS – Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Significatività e misurabilità; Abusività della condotta; Best Available Techniques (BAT); Determinatezza e tassatività; Direttiva (UE) 2024/1203.

1. Premessa.

La legge 68/2015 ha costituito per l'ordinamento nazionale il primo passo verso un sistema codificato e coordinato di diritto penale ambientale, coerentemente con l'emancipazione del concetto di ambiente da quelli di tutela del paesaggio e di salute umana, cristallizzata nella riforma dell'articolo 9 Costituzione[1]. Alla base del nuovo approccio del legislatore nazionale vi è l'obbligo di recepire i dettami europei, che perseguono lo scopo di assicurare un elevato

[1] Introdotta con la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1: *La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.*

livello di tutela ai beni giuridici protetti dall'Unione, incluso quello ambientale, attraverso l'emanazione di numerosissimi atti, quali regolamenti, direttive, decisioni-quadro, che influenzano sia le normative interne sia la loro interpretazione. I principali referenti europei volti a creare una risposta punitiva coesa agli eco-delitti da parte degli Stati membri sono la Direttiva 2008/99/CE e la recentissima Direttiva 2024/1203, che ha sostituito la prima, rivelatasi inefficace rispetto all'obiettivo di armonizzazione; entrambe dimostrano la spiccata sensibilità del diritto europeo per l'ambiente, veicolata attraverso i principi di prevenzione, precauzione e "chi inquina paga".

Gli obiettivi di tutela di matrice sovranazionale, sebbene indiscutibilmente legittimi, trovano un punto di frizione in sede di applicazione di fattispecie descritte in termini troppo ampi e imprecisi, non perfettamente compatibili, se non apertamente contrastanti, con i principi costituzionali che informano la responsabilità penale nell'ordinamento interno.
Nel presente contributo verranno analizzati i profili critici specificamente riguardanti l'interpretazione degli elementi costitutivi del delitto di inquinamento ambientale, evidenziando come, a fronte di un evidente approccio europeo nel segno di un incremento della risposta repressiva, assuma un'evidente ed irrinunciabile centralità il ruolo dell'interprete, l'unico soggetto deputato a bilanciare nel caso concreto l'impronta marcatamente punitiva europea con i principi garantistici costituzionali di diritto interno.

2. Una ricognizione normativa.

La riforma introdotta con la legge 22 maggio 2015, n. 68[2] costituisce il primo esempio di regolazione sistematica dei reati contro l'ambiente, connotata dall'espressa intenzione del legislatore di spostare il fuoco della tutela penale direttamente sulle matrici ambientali.

Fino all'epoca della riforma, infatti, l'ambiente non godeva di una tutela immediata e veniva protetto soltanto indirettamente, in quanto strumentale alla tutela del bene finale dell'incolumità o salute pubblica.

Un esempio rappresentativo di tale transizione è costituito dal confronto tra il delitto di disastro "innominato" regolato dall'art. 434 c.p. e il delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452 *quater* c.p., introdotto proprio con la riforma del 2015. Prima della novella, infatti, i fenomeni più gravi di inquinamento ambientale venivano ricondotti al disastro "innominato", valorizzando la portata "inespressa" dell'art. 434 c.p., la sua collocazione sistematica tra i delitti contro la pubblica incolumità e il contenuto variamente declinabile del "disastro". La Corte costituzionale[3], intervenuta per offrire una lettura della fattispecie compatibile con i principi di determinatezza e tassatività, ha circoscritto il disastro ad "*eventi distruttivi di proporzioni straordinarie, atti a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi*", *a condizione che* tali eventi provochino un pericolo per la pubblica incolumità, coerentemente con la collocazione del reato tra i delitti posti a tutela di quel bene giuridico. L'introduzione del delitto di disastro ambientale, regolato dall'art. 452 *quater* c.p., ha mutato la prospettiva della tutela, riferendola non più all'ambiente in funzione antropocentrica, bensì ecocentrica, volta a garantire l'integrità delle matrici ambientali quale autonomo bene giuridico suscettibile di protezione penale[4]. Da qui la trasformazione del delitto di disastro

[2] Recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015, entrata in vigore il 29 maggio 2015.
[3] Sentenza 1 agosto 2008, n. 327 del 2008.
[4]Secondo una parte della dottrina, la novella del 2015 esprime una concezione dell'ambiente intermedia tra quella antropocentrica propria dell'impostazione antecedente e quella ecocentrica, Militano in questo senso sia la collocazione sistematica del Titolo VI *bis* del Codice Penale, posizionato subito dopo i reati contro l'incolumità pubblica, confermando così la stretta relazione tra ambiente e persona, "*di modo che la tutela del primo finisce per ridondare sulla seconda*". Inoltre, la tesi della concezione

ambientale da reato di pericolo rispetto all'incolumità pubblica a reato di danno a tutela dell'integrità ambientale.

Oltre ad aderire ad una mutata prospettiva ecocentrica, la novella presenta una struttura organica che supera l'assetto scoordinato precedente, caratterizzato principalmente da fattispecie contravvenzionali costruite come reati di pericolo collocate nel d.lgs. 152/2006 e riconduce la tutela penale dell'ambiente alla sua sede propria, il codice penale, elaborando fattispecie criminose strutturate come reati di danno.

La duplice esigenza di riconoscere dignità di beni giuridici autonomi alle matrici ambientali e di introdurre una disciplina nazionale sistematica e coordinata è coerente con gli obiettivi sovranazionali e in particolare con la Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, il cui Preambolo (art. 5) precisa che "*attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna, della flora, compresa la conservazione delle specie"* esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività[5].

La necessità di attribuire alle matrici ambientali un rilievo autonomo e disancorato da una funzione servente rispetto all'incolumità pubblica aveva rappresentato l'obiettivo di numerose proposte di modifica normativa a livello nazionale antecedenti all'intervento comunitario.

Meritano a questo proposito di essere ricordati:

- il disegno di legge operato dalla Commissione interministeriale Ambiente-Giustizia, coordinata dal prof. Adelmo Manna nel 1998, che ha formulato specifiche fattispecie di reato quali l'inquinamento ambientale, il traffico di rifiuti, la frode in materia ambientale.
- il testo normativo elaborato dalla Commissione Nordio incaricata di formulare una riforma del codice penale: in quel progetto erano state inserite per la prima volta i delitti di impedimento all'accesso e inottemperanza ai doveri di bonifica e ripristino.
- alcuni disegni di legge successivi e collocati temporalmente negli anni 2007-2008, che hanno preparato il terreno per la successiva riforma del 2015.

Tali proposte, sebbene non abbiano visto la luce, hanno certamente influenzato il testo della riforma del 2015.

Sul piano strutturale, la legge del 22 maggio 2015, n. 68, è costituita da tre articoli, il primo dei quali, di interesse per il presente contributo, ha introdotto il Titolo VI *bis* nel Codice

intermedia è l'unica idonea a giustificare il severo regime sanzionatorio riservato ai delitti contro l'ambiente. *Funditus* sull'argomento, TELESCA, Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di un'agognata riforma*", archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 17 luglio 2015, p. 7. Interessante la posizione di Cass. pen., sez. III, 18.06.2018, n. 29901, secondo la quale l'accezione di ambiente non deve essere intesa con esclusivo riferimento alla sua connotazione originaria e prettamente naturale ma deve essere riferita anche al risultato delle trasformazioni ambientali operate dall'uomo e meritevole di tutela. A favore di tale interpretazione depongono le aggravanti previste dall'art. 452 *bis* comma 2 c.p., nella parte in cui si riferiscono a fatti che si verificano in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, storico, artistico, architettonico e archeologico.

[5] La rilevanza dell'influenza della Direttiva UE 2008/99/CE sulla novella è stata riconosciuta anche nella relazione del Massimario della suprema Corte, Rel. III/4/2015, del 29 maggio 2015, intitolata "*Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante 'Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*"", p. 2. Parte della dottrina ha individuato un ventaglio di disposizioni normative sovranazionali più ampio rispetto alla direttiva CE del 2008: il riferimento è alla Convenzione per la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, del Consiglio d'Europa, del 4 novembre 1998, e alla decisione n. 2003/80/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 27 gennaio 2003. TELESCA, op. cit. p. 4.

Penale, costituito da 12 articoli, dal 452 *bis* al 452 *terdecies*, cinque dei quali dedicati ai nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica.

Il medesimo articolo ha introdotto alcune modifiche alla parte generale del Codice Penale, prevedendo, in particolare, il raddoppio dei termini di prescrizione per i delitti disciplinati dal Titolo VI *bis* c.p. (art. 157 comma 6 c.p.); l'applicabilità della pena accessoria che comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 *quater* c.p.); l'applicabilità della disciplina in materia di responsabilità da reato degli enti (art. 25 *undecies* D.L.vo 231/2001). L'articolo 1 della legge 68/2005 ha inoltre introdotto la disciplina della c.d. oblazione ambientale regolata dagli articoli 318 *bis* e seguenti del D.L.vo 152/2006, che consente di estinguere le contravvenzioni regolate dal Testo Unico Ambientale mediante l'adempimento di specifiche prescrizioni impartite dall'autorità competente e il pagamento di una somma di denaro nella misura di un quarto del massimo della sanzione pecuniaria prevista.

Il completamento della creazione di una disciplina organica dei delitti in materia ambientale è avvenuto soltanto nel 2018[6], quando il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in omaggio al principio della riserva di Codice, è stato inserito nell'art. 452 *quaterdecies* c.p., in concomitanza con l'abrogazione dell'art. 260 D.L.vo 152/2006, che lo regolava in precedenza.

Merita, infine, di essere menzionato il recentissimo Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 116[7], intervenuto in modo significativo sul diritto penale ambientale, con modifiche apportate sia al D.L.vo 152/2006 sia al Codice Penale. Sebbene non ancora convertito in legge, il provvedimento ha introdotto modifiche sia al Titolo VI *bis* del codice penale, prevedendo un generale inasprimento sanzionatorio, sia al D.L.vo 152/2006, trasformando, ad esempio, il reato di gestione illecita di rifiuti da contravvenzione a delitto. Il Decreto Legge ha inoltre esteso al delitto di inquinamento ambientale la disciplina dell'arresto in flagranza differita regolato dall'art. 382 *bis* c.p.p.[8], applicabile quando un soggetto viene individuato inequivocabilmente quale autore di un reato tramite sistemi di captazione informatica e di videosorveglianza ma sia stato soltanto successivamente identificato e ha introdotto un incremento della sanzione pecuniaria applicabile agli enti ai sensi dell'art. 25 *undecies* comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001[9].

Il recentissimo intervento del 2025, in fase di conversione, rappresenta il primo passo verso il recepimento della Direttiva europea 2024/1203, cui gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 21 maggio 2026. La nuova Direttiva risponde ad esigenze più mature di contrasto alla criminalità ambientale e mira a perseguire l'obiettivo fondamentale della compatibilità a medio e lungo termine tra l'attività economica e imprenditoriale e la tutela dei diritti umani, sociali e ambientali, scopi che la Direttiva 2008/99/CE non è riuscita a soddisfare.

3. Il delitto di inquinamento ambientale.

[6] Art. 3 comma 1 lett. a) D.L.vo 1 marzo 2018 n. 21.

[777] Recante "*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2025 e in vigore dal giorno successivo.

[8] La modifica normativa è contenuta nell'art. 3 D.L. 8 agosto 2025 n. 116.

[9] L'art. 6 D.L. 116/2025 ha incrementato la misura minima del numero di quote per il calcolo della sanzione pecuniaria, innalzandolo da 250 a 400 quote.

Il delitto di inquinamento ambientale è oggi regolato dall'art. 452 *bis* c.p., che sanziona la condotta di chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: a) delle acque o dell'aria, o di porzione estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna. Il secondo comma prevede un'aggravante quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

La fattispecie, seguendo la tradizionale classificazione dei reati sul piano oggettivo, è strutturata come reato di evento e di danno: il delitto è quindi integrato se si verificano una compromissione o un deterioramento e a condizione che la condotta che determina l'evento sia posta in essere "abusivamente". Infine, si tratta di un reato a forma libera, non essendo indicate puntualmente le modalità con cui l'inquinamento deve essere cagionato.

4. Il nesso causale tra la condotta umana e l'evento di inquinamento ambientale.

L'affermazione di responsabilità per il delitto in esame richiede l'accertamento della relazione causale tra la condotta umana contestata e l'evento di danno. Il criterio che governa l'accertamento è quello del superamento del ragionevole dubbio stabilito dalle Sezioni Unite "Franzese" nel 2002[10] ed è rappresentato da un "alto grado di probabilità logica e credibilità razionale" sulla base di un giudizio bifasico. Vale a dire che in primo luogo dovrà essere vagliata l'esistenza di una "legge di copertura" generale ed astratta, dotata di validità scientifica (universale o statistico-probabilistica), che esprima con un tasso di certezza non necessariamente elevato che una condotta abusiva cagioni l'evento di inquinamento; in secondo luogo, sulla base di un giudizio di elevata probabilità, dovrà accertarsi se l'inquinamento, *così come concretamente verificatosi*, sia dipeso dalla condotta umana contestata, ovvero sia stato determinato da altri fattori causali autonomi idonei a rendere completamente irrilevante la prima, oppure, ancora, se si sia verificato per effetto di un caso fortuito che interrompe la relazione causale tra il comportamento umano e l'evento.

L'accertamento del nesso causale appare particolarmente complesso. Da un lato, infatti, non è sempre individuabile una legge scientifica di copertura, perché rispetto a determinati fattori sussiste un'incertezza epistemologica che non consente di stabilire con quale frequenza esse possano cagionare il deterioramento delle matrici ambientali. Dall'altro lato, sul piano dell'accertamento concreto -previo accertamento in astratto che una determinata sostanza è astrattamente idonea a produrre effetti inquinanti- non è sempre possibile affermare con certezza che l'evento sia dipeso dal comportamento umano e non da altri fattori da soli idonei a produrre l'inquinamento. Si pensi all'esempio dello sversamento di acque reflue non trattate in un corso d'acqua in cui sversano anche altri scarichi industriali o civili, oppure di gestione di rifiuti in una discarica in cui sono stati effettuati anche conferimenti da parte di terzi.

Quanto al caso fortuito, la giurisprudenza ne ha escluso l'efficacia interruttiva in tutte le ipotesi in cui l'evento eccezionale verificatosi, quale il guasto di un impianto, sia concretamente prevedibile ed evitabile dal soggetto cui viene contestato l'inquinamento. Sulla scorta di questo principio, la suprema Corte ha escluso che l'improvviso guasto meccanico di un impianto integri un fattore interruttivo eccezionale ascrivibile al caso fortuito, perché prevedibile ed evitabile da parte del gestore dell'impianto, obbligato alla sua ordinaria manutenzione[11].

[10] Cass. pen. S.U. 10.07.2002 n. 30328.
[11] Cass. pen., sez. 3, 18.01.2022, n. 5817.

5. L'abusività della condotta.

Nella fattispecie di inquinamento ambientale introdotta nel 2015, la condotta umana è penalmente rilevante se connotata da abusività[12]. La scelta di affidare la qualificazione della condotta ad una clausola di illeceità speciale ha suscitato numerosi interrogativi all'indomani della riforma, sia sul versante della tipicità della fattispecie sia in relazione al rischio che vengano punite soltanto le condotte poste in essere in assenza di titolo autorizzativo e non invece quelle realizzate in violazione di un titolo legittimamente autorizzato.

Sul versante della compatibilità con il principio di tipicità e determinatezza, la Corte costituzionale ha evidenziato in più occasioni che tale valutazione non va condotta in relazione al singolo elemento descrittivo della fattispecie ma raccordandolo agli altri elementi e tenendo conto della disciplina in cui tale elemento si inserisce[13].

Per quanto riguarda il secondo profilo, relativo alla riferibilità esclusiva della fattispecie alle ipotesi di assenza del titolo autorizzativo, la giurisprudenza ha adottato un'interpretazione estensiva della nozione di abusività, applicandola sia alle ipotesi di condotte poste in essere *sine titulo* sia alle ipotesi di condotte poste in essere in violazione di leggi, regolamenti o di un titolo autorizzativo[14].

[12] Nel testo originario del disegno di legge si richiedeva che la condotta si svolgesse "*in violazione di disposizioni legislative e regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisse di per sé illecito amministrativo o penale*". L'abbandono della formulazione precedente è stato giustificato dalla volontà di punire anche gli inquinamenti causati dalla violazione di regole volte alla tutela di beni giuridici diversi da quello ambientale ma comunque a questo collegati. Sull'opportunità di introdurre una clausola di illiceità speciale, GALANTI, *I delitti contro l'ambiente. Analisi normativa e prassi giurisprudenziale*. Pacini Giuridica, 2021, p. 71.

[13] Nella relazione del Massimario della suprema Corte, Rel. III/4/2015, del 29 maggio 2015, intitolata "*Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante 'Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*"", pag. 9-10 viene espressamente richiamata, a conforto della compatibilità tra la clausola di illeceità speciale e il principio di determinatezza, la sentenza della Corte cost. 13 gennaio 2004, n. 5, laddove afferma che: "*Deve essere peraltro di guida, in tale indagine, il criterio, reiteratamente affermato da questa Corte, per cui la verifica del rispetto del principio di determinatezza va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce. L'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito penale di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero - come nella specie - di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di stabilire il significato di tale elemento, mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo (cfr., ex plurimis, sentenze n. 34 del 1995; n. 31 del 1995; n. 122 del 1993; n. 247 del 1989; v., altresì, sentenza n. 263 del 2000; ordinanza n. 270 del 1997)*".

[14] Cass. pen., sez. III, 2.07.2025, n. 29224: "*In relazione al quadro normativo cui fare riferimento al fine della connotazione della condotta inquinate come antigiuridica, nel panorama giurisprudenziale è ormai consolidato il principio secondo cui la condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni amministrative, con la conseguenza che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma; quel che conta, in definitiva, è la sussistenza del nesso*

La suprema Corte ha quindi fatto propria la nozione di abusività già elaborata in relazione al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, connotato dalla natura abusiva delle articolate operazioni di gestione. Appare particolarmente efficace la descrizione utilizzata in una sentenza del 2013 dalla Corte di cassazione: "*è destituita di ogni fondamento giuridico la tesi secondo cui nella fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 il carattere abusivo della gestione illecita dei rifiuti ricorre solo quando la gestione è clandestina; è abusiva ogni gestione di rifiuti che avvenga senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti nella soggetta materia*"[15]. La giurisprudenza di legittimità si è dunque attestata su una posizione che riferisce l'abusività a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi e autorizzativi svolte nel settore della raccolta, gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti; la medesima interpretazione è stata riferita al delitto di inquinamento.

Come osservato nella relazione del Massimario all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, e confermato dalle applicazioni successive, l'avverbio "abusivamente" ricomprende "*anche le situazioni nelle quali l'attività, pur apparentemente ed esteriormente corrispondenti al contenuto formale del titolo, presentino una sostanziale incongruità con il titolo medesimo, il che può avvenire non solo quando si rinvenga uno sviamento dalla funzione tipica del diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzatorio ma anche quando l'attività costituisca una non corretta estrinsecazione dell'attività inerente all'autorizzazione in questione, in tal caso superandosi i confini dell'esercizio lecito"*[16].

Conseguentemente, la condotta è stata considerata abusiva nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica, nella mancanza di autorizzazione allo scarico di un depuratore e nell'esercizio dell'attività di pesca che, seppure non vietata, sia stata effettuata con mezzi non consentiti o da soggetti non abilitati[17].

6. Abusività della condotta e *Best Available Techniques.*

Appare di particolare interesse un'ulteriore questione in ordine alla nozione di abusività e riguardante le ipotesi in cui l'attività di gestione posta in essere sia in contrasto con le *Best Available Techniques* (BAT) di settore. Le BAT costituiscono le migliori tecniche disponibili, cioè il "*complesso di tecniche progettuali e di processo che funge da modello economicamente sostenibile più avanzato di protezione dell'ambiente per ciascun specifico settore produttivo, divenendo così il parametro di riferimento sulla scorta del quale l'autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo effettua una valutazione della performance ambientale di un impianto produttivo*"[18]. Ne consegue che una delle funzioni primarie delle BAT è quella di delimitare una soglia di rischio consentito effettuando un bilanciamento tra l'implementazione delle migliori tecniche, scientificamente accreditate, di protezione dell'ambiente nello svolgimento di una data attività produttiva e l'accessibilità economica a quelle tecniche da parte del gestore che svolge l'attività produttiva.

causale tra le violazioni, che rendono tipica la "causa", qualunque esse siano, e l'evento prodotto (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Rv. 273565 e Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rv. 269491)". Si tratta di un principio affermato fin dalle prime sentenze della suprema Corte in materia di inquinamento ambientale e in particolare da Cass. pen., sez. III, 21.09.2016, n. 46170.

[15] Cass. pen., sez. III, 6.11.2008, n. 46029.

[16] relazione del Massimario, Rel. III/4/2015, del 29 maggio 2015, op. cit., p. 15.

[17] Galanti, *I delitti contro l'ambiente*. *Analisi normativa e prassi giurisprudenziale*. Pacini Giuridica, 2021, p. 73.

[18] La definizione sintetica proposta è tratta da LABARILE, *Autorizzazione integrata ambientale, come cambia il ruolo delle BAT*, in *Riv. Giur. Ambiente, fasc. 1, 2013, p. 3.*

La suprema Corte ha approfondito in due sentenze il ruolo delle BAT nel sistema delle fonti[19]. Le BAT ambientali si distinguono, all'interno dell'ampia e variegata categoria delle *best practices*, per l'autorità loro impressa dalla Commissione europea, alla quale sono affidati l'elaborazione, il riesame e l'aggiornamento delle cosiddette conclusioni sulle BAT (o *Bat Conclusions*).

Il richiamo alle migliori tecniche disponibili è frequente nel D.L.vo n. 152 del 2006. Così, la previsione dell'art. 29 *bis* (individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili) impone di tener conto delle Conclusioni sulle BAT nel rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Inoltre: in tema di tutela del suolo e delle risorse idriche, le migliori tecniche disponibili sono richiamate dall'art. 98, per eliminare sprechi, ridurre consumi, incrementare riciclo e utilizzo; dall'art. 100, nella progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie; dall'art. 101, in relazione al potere delle Regioni di stabilire valori di emissione diversi e più restrittivi di quelli indicati dall'apposito allegato del Codice dell'Ambiente; in materia di gestione di rifiuti e bonifica dei siti inquinati, dall'art. 180, quale strumento per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti; dall'art. 187, in relazione all'ammissibilità a certe condizioni, della miscelazione di rifiuti; dall'art. 215, di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuati nel luogo di produzione; dall'art. 237 *octies*, in materia di riduzione delle emissioni e degli odori. Infine, dall'art. 271 in relazione alla tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

Secondo la suprema Corte, le BAT costituiscono un parametro alla stregua del quale valutare se una condotta, sebbene conforme al titolo autorizzativo, sia in realtà abusiva proprio perché in contrasto con le prime, riconoscendo alle BAT un'efficacia cogente sovraordinata al titolo autorizzativo. Le due pronunce[20] hanno sollevato alcune perplessità manifestate dalla dottrina, in particolare in relazione alla compatibilità di tale impostazione con i principi di legalità e colpevolezza[21]. Si è osservato, infatti, che le BAT, pur rispondendo ad esigenze di tutela dell'ambiente, sono formulate alla luce di criteri non esclusivamente scientifici ma anche economici: occorre quindi più opportunamente valutare in concreto, nelle ipotesi di condotte conformi ad autorizzazioni rilasciate senza considerare le BAT già diffuse, se nel caso specifico possa rimproverarsi al gestore dell'impianto di non avere riconosciuto tale difformità, di avere concorso ad indirizzare la scelta della pubblica amministrazione ovvero di avere legittimamente riposto un ragionevole affidamento nell'autorizzazione.

La dottrina si è soffermata sull'ulteriore ipotesi, invero non affrontata espressamente dalla giurisprudenza, in cui la condotta risulti conforme al titolo autorizzativo ma difforme rispetto alle BAT adottate successivamente. In questo caso, non si può ragionevolmente pretendere che il gestore si adegui a BAT successive al titolo autorizzativo. Infatti, tale adeguamento non è precluso ma non può neppure essere preteso, posto che richiederebbe un aggiornamento del titolo autorizzativo che spetta alla pubblica amministrazione impartire.

Sintetizzando, la valutazione della responsabilità del gestore non può dipendere esclusivamente dal recepimento o meno a livello nazionale delle BAT, ma deve essere

[19] Si fa riferimento a due sentenze della suprema Corte. Cass. pen., sez. III, 15.07.2021, n. 33089; sez. IV, 27.09.2022, n. 39150.

[20] Sebbene entrambe relative a procedimenti cautelari volti a valutare il *fumus* del delitto contestato, quindi non relative all'accertamento della responsabilità degli imputati.

[21] Sul tema, ZIRULIA, *Il ruolo delle Best Available Techniques (BAT) e dei valori limite nella definizione del rischio consentito per i reati ambientali*, in *Lexambiente RTDPA*, 2019, n. 4, p. 1 ss.; PALMERI, *Ragioni* della produzione e ragioni dell'ambiente: l'introduzione del parametro extra penale della 'miglior tecnica disponibile' *nel sistema delle fonti degli obblighi cautelari*, in *Lexambiente* RTDPA, 2019, n. 3, p. 1 ss.; PISANI, *Best Available Techniques (BAT) e abusività della condotta nel traffico illecito di rifiuti*, in *Lexambiente RTDPA*, 2022, n. 2, p. 67 ss.

comunque effettuata nel caso concreto, valorizzando ad esempio l'eventuale condotta collusiva con l'autorità amministrativa al fine di ottenere un titolo autorizzativo che non le osservi oppure l'inammissibilità dell'ignoranza di tale difformità, in ragione dell'inequivoco consolidamento delle BAT oggetto di violazione. Quanto, invece, alle BAT in fase di recepimento, può essere esclusa la responsabilità del gestore che continui ad operare sulla base di un'autorizzazione precedentemente rilasciata, non essendo rimproverabile l'inosservanza di parametri extralegali non ancora recepiti.

7. L'evento di danno: la compromissione e il deterioramento…

L'evento del reato di inquinamento ambientale ha una struttura composita: in primo luogo devono verificarsi una "compromissione o deterioramento" della matrice ambientale, ulteriormente connotati da significatività e misurabilità.

All'indomani dell'entrata in vigore della riforma, l'attenzione degli interpreti si è concentrata sulla nozione di inquinamento riportata nella rubrica dell'articolo 452 *bis* c.p. In termini strettamente giuridici, ci si è chiesti se il termine "inquinamento" costituisse un elemento normativo della fattispecie, integrativo del precetto penale, così come descritto dall'art. 5 comma 1 *ter* del Testo Unico Ambientale[22]. Un'analoga valutazione è stata fatta rispetto alla nozione di "*deterioramento significativo e misurabile*" descritta dall'art. 300 D.L.vo 152/2006 in relazione alla nozione di danno ambientale.

La Corte di cassazione, con la prima pronuncia, resa all'indomani della riforma, che si è occupata in modo sistematico di analizzare la fattispecie di inquinamento ambientale, ha escluso che i medesimi termini o locuzioni adottate in altri settori normativi possano integrare il precetto, perché si tratta di contesti diversi connotati da finalità diverse e perché, quando lo ha ritenuto necessario, la legge 68/2015 ha espressamente richiamato il Testo Unico Ambientale o altre disposizioni di legge[23].

La medesima sentenza ha per la prima volta affermato che locuzione "compromissione o deterioramento" costituisce un'endiadi: si tratta cioè di due fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, che consistono in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale.

Tale impostazione, tuttavia, non è stata univocamente accolta all'indomani della riforma: parte della dottrina ha infatti osservato che la compromissione indicherebbe una situazione di inabilità strutturale e non provvisoria del bene rispetto alle sue funzioni, mentre il deterioramento indicherebbe un peggioramento delle condizioni del bene offeso rispetto ad uno stadio preesistente[24].

La diversa declinazione dei due eventi è stata fatta propria dalla giurisprudenza successiva e confermata da sentenze recenti, che considera sia la compromissione sia il deterioramento quali condizioni di squilibrio, l'una funzionale, l'altro strutturale. La compromissione crea

[22] L'art. 5 D.L.vo 152/2006 descrive l'inquinamento come "*l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi*".

[23] Cass. pen., sez. III, 21.09.2016, n. 46170, p. 6.

[24] La distinzione è stata sostenuta da MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente* (Voce per "Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016") in penalecontemporaneo.it, 2015, p. 4. Contra, FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, Milano, 2015, p. 78, per cui si parla di "compromissione" quando sia inciso l'aspetto dinamico del funzionamento di tali componenti e di "deterioramento", laddove il valore leso sia quello più strettamente statico, cioè strutturale.

uno squilibrio "*funzionale*" perché inficia la relazione tra il bene aggredito e l'uomo rendendolo inidoneo a soddisfare gli interessi o i bisogni che il bene medesimo è volto ad assicurare; il deterioramento, invece, crea una condizione di squilibrio "*strutturale*" connesso al decadimento dello stato o della qualità delle matrici ambientali, che ne riduce in modo apprezzabile il valore e che rende necessaria un'attività non agevole per il suo ripristino[25].

La perimetrazione dell'inquinamento ha un rilievo per l'individuazione del momento consumativo del reato. Infatti, la reversibilità della compromissione e del deterioramento segna lo spartiacque rispetto al più grave delitto di disastro ambientale, punito dall'art. 452 *quater* c.p.: se il danno alle matrici ambientali è irreversibile, è integrato il delitto di disastro; se il danno è reversibile, sussiste il meno grave delitto di inquinamento. Tuttavia, anche nell'ipotesi di danno reversibile, le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un *post factum* non punibile ma rilevano ai fini della prescrizione e del contributo agevolatore di eventuali correi, perché integrano "*singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili*"[26].

8. …significativi e misurabili.

La compromissione e il deterioramento, secondo la Corte di cassazione, afferiscono al medesimo fenomeno e coprono ogni forma di danneggiamento strutturale ovvero funzionale delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo. Tale danneggiamento non è sufficiente: per l'integrazione del delitto in esame occorre infatti che esso sia significativo e misurabile.

Nella prima sentenza che si è occupata dell'analisi del delitto di inquinamento ambientale[27], fornendo alcuni punti di riferimento interpretativi fatti propri dalla giurisprudenza successiva, la significatività è stata disancorata dal solo dato cronologico, cioè della durata nel tempo del fenomeno di inquinamento, ed è stata connessa alla gravità dell'offesa: in altri e più semplici termini, si è detto, eventi fugaci e di scarso rilievo non possono assumere il carattere della significatività e sono pertanto esclusi dalla sfera applicativa del delitto in esame. Al contrario, sono significativi gli eventi connotati da una rilevante intensità ed estensione, indipendentemente dal lasso temporale di permanenza degli effetti dell'inquinamento. Proprio l'esclusione del rilievo esclusivo del dato temporale ha condotto la suprema Corte nel 2016 ad annullare l'ordinanza impugnata relativa all'applicazione di una misura cautelare reale relativa al delitto di inquinamento ambientale,

[25] In questo senso, conformemente a quanto affermato da Cass. pen., sez. III, 21.09.2016, n. 46170; 16.11.2017, n. 52436; 3.03.2017, n. 10515; 30.01.2020, n. 9736; 5.09.2022 n. 32498; 24.01.2023, n. 17400; 13.02.2025, n. 12514.

[26] Così Cass. pen., sez. 3, 13.02.2025, n. 12514. L'orientamento espresso è conforme a quello maturato fin dall'entrata in vigore del delitto in esame, quando si è posto il dubbio interpretativo in ordine all'integrazione del reato nelle ipotesi di danni perfezionatisi prima dell'entrata in vigore della riforma, dipendenti da condotte illecite protrattesi anche successivamente. Cass. pen. sez. III, 19.09.2018, n. 50018, ha affermato che "*indipendentemente dal fatto che l'inquinamento del sito sia dipeso anche da comportamenti precedenti all'introduzione nell'ordinamento della fattispecie di reato – la prosecuzione della condotta illecita con aggravamento del danno rileva ai dini della sussistenza del reato ipotizzato*". In questo modo, come osservato da attenta dottrina, "*gli Ermellini hanno fatto applicazione dell'art. 41 secondo comma c.p., secondo cui il concorso di cause preesistenti, concomitanti e successive che hanno contribuito a determinare l'evento non esclude la punibilità dell'autore, risolvendo anche il fenomeno della c.d. "causalità complessa*", GALANTI, op. cit., p. 79.

[27] Cass. pen., sez. III, 21.09.2016, n. 46170 , p. 7.

che aveva escluso il *fumus* del reato sulla base della natura non irrimediabile del danno verificatosi[28].

L'approccio per la valutazione della significatività del danno integrante il delitto di inquinamento ambientale deve essere qualitativo e comprende tutti gli eventi inclusi tra due poli opposti rappresentati, da un lato, dal superamento puntuale, contingente e non pericoloso sanzionato dalle contravvenzioni ambientali e, dall'altro, dall'irreversibilità del fenomeno, punita dal più grave delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452 *quater* c.p.

Nella medesima sentenza, la suprema Corte ha approfondito la nozione di misurabilità, riferendola a "*ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile*". Nonostante la misurabilità esprima un concetto meno vago della significatività, anche questo parametro ha posto alcuni dubbi interpretativi. In particolare, la suprema Corte ha escluso l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dal testo unico ambientale, il cui superamento non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente. Può infatti accadere che, pur in assenza del superamento di tali limiti, l'inquinamento sia di macroscopica evidenza. L'eventuale superamento di limiti predeterminati, individuato quale elemento costitutivo di alcune contravvenzioni, rappresenta comunque un utile riferimento per l'interprete, perché fornisce, considerando sia lo scostamento dal limite sia la sua ripetitività, un elemento indiziario della significatività dell'evento. Viceversa, il superamento da solo considerato non indica automaticamente l'integrazione dell'inquinamento ambientale. Sinteticamente: il superamento di valori-soglia previsti per le fattispecie contravvenzionali non costituisce un presupposto né necessario né sufficiente per la sussistenza dell'inquinamento.

Proprio sulla scorta di tale impostazione, in una vicenda relativa ad un sito "potenzialmente contaminato" in cui era stato rilevato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), ma non il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), che costituisce il presupposto per l'attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza, la Corte di cassazione ha affermato che l'integrazione del delitto di inquinamento ambientale non dipende esclusivamente dalla sussistenza o meno del superamento delle concentrazioni-soglia.

[28] Cass. pen., sez. III, 21.09.2016, n. 46170 , p. 8: "*Tali conclusioni non convincono, perché, in primo luogo, paiono riferirsi ad una individuazione dei termini "compromissione" e "deterioramento" che concentra l'attenzione su una condizione di "tendenziale irrimediabilità" che, per le ragioni in precedenza indicate, la norma non prevede.*
Inoltre, il riferimento alla torbidità dell'acqua ed alla moria di mitili nei termini sopra specificati paiono, in assenza di ulteriori specificazioni, riferite soltanto ad alcuni degli effetti prodotti dalla condotta oggetto di provvisoria incolpazione, prescindendo così dal considerare compiutamente quelle condizioni di "squilibrio funzionale o strutturale" che, ad avviso del Collegio, caratterizzano la condotta penalmente rilevante.
In altre parole, sembra che i giudici del riesame abbiano valutato solo quei dati fattuali astrattamente riconducibili alla condizione di irrimediabilità tendenziale del danno preventivamente individuata, offrendo argomentazioni certamente accurate, ma basate su un presupposto errato, lasciando in disparte, evidentemente perché non ritenuti rilevanti, altri aspetti dei quali viene invece dato atto in altre parti del provvedimento, quali, ad esempio, la presenza nei fanghi fuoriusciti dall'area di bonifica, di sostanze tossiche quali i metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici (questi ultimi qualificati anche come cancerogeni e mutageni), la cui presenza nelle acque, indipendentemente dagli effetti letali sulla fauna, può determinarne la contaminazione; il livello di torbidità comunque accertato nonostante l'ARPAL avvisasse preventivamente dei controlli gli interessati, i quali, opportunamente evitavano il dragaggio in previsione dei controlli.
I dati acquisiti andavano dunque diversamente e globalmente valutati ai fini della qualificazione giuridica dei fatti e della sussistenza del fumus del reato".

In applicazione di tale impostazione, la Corte ha affermato il principio secondo cui "*il delitto di danno previsto dall'art. 452 bis cod. pen. (al quale è tendenzialmente estranea la protezione della salute pubblica) ha quale oggetto di tutela penale l'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 ss. d.lgs. 152 del 2006*"[29]. Tale principio è stato confermato dalle sentenze successive, che hanno evidenziato come il D.L.vo 152/2006 contenga concetti elaborati in un diverso contesto e per finalità diverse, che non possono essere richiamati per definire gli elementi costitutivi del delitto di inquinamento ambientale[30]. Se, da un lato, il superamento di tali soglie non è strettamente necessario, dall'altro, ove questo si sia verificato, assume un valore indiziario che deve essere valutato complessivamente, tenendo conto dell'estensione del fenomeno.

Dalla lettura delle sentenze in merito e come affermato da una parte della dottrina, la valutazione della significatività e misurabilità non dipende da univoci parametri oggettivi e deve essere compiuta dall'interprete sulla base di una serie di indicatori quali la durata nel tempo, l'intensità e l'ampiezza del fenomeno, oltre all'eventuale superamento di limiti previsti dalla normativa di settore, con una verifica di tipo non formale ma sostanziale[31].

9. La prova del danno.

Il corollario interpretativo di tale impostazione consiste nel fatto che per la valutazione della significatività e misurabilità dell'evento di inquinamento non sono necessari accertamenti tecnico-scientifici. La giurisprudenza ha ritenuto che simili accertamenti siano superflui, in particolare, in situazioni di macroscopica evidenza, cioè immediatamente percepibili. La suprema Corte, ad esempio, ha escluso la necessità di svolgere accertamenti tecnici in relazione ad un evento di inquinamento considerato integrato sulla base del significativo abbassamento del livello delle acque di un lago[32], nella ridotta utilizzazione di un corso d'acqua in conformità alla sua destinazione[33]; nella dispersione in acque marine di sedimenti contenenti sostanze inquinanti quali idrocarburi e metalli pesanti[34]; nel depauperamento della fauna in una determinata zona con la drastica eliminazione degli esemplari ivi esistenti[35]. Nonostante le criticità rilevate dalla dottrina, la suprema Corte ha confermato tale impostazione anche recentemente, rievocando in modo tralatizio l'espressione già contenuta in alcune sentenze precedenti e facendo riferimento a "*fenomeni di macroscopica evidenza immediatamente percepibili*"[36].

Le critiche della dottrina si sono appuntate in particolare sulla eccessiva genericità del parametro della manifesta evidenza della compromissione e del deterioramento, che non prende in considerazione tutti i casi in cui la condotta contestata e produttiva di un determinato effetto di cui si valuta la natura inquinante abbia ad oggetto luoghi già compromessi e deteriorati a causa di condotte pregresse. Come più sopra evidenziato, infatti, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il delitto di inquinamento ambientale occorre l'accertamento del nesso causale tra la condotta contestata e l'evento. Occorre cioè che in assenza della condotta umana oggetto di contestazione si accerti che l'evento di inquinamento

[29] Cass. pen., sez. III, 19.09.2018, n. 50018, p. 5.
[30] Cass. pen., sez. III, 9.10.2020, n. 392.
[31] A. Galanti, op. cit., p. 78.
[32] Cass. pen., sez. III, 27.04.2018, n. 38732.
[33] Cass. pen., sez. III, 31.01.2017, n. 15865.
[34] Cass. pen., sez. III, 21.09.2016, n. 46170.
[35] Cass. pen., sez. III, 15.03.2017, n. 18934.
[36] Così Cass. pen., sez. III, 13.02.2025, n. 12514, p. 5.

non si sarebbe verificato oppure avrebbe avuto una connotazione diversa da quella in concreto realizzatasi. Proprio su questo profilo si sono appuntate le osservazioni dei primi commenti di dottrina, che hanno evidenziato la difficoltà di verificare l'apporto causale oggetto di imputazione rispetto allo stato preesistente della matrice ambientale[37].

10. Il *deficit* di tassatività e determinatezza della fattispecie di inquinamento ambientale: un problema superato soltanto in apparenza.

Dai paragrafi precedenti emerge che la principale difficoltà collegata al delitto di inquinamento ambientale discende dalla difficoltà di selezionare le condotte penalmente rilevanti in presenza di una fattispecie descritta in modo estremamente ampio. Tuttavia, gli sforzi interpretativi sopra descritti sono stati considerati idonei dalla stessa giurisprudenza della Corte di cassazione a ritenere infondate le questioni di legittimità costituzionale per il contrasto con l'art. 25 comma 2 Costituzione e 7 CEDU in relazione ai parametri di determinatezza e tassatività della fattispecie penale.

La suprema Corte, in una delle occasioni in cui è stata investita della questione, sollevata in relazione al *deficit* di determinatezza dei concetti di "significatività e misurabilità" ha evidenziato che questi assolvono alla funzione di elevare il grado di offensività dell'evento delittuoso, espungendo dall'area della penale rilevanza quelli che tali non sono o che non lo sono in modo "considerevole, importante, non indifferente, notevole, ragguardevole, rilevante". Il dato letterale consente quindi di circoscrivere e prevedere quali eventi possano rivestire le caratteristiche proprie dell'inquinamento. La suprema Corte ha ulteriormente evidenziato che l'eliminazione del requisito della significatività e misurabilità dell'evento, nell'ipotesi di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, determinerebbe un evidente effetto peggiorativo, consistente nell'allargamento dell'ambito di applicabilità della fattispecie penale anche a condotte che producono un danneggiamento o una compromissione insignificante, irrilevante, irrisoria, minima, trascurabile, privandola proprio di quel requisito di maggiore offensività che giustifica una sanzione particolarmente afflittiva[38].

Nonostante i tentativi della giurisprudenza di salvare la struttura della fattispecie, concentrando l'attenzione sulla gravità e persistenza nel tempo degli effetti prodotti sulle componenti ambientali, restano fermi alcuni aspetti di debolezza della struttura del reato, piuttosto slabbrato con riferimento all'offesa rilevante sul piano della tipicità[39]. Le criticità sono acuite dall'impostazione della giurisprudenza che ritiene non necessario l'espletamento di accertamenti tecnici al fine di valutare la misurabilità della compromissione e del deterioramento, demandandone la valutazione al giudice, privo di competenze tecniche specialistiche nel settore ambientale, che ha come unico riferimento la "*macroscopica evidenza immediatamente percepibile*" del fenomeno di inquinamento. È evidente, a parere di chi scrive, che un simile parametro valutativo sia eccessivamente ampio e rischi di tradursi in una vuota clausola di stile che esonera il giudice di merito dall'obbligo di un'adeguata motivazione.

11. La linea di confine tra i delitti di inquinamento e disastro ambientale.

[37] Così C. Ruga Riva, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, p. 9, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*.
[38] Così Cass. pen., sez. III, 15.02.2023, n. 21187, p. 30; nello stesso senso, precedentemente, Cass. pen., sez. III, 30.01.2020, n. 9736.
[39] Queste considerazioni sono sintetizzate da E. Breda, *Condotta, causalità ed evento nei nuovi "eco-delitti" con offesa alla salute umana,* in Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente, fasc. 1/2024, p. 9, in *www.lexambiente.it*.

La difficoltà di perimetrare in modo chiaro i fatti che possono integrare il delitto di inquinamento ambientale rende di particolare interesse l'approfondimento dell'indagine in relazione ai rapporti sia tra il delitto di inquinamento e di disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.) sia tra l'inquinamento doloso (art. 452 *bis* c.p.) e quello colposo (art. 452 *quinquies* c.p.).

La linea di confine tra i due delitti è stato approfondito in particolare dalla suprema Corte con una sentenza che li ha rappresentati in termini di progressione criminosa, secondo forme di aggressione al bene giuridico ambientale in nesso di continuità crescente, "*nel senso che da una lesione di minore portata si passa ad una di consistenza maggiore che recupera la condotta al disastro, laddove l'alterazione assuma i caratteri dell'irreversibilità o della reversibilità complessa per oneri e interventi eccezionali in funzione ripristinatoria*"[40].

La progressione appare evidente e intuitiva rispetto ai primi due eventi descritti nella fattispecie di disastro (l'alterazione irreversibile o particolarmente onerosa dell'equilibrio di un ecosistema), mentre è più complessa rispetto al terzo evento, strutturato nell'esposizione a pericolo di un numero indeterminato di persone.

Gli interpreti[41] hanno concentrato l'attenzione sulle caratteristiche di una compromissione idonea ad esporre a pericolo la pubblica incolumità e, considerata la collocazione sistematica tra i delitti contro l'ambiente, hanno ritenuto che la proiezione dell'offesa debba essere preceduta da un danno alle matrici ambientali, coerentemente con la collocazione sistematica del delitto di disastro ambientale e del bene giuridico da questo protetto. Con la precisazione che non rilevano soltanto le compromissioni particolarmente estese sul piano spaziale o temporale, ma anche quelle connotate da una particolare intensità (si pensi alla nube tossica emessa da uno stabilimento o allo sversamento di sostanze particolarmente tossiche in un corpo idrico). In assenza del danno all'ambiente e della sola lesione o esposizione a pericolo dell'incolumità di un numero indeterminato di persone, potrà essere integrato il delitto di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p., la cui applicazione è fatta salva da una clausola di riserva posta in apertura della disciplina dell'art. 452 *quater* c.p.[42].

12. L'elemento soggettivo: l'inquinamento doloso e colposo.

Il delitto di inquinamento ambientale non richiede un dolo qualificato: è quindi sufficiente la rappresentazione e volontà di porre in essere una condotta abusiva idonea a compromettere una matrice ambientale in misura significativa e misurabile, accettando la verificazione

[40] Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2017, n. 58023, p. 25.
[41] Il principio è stato affermato in particolare da Cass. pen., sez. III, 18.06.2018, n. 29901.
[42] Cass. pen. 29901/2018: "*Tale soluzione interpretativa trova peraltro plurime conferme, in primo luogo, nella collocazione della condotta tra le ipotesi di disastro ambientale, quindi di "un fenomeno che logicamente svolge i suoi effetti sull'ambiente, trattandosi, appunto, di un delitto contro l'ambiente; un ulteriore motivo di distinzione è dato dal fatto che, escludendo tale necessario collegamento con l'ambiente e considerando il solo riferimento alla pubblica incolumità, verrebbe meno ogni distinzione rispetto al disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. ed, infine, assume rilievo anche il tenore stesso della disposizione, laddove l'offesa alla pubblica incolumità appare chiaramente quale conseguenza di un fatto caratterizzato da una compromissione - evidentemente dell'ambiente o di una sua componente - estesa, ovvero che abbia significativi effetti lesivi o che coinvolga un numero di persone offese o esposte al pericolo altrettanto significativo.*
Ne consegue che anche l'ipotesi di disastro ambientale descritta al n. 3 dell'art. 452-quater cod. pen. presuppone, come le due precedenti, che le conseguenze della condotta svolgano i propri effetti sull'ambiente in genere o su una delle sue componenti".

dell'evento a titolo di dolo eventuale[43]. L'applicazione del dolo eventuale rispetto all'evento di danno ambientale rappresenta un precipitato della struttura di tale illecito, riferibile ad attività potenzialmente inquinanti sottoposte ad autorizzazione (salvo siano commesse clandestinamente) e ad una fitta serie di regole, quali prescrizioni amministrative, leggi di settore e norme tecniche, concernenti i valori soglia da rispettare, i quantitativi massimi di rifiuti da gestire e così via. In tutti i casi in cui il danno ambientale si verifichi nonostante siano state rispettate le regole fissate dalla legge o contenute nell'autorizzazione, il soggetto non sarà certamente punibile a titolo di dolo.

Tuttavia, la riforma del 2015 ha introdotto all'art. 452 *quinquies* c.p. anche la previsione dell'inquinamento ambientale e del disastro colposi, disponendo una significativa riduzione della sanzione fino a un massimo di due terzi. Si registra soltanto un precedente significativo[44] sul punto, in cui la Corte di cassazione ha riconosciuto la responsabilità di un *commissario ad acta* per la messa in sicurezza di una discarica, che aveva omesso di adottare le precauzioni dovute, con la conseguenza che in seguito alle piogge, il percolato era penetrato nella parte più vecchia della discarica inquinando il fiume e il terreno circostante. Nel caso di specie, la suprema Corte ha ritenuto sussistente una responsabilità colposa consistente nella violazione di una regola cautelare generica, in ragione della manifesta negligenza nella gestione emersa in sede processuale.

Sul piano della colpa, appaiono di interesse le riflessioni della dottrina, maturate all'indomani della riforma e riguardanti il carattere direttamente precettivo del principio di precauzione cristallizzato nell'art. 3 *bis* d.lgs. 152/2006, quale cardine fondamentale in materia ambientale: ci si è chiesti se esso sia idoneo ad integrare una regola cautelare specifica la cui inosservanza determina la responsabilità penale. La risposta è negativa, perché, si è osservato, si tratta di un principio generale, che attribuisce rilevanza anche a dati scientifici incerti e che non individua specifiche regole idonee con certezza a prevenire il rischio di inquinamento. Il principio di precauzione, in altri termini, non può tradursi in un dovere di precauzione.

Questa impostazione appare coerente con il principio di colpevolezza e con l'interpretazione che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha dato delle regole cautelari generiche ed elastiche: deve cioè sempre essere effettuato un apprezzamento in termini di prevedibilità ed evitabilità tenendo conto delle circostanze concrete note, valutate *ex ante*, per stabilire se l'osservanza di una regola generica di prudenza e diligenza ispirata al principio di precauzione avrebbe consentito di evitare l'inquinamento[45].

[43] Così Cass. pen., sez. III, 5.04.2019, n. 26007. Nella sentenza si precisa che si tratta di un reato a dolo generico, per la cui punibilità è richiesta la volontà di "abusare" del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale motivo per cui il reato è punibile anche a titolo di dolo eventuale. Principio confermato in Cass. pen., sez. III, 24.01.2023, n. 17400.

[44] Cass. pen., sez III, 15.02.2023, n. 26785.

[45] Per un'accurata riflessione sull'elemento psicologico del delitto di inquinamento ambientale, si rinvia a RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali. Considerazioni su precauzione, dolo eventuale ed errore,* in *archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Giappichelli editore, 2020, p. 70. Con particolare riferimento al principio di precauzione e alla sua idoneità a integrare una regola cautelare generica di prudenza, RUGA RIVA, Diritto penale dell'ambiente, op. cit., pag. 38: "*Il contenuto del dovere di precauzione è questione delicata. Si pongono, ulteriormente esasperati, gli stessi problemi che riguardano la delimitazione dei doveri di prudenza nell'orizzonte comune della colpa*". Resta infatti aperta la questione dei comportamenti che "*di volta in volta, ad una valutazione ex ante, appaiano necessari a sventare il rischio, nell'ambito di una valutazione che tenga conto della probabilità di verificazione dell'evento, della sua magnitudine e dei costi delle misure precauzionali*".

13. La nuova Direttiva europea 2023/1204 sulla tutela penale dell'ambiente.

A distanza di diciassette anni dall'adozione della Direttiva 2008/99/CE, preso atto dell'insuccesso del tentativo di armonizzazione delle normative nazionali, l'Unione europea ha adottato una nuova direttiva, 2023/1204, che deve essere recepita entro il 21 maggio 2026, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il contrasto alla criminalità ambientale.

A fronte di un'impostazione sovranazionale volta a reprimere severamente tutte le condotte che impattino sull'ambiente, continua ad essere demandata all'interprete l'attenta verifica nel caso concreto della conformità ai parametri costituzionali di determinatezza, tassatività e colpevolezza.

La direttiva del 2008 prevedeva norme minime di armonizzazione e vincoli di incriminazione soltanto per le violazioni ambientali più gravi. Inoltre, conteneva indicazioni sulla struttura del reato tanto sotto il profilo oggettivo, descrivendoli come reati di danno, quanto sotto quello soggettivo, prevedendo la punibilità a titolo di dolo o colpa grave.

Il *report* dell'indagine avviata dalla Commissione europea nel 2020[46] in ordine allo stato del recepimento della direttiva del 2008 ha fatto emergere un quadro discontinuo ed eterogeneo, oltre ad un'eccessiva genericità nella descrizione del danno all'ambiente: emblematica, come emerso nel corso del presente contributo, la descrizione dell'evento di inquinamento ambientale nel nostro ordinamento, definito come compromissione o deterioramento "significativi e misurabili".

Alla genericità dei precetti, che non ha giovato ad un'interpretazione omogenea della portata applicativa delle fattispecie di reato, si è accompagnata una varietà delle sanzioni applicate dagli stati membri, che ha incrementato la percezione di un approccio frammentario e scarsamente uniforme a livello europeo.

Nel *report* del 2020 la stessa Commissione aveva suggerito alcune azioni strategiche da mettere in atto per superare le principali disfunzioni della normativa vigente. Si era, in primo luogo, segnalata la necessità che la nuova Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente utilizzasse formulazioni linguistiche meno indeterminate tanto sul versante della tipizzazione delle offese penalmente rilevanti, quanto sotto il profilo del concetto di "condotta abusiva" prevista come elemento costitutivo del fatto tipico.

Partendo da queste basi e in ottica correttiva rispetto alle criticità evidenziate dal *report* della Commissione europea, la nuova Direttiva rappresenta quindi un sostanziale miglioramento della tecnica legislativa in tema di tassatività delle fattispecie e persegue in modo più efficace l'obiettivo di armonizzazione.

Gli obiettivi di tassatività, semplificazione di attuazione, garanzia di armonizzazione e certezza di diritto sono attuati dalla Direttiva attraverso una puntuale definizione degli elementi costitutivi delle fattispecie. Viene così abbandonato un modello di armonizzazione che si concentra sui requisiti costitutivi minimi del reato, a favore di uno totalizzante, che prevede, da un lato, la tipizzazione degli elementi costitutivi e, dall'altro, sul piano sanzionatorio, l'indicazione di soglie minime cui gli Stati membri devono uniformarsi[47].

[46] *Commission staff working document evaluation of the Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the Protection of the Environment through Criminal law, Brussels, 20/10/2020 SWD (2020) 259 final*.

[47] In dottrina, con riferimento alla nuova direttiva n. 2024/1203/EU, si segnalano alcuni contributi: AMENDOLA, *La nuova Direttiva ecoreati: un primo sguardo generale*, in pubblicato in *Osservatorioagromafie.it*, 2 aprile 2024; in Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente, 2, 2024: SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*; RUGA RIVA, *L'impatto della direttiva UE 2024/1203:novità e prospettive*; PORFIDO, *Restorative Justice, approcci regolatori responsive e criminali ambientali di impresa: riflessioni da una prospettiva critica "verde"*; 3, 2024:

Un'interessante novità contenuta nella Direttiva riguarda l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un inasprimento sanzionatorio nelle ipotesi in cui si verifichino determinati eventi in conseguenza delle condotte illecite (la struttura è quella propria dei reati aggravati dall'evento, già nota al nostro ordinamento). Gli eventi sono: la distruzione di un ecosistema di dimensioni considerevoli; danni diffusi, rilevanti, irreversibili o duraturi della qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua.

Un primo passo del legislatore nazionale verso il recepimento della Direttiva 2024/1203 è rappresentato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, che risponde all'esigenza di integrare gli strumenti di contrasto alla criminalità ambientale sia attraverso l'inasprimento sanzionatorio riservato ad alcune fattispecie di reato sia attraverso l'estensione ai reati ambientali di strumenti investigativi più penetranti, quali l'arresto in flagranza differita, l'utilizzo della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura; l'utilizzo di sistemi di rilevamento satellitare accreditati volti a documentare le trasformazioni del territorio in conseguenza di determinati reati ambientali.

14. Conclusioni e spunti *de jure condendo*.

La legge 68/2015 ha introdotto nuovi reati imprimendo al sistema penale ambientale una connotazione marcatamente ecocentrica, in contrapposizione con l'approccio contravvenzionale antropocentrico precedente. Tale mutamento di prospettiva ha consentito all'ordinamento domestico di allinearsi agli *standard* di tutela ambientale richiesti dalla direttiva comunitaria del 2008 e di garantire, in questo modo, una copertura efficace in termini punitivi rispetto a tutte le possibili condotte pregiudizievoli per l'ambiente. Tuttavia, tale impostazione ha nel contempo posto alcuni problemi in relazione alla perimetrazione delle nuove fattispecie di reato, descritte in modo scarsamente conforme con i principi di determinatezza e tassatività.

Il *deficit* di precisione nella descrizione dei reati è stato superato dalla giurisprudenza nazionale, che ha offerto un rilevante contributo offrendo interpretazioni conformi ai principi sopra indicati, in particolare, in relazione alla fattispecie di inquinamento ambientale.

Sul piano della stretta valutazione riguardante la conformità delle interpretazioni della giurisprudenza con i principi costituzionali che informano la responsabilità penale, sono emersi alcuni punti di frizione proprio in relazione al delitto di inquinamento ambientale. Emblematica in tal senso è la posizione della giurisprudenza che reputa irrilevanti gli accertamenti tecnici al fine di valutare lo stato di compromissione e deterioramento, riponendo un'eccessiva fiducia nel prudente apprezzamento giudiziale rispetto a profili di elevato tecnicismo. Ulteriori criticità sono emerse in relazione all'approccio della giurisprudenza alle *Best Available Techniques*, considerate vincolanti, quindi cogenti per i gestori di impianti se recepite dall'ordinamento nazionale prima del rilascio del titolo autorizzativo, che tuttavia sia con esse contrastanti. Come detto nel corso del contributo, questa impostazione è stata criticata dalla dottrina perché non appare compatibile con il principio di colpevolezza, che esclude la punibilità di una condotta conforme al parametro legale o autorizzativo di riferimento.

Le criticità descritte e i rischi si annidano in particolare nell'eccessivo spazio interpretativo demandato al giudice del caso concreto e possono tradursi in una semplificazione nella lettura di fatti che si verificano in contesti regolati da norme tecnico-

VAGLIASINDI, *Necessaria illiceità e struttura dei reati ambientali alla luce della direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente*; 4, 2024: GRISONICH, *La Direttiva 2024/1203/EU in materia di tutela penale dell'ambiente: novità processuali ed organizzative*; in *Riv. quadrim. dir. amb.*, 1, 2024: VILLANI, *È ora di ripensare la tutela penale dell'ambiente? Un nuovo intervento comunitario a sedici anni dalla Direttiva 2008/99/CE*.

giuridico di elevata specializzazione e complessità e nella conseguente povertà motivazionale dei provvedimenti di condanna.

Nonostante tali criticità, che rilevano principalmente sul piano della difesa in ambito processuale penale, il bilancio a dieci anni dall'entrata in vigore della Legge 68 del 2015 appare positivo nella prospettiva della tutela dell'ambiente, cui la riforma ha garantito una copertura estesa e coordinata.

Tra i due poli opposti rappresentati, da un lato, dalle istanze garantiste, volte ad assicurare l'osservanza dei principi costituzionali nella costruzione ed interpretazione delle fattispecie di reato, e dall'altro dalle istanze di tutela dell'ambiente, si collocano gli interventi normativi nazionali e sovranazionali, in chiave general-preventiva e repressiva, connotati da una marcata vocazione ecocentrica.

L'impostazione è coerente con la centralità dell'ambiente quale bene giuridico oggi dotato a livello interno di rilievo costituzionale e protetto anche in quanto funzionale ad assicurare la tutela della salute umana. In questa prospettiva, è possibile formulare una prognosi di interventi normativi futuri, sovranazionali e nazionali, ispirati ad una sempre maggiore severità nella disciplina dei reati ambientali. D'altra parte, nonostante gli inasprimenti di disciplina e sanzionatori riservati agli illeciti ambientali, tale tipo di criminalità continua a registrare un costante sensibile incremento, anche in ragione dell'elevata remunerativà delle condotte idonee a recare un danno ambientale, quale la gestione illecita di rifiuti[48].

La prognosi sulla natura afflittiva dei futuri interventi normativi non dipende soltanto dalla centralità del bene giuridico ambiente a livello europeo, ma anche dalle ricadute che i più gravi illeciti ambientali producono sulla salute umana, come recentemente affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia emessa il 30 gennaio 2025, che ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 2 della Convenzione EDU (diritto alla vita) in relazione all'incremento dei tassi di inquinamento e di cancro registrati nelle aree campane note come Terra dei Fuochi, per non essersi dotata di strumenti idonei ad affrontare il sistema di gestione dei rifiuti in Campania.

A fronte della generale tendenza ad un approccio punitivo repressivo nel contrasto alla criminalità ambientale, la linea sembra essere già definita: demandare all'interprete il compito primario e centrale di perimetrare le condotte che recano un pregiudizio all'ambiente. Restano tuttavia ferme le considerazioni sui rischi di un'eccessiva discrezionalità giudiziale, che potrebbe essere mitigata attraverso l'indicazione, a livello sovranazionale, dell'obbligo di ancorare le decisioni che ritengono sussistente il danno ambientale a consulenze tecniche e perizie, in modo tale da evitare formule tralatizie a sostegno di sentenze di condanna fondate sulla non meglio precisata "manifesta evidenza" dell'inquinamento. Una simile previsione, per quanto non immediatamente precettiva, ove prevista ad esempio da una direttiva, strumento tipico di armonizzazione delle normative penali degli stati membri, costituirebbe un afflato normativo utile ad evitare che lo spazio di discrezionalità giudiziale si trasformi in mera arbitrarietà.

ZALIN M. – FUSATO M., *Il contrasto all'inquinamento ambientale a dieci anni dalla legge 68/2015. Un'analisi dell'applicazione della fattispecie tra garantismo costituzionale ed esigenze repressive di matrice europea.,* in *Riv. Trim. dir. amb.*, 04/2025, p. 52.

[48] Il rapporto Ecomafia 2024, pubblicato da Legambiente in *noecomafia.legambiente.it*, ha registrato un incremento delle c.d. ecomafie pari al 15,6% nel 2023 rispetto all'anno precedente.

call. 03

Illecito ambientale e difesa dell'Ente: prevenzione e riparazione in vista del recepimento della Direttiva 2024/1203

di FEDERICO SCAFURI

Contributo sottoposto a procedimento di revisione (single blind) e approvato per la pubblicazione

SOMMARIO – 1. L'impatto della nuova Direttiva (2024/1203) e del D.L. 116/25, gli effetti per gli enti e il ruolo della Responsabilità 231; **2.** Prevenzione e riparazione del reato ambientale, dal diritto positivo al D.lgs. n. 231/2001; **3.** I criteri di ascrizione della responsabilità dell'ente nella giurisprudenza di legittimità; **4.** Il Modello di Organizzazione "ambientale": struttura e caratteristiche, con uno sguardo verso il futuro.

ABSTRACT – *Il saggio analizza gli effetti della Direttiva UE 2024/1203 sul sistema della responsabilità degli enti per reati ambientali, esaminando il Decreto-legge 116/2025 e le dinamiche punitive del D.Lgs. 231/2001. L'estensione del catalogo dei reati-presupposto, l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie e interdittive e la centralità delle misure ripristinatorie collocano l'ente in una posizione strategica: da soggetto passivo del procedimento a protagonista necessario della prevenzione e della riparazione del danno. Il contributo evidenzia come gli strumenti premiali del diritto ambientale – bonifica, ravvedimento operoso, estinzione delle contravvenzioni – siano strutturalmente orientati alla persona fisica, lasciando l'ente esposto a responsabilità autonoma anche in assenza di interesse alla riparazione. La giurisprudenza di legittimità chiarisce i criteri di imputazione per i reati colposi, ancorando "interesse" e "vantaggio" alla condotta omissiva organizzativa. In prospettiva, il Modello di organizzazione "ambientale", fondato su standard quali ISO 14001 ed EMAS e rafforzato da controlli specialistici e whistleblowing, rappresenta l'unico presidio efficace per prevenire il rischio-reato e attenuare la risposta repressiva nel nuovo quadro europeo.*

KEY-WORDS – Responsabilità 231; Direttiva UE 2024/1203; Modello di organizzazione ambientale; Prevenzione e riparazione; Interesse e vantaggio; Sanzioni interdittive.

1. L'impatto della nuova Direttiva (2024/1203) e del D.L. 116/25, gli effetti per gli enti e il ruolo della Responsabilità 231.

Il progressivo recepimento della Direttiva 2024/1203, iniziato con la pubblicazione l'8 agosto 2025 in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 8 agosto 2025 n. 116, (rubricato "Terra dei Fuochi")[1], offre qualche indizio sul (nuovo?) ruolo che assumeranno gli illeciti ambientali nelle dinamiche della criminalità d'impresa. Agli Enti, da sempre protagonisti - per rilevanza e numero degli illeciti ambientali - si riconosce una posizione ambigua all'interno del sistema punitivo delineato dal legislatore, proiettata su un duplice piano di rilevanza: da un lato, destinatario delle previsioni del Codice e del Testo Unico Ambientale rimane la persona fisica autore del reato, che difficilmente potrà aderire agli onerosi strumenti riparativi previsti dall'ordinamento. Dall'altro residua, anche nel caso di estinzione del reato presupposto, la responsabilità penal-amministrativa di cui al D. Lgs. 231/01, che regola autonomamente la

[1] Convertito con la L. 147/2025 lo scorso 3 ottobre 2025.

responsabilità dell'ente collettivo, con una corresponsabilizzazione di quest'ultimo per lo stesso reato della persona fisica.

In tale panorama dovrà essere "messa a terra" la Direttiva 1203/2024 che, nel sostituire la Direttiva 2008/99[2], calco per l'originaria formulazione dell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/01*,* prevede rilevanti novità[3] tra cui spicca l'estensione del catalogo dei reati presupposto 231, già – forse solo parzialmente – attuata con il Decreto-legge Terra dei Fuochi[4]. A tal proposito si osserva che parrebbe di essere avanti all'ennesimo intervento asistematico, destinato a creare non pochi dubbi interpretativi e, in concreto, grandi investimenti di risorse da parte delle imprese, a cui viene imposto di integrare, urgentemente, il proprio modello organizzativo, adeguandolo alla normativa. Le modifiche apportate al D. Lgs 231/01, oltre ad estendere la lista dei reati presupposti e a prevedere un generale aggravamento delle quote delle fattispecie preesistenti, aggrava anche le sanzioni interdittive: vengono introdotte per i reati di gestione abusiva, combustione illecita e spedizione illegale – per durata non superiore a un anno – nonché per omessa bonifica, delitti associativi aggravati dallo scopo di commettere reati ambientali, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; per l'inquinamento ambientale viene abolito il tetto massimo di un anno. Si ampliano anche i casi di interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Diventa di conseguenza fondamentale per l'ente sottrarsi a un quadro repressivo tanto severo, anche in considerazione dell'assenza di novità circa i criteri di imputazione del fatto di reato alla persona giuridica, rimasti gli stessi nel passaggio dalla vecchia alla nuova Direttiva (art. 65). L'atto comunitario, per quanto riguarda gli enti collettivi, ha invece riservato grande attenzione alla tipologia e all'entità delle sanzioni, tanto principali quanto accessorie[5]. L'art. 7, c. 2, contempla una vasto elenco di provvedimenti afflittivi, di natura interdittiva, ripristinatoria, risarcitoria e di altro tipo (confisca, pubblicazione della sentenza), in larga parte – ma non nella loro interezza - sovrapponibili alle tipologie di sanzioni elencate nell'art. 9 del d.lgs. n. 231/2001. Una prima novità, che in realtà ha natura solo formale, riguarda l'introduzione della sorveglianza giudiziaria (art. 7, comma 2, lett. f, della Direttiva), misura che richiama, per contenuto e funzione, quella disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. n.

[2] Sul D.Lgs. n. 121/2011, di recepimento della Direttiva 2008/99 CE, che ha inserito nel corpo del d.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-undecies MANDUCHI, *La riforma dei reati ambientali e il D.Lgs. 231/2001: prime riflessioni*, in *Ambiente Svil*., 2011, p. 731 ss.; SCOLETTA, *Obblighi di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per i reati ambientali (note a margine del D.Lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. Giur. Amb*., 2012, p. 17 ss.

[3] Per un quadro completo delle novità cfr. RUGARIVA, *L'impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma, in LEXAMBIENTE Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente,* 2, 2024.

[4] Cfr. su questa rivista E. NAPOLETANO, *Decreto "Terra dei fuochi": l'Italia da esecuzione alla Sentenza CEDU "Cannavacciuolo" e guarda con fiducia alla Direttiva 2024/1203*, in *Tutela Amb. Riv. Trim. dir. amb., 03/2025,* p. 1.

[5] Un'ulteriore modifica riguarda il criterio di calcolo della sanzione pecuniaria principale a carico degli enti, che viene parametrata – nel minimo e nel massimo – in funzione della gravità dei reati ambientali presupposto. In particolare, l'importo non può essere inferiore al 5% del fatturato mondiale complessivo della persona giuridica, calcolato sull'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato, ovvero sull'esercizio immediatamente anteriore alla decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; in alternativa, il parametro minimo è fissato in 40.000.000 euro. Per le ipotesi meno gravi, la soglia scende al 3% del fatturato mondiale complessivo calcolato con i medesimi criteri, oppure a un importo pari a 24.000.000 euro.
Un'ulteriore novità è introdotta dall'art. 7, comma 3, il quale stabilisce che l'entità delle sanzioni pecuniarie – penali o non penali – debba risultare proporzionata sia alla gravità delle condotte, sia alla situazione specifica della persona giuridica, con riguardo al profilo finanziario e ad altri aspetti rilevanti. La formulazione sembra voler tenere in considerazione fattori come la condotta post factum, l'eventuale presenza di precedenti, nonché l'occasionalità o la ripetitività delle violazioni contestate

231/2001, nonché, in sede cautelare, dall'art. 45 dello stesso decreto[6]. Una seconda, di grande rilievo teorico e pratico, attiene all' "*obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali*" (art. 7, co. 2 lett. i della Direttiva). La traduzione, come in altri passaggi del testo (si prenda ad esempio il famigerato "reato penale" al Considerando n.17) è poco curata, ma senza dubbio si tratta di un riferimento ai sistemi di *due diligence* e, quindi, con riguardo al diritto penale ambientale, ai modelli di organizzazione e di gestione, analogamente a quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, che li introduce però solo facoltativamente.

Prima però di approfondire le misure adottabili dalle società per evitare o attenuare i pericoli legati a una contestazione 231 e, soprattutto, alle caratteristiche tipiche del Modello ambientale, un breve accenno meritano le nuove fattispecie di reato introdotte (artt. 3 e 4 della Direttiva) che contengono una serie cospicua di fattispecie di reato (addirittura 20), solo in minima parte introdotti dal decreto "Terra dei Fuochi". Parte di queste erano già previste dalla Direttiva 2008/99, altre invece costituiscono una novità, quale il reato di riciclaggio di navi[7] o l'ipotesi riguardante "*l'introduzione nel territorio dell'Unione, l'immissione sul mercato, la detenzione, l'allevamento, il trasporto, l'utilizzo, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita, coltivazione, il rilascio nell'ambiente o la diffusione di specie esotiche invasive rilevanti al livello dell'Unione*"[8]. Se, ad una prima analisi, parrebbe essersi notevolmente ampliata l'area delle condotte penalmente rilevanti, ad un esame più attento il carattere innovativo delle fattispecie finisce per essere ridimensionato, considerando che taluni dei fatti elencati nella direttiva possono essere ricondotti, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, in fattispecie penali più ampie, in certi casi già incluse nel catalogo dei reati attuale[9]. A tal proposito, si prenda il caso del reato consistente nella «*estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se tale condotta provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei*»[10]. Tale ipotesi, infatti, è stata ricondotta alla più generale fattispecie di inquinamento ambientale da parte della giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che tra le condotte abusive

[6] Cfr, FUSCO, *Il commissario giudiziale 231: il legislatore amplia l'ambito di intervento di un istituto in declino a causa della complessità dei presupposti applicativi e dell'interferenza di altri istituti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4/2023, p. 9 ss.

[7] Art. 3, co. 2, lett. h) della Direttiva 1203/2024 che prevede "*il riciclaggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013, se tale condotta non rispetta i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento*".

[8] Art. 3, co. 2, lett. r) della Direttiva 1203/2024 che prevede "*l'introduzione nel territorio dell'Unione, l'immissione sul mercato, la detenzione, l'allevamento, il trasporto, l'utilizzo, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, il rilascio nell'ambiente o la diffusione di specie esotiche invasive rilevanti al livello dell'Unione, se tali condotte violano: i) le restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; oppure ii) una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1143/2014 o di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 9 di tale regolamento e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora*".

[9] C. RUGA RIVA, *L'impatto della Direttiva Ue 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma*, cit., p. 78.

[10] Art. 3, co. 2, lett. m) della Direttiva 1203/2024 che prevede "*l'estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se tale condotta provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei*".

richieste per la configurabilità del delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p. potesse rientrare anche un caso di prelievo di acque pubbliche in violazione dell'art. 17, r. d. n. 1775/1933[11].

Al di là delle eventuali criticità che accompagneranno la futura legislazione attuativa della Direttiva in questione, il legislatore europeo, giudicata insufficienza la Direttiva 2008/99/CE e la legislazione ambientale settoriale, sembra principalmente reagire all'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti (Considerando n. 341). Per garantire la conformità al diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente, si vogliono introdurre sanzioni penali che siano effettive, proporzionate e idonee a dissuadere, in grado, cioè di riflettere la gravità delle condotte e di esprimere un disvalore sociale maggiore rispetto a quello riconducibile alle sole sanzioni amministrative. Inoltre, il legislatore comunitario ha esplicitamente posto al centro del proprio intervento sanzioni accessorie ripristinatorie e risarcitorie a carico degli enti[12], soggetti che prima, seppure non sempre espressamente indicati come destinatari, rimanevano ontologicamente onerati delle spese connesse a tali attività. Diversamente – mancanza censurabile - nulla si dice circa eventuali benefici da introdurre nel caso in cui le società, in una fase antecedente al provvedimento di condanna, assolvano spontaneamente[13].

A dire il vero, il 30 settembre 2025 è stato presentato un disegno di legge[14] con l'obbiettivo di rivedere organicamente la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti: al netto di eventuali modifiche, parrebbe che il legislatore intenda – finalmente - superare l'incomunicabilità dei benefici premiali preventivi all'ente.

2. Prevenzione e riparazione del reato ambientale, dal diritto positivo al D.Lgs. n. 231/2001.

Il diritto penale dell'ambiente è costellato di istituti introdotti per concretizzare quelle finalità ripristinatorie volte a reintegrare in modo più o meno approfondito le offese arrecate al bene ambientale[15]. Gli istituti normativi ripristinatori previsti dal legislatore hanno varia natura e

[11] Cass. pen., Sez. III, 27 aprile 2018, n. 28732, Melillo, in C.E.D. Cass., n. 273565, con nota di G. ROTA, *La compromissione e il deterioramento significativi e misurabili: in sede di sequestro probatorio non sono necessarie consulenze o perizie*, in Lexambiente – Riv. trim., 4, 2018, p. 71 e ss.

[12] L'obbiettivo politico-criminale assegnato alle sanzioni è bene esplicitato nei Considerando.
"*Le sanzioni o le misure accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie, in particolare per le persone giuridiche. È quindi opportuno potersi avvalere di sanzioni o misure accessorie nei procedimenti pertinenti. Tali sanzioni o misure potrebbero includere l'obbligo di ripristinare l'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni*." (Considerando 31).
"*Fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le sanzioni o misure accessorie potrebbero includere l'obbligo di ripristinare l'ambiente qualora il danno sia reversibile e l'obbligo di risarcire il danno qualora il danno sia irreversibile o l'autore del reato non sia in grado di effettuare tale ripristino*" (Considerando 32). Tale obbiettivo è stato poi trasfuso nell'art. 7 della Direttiva.

[13] V. ad es. RUGA RIVA, Diritto penale dell'ambiente, IV ed., Torino, 2021, p. 84.

[14] Disegno di legge n. 2632, rubricato *"Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per fatti illeciti dipendenti da reato"*

[15] Si veda, *ex multis*, C. RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell'ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori*, in C. E. Paliero – F. Basile – F. Viganò (a cura di), *La pena, ancora. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, p. 719 e ss.; C. PERINI, *La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi: spunti dai reati ambientali*, in A. Bondi – G. Fiandaca – G. P. Fletcher – G. Marra – A. M. Stile – C. Roxin – K. Volk, *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino, 2020, 647 e ss; A. DI LANDRO, *La funzione*

regolano fenomeni mai del tutto uguali, disorientando spesso gli interpreti. Si è davanti ad un insieme di prescrizioni, contenuti tanto nel T.U.A che nella disciplina speciale, caratterizzati anche da terminologia diversa, con termini quali "bonifica", "ripristino", "regolarizzazione", "riparazione", "messa in sicurezza", "recupero", "risanamento", spesso non utilizzati in modo coerente e organico. In ogni caso, connotano una serie di istituti, spesso applicabili a diverse categorie di reati, caratterizzati da diversi obiettivi, sia dal punto di vista della natura giuridica sia da quello della ratio sottostante: talvolta, ad esempio, si prevedono autonome fattispecie di reato (es. omessa bonifica), altre volte circostanze attenuanti o cause di esclusione della punibilità, e altre ancora cause di estinzione del reato. Procedendo a volo d'uccello, si nota un duplice approccio del legislatore[16]: da un lato, un insieme di istituti che prevede forme di "riparazione" in un momento precedente rispetto alla risposta sanzionatoria dello Stato. Dall'altro, invece, vi sono quei meccanismi che, seppure caratterizzati dalla stessa *ratio* riparativa, sono costruiti per essere applicati successivamente dal giudice, con un provvedimento di condanna.

Alla prima categoria possono essere ricondotti, a titolo non esaustivo, gli istituti del ravvedimento operoso (452-decies c.p.), di bonifica dei siti (art. 257 T.U.A.) e il particolare procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali (art. 318-bis e ss. T.U.A.). In questi casi si premia chi, prima che venga incasellato il processo penale, si adoperi per bonificare/ripristinare/mettere in sicurezza i luoghi interessati dalla contaminazione dannosa o pericolosa. Il "beneficio" può essere diverso: l'estinzione del reato con conseguente richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero (come accade nella procedura estintiva); una sensibile diminuzione di pena (come nel caso del ravvedimento operoso predibattimentale); o, ancora, la non punibilità (come previsto dall'ipotesi di bonifica *ex* art. 257, ultimo comma, T.U.A.). In particolar modo in riferimento al meccanismo estintivo delle contravvenzioni e della condizione di non punibilità, si manifesta la scelta dell'ordinamento di risparmiare la costosa istaurazione di un processo penale o la gravosa – per il colpevole - applicazione della sanzione, contemporaneamente, allocando altre risorse volte all'espletamento delle attività amministrative procedimentali utili a realizzare la reintegrazione. L'obiettivo evidente è di incentivare il ricorso alla riparazione in un momento antecedente alla celebrazione del processo[17].

Diversamente per le ipotesi di sospensione condizionale della pena subordinata agli obblighi riparativi e l'ordine di recupero e ripristino dello stato dei luoghi previsto dall'art. 452-duodecies c.p. In questi casi, l'ordinamento non rinuncia a celebrare il processo penale. La pena, alternativamente, può rimanere sospesa a condizione che si attuino le attività riparative impartite, o, diversamente, si prevede un obbligo per il giudice di ordinare il ripristino in tutti i casi in cui si pervenga ad una sentenza di condanna per un delitto

ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica e il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito *e* de iure condendo, Torino, 2020, p. 55 e ss.

[16] Per es., v., la nota dicotomia del doppio binario riparatorio tra tutela di beni e tutela di funzioni, analizzata da C. PERINI, *La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi: spunti dai reati ambientali*, cit., p. 652, ispirata alla nota distinzione di T. PADOVANI, *Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta fra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, in *Cass. pen*., 1987, p. 670 e ss..

[17] v. A. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica e il ripristino ambientale. Uno studio* de iure condito *e* de iure condendo, cit. pp. 87 – 89, in cui l'Autore sottolinea che «il modello cooperativo (o conciliativo, o modello dell'"adeguamento", lett. *compliance*) è caratterizzato, in linea generale, dallo sviluppo di una continua interazione tra agenzia di *enforcement* ed inquinatore. In un'ottica cooperativa, l'ente di *enforcement* può limitarsi a svolgere un paziente ruolo "educativo": è questa la "base" della c.d. piramide dell'*enforcement*». Il modello piramidale è stato elaborato, nella letteratura anglosassone, soprattutto da I. AYRES – J. BRAITHWAITE, *Responsive Regulation: Trascending the Deregulation Debate*, Oxford, 1992, p. 35 e ss.

ambientale previsto dal codice penale. Si può dunque sostenere che il legislatore non rinunci mai alla finalità riparatoria, cercando di realizzarla anche dopo la conclusione di un processo penale con sentenza definitiva di condanna, sia collegandola al beneficio della sospensione della sanzione, sia imponendo comunque al giudice l'obbligo di ordinare il ripristino.

L'articolazione dei meccanismi rende comunque evidente come il legislatore prediliga la politica ambientale fondata sulla "carota" (si premia la riparazione volontaria antecedente al processo penale, che può anche non celebrarsi) piuttosto che sul "bastone" (in questo caso la sanzione con l'ordine di ripristino conseguente a condanna). E tale considerazione si fonda su ragioni di rigido pragmatismo. Per quanto sia possibile disporre un sequestro preventivo *ex* art. 321 c.p.p. finalizzato alla confisca, per quanto la condanna possa essere elevata (e, quindi, il rischio del carcere concreto, nonostante la sospensione della pena che ha comunque carattere facoltativo), per quanto l'omissione della bonifica a seguito della condanna possa costituire titolo autonomo di reato, si tratta sempre di un procedimento penale a carico di un individuo-persona fisica che raramente sarà in grado di sostenere i costi economici di una riparazione ambientale sarà necessario, per evidenti ragioni di tipo patrimoniale, coinvolgere un altro soggetto: l'ente, cioè a dire il vero convitato di pietra delle dinamiche riparative della giustizia penale dell'ambiente. Paradossale che il più importante sbarramento normativo alla comunicabilità da persona fisica a persona giuridica sia proprio contenuto all'art. 8 del D.Lgs. 231/2001, che prevede che il procedimento amministrativo permanga anche in caso di estinzione del reato presupposto "per causa diversa dalla amnistia". La naturale conseguenza è che, di regola, l'ente non avrà alcun interesse ad intervenire, non traendone alcun vantaggio diretto nel procedimento amministrativo.

Ancora più ironico se si pensa come il microsistema del D.Lgs. n. 231/2001 si sia ispirato agli approdi nordamericani in materia di criminalità d'impresa[18]. In tale ordinamento, la prima strategia preventiva che storicamente è stata introdotta nella *corporate criminal liability* d'oltreoceano si limitava alla mera minaccia di sanzioni per i reati commessi dal soggetto persona fisica, in sé e per sé considerata, del tutto slegata dall'adozione di misure preventive. Tale impostazione era fortemente critica dagli interpreti statunitensi che si sono occupati di *corporate punishment* per l'assenza di vantaggi per l'ente, dovendo la sanzione essere considerata una spinta per lente a incentivare la prevenzione della criminalità d'impresa, inducendo le *corporation* a introdurre misure per evitare quelle situazioni di fatto – le violazioni del precetto penale, appunto – che possono attivare la responsabilità dell'ente[19]. Ed infatti, nei loro studi alcuni autori hanno evidenziano le possibili distorsioni sul piano preventivo di un sistema che non avesse valorizzato adeguatamente – nel fondare o nel graduare la responsabilità – gli sforzi dell'ente di prevenzione e controllo dei reati[20]: il rischio, era proprio quello di non rendere appetibile l'investimento nei necessari presidi organizzativi, o addirittura di dissuadere dall'adozione di misure di controllo che potrebbero

[18] Su tale ascendenza v. ad es. G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, cit., 308. L'influenza è testualmente riconosciuta anche nella stessa *Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., §3.3.

[19] L'argomento – tratto dalla dottrina civilistica sulla *vicarious liability* – è ricorrente nella dottrina penalistica per l'individuazione di un rationale al respondeat superior principle: v. es. J.C. COFFEE, *Corporate Criminal Responsibility*, in S. H. KADISH (a cura di), Encyclopedia of Crime and Justice, New York, 1983, 257 ("Vicarious liability may well be closely related to the criminal law's chief aim of prevention, both by deterring individual offenders and by encouraging the corporation to install incapacitative monitoring controls»); S. M. MILLER, Corporate Criminal Liability: A Principle Extended to Its Limit, in Fed. Bar Journal, 1979 (38), 66; S. H. KADISH – S.J. SCHULHOFER – C. STEIKER, Criminal Law and its Processes: Cases and Materials, Frederick, 2022, 769-770).

[20] V. per una sintesi della discussione della dottrina nordamericana in proposito, anche per gli essenziali riferimenti, C. WELLS, *Corporation and criminal responsibility*, Oxford, 2001, 152 ss.; S. ODED, Corporate compliance: new approaches to regulatory enforcement, Cheltenham, 2013, 105 ss.

portare alla luce gli illeciti, dato che – in sistemi fondati su rudimentali moduli imputativi 'per rimbalzo' – la scoperta dell'illecito è l'anticamera della responsabilità per l'ente.

La scelta originaria del legislatore italiano del d.lgs. n. 231/2001, prendendo ispirazione[21] e, parzialmente, superando l'esperienza americana – pur, come detto, non prevedendo una traslazione diretta degli effetti premiali dalla persona fisica all'ente - è stata comunque di subordinare l'affermazione di responsabilità a una valutazione delle misure organizzative a fini prevenzionistici predisposte dell'ente. Una responsabilità per aver "performato in modo imperfetto"[22] all'onere di autocontrollo, che assolvesse all'onere di corredare la responsabilità degli enti di una 'colpevolezza' autonoma della persona giuridica, soddisfacendo esigenze legate alla caratura 'penale' della tipologia di sanzioni in parola[23], dall'altro, e al contempo che manifestasse la funzionalità di prevenzione delle sanzioni introdotte dal D.Lgs. n. 231/2001. La traduzione di quanto appena osservato in materia di prevenzione del rischio da reato ambientale consiste, naturalmente, nell'adozione e nell'efficace attuazione di un modello organizzativo in forza del quale sia valutato il rischio di commissione dei reati da art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231/2001 e siano individuate specifiche e adeguate misure di contenimento[24]. Sotto questo profilo, tali reati costituiscono un settore particolarmente propizio per l'articolazione di una struttura organizzativa a supporto del precetto penale, soprattutto, per quanto riguarda i delitti-presupposto colposi e le contravvenzioni[25], che "si situano nel cono d'ombra del rischio d'impresa"[26]. L'elevato numero di cautele e precetti a rilevanza 'ambientale' cui un'attività economica deve conformarsi può, infatti, agevolare la strutturazione delle misure preventive, perché consente di costruire il modello a partire da un dato normativo già in buona parte pre-definito – senza bisogno di un'ampia "autonormazione cautelare autenticamente 'originale'", come accade invece nei settori delittuosi estranei alla gestione del rischio tecnologico – la cui osservanza potrà essere irrobustita dai presidi procedimentali tipici della 'parte generale' del modello (flussi informativi, attività dell'organismo di vigilanza, sistema disciplinare). Circoscrivere il rischio legato ai reati indicati all'art. 25-*undecies* – escludendo i rischi connessi alla criminalità ambientale 'organizzata'[27] – significa quantomeno predisporre le pre-condizioni per l'osservanza, da un lato, di quelle cautele tecniche che consentono di gestire i fattori produttivi aventi un impatto ambientale e coinvolti nei processi dell'impresa – che trovano

[21] Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, §3.3.

[22] C.E. PALIERO, *Colpa di organizzazione e persone giuridiche*, in Enc. dir., Tematici., II, Il reato colposo, Milano, 2021, 64 ss., 70.

[23] La Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, §3.3 riferisce l'"*esigenza, fortemente avvertita, di creare un sistema che, per la sua evidente affinità con il diritto penale, di cui condivide la stessa caratterizzazione afflittiva, si dimostri rispettoso dei principi che informano il secondo: primo tra tutti, appunto, la colpevolezza*".

[24] Sui Modelli organizzativi in materia ambientale, C. RUGA RIVA – M. MONTORSI, sub 25-undecies. Reati ambientali, cit., 709 ss.; M. SCOLETTA, Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per i reati ambientali, cit., 43 ss.; L. RAMACCI, Responsabilità da reato degli enti e reati ambientali, in Amb. & Svil., 2012, 7, 639 ss. Amplius, S. PETELLA, La responsabilità da reato degli enti per gli illeciti ambientali in Italia e nel Regno Unito, Roma, 2015, 191 ss.

[25] C. E. PALIERO*, La società punita: del come, del perché, e del per cosa*, in Riv. it. dir. proc. pen, 208, 1529-1531

[26] Così C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell'autocontrollo penale, cit. 2088, che inserisce gli illeciti ambientali nella categoria dei «reati in attività», per differenziarli dai reati che consistono in decisioni dolose («reati/decisione»).

[27] Il riferimento è al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.).

corrispondenza in norme di *hard law*[28], in prescrizioni contenute nelle autorizzazioni[29], o in vere e proprie regole tecniche, più o meno standardizzate (si pensi, a quest'ultimo proposito, alle c.d. *Best Available Techniques*)[30] – dall'altro, a quell'ampio insieme di obblighi di comunicazione, di segnalazione e di documentazione – talvolta anche autonomamente assistiti da sanzione penale[31] – che assicurano la funzione di controllo dell'autorità amministrativa.

Ma cosa accade nel caso l'ente non abbia, o non abbia adeguatamente adottato sistemi di prevenzione dei rischi? La volontà del legislatore italiano è stata quella di modulare la risposta punitiva in base alla 'reattività' dell'impresa a fronte della commissione dell'illecito della persona fisica. Di fronte al quadro sanzionatorio imbastito dal D. Lgs. 231/2001, si possono cogliere a pieno i profili di premialità connessi alle condotte riparatorie, in relazione alle quali l'art. 17 costituisce la norma cardine. Infatti, il legislatore dispensa l'attenuazione delle sanzioni pecuniarie e, soprattutto, la non applicazione delle sanzioni interdittive, conferendo alle contro-azioni compensative *post factum* una corrispondente riduzione della portata lesiva dell'illecito dell'ente. In quest'ottica, la riduzione (o non applicazione delle sanzioni) appare "co-funzionale" alle finalità delle medesime, essendo rivolta alla reintegrazione del bene giuridico. Il punto, come anticipato, è in discussione in Parlamento[32]. Con l'obbiettivo di elidere gli spazi di non punibilità, codificati pur a fronte del profluvio di istituti premiali riservati alla persona fisica, si prevede l'inserimento di un nuovo articolo (il 17 bis) che introduca alcuni istituti tassativi di non punibilità. Questi avrebbero come presupposto comune quello della preventiva adozione da parte dell'ente di un modello di organizzazione, gestione e controllo, anche se giudicato idoneo a norma dell'art. 7. La possibile formulazione del nuovo art. 17 bis impatterebbe notevolmente sul sistema delle *self cleaning clauses* all'interno della responsabilità da reato degli enti, con la previsione – del tutto nuova - di una causa di non punibilità basata sulla cooperazione attiva e sulla tempestiva eliminazione delle carenze organizzative. L'ordinamento italiano, oggi, non prevede incentivi per la persona giuridica nel caso di segnalazione dell'illecito all'autorità giudiziaria, anzi la scoperta da parte dell'ente potrebbe causare allo stesso gravi conseguenze

[28] Ad es.: se l'ente gestisce una data sostanza come "sottoprodotto" dovrà assicurarsi che siano presenti le condizioni previste dall'art. 184 bis, d.lgs. n. 152/2006, che escludono la sussistenza di un rifiuto.
[29] Si pensi, per esempio, alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale.
[30] M. BOSI, *Le best available techniques nella definizione del fatto tipico e nel giudizio di colpevolezza*, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2018, 197 ss. (in particolare, 198 nt. 3 per la rilevanza di una loro adozione nell'ambito delle regole del d.lgs. n. 152/2006).
[31] Un esempio su tutti è la contravvenzione di omessa comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante (art. 257 co. 1 d.lgs. 152/2006), che è anche un reato-presupposto. Per una più ampia disamina, P. FIMIANI, La tutela penale dell'ambiente, cit., 17 ss.
[32] Disegno di legge n. 2632, rubricato "Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per fatti illeciti dipendenti da reato"

sanzionatorie. [33] Il modello diventa sempre più manifestazione dell'impegno di 'organizzazione dell'organizzazione' che è richiesto all'ente[34].

3. Il problematico accertamento del criterio oggettivo di ascrizione della responsabilità dell'ente nella giurisprudenza di legittimità.

L'adozione di sistemi di *compliance* 231 costituisce, quindi, il vero tratto caratteristico su cui poggia l'intero sistema della responsabilità degli enti ed assume una funzione di tipo imputativo, fungendo il difetto di organizzazione da presupposto di applicazione della sanzione. È necessario, pertanto, ricostruire i meccanismi di ascrizione dell'illecito dell'ente e in particolar modo, dell'illecito colposo.

Con la legislazione del 2001 si è voluto introdurre un meccanismo d'individuazione normativa dei criteri di ascrizione, al fine di sorpassare il dogma dell'assente capacità naturalistica di azione dell'ente[35]. Sulla base di tale assunto si è ricorso a nessi di collegamento di tipo normativo, per ricondurre all'ente il fatto. La formulazione dell'art. 5, d. lgs. 231/2001 introduce la necessità di un rapporto strutturale (il legame tra la persona e l'ente) e di un rapporto strumentale (il collegamento tra fatto illecito e persona morale)[36], favorendo il sorgere di una biforcazione ermeneutica con riferimento alla lettura dei requisiti dell'interesse e del vantaggio. A complicare il quadro ha contribuito la previsione di meccanismi presuntivi differenti a seconda che si fosse avanti a reati presupposto di matrice dolosa o colposa. Questo aspetto è particolarmente interessante giacché all'interno del novero degli ecoreati presupposto della responsabilità dell'ente sono stati inserite anche fattispecie colpose di mera condotta o strutturate come ipotesi di danno basate sul concreto verificarsi di una lesione al bene ambientale protetto. Si capisce, quindi, quanto sia rilevante la questione, originata in principio nel settore della sicurezza dei lavoratori, della compatibilità dei requisiti di ascrizione di tipo obiettivo con tali fattispecie. I primi approdi giurisprudenziali hanno riguardato proprio quest'ultimo settore del diritto penale - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoratore (art. 25-*septies* d. lgs. 231/2001) – hanno escluso una

[33] Più in particolare, al comma 1 si prevede la non punibilità per l'ente che, dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo anche non idoneo, fornisca all'autorità giudiziaria elementi di prova decisivi
per ricostruire il fatto o individuare gli autori del reato e si adoperi per prevenire ulteriori conseguenze, purché tali condotte precedano la formale conoscenza del procedimento penale a carico o comunque la conoscenza del procedimento a carico del soggetto autore del reato-presupposto. Il comma 2, per la non punibilità di cui al primo comma, richiede l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno agevolato il reato, imponendo alla società l'adozione di misure correttive idonee a ridurre il rischio di reati della stessa specie prima dell'apertura del dibattimento. Il terzo comma della disposizione prevede di legare l'esclusione della punibilità della persona fisica a quella della persona giuridica, al fine di salvaguardare la proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria connessa al reato presupposto e all'illecito dell'ente. Si prescrive la non punibilità in relazione alle ipotesi in cui il reato-presupposto si estingua per cause diverse da quelle previste dagli artt. 157, 167, 168-ter, 169, 170 del codice penale e dagli articoli 445, comma 2 e 460, comma 5, del codice di procedura penale o nel caso l'autore non sia punibile per circostanze oggettive.

[34] Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, §3.3.

[35] C.E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica: profili strutturali e sistematici*, in G. De Francesco (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Torino, 2004.

[36] R. BARTOLI, *I criteri di imputazione oggettiva*, in G. Lattanzi – P. Severino (a cura di), *La responsabilità degli enti tra presente e futuro. Un bilancio della riforma a vent'anni dal d.lgs. 231 del 2001*, Vol. I, Torino, 2020, p. 174.

incompatibilità concettuale tra i reati colposi di evento e i concetti di interesse e vantaggio[37]. Secondo la lettura maggioritaria della Corte di Cassazione, con riferimento a tale tipologia di reato i presupposto dell'interesse e del vantaggio devono essere riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico, ben potendo la condotta essere caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare che ha reso possibile la commissione del reato[38]. È la mancata adozione dei protocolli preventivi – posti a tutela della salute e sicurezza del lavoratore – a tramutarsi nell'interesse o vantaggio dell'ente, dal momento che si risolve in un risparmio dei costi di gestione; mentre l'evento delittuoso – in astratto considerabile come controproducente per la azienda – può ben essere ascritto all'ente in quanto conseguenza della inosservanza delle regole cautelari. Secondo lo schema proposto, il finalismo della condotta si armonizza con la non volizione dell'evento, elemento cardine della architettura dell'illecito colposo.

Come anticipato, questo approccio si è manifestato maggiormente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, la cui casistica dimostra come, dal punto di vista della Suprema Corte, il risparmio in favore dell'impresa possa consistere anche nella "semplice" riduzione dei tempi di lavoro[39], o in una velocizzazione degli interventi manutentivi tale da incidere sui tempi di lavorazione[40]. Con specifico riferimento al vantaggio, ove ravvisato, il diritto vivente ha precisato che esso deve necessariamente trattarsi di importo non irrisorio[41]. A completamento del quadro, una giurisprudenza relativamente recente ha approfondito il tema della possibile rilevanza del connotato di sistematicità delle violazioni, ritenendolo estraneo al requisito del vantaggio e attinente ad un piano prettamente probatorio, quale possibile "indice della sussistenza e consistenza del vantaggio medesimo"[42]. In tal modo l'eventuale serialità delle inosservanze della disciplina violata incide non tanto sull'esistenza del criterio di ascrizione, che deve essere dimostrato sulla base anche di altri elementi, ma piuttosto sull'entità del lucro generato dall'omessa organizzazione. Al tempo stesso, però, probabilmente al fine di non dilatare a dismisura l'ambito di operatività della responsabilità dell'ente a qualsiasi caso di mancata adozione delle misure di prevenzione, la Suprema Corte ha stabilito che, ove sia accertato il risparmio di spesa derivante dall'omessa cautela, in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai fini del riconoscimento della sussistenza del requisito del vantaggio occorre la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze di produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse, prova "non desumibile *sic et simpliciter* dall'omessa adozione della misura di prevenzione dovuta"[43].

Tale approdo è stato poi traslato nel diverso ambito della criminalità ambientale. Tra le pronunce della Suprema Corte, in verità per niente numerosa, risalta la decisione adottata su un ricorso che aveva ad oggetto l'asserita impossibilità di individuare, con riferimento al reato di cui al d. lgs. n. 152 del 2006, art. 137, (oggi art. 452-*quaterdecies* c.p.), nella specie presupposto per l'affermazione della responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-*undecies*, co. 2, lett. a), la sussistenza dei requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5,

[37] Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn e altri, in C.E.D. Cass., n. 261115, con nota di R. BARTOLI, *Le Sezioni Unite prendono coscienza del nuovo paradigma punitivo del "sistema 231"*, in Le Soc., 2015, 2, p. 215 e ss.
[38] Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn e altri, cit., par. 63 del "considerato in diritto".
[39] Cass. pen., Sez. IV, 24 gennaio 2019, n. 16598, Tecchio, in C.E.D. Cass., n. 275570.
[40] Cass. pen., Sez. IV, 28 maggio 2019, n. 29538, Calcinoni, in C.E.D. Cass., n. 276596.
[41] Cass. pen., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363, Consorzio Melinda, in C.E.D. Cass., n. 274320.
[42] Cass. pen., Sez. IV, 3 marzo 2021, n. 22256, Canzonetti, in C.E.D. Cass., n. 281276, con nota di F. CONSORTE, Responsabilità degli enti e vantaggio "apprezzabile", in Giur. it., 2021, 12, p. 2752 e ss.
[43] Cass. pen., 3 marzo 2021, cit., par. 3.1 del "considerato in diritto".

co. 1. Né il requisito dell'interesse né quello del vantaggio – nella prospettazione della società ricorrente – sarebbero stati logicamente conciliabili con la natura colposa dell'addebito penale in questione, tanto più a fronte della dedotta natura occasionale della violazione contestata, essendo stato l'ente sempre in regola con le debite autorizzazioni comunali. La Corte, forte del portato delle Sezioni Unite intervenute nella analoga materia della sicurezza sul lavoro, ha traslato quella impostazione anche con riferimento agli ecoreati: anchecon riguardo agli illeciti ambientali di natura colposa, infatti, a maggior ragione trattandosi di reati di mera condotta, l'interesse e il vantaggio andavano individuati tanto nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, quanto nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell'attività d'impresa[44]. Altra interessante vicenda processuale nella quale sono venuti in rilievo i requisiti dell'interesse e del vantaggio ha riguardato un ente condannato per l'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all'art. 137, commi 1 e 2, d. lgs. 152 del 2006 per aver aperto, in difetto di autorizzazione, uno scarico che recapitava in un torrente reflui contenenti alluminio, borio, bario, ferro, zinco, piombo, nichel e cromo. L'impresa ricorreva presso la Corte di Cassazione lamentando l'omessa valutazione del giudice del merito della occasionalità della condotta, essendosi verificato un unico episodio di sversamento, e anche dell'assenza di vantaggio economico per l'ente, al quale non poteva quindi essere contestata l'assenza di un sistema preventivo volto a evitare un fenomeno del tutto occasionale. Il giudice nomofilattico ha colto l'occasione per consolidare l'orientamento già noto: il ragionamento giuridico può essere ridotto alla tesi secondo cui l'interesse e il vantaggio per l'ente devono essere verificati in concreto, nel senso che la società deve ricevere una effettiva e potenziale utilità, ancorché di natura economica, dalla commissione del reato. Tali elementi sono valutabili anche in termini di risparmio di costi, tanto che si deve ritenere posta nell'interesse dell'ente, e dunque fonte di responsabilità amministrativa, anche quella condotta che attui le scelte organizzative o gestionali dell'ente considerate inadeguate, con la conseguenza che la condotta, anche se non implica direttamente o indirettamente un risparmio di spesa, se è coerente con la politica imprenditoriale di cui tali scelte sono espressione e alla cui attuazione contribuisce, è da considerare realizzata nell'interesse dell'ente[45]. È possibile, quindi, affermare che nella materia dei reati ambientali presupposto della responsabilità dell'ente, vi sia piena compatibilità tra criteri oggettivi e fattispecie colpose, sia sotto il profilo della riferibilità di questi ultimi alla condotta (e non all'evento), ma anche con specifico riferimento alla ascrivibilità all'area del risparmio di spesa[46]. E quindi, ricollegandoci all'argomentazione principale, la condotta considerata illecita ed espressione delle scelte gestionali dell'ente medesimo, viene considerata come posta nell'interesse della persona giuridica in quanto funzionale unicamente al sostenimento dei costi derivanti da tali scelte, e non a quelli maggiori relativi alla necessità di realizzare un assetto conforme alla normativa: si pone al centro la valutazione della coerenza della condotta con le scelte imprenditoriali e organizzative e con il risparmio derivatosi per l'ente.[47]

[44] Cass. pen., Sez. III, 4 ottobre 2019, n. 3157, Smalto Design srl., in C.E.D. Cass., n. 278636, par. 3 del "considerato in diritto".

[45] Cass. pen., Sez. III, 5 maggio 2022, n. 21034, Capicchioni, in *Italgiure*

[46] Cfr., sul tema del risparmio di spesa, P. ALDROVANDI, *La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008*, n. 81, in Ind. Pen., 2009, p. 504.

[47] Cfr. M. CASELLATO, Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio ai fini dell'imputazione dell'illecito colposo alla persona giuridica. In particolare, la responsabilità da reato ambientale dell'ente

4. Il Modello di Organizzazione "ambientale": struttura e caratteristiche, con uno sguardo verso il futuro.

Arrivando infine all'analisi di quegli elementi-chiave che costituiscono i tratti distintivi del Modello "ambientale", anche in chiave *de iure condendo,* pare un'occasione mancata l'assenza nel D. lgs. n. 231 del 2001 e nella legislazione complementare di una presunzione generalizzata di conformità dei sistemi adottati in conformità a riconosciuti standard internazionali accreditati (nessuna notizia in tal senso neppure nel citato disegno di legge 2632). La loro efficacia ed attendibilità, oltre ad essere testimoniata dalle linee guida di alcuni organi rappresentativi delle imprese è stata oggetto di recenti assestamenti giurisprudenziali che ne hanno attribuito un alto grado di rilevanza. Il più valido e riconosciuto sistema di gestione ambientale, riconosciuto anche a livello internazionale, è quello conforme agli standard ISO 14001 e al Regolamento c.d. EMAS[48]. A ciò si aggiunga che anche autorevoli associazioni di categoria si sono incaricate del compito di fornire alle imprese indicazioni su come predisporre l'architettura dei modelli di organizzazione idonei a prevenire la commissione di reati, anche, ambientali. È il caso, per esempio, di Confindustria che, nelle sue linee guida, comunicate al Ministero della Giustizia, a norma dell'art. 6, co. 3, d. lgs. 231 del 2001, annovera con riferimento allo specifico settore dei sistemi di certificazione ambientale proprio le *best practices* internazionali su citate. Vale la pena sottolineare che il valore presuntivo attribuito in via normativa a taluni standard risparmierebbe al giudice la valutazione dell'idoneità dei protocolli adottati in conformità - impegnandolo invece sul piano dello scrupoloso accertamento della sua efficace attuazione -, ma allo stesso tempo non escluderebbe che un'organizzazione realizzata in assenza della conformità agli standard menzionati possa essere giudicata comunque valida e utilmente realizzata. Ad oggi, comunque, il legislatore non ha ritenuto opportuno replicare tale meccanismo – a dire la verità già esistente nella normativa antinfortunistica - con riferimento all'area di rischio sottostante la commissione di reati ambientali nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Del resto, è proprio con specifico riferimento all'efficienza dell'organizzazione in chiave preventiva che sono stati evidenziati alcuni aspetti riguardanti determinate componenti dei modelli organizzativi ambientali. Da un lato, infatti, si ritiene che, nonostante la non agevole comprensione della normativa riguardante le incompatibilità a ricoprire il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza, sia opportuno evitare la sovrapposizione sia tra dirigenti dell'ente preposti alle aree ecologicamente sensibili e i controllori (si creerebbe un conflitto di interessi, già stigmatizzato dalla giurisprudenza), sia l'attribuzione di ruoli di vigilanza a organismi completamente privi di conoscenze settoriali e tecniche della materia ambientale. Inoltre, sempre nell'ottica di un efficientamento dei protocolli organizzativi e della prevenzione del reato ambientale, si valuta favorevolmente l'estensione, operata dal legislatore con il D. Lgs. 24/2023, del novero dei potenziali soggetti segnalanti dell'illecito endoaziendale (con conseguente loro tutela in materia di *whistleblowing*), che con specifico riferimento all'area coperta dall'art. 25-*undecies* d. lgs. 231/2001 potrebbe trovare una particolare efficacia. La modifica va salutata positivamente dal momento che nel contrasto ai

ex art. 25 *undecies* d. lgs. 231/2001, tra criticità attuali ed incertezze future, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2015, 1-2, p. 36

[48] Il Regolamento EMAS è stato istituito con il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto anche come EMAS III, con l'obiettivo di "migliorare gli aspetti ambientali delle organizzazioni attraverso il rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, del coinvolgimento delle parti interessate (dipendenti e fornitori di prodotti e servizi) e della comunicazione e trasparenza con le istituzioni e con il pubblico (cittadini, associazioni ambientaliste, etc,)"

reati ambientali è fondamentale che soggetti – formalmente – estranei all'impresa possano accedere alle tutele previste dalla normativa whistleblowing, essendo frequente che siano proprio i lavoratori di società "contrattiste" o i consulenti a far emergere gli ecoreati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Inoltre, poiché l'estensione dell'ambito soggettivo della categoria dei segnalanti potrebbe portare ad un aumento delle segnalazioni, ciò potrebbe recare vantaggi difensivi in ottica processuale alla società: non solo investigazioni interne al fine di circoscrivere le carenze organizzative da eliminare o aventi l'obbiettivo di raccogliere eventuali elementi conoscitivi favorevoli, utili per valutare la possibilità di presentare l'illecito penale all'autorità giudiziaria. La società potrebbe avere un interesse a collaborare con l'organo requirente proprio per aderire agli istituti di riparazione ambientale ante *iudicium* già citati, anche di prossima introduzione.

Infine, rimane sullo sfondo la questione, generalmente intesa, della facoltatività dei sistemi di *compliance* 231. Da tempo in dottrina si è discusso se la dotazione di tale apparato normativo potesse essere assunta quale obbligo per le imprese[49], pur essendo consapevoli che il D. Lgs 231/2001, rende appetibile, ma di sicuro non impone, l'adozione del modello[50]. Interviene sul punto la già citata novità introdotta all'art. 7 co. 2 della Direttiva UE 1203/2024[51]. L'impulso sovranazionale è, di tutta evidenza, quello di riconoscere il giudice penale, che abbia condannato un ente per aver commesso uno degli illeciti *ex* art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001, il potere di sanzionare la persona giuridica obbligandola a dotarsi di un sistema di *complaince* ambientale. Si sarebbe dunque davanti ad un istituto volto alla riorganizzazione dell'ente *post factum*, in chiave riparativa. Il carattere davvero innovativo dell'art. 7, co. 2, lett. i), tuttavia, è da cogliersi nella spinta che la norma sovranazionale potrebbe aver esercitato sul legislatore italiano non tanto nella valutazione di un obbligo generalizzato per gli enti (o per alcune categorie di essi) di dotarsi preventivamente di idonei modelli di organizzazione e gestione del rischio, ma piuttosto sulla necessita di introdurre cause di non punibilità (vedi l'art. 17 bis) che, di fatto, favoriscono l'adozione di tali protocolli preventivi da parte delle società.

SCAFURI F., *Illecito ambientale e difesa dell'Ente: prevenzione e riparazione in vista del recepimento della Direttiva 2024/1203,* in *Riv. Trim. dir. amb.*, 04/2025, p. 70.

[49] Sul tema della obbligatorietà o meno per l'ente della dotazione del modello organizzativo, v. E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati della responsabilità degli enti*, cit., p. 330 e ss.

[50] Non a caso, v'è chi, in dottrina, è ricorso alla categoria dell'onere. In questo senso, v. R. RORDORF, *Prime (e sparse) riflessioni sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio*, in Aa.Vv. *La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 134.

[51] Per un commento di tutte le novità in materia, v. C. RUGA RIVA, *L'impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma*, in *Lexambiente – Riv. trim. dir. pen. amb.*, 2024, 2, p. 67 e ss.

Il pericolo di inquinamento ambientale colposo: fattispecie autonoma di reato o circostanza del reato?

di ENRICO NAPOLETANO

Contributo sottoposto a procedimento di revisione (single blind) e approvato per la pubblicazione

SOMMARIO – 1. L'Ordinanza in commento. – **2.** La questione sul tappeto. – **3.** I criteri elaborati dalla dottrina e applicati in giurisprudenza. – **4.** Il pericolo di inquinamento o disastro ambientale colposo: fattispecie autonoma di reato o elemento circostanziale del delitto colposo? – **4.1.** La fattispecie al vaglio dei criteri "classici" di determinazione della natura giuridica. – **4.2.** Il criterio di specialità quale banco di prova della natura giuridica circostanziale del pericolo.

ABSTRACT – *La nota analizza l'Ordinanza del GUP del Tribunale di Teramo (10.4.2019) sul pericolo di inquinamento ambientale colposo ex art. 452-quinquies, co. 2 c.p., affrontando il nodo interpretativo centrale: se esso configuri una fattispecie autonoma di reato o una circostanza del delitto colposo di inquinamento o disastro ambientale previsto al primo comma. Il provvedimento opta per la prima soluzione, valorizzando la diversa cornice edittale e il carattere "pericoloso" della condotta. L'analisi critica, muovendo dai criteri elaborati da dottrina e giurisprudenza (Sez. Unite 2002 e 2018), evidenzia come rubricazione, tecnica di rinvio e collocazione normativa non siano indizi decisivi. Alla luce del criterio strutturale e, soprattutto, di quello di specialità, si dimostra che il comma 2 include integralmente gli elementi del delitto colposo e aggiunge solo l'esposizione a pericolo, senza mutarne il bene giuridico né gli elementi essenziali: ciò ne rivela la natura di circostanza attenuante. La qualificazione incide sul rito, sull'applicazione dell'art. 33-sexies c.p.p. e sulla corretta attivazione della citazione diretta a giudizio.*

KEY-WORDS – Pericolo di inquinamento ambientale; Art. 452-quinquies c.p.; Circostanza attenuante; Criterio di specialità; Cassazione Sezioni Unite; Citazione diretta a giudizio.

1. L'Ordinanza in commento.

Con Ordinanza del 10 aprile 2019 il Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Teramo ha restituito gli atti della nota vicenda giudiziaria circa il pericolo di inquinamento ambientale colposo delle acque del Gran Sasso – previsto e punito all'art. 452-*quinquies*, co. 2 c.p. in relazione all'art. 452-*bis* c.p. – all'Ufficio della Procura della Repubblica per l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, a norma dell'art. 552 c.p.p.. Ciò in quanto – a detta del giudicante – in relazione al delitto in questione, *"tanto il comma 1 quanto il comma 2 dell'art. 452-quinquies c.p. rappresentano due fattispecie autonome di reato – punita, ciascun di esse, con la pena della reclusione non superiore, nel massimo, a quattro anni – e non ipotesi circostanziali; a prescindere dalla costruzione della cornice edittale attraverso la diminuzione frazionaria delle pene stabilite per le corrispondenti ipotesi dolose, milita nel senso della natura di fattispecie autonome di reato la radicale diversità degli elementi costitutivi individuati dal legislatore, tanto sotto il profilo soggettivo – colpa in luogo del dolo, in entrambe le fattispecie disciplinate dalla norma – quanto sotto il profilo oggettivo – il pericolo, in luogo del danno, in relazione alla fattispecie di cui al comma 2"*.

2. La questione sul tappeto.

Reato *autonomo* o *circostanza* del reato? Questa la domanda sollevata dall'Ufficio della Procura della Repubblica di Teramo al GUP in merito al pericolo di inquinamento ambientale colposo, previsto e punito all'art. 452-*quinquies*, comma secondo del codice penale. Una domanda alla quale, la risposta fornita dal GUP non convince pienamente.

L'art. 452-*quinquies* c.p., rubricato "Delitti colposi contro l'ambiente", al primo comma prevede che *"se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi"*; al secondo comma, poi, prevede che *"se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo"*.

La norma delineata all'art. 452-*quinquies* c.p., letta nella sua interezza, non brilla certamente per chiarezza e solleva evidenti dubbi di compatibilità con il *principio di legalità* e di *sufficiente determinatezza*, ma non è certo questo il tema che qui si vuole approfondire[1]. Ciò che qui interessa attiene al rapporto intercorrente tra il primo e il secondo comma della fattispecie in esame: e cioè, se il *pericolo* di inquinamento o di disastro ambientale si pone come *elemento circostanziale* della *fattispecie autonoma colposa*, delineata al primo comma o se, invece, costituisce esso stesso un'*autonoma fattispecie di reato*.

La questione interpretativa della natura del *pericolo* e dei suoi rapporti strutturali con il reato-base colposo non va sottovalutata per gli evidenti effetti processuali che deriverebbero dall'accoglimento dell'una o dell'altra interpretazione e, pertanto, dobbiamo ricorrere ai criteri elaborati dalla dottrina penalistica[2], recepiti dalle Sezioni Unite Penali del 2002[3] (circa il rapporto tra la truffa *ex* art. 640 c.p. e la truffa aggravata *ex* art. 640-*bis* c.p.) e, più di recente, del 2018[4] (in merito al rapporto tra il reato di immigrazione clandestina *ex* art. 12, co. 1 e la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286) per saperle individuare e classificare.

3. I criteri elaborati dalla dottrina e applicati in giurisprudenza.

Come noto, nella maggior parte dei casi, la natura circostanziale di dati elementi di fattispecie risulta in maniera univoca dalla stessa formulazione legislativa – guardando al *nomen juris* della rubrica – mentre, talvolta, invece, non è chiaro se l'elemento in questione integri una *circostanza*, ovvero un *elemento essenziale* di una diversa e autonoma figura di reato. Tuttavia, la rubrica non è mai stata ritenuta indizio univoco e assoluto della *voluntas legis*. Altro indizio dello stesso genere è quello che si potrebbe chiamare di tipo *topografico*, perché valorizza la collocazione della norma: se la norma è formulata in un articolo separato,

[1] Cosi, FIANDACA-MUSCO, *Manuale di Diritto penale, Parte Generale*, VIII ed., Bologna, 2018, 85 e ss.: *"il principio di legalità sarebbe rispettato nella forma, ma eluso nella sostanza, se la legge che eleva a reato un dato fatto lo configurasse in termini così generici da non lasciar individuare con sufficiente precisione il comportamento penalmente sanzionato: appartiene alla stessa ragione ispiratrice del principio di legalità l'esigenza della tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale"*. Il ruolo centrale del principio di tassatività emerge ancor di più su di un terreno dove è in giuoco la stessa efficacia del sistema penale: *"la determinatezza della fattispecie incriminatrice rappresenta una condizione indispensabile perché la norma possa efficacemente fungere da guida del comportamento del cittadino che per vedersi rimproverato un reato, dovrebbe essere messo nelle condizioni di conoscere perfettamente e prima di porre in atto la sua condotta, il contenuto e il significato della relativa incriminazione onde poter orientare secondo legge le proprie azioni*".

[2] Si veda, per tutti, FIANDACA-MUSCO, *Manuale di Diritto penale*, cit..

[3] Cass. pen., Sez. Un., 26 luglio 2002 (c.c. 26 giugno 2002), n. 26351.

[4] Cass. pen., Sez. Un., 21 giugno 2018, n. 40982.

denoterebbe una fattispecie autonoma di reato; di contro, se è formulata nello stesso articolo che prevede il reato semplice denoterebbe una fattispecie circostanziale. Ma anche questo indizio non è probante, perché vi sono fattispecie formulate in articoli separati che, tuttavia, sono da classificarsi come circostanze aggravanti.

Per tracciare la distinzione tra *circostanze* del reato ed *elementi costitutivi*, allora, non si può prescindere, innanzitutto, dalla *"considerazione della specifica funzione che le circostanze stesse assolvono: esse, lungi dal condizionare l'esistenza di un reato, si limitano a comportare una modificazione quantitativa (nel massimo o nel minimo) o qualitativa (pena di specie diversa) della pena edittale prevista per il reato semplice"*[5]. Il problema, però, permane, in quanto occorre ancora verificare quando un determinato elemento assolva la funzione predetta e non integri, invece, gli stessi elementi costitutivi del reato.

A questo proposito le Sezioni Unite del 2002, con Sentenza n. 26351 del 26 luglio 2002, chiamate a stabilire *"se l'articolo 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) preveda una figura autonoma di reato ovvero una circostanza aggravante del reato di truffa"*, hanno fornito un utile contributo circa i criteri da adottare in questa operazione interpretativa. Innanzitutto, occorre guardare alla *struttura del precetto* o della *sanzione*. Il modo in cui il legislatore descrive gli elementi costitutivi della fattispecie può essere molto indicativo della volontà di qualificarli come circostanza o come reato autonomo. Si sostiene che *"quando la fattispecie è descritta attraverso un mero rinvio al fatto-reato tipizzato in altra disposizione di legge, ci si trova in presenza di una circostanza aggravante"*; di contro, *"vi sono casi in cui un reato sicuramente autonomo è descritto solo per relationem"*. Altro criterio strutturale è dato dal modo di determinazione della pena: *"in certi casi il legislatore determina la pena richiamando quella prevista in altra nonna e applicando sulla stessa una variazione frazionaria in aumento o in diminuzione. Nonostante la determinazione per relationem possa far pensare alla configurazione di una circostanza, sono però frequenti i casi in cui è indubbia la previsione di uno autonomo reato"*; in altri casi, invece, *"il legislatore determina la pena modificandone la specie o mutando la cornice edittale rispetto alla pena di riferimento"*. Anche in questi casi in genere l'indizio non è univoco, perché, con siffatte variazioni del trattamento sanzionatorio, talvolta il legislatore ha inteso configurare una figura nuova di reato e talaltra ha semplicemente previsto una circostanza c.d. autonoma o indipendente. Il criterio di tipo *teleologico* fornisce un'ulteriore indicazione del rapporto: *"quando la fattispecie penale tutela un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento, siamo di fronte a un'autonoma figura di reato e non a una circostanza aggravante"*. In tal senso si sono pronunciate numerose decisioni della Suprema Corte a Sezioni Unite Penali[6]. Rilevato il carattere insoddisfacente o comunque non pienamente risolutivo degli indici sopra esaminati, le Sezioni Unite Penali proseguono facendo riferimento al *principio di legalità* canonizzato nell'art. 25, comma 2 della Costituzione e nell'art. 1 del codice penale: *"quando si controverte intorno alla natura costitutiva o circostanziale di un determinato elemento della fattispecie, si controverte per ciò stesso circa l'esistenza nell'ordinamento di una particolare figura criminosa. Ma per il principio di legalità questa figura esiste nell'ordinamento solo se è «espressamente» prevista, ovverosia se è contemplata in modo certo e incontrovertibile: sicché ogni dubbio ermeneutico deve essere risolto contro la qualificazione autonoma e a favore della qualificazione circostanziale della fattispecie"*. Questa teoria, tuttavia, presta il fianco a diverse critiche: *"il principio di legalità vale per il reato semplice come per il reato circostanziato; sicché, in mancanza di un'espressa qualificazione legislativa, l'interprete*

[5] Così, FIANDACA-MUSCO, *Manuale di Diritto penale*, cit., 437.

[6] Così, Cass. pen., Sezioni Unite 11399/82, dep. 26 novembre 1982, GRECO, rv. 156405; Cass. pen., Sezioni Unite 9148/91, dep. 12 settembre 1991, PARISI, rv. 187930; Cass. pen., Sezioni Unite 119/97, dep. 8 gennaio 1998, DEUTSCH, rv. 209126.

dubbioso non potrebbe optare per una configurazione circostanziale invece che autonoma senza incidere ugualmente sul principio di legalità penale". Nello stesso ordine di idee, l'utilizzo del criterio sussidiario del *favor rei*, secondo cui *"nei casi dubbi l'interprete dovrebbe qualificare la fattispecie come circostanziale, in quanto essa è più favorevole all'imputato, che in tal modo potrebbe godere dei benefici effetti del giudizio di bilanciamento tra circostanze"*. Ma nell'ordinamento penale, *"il favor rei è un principio di accertamento del fatto addebitato all'imputato, è cioè soltanto un principio che regola l'applicazione della legge al caso concreto, non già un canone di interpretazione della legge stessa"*.

In assenza di indici sicuri forniti dallo stesso legislatore, la dottrina ha individuato un più sicuro criterio discretivo che fa leva sull'esigenza di un *rapporto di specialità,* dettato dall'art. 15 c.p.[7], tra l'ipotesi *circostanziata* e l'ipotesi *semplice di reato*: nel senso, precisamente, "*che la prima deve porsi in relazione di specie a genere rispetto alla seconda, in quanto deve includerne tutti gli elementi con l'aggiunta di uno o più requisiti specializzanti"*[8]. Non a caso, le Sezioni Unite Penali, chiamate a stabilire *"se (...) le fattispecie disciplinate dall'art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 costituiscano circostanze aggravanti del delitto di cui all'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo ovvero figure autonome di reato (...)"*, con Sentenza n. 40982 del 21 giugno 2018 statuiscono che *"in assenza di espresse indicazioni legislative, il canone principale di differenziazione per individuare la natura circostanziale o autonoma di una figura criminis è rappresentato dal criterio di specialità dettato dall'art. 15 c.p., in quanto gli elementi circostanziali si pongono in rapporto di species ad genus al cospetto della fattispecie base del reato, costituendone una specificazione"*.

4. Il pericolo di inquinamento o disastro ambientale colposo: fattispecie autonoma di reato o elemento circostanziale del delitto colposo?

4.1. La fattispecie al vaglio dei criteri "classici" di determinazione della natura giuridica.

Seguendo le descritte coordinate normative, esaminiamo adesso il rapporto giuridico intercorrente tra il pericolo di inquinamento o disastro ambientale, descritto al secondo comma dell'art. 452-*quinquies* c.p. e la fattispecie colposa di inquinamento o disastro ambientale, descritta al primo comma del citato articolo.

Innanzitutto, fra i primi indicatori della natura giuridica della norma vi rientra il *nomen juris* adottato dal legislatore, in cui la rubrica dell'art. 452-*quinquies* c.p. è intitolata "Delitti colposi contro l'ambiente". In questo caso il titolo della rubrica sembra indicare nettamente la volontà del legislatore di configurare la norma come *fattispecie autonoma di reato*. Al riguardo, però, occorre fare una duplice riflessione che circoscrive il perimetro della norma: la prima, i "delitti" cui si fa riferimento in rubrica sono esclusivamente quelli richiamati *per relationem* dal primo comma dell'art. 452-*quinquies* c.p.: e precisamente, l'inquinamento ambientale, *ex* art. 452-*bis* c.p., e il disastro ambientale, *ex* art. 452-*quater* c.p.; la seconda, che soltanto queste due fattispecie delittuose richiamate *per relationem* assumono dignità di *fattispecie autonome di reato* in quanto punite a titolo di *colpa*.

Dunque, la *voluntas legis* così ricostruita parrebbe essere quella di riconoscere quali *fattispecie autonome di reato* i soli delitti di inquinamento e disastro ambientale puniti a titolo *colposo* e non anche i *pericoli colposamente arrecati*, previsti al secondo comma, che

[7] Per un approfondimento, si veda FIANDACA-MUSCO, *Manuale di Diritto penale*, cit., 717.
[8] Si veda, per tutti, FIANDACA-MUSCO, *Manuale di Diritto penale*, cit., 438; cfr. ANTOLISEI, *Manuale di Diritto penale, Parte Generale*, XVI ed., Milano, 2003 pag. 399.

costituirebbero, invece, una *circostanza attenuante* del reato-base colposo. Non a caso, il secondo comma dell'art. 452-*quinquies* c.p. non richiama direttamente i fatti descritti nelle corrispondenti fattispecie dolose di inquinamento e disastro ambientale – come avviene nel primo comma – ma si limita ad inserirsi nello schema del delitto colposo richiamando "i fatti di cui al primo comma". Laddove, invece, il Legislatore ha inteso dare dignità di autonoma fattispecie anche ai pericoli colposi, lo ha fatto espressamente: basti pensare – senza andare troppo lontano nella ricerca – alle fattispecie poste a tutela dell'incolumità pubblica di cui al Titolo VI del codice penale, rispettivamente agli artt. 449 c.p., rubricato "Delitti colposi di danno" e 450 c.p., rubricato "Delitti colposi di pericolo". Anche adottando il criterio *topografico*, la conclusione non cambia: il pericolo derivante dalla condotta colposa di inquinamento o disastro ambientale si inserisce al comma secondo dell'art. 452-*quinquies* c.p., legandosi inscindibilmente allo schema descrittivo della fattispecie penale colposa descritta al primo comma, in virtù dell'espresso richiamo operato dal legislatore: "*se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".* Dunque, anche il criterio *topografico* parrebbe denotare la natura circostanziale del secondo comma rispetto alla fattispecie penale incriminatrice base colposa, descritta al primo comma dell'art. 452-*quinquies* c.p..

Tuttavia, come già si è detto, tali criteri ancorché ci forniscono una prima indicazione necessaria non possono dirsi sufficienti per rispondere con certezza al quesito in discussione. Occorre, quindi, esaminare l'architettura della norma.

Le Sezioni Unite Penali del 2002[9] sul punto hanno chiarito che *"quando la fattispecie è descritta attraverso un mero rinvio al fatto-reato tipizzato in altra disposizione di legge, ci si trova in presenza di una circostanza aggravante"*; tuttavia, vi sono anche casi in cui *"un reato sicuramente autonomo è descritto solo per relationem"*. Dunque, il principio di diritto è chiaro e va esaminato disgiuntamente per il primo e il secondo comma dell'art. 452-*quinquies* c.p.: quanto al primo comma, la tecnica descrittiva del fatto tipico del delitto colposo avviene *per relationem* ai corrispondenti fatti tipici descrittivi delle fattispecie *dolose* di inquinamento e disastro ambientale: *"i fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater"*. Il richiamo *per relationem* operato dal primo comma allo schema legale della fattispecie dolosa – definita in tutti i suoi elementi essenziali, sia oggettivi sia soggettivi – fa si che ne recepisce la descrizione della condotta punita e delle sue modalità offensive al medesimo bene giuridico protetto, mutandone il profilo soggettivo di colpevolezza. Cosicché, la fattispecie derivante dal richiamo *per relationem* costituisce inequivocabilmente una *fattispecie autonoma colposa*, che presenta tutti gli elementi essenziali del fatto-reato. Diverso è, invece, per il secondo comma dell'art. 452-*quinquies* c.p.: qui il richiamo non è ai fatti descrittivi delle fattispecie dolose ma è interno alla norma stessa, attraverso un rinvio al fatto-reato colposo di cui al primo comma. Non vi è, dunque, il recepimento nel secondo comma degli elementi tipici delle corrispondenti fattispecie colpose ma, al contrario, si inserisce nello schema legale del reato colposo aggiungendo uno e soltanto un elemento sul piano della portata offensiva della condotta, che è la situazione di pericolo: non a caso il legislatore ha usato le parole *"se dai fatti di cui al primo comma deriva il pericolo"*. Ciò significa che il pericolo si inserisce nella descrizione del reato base colposo, già definito al primo comma, come elemento circostanziale della condotta e non opera, invece, un richiamo al suo interno che denoterebbe invece una fattispecie autonoma.

Non appare decisivo ai fini della determinazione della natura giuridica della fattispecie, il riferimento al modo di determinazione della pena: non sono infrequenti, infatti, casi in cui la determinazione della pena *per relationem* ad altra nonna, applicando sulla stessa una

[9] Cass. pen., Sez. Un., 26 luglio 2002 (c.c. 26 giugno 2002), n. 26351.

variazione frazionaria in diminuzione, possa far pensare alla configurazione ora di una circostanza ora di un autonomo reato.

Ricorrendo, invece, al criterio *teleologico* – secondo cui siamo di fronte a un'autonoma figura di reato e non a una circostanza aggravante quando la fattispecie penale tutela un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento – non v'è dubbio che il bene giuridico protetto dalla fattispecie di cui all'art. 452-*quinquies* c.p. è certamente l'Ambiente, sia nel primo sia nel secondo comma.

4.2. Il criterio di specialità quale banco di prova della natura giuridica circostanziale del pericolo.

I criteri finora utilizzati sembrano delineare il pericolo come fattispecie circostanziale del reato colposo e non già fattispecie autonoma di reato. Non resta a questo punto che trovare conferma o smentita ricorrendo al criterio più affidabile prodotto dalla dottrina e applicato anche dalle più recenti Sezioni Unite Penali del 2018[10]: il criterio di *specialità*.

Innanzitutto, nel caso del *delitto colposo* di cui all'art. 452-*quinquies*, co. 1 c.p. – come detto – la fattispecie è descritta attraverso il rinvio *per relationem* al fatto-reato previsto nell'art. 452-*bis* c.p., per l'inquinamento ambientale, e nell'art. 452-*quater* c.p., per il disastro ambientale, senza l'integrazione di alcun elemento ulteriore sul piano della *tipicità*, trasformandolo da *doloso* a *colposo*. Una siffatta struttura indica la chiara volontà del legislatore di configurare soltanto il primo comma come *fattispecie autonoma di reato colposo* di inquinamento o disastro ambientale. Ciò in quanto, la tecnica descrittiva adoperata, se da una parte richiama il *fatto tipico* del reato *doloso* senza introdurre elementi specializzanti, dall'altra introduce anche una variazione nell'elemento soggettivo, che è essenziale nella struttura del reato medesimo, trasformandolo da fattispecie *dolosa* a fattispecie *colposa*.

Diverso è, invece, il rapporto tra il secondo comma e il primo comma dell'art. 452-*quinquies* c.p.: perché, a dispetto di quanto parte della dottrina sostiene, il secondo comma effettua un richiamo *per relationem* "ai fatti di cui al primo comma" – ossia ai fatti di inquinamento o disastro ambientale colposo – e non già ai fatti di reato descritti nelle fattispecie dolose di cui agli artt. 452-*bis* e *quater* c.p.. Ciò è significativo ai fini della determinazione del rapporto di specialità in quanto deve essere condotto tra il secondo e il primo comma dell'art. 452-*quinquies* e non anche con le fattispecie dolose descrittive del fatto tipico; e la ragione è chiara: il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale non è previsto per le fattispecie dolose, per le quali la soglia di rilevanza penale è anticipata nelle sole forme del tentativo punibile *ex* art. 56 c.p. Il pericolo è, dunque, elemento di valutazione unicamente con riferimento alla fattispecie autonoma colposa di cui al primo comma dell'art. 452-*quinquies* c.p.. Cosicché, nel caso dell'art. 452-*quinquies*, co. 2 c.p. la fattispecie è descritta attraverso il rinvio *per relationem* al fatto di reato colposo previsto nel primo comma con l'integrazione di un elemento ulteriore rappresentato dalla situazione di *pericolo* "derivante" dalla "commissione" colposa di un fatto di inquinamento o di disastro ambientale, senza peraltro mutare l'elemento soggettivo della fattispecie. Una siffatta struttura indica la chiara volontà del legislatore di configurare il secondo comma come circostanza attenuante del delitto colposo. Infatti, se da una parte la norma richiama il *fatto tipico* del reato *colposo* senza mutare l'elemento soggettivo del reato, dall'altra introduce un elemento specializzante che rappresenta la situazione di pericolo come conseguenza causale della "commissione di un fatto" di inquinamento o disastro. Se le parole hanno un senso – e lo hanno – la terminologia adoperata dal legislatore indica il punto esatto in cui il pericolo

[10] Cass. pen., Sez. Un., 21 giugno 2018, n. 40982.

assume rilevanza specializzante rispetto alla fattispecie di reato-base: la condotta tipica colposa, immutata nel suo nucleo di elementi essenziali propri del delitto di inquinamento o disastro ambientale, ma con l'aggiunta dell'elemento specializzante che questa non deve raggiungere la soglia di *lesività del bene* ma di quella di mera *esposizione a pericolo*. Tale interpretazione è ulteriormente confermata se consideriamo il significato teleologico della norma, posta a presidio del medesimo bene giuridico sia nelle ipotesi del primo che del secondo comma.

Gli elementi strutturali, essenziali della condotta enucleata nel primo comma, non mutano nel secondo comma ed il fatto-base risulta integrato "per aggiunta" esclusivamente attraverso l'inserimento di un dato specializzante: il *pericolo* derivante dalla commissione di un fatto colposo. Rispetto alla fattispecie base colposa, quella del secondo comma, quindi, si pone in *rapporto di specialità* per aggiunta con riferimento ai nuclei fattuali indicati che attenuano la lesività della condotta base, con conseguente previsione di un trattamento sanzionatorio di minor asprezza: una tecnica di incriminazione che, con l'aggiunta della situazione di pericolo nella descrizione del fatto tipico del reato di base, immutato nei suoi elementi essenziali, ne delimita il disvalore penale circoscrivendolo alla soglia dell'esposizione a pericolo e si proietta sul piano soggettivo. Come noto, infatti, *"i casi statisticamente più frequenti sono quelli di colpa incosciente, che si ha quando il soggetto non si rende conto di potere con il proprio comportamento ledere o porre in pericolo beni giuridici altrui. In questi casi il rimprovero che si muove al soggetto è di non aver prestato sufficiente attenzione alla situazione pericolosa"*[11].

In altri termini, è propria la struttura della fattispecie penale di cui all'art. 452-*quinquies*, co 2 c.p., definita da un lato attraverso il richiamo degli elementi essenziali del delitto di inquinamento ambientale colposo di cui al primo comma, che a sua volta risulta dal richiamo espresso allo schema legale dell'art. 452-*bis* c.p. (la "compromissione" o il "deterioramento" "abusivi", "significativi" e "misurabili" delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna), o del delitto di disastro ambientale colposo, risultante dal richiamo operato all'art. 452-*quater* c.p. (la condotta "abusiva" che determini un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e solo con provvedimenti eccezionali; nonché l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo) e dall'altro con l'introduzione di un elemento specifico (la situazione di *pericolo* "derivante" dalla "commissione" dei fatti colposi) che è estraneo alla struttura essenziale dei delitti colposi di cui al primo comma, a denotare la inequivoca volontà legislativa di configurare una *circostanza attenuante* e non un diverso titolo di reato.

La descrizione della fattispecie, insomma, non muta gli elementi essenziali dei delitti colposi, né quelli materiali né quelli psicologici. Tra reato-base colposo, *ex* art. 452-*quinquies*, co. 1 c.p., e reato circostanziato, *ex* art. 452-*quinquies*, co. 2 c.p., intercorre quindi un *rapporto di specialità unilaterale*, per specificazione o per aggiunta, nel senso che il secondo include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l'aggiunta di un elemento circostanziale che opera sul piano soggettivo della fattispecie colposa.

NAPOLETANO E., *Il pericolo di inquinamento ambientale colposo: fattispecie autonoma di reato o circostanza del reato?,* in *Riv. Trim. dir. amb.*, 04/2025, p. 83.

[11] Si veda, per tutti, FIANDACA-MUSCO, *Manuale di Diritto penale*, cit., 599.

call. 05

Tutela penale dell'ambiente, meccanismi premiali e procedimento di bonifica

di COSIMO PACCIOLLA

Contributo sottoposto a procedimento di revisione (single blind) e approvato per la pubblicazione

SOMMARIO – 1. Premessa. – **2.** Il mito della sanzione penale e le nuove riforme. – **3.** Misure di prevenzione, cultura del sospetto e limiti costituzionali. – **4.** Confisca allargata e tutela patrimoniale. – **5.** Farraginosità del procedimento di bonifica e criticità amministrative. – **6.** L'assenza di veri meccanismi premiali, soprattutto in caso di colpa, e l'esperienza comparata. – **7.** Verso un modello integrato di tutela: chi inquina paga, chi disinquina va premiato.

ABSTRACT – *L'articolo esamina l'evoluzione della tutela penale dell'ambiente dopo la legge 68/2015, evidenziando i limiti del paradigma repressivo fondato sull'inasprimento delle pene e sull'ampliamento delle fattispecie incriminatrici. L'affidamento alla sola sanzione penale non ha garantito una protezione effettiva del bene ambiente, alimentando fenomeni di sovra-criminalizzazione e tensioni con i principi di legalità e determinatezza. L'analisi si concentra su tre fronti: l'espansione impropria delle misure di prevenzione e della confisca allargata a contesti privi di connotazione mafiosa; la farraginosità del procedimento di bonifica e la complessa interazione con le misure di prevenzione e riparazione del danno ambientale; la mancanza di veri meccanismi premiali, in particolare per gli illeciti colposi. In prospettiva comparata, vengono valorizzati modelli di enforcement rimediale (Audit Policy, SEP) capaci di premiare disclosure volontaria e bonifica effettiva. Il contributo propone un paradigma integrato: meno simbolismo punitivo, più incentivi alla conformità, coordinamento amministrativo e premialità mirata per chi ripristina.*

KEY-WORDS – Tutela penale dell'ambiente; Sovra-criminalizzazione; Misure di prevenzione; Confisca allargata; Procedimento di bonifica; Meccanismi premiali.

1. Premessa.

La stagione inaugurata con l'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale (l. 22 maggio 2015, n. 68, Titolo VI-bis del libro II c.p.)[1] ha segnato, almeno nelle intenzioni, il passaggio da un sistema frammentato di contravvenzioni e illeciti amministrativi a un modello dotato di strumenti più incisivi di prevenzione e repressione. Tuttavia, l'esperienza applicativa degli ultimi anni ha mostrato come il mero ricorso alla sanzione penale – in particolare mediante l'inasprimento delle pene edittali e l'estensione dell'area del penalmente rilevante – non sia di per sé sufficiente ad assicurare una tutela effettiva e razionale del bene ambiente.

In questo quadro, appare necessario interrogarsi criticamente sulla perdurante centralità del modello repressivo, sull'assenza – o, quanto meno, sulla marginalità – di autentici strumenti premiali, soprattutto a fronte di illeciti colposi, nonché sulle persistenti criticità amministrative del procedimento di bonifica e di ripristino ambientale. L'analisi che segue

[1] Legge 22 maggio 2015, n. 68 — "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", con la quale è stato introdotto nel codice penale il Titolo VI-bis del Libro II, dedicato ai delitti contro l'ambiente.

muove da tali tre nuclei problematici, assumendo come punto di partenza alcune delle acquisizioni emerse nel dibattito dottrinale e nelle più recenti prassi applicative.

2. Il mito della sanzione penale e le nuove riforme.

Il primo profilo riguarda la fallacità dell'affidamento pressoché esclusivo alla risposta penale. L'esperienza italiana dimostra come, per lungo tempo, l'insufficienza dell'apparato sanzionatorio delineato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152[2] – incentrato su contravvenzioni e illeciti amministrativi – abbia indotto la giurisprudenza a cercare tutela nei delitti contro l'incolumità pubblica, in particolare nel disastro innominato ex art. 434 c.p.[3] Si è così assistito a quella che è stata autorevolmente definita una «giurisprudenza creativa» in materia ambientale, con inevitabili frizioni rispetto ai principi di legalità, tassatività e determinatezza della fattispecie penale.

La Corte costituzionale, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità dell'art. 434 c.p., ha precisato che la figura del disastro richiede, per essere compatibile con i canoni costituzionali, che l'evento presenti caratteristiche di straordinarietà e sia idoneo a esporre a pericolo la vita o l'integrità fisica di una pluralità indeterminata di persone. (Corte cost., 24 luglio 2008, n. 327)[4]. Questa puntualizzazione, lungi dal legittimare un uso generalizzato della norma a fini di tutela ambientale, ne segna piuttosto il perimetro di residuale applicazione.

Prima ancora dell'introduzione degli ecoreati, la giurisprudenza ha inoltre fatto ricorso ad altre figure di reato estranee, in origine, alla logica della tutela ambientale in senso stretto. Basti pensare all'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari ex art. 439 c.p.[5], utilizzato per sanzionare gravi fenomeni di contaminazione di falde acquifere destinate al consumo umano, talora in concorso con le contravvenzioni ambientali; oppure al getto pericoloso di cose di cui all'art. 674 c.p.[6], chiamato a colmare lacune nella disciplina speciale in tema di emissioni in atmosfera o di scarichi, anche dopo l'entrata in vigore della legislazione di settore. Tale progressiva estensione applicativa ha spostato su norme nate a presidio della salute, dell'incolumità pubblica e della tranquillità delle persone il baricentro della protezione penale dell'ambiente, con inevitabili tensioni rispetto ai canoni di tipicità e prevedibilità dell'intervento punitivo.

L'introduzione dei delitti ambientali nel 2015 non ha però risolto tutti i problemi. La tecnica normativa adottata – segnata da definizioni ampie, formule elastiche e rinvii a discipline amministrative complesse – ha lasciato irrisolte molte incertezze applicative, con il rischio di alimentare una nuova stagione di «tipicità postuma». Il sistema continua così a oscillare tra esigenze di effettività e rispetto delle garanzie penalistiche, secondo una dinamica ben nota nella letteratura generale, anche a proposito del fenomeno della sovra-criminalizzazione.

[2] D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico dell'ambiente).

[3] Art. 434 c.p. "Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi"

[4] Corte cost., sentenza 24 luglio 2008, n. 327, in tema di disastro innominato ex art. 434 c.p. e principio di determinatezza. Sullo stesso tema, vedi anche Cass. pen., sez. I, sentenza n. 7479 del del 18 marzo 2021 (depositata 2 marzo 2022)

[5] Art. 439 c.p., Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari; per l'utilizzo della fattispecie in relazione a fenomeni di inquinamento delle falde, v. Cass. pen., sez. IV, 24 ottobre 2018, n. 48548.

[6] Art. 674 c.p., Getto pericoloso di cose; per il quadro giurisprudenziale sull'impiego della norma in materia di emissioni e scarichi, v. tra gli altri, Lexambiente, «Aria. Emissioni in atmosfera art. 674 c.p. e giurisprudenza di legittimità», e RGAonline, «Il rapporto tra le contravvenzioni di cui agli artt. 674 c.p. e 137 d.lgs. n. 152/2006».

A fronte di tali criticità, la reazione più immediata del legislatore è spesso consistita nell'inasprimento delle pene, nella trasformazione di talune contravvenzioni in delitti e nell'introduzione di nuove figure criminose, anche di natura colposa. Si tratta di un approccio che risente della diffusa illusione penalistica: l'idea, cioè, che l'aumento della minaccia sanzionatoria basti, di per sé, a migliorare la tutela del bene giuridico. Al contrario, la sovra-criminalizzazione rischia di determinare effetti opposti a quelli dichiarati: svalutazione simbolica della pena, congestione dell'attività giudiziaria e crescente distanza tra diritto penale "sulla carta" e diritto penale "vivente".

In questo solco si colloca anche il più recente decreto-legge sulla c.d. «Terra dei fuochi» (d.l. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con mod. dalla l. 3 ottobre 2025, n. 147)[7], che interviene ancora una volta mediante aggravamento delle cornici edittali, ampliamento del catalogo delle fattispecie rilevanti – soprattutto con riguardo al ciclo dei rifiuti – e rafforzamento dei poteri di controllo e di sequestro, nella linea già inaugurata dal d.l. 10 dicembre 2013, n. 136, conv. con mod. dalla l. 6 febbraio 2014, n. 6[8].

Si tratta di interventi che, pur animati dall'esigenza condivisibile di contrastare fenomeni gravissimi di inquinamento e di traffico illecito di rifiuti, confermano tuttavia la centralità di una logica eminentemente repressiva, in cui il riequilibrio del sistema non passa per la semplificazione procedurale e per la costruzione di incentivi alla conformità, ma anzitutto per la crescita quantitativa e qualitativa delle fattispecie di reato e delle corrispondenti sanzioni.

Il quadro è destinato a irrigidirsi ulteriormente in occasione del recepimento della direttiva (UE) 2024/1203[9] sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituirà la precedente direttiva 2008/99/CE[10]. Il nuovo testo europeo, nel fissare regole minime in ordine alla definizione dei reati e dei livelli sanzionatori, sollecita gli Stati membri a prevedere pene detentive significativamente più elevate per le ipotesi più gravi, una più ampia responsabilità degli enti e un uso esteso di sanzioni accessorie e misure interdittive. Se il legislatore nazionale, nel dare attuazione alla direttiva, si limiterà a innalzare ulteriormente il livello repressivo, senza parallelamente rafforzare i meccanismi premiali e rimediali, la linea sin qui seguita rischia di irrigidirsi definitivamente, accentuando gli squilibri già segnalati.

Non è detto, peraltro, che il mero incremento quantitativo delle iscrizioni, dei procedimenti penali e delle condanne per reati ambientali sia, di per sé, indice di una migliore tutela del bene ambiente. I dati più recenti sul numero dei procedimenti e dei reati contestati, diffusi dal Ministero della giustizia e relativi al periodo successivo all'entrata in vigore della l. 68/2015, nonché le elaborazioni contenute nel Rapporto Ecomafia 2024 di Legambiente[11] – che per il 2023 registra oltre 35.000 reati ambientali, con un incremento di circa il 15,6% rispetto all'anno precedente – mostrano piuttosto la combinazione di fattori diversi: ampliamento delle fattispecie incriminatrici, maggiore attenzione investigativa, emersione di

[7] D.l. 8 agosto 2025, n. 116, Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (G.U. n. 183 dell'8 agosto 2025), conv. con mod. dalla l. 3 ottobre 2025, n. 147 (G.U. n. 233 del 7 ottobre 2025).

[8] D.l. 10 dicembre 2013, n. 136, Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (G.U. n. 289 del 10 dicembre 2013), conv. con mod. dalla l. 6 febbraio 2014, n. 6 (G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2014).

[9] Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che abroga la direttiva 2008/99/CE (GUUE L, 2024).

[10] Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente.

[11] Legambiente, «Ecomafia 2024. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia», dati 2023, e relativo comunicato stampa, nonché la sintesi in TuttoAmbiente, «Rapporto Ecomafia 2024: in aumento i reati ambientali», 12 luglio 2024.

fenomeni prima sommersi, ma non necessariamente una riduzione degli illeciti o un miglioramento effettivo della qualità ambientale[12].

Una valutazione seria dell'efficacia del sistema richiede, pertanto, di integrare il dato numerico con indicatori sostanziali di riduzione del danno, di rapidità degli interventi di bonifica e di effettivo ripristino dei siti contaminati, evitando di trarre facili conclusioni dal solo aumento delle contestazioni o delle condanne.

3. Misure di prevenzione, cultura del sospetto e limiti costituzionali.

Un secondo fronte di riflessione riguarda l'estensione di strumenti tipici del contrasto alla criminalità organizzata – le misure di prevenzione personali e patrimoniali disciplinate dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159[13] – a soggetti coinvolti in illeciti ambientali privi di connotazione mafiosa. Il sistema delle misure di prevenzione si fonda su presupposti diversi da quelli propri della responsabilità penale, richiedendo una valutazione di pericolosità personale o patrimoniale che può prescindere dall'accertamento di uno specifico reato.

Già con la sentenza n. 177/1980 la Corte costituzionale ha ritenuto compatibile con il principio di legalità la previsione di categorie di soggetti «pericolosi» passibili di misure di prevenzione, a condizione che esse siano sufficientemente determinate e che l'applicazione avvenga nel rispetto delle garanzie giurisdizionali. (Corte cost., 23 giugno 1980, n. 177)[14]. La stessa Corte ha però escluso che tali misure possano trasformarsi in strumenti di supplenza rispetto a carenze probatorie nel processo penale o in surrogati della pena.

L'estensione del catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione ai soggetti indiziati di reati ambientali pone dunque questioni delicate di proporzione tra bene protetto e strumento utilizzato. Il rischio è quello di parificare l'imprenditore «occasionalmente delinquente» – magari autore di condotte colpose o legate a violazioni formali di complesse prescrizioni autorizzative – al mafioso, con effetti gravi sulla reputazione dell'impresa e sulla sua stessa sopravvivenza economica. La cultura del sospetto, se elevata a criterio ordinante della prevenzione ambientale, finirebbe per indebolire la fiducia degli operatori nel sistema e per scoraggiare investimenti in settori già esposti a rilevanti margini di rischio.

4. Confisca allargata e tutela patrimoniale.

In parallelo, il progressivo ampliamento del perimetro applicativo della confisca «allargata» o di valore ex art. 240-bis c.p.[15] – originariamente pensata quale strumento privilegiato di aggressione dei patrimoni di provenienza mafiosa – ha interessato anche le ipotesi di grave criminalità ambientale. La misura consente di colpire beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, anche quando non sia dimostrato un nesso pertinenziale diretto con il reato per cui si procede.

[12] Ministero della giustizia, Monitoraggio dei procedimenti in materia ambientale, dati aggiornati al 2023, con sintesi in G. Ponteprino, «Reati ambientali nel 2023: il monitoraggio del Ministero della giustizia», in Sistema Penale, 2023.

[13] Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

[14] Corte cost., 23 giugno 1980, n. 177, e Corte cost., 8 marzo 2018, n. 33, in materia di misure di prevenzione e confisca allargata, con particolare riguardo ai limiti derivanti dal principio di legalità e dalla funzione garantistica delle misure patrimoniali.

[15] Art. 240-bis c.p. "Confisca in casi particolari".

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 33/2018, ha richiamato il legislatore a un uso più coerente di tale strumento, stigmatizzando la tendenza ad ampliare in modo «progressivo ed alluvionale» l'elenco dei reati presupposto, spesso secondo logiche non pienamente allineate alla ratio originaria dell'istituto. Il monito appare particolarmente pertinente quando la confisca allargata venga proiettata su contesti di impresa formalmente leciti, nei quali l'illecito ambientale si inserisce come episodio isolato o comunque non espressivo di una sistematica strategia delinquenziale.

Nell'ottica che qui interessa, la questione non è solo quella – pur decisiva – di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità e di evitare derive espropriative incompatibili con l'art. 42 Cost. Si tratta soprattutto di evitare che lo strumento della confisca anticipata (mediante sequestro preventivo) paralizzi a lungo l'operatività di operatori economici chiamati, nel contempo, a farsi carico degli oneri di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati. Un uso poco ponderato delle misure patrimoniali rischia così di confliggere con l'obiettivo, altrettanto essenziale, di garantire la capacità finanziaria necessaria agli interventi di ripristino.

5. Farraginosità del procedimento di bonifica e criticità amministrative.

Il terzo nodo riguarda la disciplina della bonifica dei siti contaminati, delineata nella parte quarta del d.lgs. 152/2006 L'interazione tra obblighi amministrativi di bonifica e responsabilità penale per i reati di inquinamento e disastro ambientale è da tempo al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Sul piano amministrativo, il procedimento di cui all'art. 242 d.lgs. 152/2006[16] è caratterizzato da una pluralità di attori istituzionali (Regioni, Comuni, ARPA, Ministero dell'ambiente, autorità di bacino, ecc.) e da una sequenza di atti tecnici e amministrativi (caratterizzazione del sito, analisi di rischio sito-specifica, individuazione delle misure di messa in sicurezza di emergenza, operativa e permanente, progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica), spesso scandita da reiterate conferenze di servizi. La complessità procedurale si traduce sovente in tempi lunghi, incertezza sugli standard tecnici richiesti e difficoltà di coordinamento tra autorità, con conseguente aumento dei costi per i soggetti obbligati.

A ciò si aggiunge la disciplina, contenuta negli artt. 304 e seguenti del medesimo decreto, in materia di misure di prevenzione e riparazione del danno ambientale[17], che recepisce la direttiva 2004/35/CE. Si crea così una sorta di "doppio binario" tra procedimento di bonifica dei siti contaminati e procedimento di prevenzione/riparazione del danno ambientale, con competenze e scansioni temporali non sempre armonizzate. Non di rado i due percorsi faticano a dialogare: il risultato è la sovrapposizione di adempimenti, la duplicazione di valutazioni tecnico-scientifiche e la difficoltà di individuare un chiaro baricentro decisionale.

Particolarmente problematico è, in questo contesto, il regime delle misure di messa in sicurezza d'emergenza e delle misure di prevenzione. Esse sono chiamate, in astratto, a garantire un intervento tempestivo per la riduzione del rischio in attesa della bonifica definitiva; in concreto, tuttavia, la loro effettiva utilità risulta spesso offuscata da incertezze interpretative sui presupposti applicativi, dall'assenza di chiare priorità nella gestione delle risorse e dalla difficoltà di coordinare gli interventi con le misure richieste dall'autorità giudiziaria in sede penale.

[16] Art. 242 d.lgs. n. 152/06 "Procedure operative ed amministrative".
[17] D.lgs. n. 152/06, Parte IV, Titolo V, artt. 242 ss. sulla bonifica di siti contaminati e la Parte VI, artt. 304 ss. sulle misure di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Non va trascurato, inoltre, che un sistema di gestione dei rifiuti strutturalmente emergenziale e amministrativamente farraginoso costituisce terreno elettivo per l'infiltrazione criminale. Come evidenziato, tra l'altro, nel focus «Mafia & rifiuti» contenuto nella Relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia relativa al primo semestre 2019[18], la lunghezza della filiera, i ritardi nella realizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento, il ricorso frequente a soluzioni temporanee e a provvedimenti emergenziali, nonché la frammentazione delle competenze amministrative alimentano gli spazi di intermediazione opaca e di condizionamento della pubblica amministrazione.

L'intreccio con il processo penale accentua tali criticità. Il soggetto responsabile dell'inquinamento – talvolta per mera colpa o per violazione formale di prescrizioni autorizzative – si trova esposto, da un lato, al rischio di contestazioni per reati di evento (come l'inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p.[19] o il disastro ambientale ex art. 452-quater c.p.[20]) e, dall'altro, alla necessità di definire, concordare e finanziare complessi interventi di bonifica con la pubblica amministrazione. La sovrapposizione di piani – penale e amministrativo – può generare incertezza sul momento e sulle modalità ottimali per avviare le attività di ripristino, soprattutto quando la strategia difensiva nel processo miri a contestare l'esistenza stessa dell'evento lesivo o dell'offesa grave.

In assenza di adeguate garanzie di coordinamento, il timore di responsabilità per reati omissivi o di aggravamento dell'evento può indurre condotte attendiste o difensive, in contrasto con l'esigenza di intervenire tempestivamente per contenere il danno ambientale. Il risultato è paradossale: un sistema che, in astratto, proclama la centralità del ripristino finisce, in concreto, per scoraggiare proprio quei comportamenti collaborativi che sarebbe razionale incentivare.

6. L'assenza di veri meccanismi premiali, soprattutto in caso di colpa, e l'esperienza comparata.

In questo scenario, risulta evidente la debolezza degli strumenti premiali oggi previsti dal nostro ordinamento. La procedura di estinzione delle contravvenzioni tramite adempimento delle prescrizioni e pagamento di una somma di denaro – modellata sulla disciplina di cui al d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758[21] in materia di sicurezza sul lavoro – costituisce sicuramente un passo avanti, perché valorizza la funzione ripristinatoria e consente una significativa deflazione del contenzioso penale. Tuttavia, il suo ambito applicativo rimane limitato alle contravvenzioni e incontra, nella prassi, non poche incertezze interpretative, specie con riferimento alle fattispecie punite con pena congiunta o con la sola pena dell'arresto.

Manca, soprattutto, un autentico meccanismo premiale per i delitti ambientali di natura colposa. In questo quadro, l'attuale sistema non distingue in modo soddisfacente tra comportamenti dolosi e colposi: l'esperienza applicativa mostra che i delitti di inquinamento e di disastro ambientale sono spesso contestati a titolo di dolo eventuale, sulla base di condotte caratterizzate da persistente inosservanza di cautele e da sistematici risparmi sui costi di gestione. La giurisprudenza di legittimità ha espressamente ammesso la configurabilità del dolo eventuale in relazione all'art. 452-bis c.p. (Cass. pen., sez. III, 5 aprile

[18] Direzione investigativa antimafia, Relazione semestrale al Parlamento, primo semestre 2019, focus «Mafia & rifiuti», con particolare riferimento alle criticità gestionali del ciclo dei rifiuti e al condizionamento della pubblica amministrazione.
[19] Art. 452-bis c.p. "Inquinamento ambientale".
[20] Art- 454-quater c.p. "Disastro ambientale".
[21] D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 recante Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

2019, n. 26007[22]), mentre una parte significativa della dottrina ha sottolineato la difficoltà di tracciare confini netti rispetto alla colpa cosciente, con il rischio di comprimere l'area della responsabilità colposa e di rendere meno prevedibile l'esito del giudizio per gli operatori economici.

Una diversa opzione legislativa potrebbe prevedere che, per i delitti ambientali colposi, l'autore che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia provveduto a una bonifica effettiva e verificata del sito non sia punibile, eventualmente previo pagamento di una somma di denaro destinata a fondi ambientali. Ciò consentirebbe di concentrare la risposta penale più severa sui rational violators, ossia su chi, per scelte imprenditoriali consapevoli, decide di violare la normativa ambientale per conseguire indebiti vantaggi competitivi, e di incentivare al contempo condotte di collaborazione effettiva.

In questa prospettiva, il raffronto con l'esperienza statunitense è istruttivo. A livello federale, l'Environmental Protection Agency ha da tempo adottato una politica di enforcement che combina la minaccia di sanzioni elevate con significativi incentivi alla disclosure volontaria delle violazioni. L'«Audit Policy» (Incentives for Self-Policing: Discovery, Disclosure, Correction and Prevention of Violations)[23] prevede riduzioni molto consistenti – fino all'azzeramento della componente "punitiva" – delle sanzioni civili e la rinuncia, in determinate condizioni, alla segnalazione in sede penale, per le imprese che scoprano internamente violazioni, le denuncino spontaneamente all'autorità, provvedano in tempi brevi alla loro correzione e adottino misure idonee a prevenirne il ripetersi.

Accanto a ciò, i programmi relativi ai c.d. Supplemental Environmental Projects (SEP)[24] consentono, in sede di definizione transattiva delle controversie, di ottenere sensibili riduzioni delle sanzioni pecuniarie in cambio dell'impegno a realizzare progetti con ricadute ambientali positive ulteriori rispetto al mero ripristino del danno. L'idea di fondo è quella di trasformare parte della risposta sanzionatoria in un'occasione di miglioramento sostanziale della qualità ambientale, mantenendo al contempo un nucleo di deterrenza generale.

Si tratta di strumenti che, pur collocandosi in un contesto ordinamentale molto diverso dal nostro, mostrano come sia possibile costruire un sistema di enforcement nel quale la collaborazione e l'investimento in attività di risanamento siano premiati in modo chiaro e prevedibile. Come è stato osservato anche in dottrina, modelli di giustizia riparativa e di non punibilità condizionata al ripristino hanno trovato significativa applicazione in esperienze nordamericane e in altri ordinamenti, mentre nel sistema italiano continuano a restare marginali, soprattutto nella materia ambientale.

In una prospettiva analoga, anche il sistema di responsabilità degli enti ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231[25], potrebbe essere maggiormente orientato alla promozione di modelli organizzativi realmente efficaci e alla valorizzazione delle condotte riparatorie. La previsione di una vera e propria esenzione da responsabilità per l'ente che, in presenza di gravi danni ambientali colposi, dimostri di aver adottato e attuato efficacemente modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie e che provveda integralmente

[22] Cass. pen., sez. III, 5 aprile 2019, n. 26007, in tema di delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p. e configurabilità del dolo eventuale, con richiamo alla distinzione rispetto alla colpa cosciente.
[23] U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Incentives for Self-Policing: Discovery, Disclosure, Correction and Prevention of Violations (Audit Policy), 65 Fed. Reg. 19618 (11 aprile 2000).
[24] U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Supplemental Environmental Projects (SEP) Policy, linee guida sull'utilizzo di progetti ambientali aggiuntivi quale componente negoziale degli accordi di enforcement, disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia.
[25] D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

al ripristino, costituirebbe un forte incentivo alla compliance preventiva e alla collaborazione successiva.

7. Verso un modello integrato di tutela: chi inquina paga, chi disinquina va premiato.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'idea di fondo che dovrebbe orientare le future scelte di politica criminale in materia ambientale può essere così sintetizzata: la tutela dell'ambiente non può essere affidata esclusivamente, né prevalentemente, all'inasprimento delle pene. Occorre al contrario un modello integrato, in cui la sanzione penale – calibrata in modo proporzionato e rispettosa dei principi di legalità e tassatività – sia affiancata da una profonda semplificazione delle procedure amministrative, da meccanismi premiali chiari e da strumenti efficaci di prevenzione e controllo.

Ciò implica, in primo luogo, un'opera di razionalizzazione delle filiere amministrative di gestione dei rifiuti e, più in generale, dei procedimenti ambientali, in modo da ridurre l'opacità e le inefficienze che costituiscono un terreno fertile per l'infiltrazione criminale. In secondo luogo, occorre investire con decisione su strumenti di enforcement rimediale, che rendano conveniente – e non solo doveroso – per l'operatore economico intervenire rapidamente per sanare le situazioni di danno o di pericolo.

In questa prospettiva, il principio «chi inquina paga» deve essere affiancato da un altrettanto chiaro principio «chi disinquina va premiato»[26]. Ciò non significa indulgere verso forme di criminalità ambientale organizzata o ripetuta, rispetto alle quali è anzi necessario mantenere – e, se del caso, rafforzare – gli strumenti repressivi più incisivi, inclusi quelli di matrice patrimoniale. Significa, piuttosto, riconoscere la differenza tra chi inquina come strategia di business e chi, pur operando in settori ad alto rischio, incorre in violazioni colpose o episodiche e sceglie di assumersi pienamente i costi del ripristino.

La prospettiva del prossimo recepimento della direttiva (UE) 2024/1203[9] rende questa scelta di fondo ancor più urgente. Se il legislatore coglierà l'occasione per riequilibrare il sistema, affiancando agli inevitabili adeguamenti repressivi una disciplina organica delle condotte riparatorie e dei meccanismi premiali, il rafforzamento della tutela penale dell'ambiente potrà coniugarsi con una maggiore effettività del ripristino. Se, al contrario, prevarrà ancora una volta la tentazione del solo inasprimento punitivo – sull'onda di decreti emergenziali come quello dedicato alla «Terra dei fuochi» – il rischio è quello di consolidare un modello sbilanciato, nel quale l'ambiente viene proclamato bene primario ma non adeguatamente protetto nei delicati snodi della prevenzione, della bonifica e della collaborazione virtuosa degli operatori economici.

Solo un sistema capace di distinguere, responsabilizzare e premiare i comportamenti virtuosi potrà garantire una tutela effettiva dell'ambiente, senza sacrificare in modo sproporzionato le garanzie del diritto penale liberale e senza aggravare ulteriormente la già notevole complessità dei procedimenti amministrativi di bonifica. In definitiva, l'ambiente ha bisogno di meno simbolismo punitivo e di più razionalità regolativa: di meno annunci e di più regole chiare, verificabili e orientate al risultato.

PACCIOLLA C., *Tutela penale dell'ambiente, meccanismi premiali e procedimento di bonifica,* in *Riv. Trim. dir. amb.*, 04/2025, p. 90.

[26] E. Di Fiorino – C. Pacciolla, «"Terra mia": un disegno di legge da rivedere», in Giurisprudenza Penale, 2020, n. 11, disponibile su www.giurisprudenzapenale.com.

call. 06

La tipicità "liquida" del delitto di inquinamento ambientale. Vecchie e nuove prospettive di foreseeability, tra paradigmi di legalità giurisprudenziale e parametri di valutazione del danno nella Direttiva (UE) 2024/1203

di MATTEO RICCARDI

Contributo sottoposto a procedimento di revisione (single blind) e approvato per la pubblicazione

SOMMARIO – 1. Genesi ed eterogenesi del delitto di inquinamento ambientale. – **2.** Il delitto di inquinamento ambientale: una tipicità stentata "in the books" e "in action". – **2.1.** Abusività della condotta: tra formale e sostanziale. – **2.2.** Gli eventi di «compromissione» e «deterioramento». Climax ascendente di indeterminatezza nei rapporti con il disastro ambientale. – **2.3.** Le incerte declinazioni degli indici di "rilevanza" dell'inquinamento e l'ipertrofia delle componenti ambientali tutelate.

ABSTRACT – *L'articolo esamina l'evoluzione della tutela penale dell'ambiente dopo la legge 68/2015, evidenziando i limiti del paradigma repressivo fondato sull'inasprimento delle pene e sull'ampliamento delle fattispecie incriminatrici. L'affidamento alla sola sanzione penale non ha garantito una protezione effettiva del bene ambiente, alimentando fenomeni di sovra-criminalizzazione e tensioni con i principi di legalità e determinatezza. L'analisi si concentra su tre fronti: l'espansione impropria delle misure di prevenzione e della confisca allargata a contesti privi di connotazione mafiosa; la farraginosità del procedimento di bonifica e la complessa interazione con le misure di prevenzione e riparazione del danno ambientale; la mancanza di veri meccanismi premiali, in particolare per gli illeciti colposi. In prospettiva comparata, vengono valorizzati modelli di enforcement rimediale (Audit Policy, SEP) capaci di premiare disclosure volontaria e bonifica effettiva. Il contributo propone un paradigma integrato: meno simbolismo punitivo, più incentivi alla conformità, coordinamento amministrativo e premialità mirata per chi ripristina.*

KEY-WORDS – Tutela penale dell'ambiente; Sovra-criminalizzazione; Misure di prevenzione; Confisca allargata; Procedimento di bonifica; Meccanismi premiali.

1. Genesi ed eterogenesi del delitto di inquinamento ambientale.

L'imponente processo di stratificazione interpretativa e applicativa maturato, nel corso di un decennio, sulle disposizioni introdotte dalla l. 68/2015 attesta l'indiscutibile portata rivoluzionaria della novella normativa in materia di «*delitti contro l'ambiente*» e, in una prospettiva più ampia, il netto "cambio di passo" del legislatore nella politica di *enforcement* della tutela penale dell'ambiente, consumatosi in particolare attraverso l'inserimento, all'interno della sede codicistica "propria"[1], di fattispecie incriminatrici poste a diretta tutela

[1] Già nel passato propendevano per l'inserimento di tali delitti nel Codice penale A. FIORELLA, *Ambiente e diritto penale in Italia*, in C. Zanghì (a cura di), Protection of the environment and penal law, Bari, 1993, 236 ss.; A. MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 1, 677. Cfr. anche C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008, 4 ss.

del bene giuridico di riferimento[2] (oggi dotato di espressa copertura costituzionale negli articoli 9 e 41 Cost.)[3].

L'opzione legislativa di potenziamento del sistema sanzionatorio ambientale – oggi ripresa con vigore, nello specifico settore dei rifiuti, dal recentissimo decreto "Terra dei fuochi" (d.l. 116/2025, conv. in l. 147/2025)[4] – si proponeva di rispondere agli aspri rilievi critici, da sempre mossi in letteratura[5], nei confronti dell'architettura del diritto penale dell'ambiente, fino a quel momento strutturata su *figurae criminis* di tendenziale (salvo eccezioni) contenuta gravità, dislocate in una pluralità di sedi normative, che trovavano nel d.lgs. 152/2006 il proprio principale referente.

La l. 68/2015, al fine di colmare il denunciato *gap* di tutela, attuava un intervento di integrazione della vigente legislazione penale ambiente – in chiave di sussidiarietà – mediante la giustapposizione di inedite fattispecie incriminatrici, di evento e di danno, espressive di un gradiente di offensività marcato per il bene ambiente, al "tradizionale" comparto delle contravvenzioni, di condotta e di pericolo astratto/presunto, poste a diretto presidio del tessuto regolatorio di settore (AIA, scarichi idrici, rifiuti e bonifiche, emissioni in atmosfera, discariche) e alle funzioni di vigilanza e di controllo preventivo in materia ambientale attribuite alla pubblica amministrazione (c.d. *command and control*)[6].

[2] Per alcune riflessioni in chiave penalistica sul bene ambiente e sui beni giuridici "intermedi", si veda F. CAMPALANI, *Tutela anticipata dell'ambiente e teoria del bene giuridico. Il ruolo fondamentale dei beni giuridici intermedi*, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2021, 3, 16 ss. Sul punto, si rammenta che, in mancanza di un'espressa definizione normativa del bene ambiente, già il disegno di legge S. 1283, recante «*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*» (successivamente assorbito dal disegno di legge S. 1345), prevedesse l'introduzione di un articolo 452-*bis* c.p., rubricato «*Nozione di ambiente*», il quale disponeva che «*Agli effetti della legge penale per ambiente si intende l'insieme delle risorse naturali, sia come singoli elementi sia come cicli naturali, del territorio e delle opere dell'uomo, protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, paesaggistico, artistico, archeologico, architettonico e storico*». In tema, cfr. anche G. ROSSI, *La "materializzazione" dell'interesse all'ambiente*, in G. Rossi, *Diritto dell'ambiente*, Torino, 2015, 11 ss.

[3] Per un commento alle modifiche introdotte dalla l. cost. 1/2022, L. SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt.9 e 41 Cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 6 giugno 2023; C. RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, in G. Dodaro, M. Dova, C. Pecorella e C. Ruga Riva (a cura di), *Riflessioni sulla giustizia penale*, Torino, 2022, 185 ss.

[4] Tra i primi commenti alle novità del decreto "Terra dei fuochi", sia concesso il rinvio a M. RICCARDI, «Chi inquina paga, senza sconti». *Il decreto legge "Terra dei fuochi": una riforma "di sistema" del diritto penale dell'ambiente, mascherata da riforma di settore (in attesa del recepimento della direttiva (UE) 2024/1203)*, in *Giur. pen. web*, 2025, 9. Cfr. anche C. RUGA RIVA, *Il c.d. decreto terra dei fuochi sui rifiuti: tra Greta, Dracone e Tafazzi*, in *www.sistemapenale.it*, 8 settembre 2025; G. VANACORE, *Un intervento rivoluzionario ma troppo affrettato sul trattamento sanzionatorio dei reati in tema di rifiuti nel codice dell'ambiente*, *ivi*, 8 settembre 2025.

[5] Numerose e variegate erano le censure mosse dalla dottrina, sotto il profilo dogmatico e politico-criminale, alla configurazione del diritto penale ambientale. Si vedano, tra gli altri, F. GIUNTA, *Il bene giuridico dell'ambiente: nozione e impieghi nel campo del diritto penale*, in S. Grassi, M. Cecchetti e A. Andronio (a cura di), *Ambiente e diritto*, Perugia, 1999, vol. II, 575; E. LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Milano, 2004, 115 ss.; P. PATRONO, *Inquinamento idrico e atmosferico: la disciplina penale dopo il c.d. Testo unico ambientale: profili problematici vecchi e nuovi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, 3, 703 ss.; L. RAMACCI, *Il "disastro ambientale" nella giurisprudenza di legittimità*, in *Amb. & svil.*, 2012, 8-9, 722 ss.; A.L. VERGINE, *Disposizioni penali maldestramente redatte, decisioni correttamente assunte, immeritate critiche (nota a Cass. pen. n. 15732/2012)*, in *Amb. & svil.*, 2012, 7, 616 ss.; Id., *Sui "nuovi" delitti ambientali e sui "vecchi" problemi delle incriminazioni ambientali*, *ivi*, 2007, 8, 677.

[6] C. RUGA RIVA, *L'inquinatore nuovo tipo di autore*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 2, 1081 ss.

Tra i fattori che allora avevano spinto il legislatore nazionale alla codificazione degli "ecodelitti" vi erano in particolare, da un lato, le previsioni della direttiva 2008/99/CE – che all'articolo 5 esigeva «*sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive*»)[7]– poi attuata parzialmente e con colpevole ritardo nell'ordinamento italiano da parte del d.lgs. 121/2011[8], e, dall'altro, alcune "contingenti" vicende giudiziarie (i casi *Eternit* e *Ilva*) – che, con risvolti diretti sui beni della vita, della salute e, più in generale, della pubblica incolumità, avevano messo in luce tutte le carenze strutturali del sistema penale di tutela dell'ambiente[9].

Nel contesto sopra sinteticamente descritto trovava genesi la l. 68/2015, la quale – non affatto immune da rilievi negativi[10] – si distingueva per l'inserimento di un nuovo Titolo VI-*bis* del Codice penale dedicato ai «*delitti contro l'ambiente*», in cui risaltavano, tra le altre, le fattispecie incriminatrici "sorelle" di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis* c.p.) e di disastro ambientale (articolo 452-*quater* c.p.), punibili anche a titolo di colpa e di pericolo dall'articolo 452-*quinquies*, commi 1 e 2 c.p., congiuntamente preordinate a costituire, per la prima volta, un solido avamposto nei confronti di macro-eventi di danno che, per dimensioni e per caratteristiche di pervasività delle matrici e delle altre componenti ambientali, non avevano trovato adeguato presidio nella tutela di stampo contravvenzionale e di pericolo astratto[11], fondata su violazioni "formali" o, comunque, ancorate al mero superamento dei limiti-soglia previsti nella disciplina speciale[12].

2. Il delitto di inquinamento ambientale: una tipicità stentata "in the books" e "in action".

Il delitto di inquinamento ambientale – ma pari considerazione può svolgersi per il disastro ambientale dell'articolo 452-*quater* c.p.[13] – è apparso, fin dai suoi esordi, come una fattispecie incriminatrice "disfunzionale" sotto un duplice profilo.

[7] In dottrina, A. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, 408 ss.; E. LO MONTE, *Commento alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in R. Greco (a cura di), *Codice dell'ambiente*, Roma, 2009, 1293 ss.; C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale*, Pisa, 2009, 232 ss.; L. SIRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, 4, 863 ss.

[8] A. MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 9, 1055 ss.; M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per reati ambientali (note a margine del D. lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente)*, in *Riv. giur. amb.*, 2012, 1, 17 ss.

[9] L. SIRACUSA, *I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale in una recente proposta di riforma del legislatore italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, 1-2, 233. Sulla vicenda *Eternit*, in particolare, cfr. G. GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 1, 77 ss. Sul caso *Ilva*, A. PICILLO, *Tra le ragioni della vita e le esigenze della produzione: l'intervento penale ed il caso Ilva di Taranto*, in *Arch. pen.*, 2013, 2.

[10] In sede di prima lettura della l. 68/2015, cfr. T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida dir.*, 2015, 23, 10 ss.; A.L. VERGINE, *Delitti ambientali: dal 2 aprile 1998 quasi vent'anni trascorsi (forse) inutilmente*, in *Amb. & svil.*, 2015, 7, 413.

[11] F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia*, Milano, 2012, *passim*.

[12] Il dibattito sulle tecniche di incriminazione in materia penale ambientale è assai risalente. Cfr., in tema, R. BAJNO, *La tutela penale dell'ambiente,* in A. Gambaro (a cura di)*, La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato. Con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e dei consumatori*, Milano, 1976, 507 ss.

[13] Si allude, anche nel caso del disastro ambientale, agli eventi del reato descritti dall'articolo 452-*quater*, comma 1, n. 1), 2) e 3) c.p. e, per riflesso, ai loro rapporti problematici con la figura del disastro "innominato" punita dall'articolo 434 c.p., anche a causa dell'ambigua "clausola di salvezza" in

Da un lato, già il dato testuale di partenza dell'articolo 452-*bis* c.p. – dunque, la versione *in the books* del delitto – aveva ingenerato nei primi commentatori pressanti dubbi interpretativi in ordine alla latitudine semantica da attribuire ai suoi vari elementi costitutivi e, più in generale, aveva fatto vaticinare condivisibili incognite in merito alla complessiva "tenuta" applicativa del reato.

Dall'altro, come ampiamente preventivato, le criticità sono cresciute esponenzialmente e definitivamente deflagrate in fase di concreta esegesi dell'articolo 452-*bis* c.p. da parte del formante giurisprudenziale[14] – dunque, la versione *in action* del delitto – producendo un effetto di vero e proprio "disorientamento" interpretativo, che ha finito, dapprima, per impattare gli operatori giuridici e, poi, per ripercuotersi sui "consumatori finali" dell'incriminazione, rappresentati dai destinatari del precetto penale.

La riflessione – così posta – merita un maggior approfondimento.

Sotto il primo profilo di indagine (*law in the books*), infatti, l'analisi "statica" della fattispecie ha inquadrato agevolmente il delitto, in punto di materialità, nella categoria dogmatica dei reati di evento causalmente orientati e, in punto di offensività, dei reati di danno. Un esame più approfondito condotto tra le pieghe dell'articolo 452-*bis* c.p., tuttavia, ha mostrato a stretto giro chiari segni di cedimento della tipicità del reato rispetto ai fondamentali canoni di precisione e di determinatezza dell'incriminazione[15].

Così, la condotta del reato, a forma libera e suscettibile di perfezionamento sia in forma attiva che – come tendenzialmente risulta contestata per i fatti commessi in contesti aziendali o, comunque, organizzati ovvero riferibili ad autori "pubblici"[16] – omissiva impropria (articolo 40, comma 2 c.p.), è qualificata dal connotato di abusività («*abusivamente*») in funzione di clausola di illiceità speciale espressa, che costituisce un primo punto di potenziale contrasto con il principio di legalità penale[17].

Il massimo profilo di frizione con i princìpi di determinatezza e di precisione del fatto, poi, si ravvisa nel secondo polo dell'accertamento causale, ossia la duplice categoria degli eventi, integrati, rispettivamente, da «*una compromissione*» ovvero da «*un deterioramento*», nozioni sfumate ed elastiche, di per sé scarsamente descrittive del fenomeno della realtà esteriore che il legislatore ha inteso criminalizzare.

Ove non bastasse, i due eventi alternativi del reato sono ulteriormente qualificati dal legislatore – in guisa di eventi "complessi" del reato – mediante il ricorso a una serie di indici descrittivi, che riconducono sotto la lente dell'articolo 452-*bis* c.p. il deterioramento e la

apertura di disposizione. Sul tema, sia concesso il rinvio a M. RICCARDI, *I "disastri ambientali": la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme*, a commento di Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2017, n. 58023.

[14] Per un'analisi critica, in fase di prima applicazione del delitto, M. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il* deficit *di precisione "compromette" il fatto tipico*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 3, 101 ss. Nella produzione dottrinale successiva, tra gli altri, L. CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, in L. Cornacchia-N. Pisani (diretto da), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Zanichelli, 2018, 89 ss.; F. GALANTI, *I delitti contro l'ambiente*, Pacini Giuridica, 2021, 67 ss.; E. NAPOLETANO, *Manuale di diritto penale ambientale*, Zanichelli, 2021, 88 ss.

[15] Per un approfondimento su tali princìpi – quali corollari del più ampio principio di legalità, insieme al principio di tassatività – cfr. G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, 7ª edizione, Milano, 2018, 69 ss.

[16] R. GERMANO, *La responsabilità per omesso impedimento di reati in materia edilizia e ambientale: un contributo allo studio delle posizioni di garanzia nella giurisprudenza*, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2020, 2, 21 ss.

[17] Così L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 2, 203 ss. In generale, sulle clausole di illiceità speciale, D. PULITANÒ, *Illiceità espressa e illiceità speciale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 65 ss.

compromissione soltanto qualora *i)* siano qualificabili come «*significativi*» e «*misurabili*» (complessità dimensionale e quantitativa) e *ii)* incidano dal punto di vista effettuale (ed eziologico) sulle matrici ambientali "tipiche" – acque, aria e «*porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo*» – e/o di altre componenti dell'ambiente nella sua accezione lata, individuate in un ecosistema, nella biodiversità, anche agraria, nella flora e nella fauna (complessità oggettuale).

Si tratta di elementi inseriti nella descrizione del tipo, con la pur comprensibile finalità di specificazione dei caratteri essenziali degli eventi penalmente rilevanti e dell'area di punibilità segnata dall'articolo 452-*bis* c.p., i quali, tuttavia, finiscono per incidere sul regime di accertamento del delitto, rendendo "tortuoso" il relativo processo probatorio e, per conseguenza, l'aderenza al canone di tassatività.

Sotto il secondo profilo di indagine (*law in action*), la giurisprudenza, di merito e di legittimità – in un primo momento, com'era logico attendersi, soprattutto nella fase anticipata cautelare – in numerose occasioni è stata chiamata a scrutinare casistiche relative a "contaminazioni" dell'ambiente in senso stretto e di "alterazioni" delle sue componenti accessorie, ponendosi il tema della loro sussumibilità nella nuova fattispecie delittuosa dell'articolo 452-*bis* c.p.

L'elaborazione pretoria intervenuta nel decennio appena trascorso – come oltre si vedrà – ha rappresentato la vera e propria cartina di tornasole dei limiti descrittivi insiti nella tipicità del delitto di inquinamento ambientale, imponendo, in chiave prospettica, uno sforzo ermeneutico ai fini del recupero di un coefficiente "minimo" di legalità penale[18], capace di escludere fenomeni di supplenza giudiziaria nella definizione "postuma" del tipo[19].

Nei paragrafi seguenti – attraverso la conduzione di un breve *case study* giurisprudenziale e con il supporto della letteratura di settore – saranno esaminati i principali profili di contrasto, attuale o potenziale[20], dell'articolo 452-*bis* c.p. con il principio di legalità in materia penale (articolo 25 Cost.), inteso, oltre che nelle sue declinazioni interne (determinatezza, precisione e tassatività), nell'accezione convenzionale (articolo 7 CEDU)[21]

[18] Sul rispetto dei principi di tassatività e determinatezza nel diritto penale ambientale, si veda SEVERINO DI BENEDETTO, *I profilo penali connessi alla bonifica dei siti inquinati*, in *Amb. & svil.*, 2000, 5, 417 ss.

[19] F. SGUBBI, *Il diritto penale totale*, Il Mulino, 2019, 31 ss.

[20] Si noti, peraltro, che fino ad oggi sono sempre state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 452-*bis* c.p. per contrasto con gli articoli 25 Cost. e 7 CEDU sotto il profilo della sufficiente determinatezza della fattispecie, in quanto le espressioni utilizzate per descrivere il fatto vietato sono state ritenute sufficientemente univoche, sia per quanto riguarda gli eventi che rimandano a un fatto di danneggiamento e per i quali la specificazione che devono essere "significativi" e "misurabili" esclude che vi rientrino quelli che non incidono apprezzabilmente sul bene protetto, sia per quanto attiene all'oggetto della condotta precisamente descritto ai nn. 1) e 2) della norma incriminatrice (Cass., sez. III, 30 gennaio 2020, n. 9736, Forchetta, in *C.E.D. Cass.*, 2020, rv. 278405, commentata da A.L. VERGINE, *Brevi note a margine di Cass. Sez. III, n. 9736/2020*, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2020, 4, 69 ss.; Cass., sez. III, 18 maggio 2023, n. 21187, Cantamesse, in *Amb. & svil.*, 2023, 7, 469 ss., con nota di V. PAONE, *Presunta incostituzionalità del delitto di inquinamento ambientale*).

[21] V. MANES, *Commento all'art. 7,* in S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky (diretto da), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, 2012, 258 ss. Tale principio trova riconoscimento, a livello sovranazionale, anche nell'articolo 49 CDFUE quale «*principio della legalità e della proporzionalità dei reati*», il cui contenuto risulta permeato – in ragione della clausola di equivalenza dell'articolo 52, par. 3 CDFUE – dal significato riconosciuto dalla Corte EDU alla garanzia dell'articolo 7 CEDU. Di particolare interesse, sul punto, la tesi espressa da F. VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in *archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 19 dicembre 2016, per cui, almeno potenzialmente, all'articolo 7 CEDU, nel significato a esso riconosciuto dalla Corte europea, possa riconoscersi, «*tramite il passaggio attraverso l'art. 49 CDFUE, la stessa primazia rispetto al diritto nazionale caratteristica*

propugnata anche dalla Corte europea[22], in termini di prevedibilità-calcolabilità della fattispecie astratta[23].

Infatti, se è nella legge in senso lato – e, dunque, anche nel contributo del formante giurisprudenziale – che il singolo può trovare quella «*norma enunciata con una precisione tale da permettere al cittadino di regolare la propria condotta*»[24], la portata dell'articolo 7 CEDU è tale da garantire un preciso diritto di «*affidamento sull'interpretazione del precetto medesimo fornita dalla giurisprudenza, e di regolare conseguentemente il proprio comportamento, senza rischiare di essere sorpresi ex post da un'interpretazione (e una conseguente applicazione) della norma non prevedibile a proprio danno*»[25].

In quest'ottica, vengono in soccorso una serie di disposizioni contenute nella nuova direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente[26] (articoli 2, 3, parr. 1, 6, 7 e 8), le quali – anche ai fini esplicativi delle nuove incriminazioni e delle circostanze aggravanti previste a loro corredo – profondono un importante sforzo definitorio degli elementi costitutivi del fatto, che potranno costituire un'utile base di partenza per il legislatore nazionale, in sede di recepimento della direttiva, in vista di un "reinserimento" del delitto di inquinamento ambientale sui binari della legalità penale.

2.1. Abusività della condotta: tra formale e sostanziale.

Il requisito di "abusività" della condotta ha attirato immediatamente l'attenzione della giurisprudenza e, ancora prima, della dottrina[27] prodigatesi nell'ermeneusi del delitto di inquinamento ambientale, anche in considerazione dello stretto legame – in termini di

delle fonti primarie di diritto UE: fonti, queste ultime, idonee non solo a essere direttamente applicate dal giudice comune, ma anche a determinare in capo al giudice medesimo – senza necessità di alcun passaggio preliminare innanzi alla Corte costituzionale – l'obbligo di disapplicare le norme di legge nazionali con esse contrastanti».

[22] La «*legge*», nel contesto della CEDU (cfr. Corte EDU, *C.R. c. Regno Unito,* 22 novembre 1995, in *Cass. pen.*, 1996, 2417), è nozione "ibrida" che ricomprende tanto la disposizione legislativa, quanto la fonte giurisprudenziale che di quella disposizione si faccia interprete. Sul principio di legalità nell'ambito della CEDU, cfr., per la particolare rilevanza della vicenda, Corte EDU, 14 aprile 2015, *Contrada c. Italia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1, 333 ss.

[23] Sui caratteri di accessibilità («*accessible*») e prevedibilità («*foreseeable*»), si vedano, fra le altre, Corte EDU, sez. IV, 15 luglio 2014, Ashlarba c. Georgia, in *Cass. pen.*, 2015, 3, 1257; Corte EDU, Grande Camera, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna, *ivi*, 2014, 2, 683; Corte EDU, sez. IV, 22 gennaio 2013, Camilleri c. Malta, *ivi*, 2013, 12, 4692; Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia (n.2), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 1, 356; Corte EDU, Grande Camera, 12 febbraio 2008, Kăfkaris c. Cipro, in *Guida dir.*, 2008, suppl. 2, 88.

[24] Corte EDU, Sunday Times c. Regno Unito, 26 aprile 1979, in *Riv. dir. int.*, 1980, 218.

[25] F. VIGANÒ, *op. cit.*, 13. In tema cfr. anche F. VIGANÒ, *Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della Corte costituzionale*, in *Sist. pen.*, 19 gennaio 2021.

[26] Per un commento all'impostazione e alle disposizioni della direttiva, D. PERRONE, *"Think globally, act locally": obiettivi e vincoli della Direttiva 2024/1203/UE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ*., 2024, 3-4, 500 ss.; L. SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2024, 2, 38 ss.

[27] L. BISORI, *Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2015, 315 ss.; L. TROYER, *I nuovi reati ambientali "abusivi": quando la rinuncia alla legalità penale diviene un illusorio* instrumentum regni, *ivi*, 329 ss. In passato, cfr. anche A.L. VERGINE, *Sui nuovi delitti ambientali e sui vecchi problemi delle incriminazioni ambientali*, in *Amb. & svil.*, 2007, 9, 777; P. PATRONO, *Il diritto penale dell'ambiente. Rilievi critici e linee di politica criminale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, 1155.

accessorietà[28] – da sempre esistente tra il diritto penale dell'ambiente e il diritto amministrativo, con riferimento ai vincoli posti dalla normativa regolatoria e autorizzatoria rispetto all'esercizio di attività "sensibili" dal punto di vista ambientale[29].

Già le prime due sentenze della Cassazione intervenute sull'articolo 452-*bis* c.p. nei mesi successivi all'entrata in vigore della l. 68/2015[30] avevano fornito importanti coordinate esegetiche in ordine al significato dell'avverbio «*abusivamente*», che compariva anche, tra gli "ecodelitti" introdotti nel 2015, nella più grave fattispecie di disastro ambientale (articolo 452-*quater* c.p.) e in quella di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).

Il requisito, funzionale a garantire l'adeguamento del nostro ordinamento penale alle previsioni della direttiva 2008/99/CE[31], era interpretato sulla scia dei consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità in ordine all'analogo requisito presente nella fattispecie delittuosa di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (già punita dall'articolo 260 d.lgs. 152/2006[32] e trasposta inalterata, per effetto del d.lgs. 21/2018 sul principio di riserva di codice, nell'articolo 452-*quaterdecies* c.p.), riconoscendo al giudice un ruolo attivo nella verifica delle condizioni materiali e giuridiche in cui si esplica la condotta, al di là del mero riscontro formale circa la sussistenza di un provvedimento amministrativo[33].

La pronuncia *Simonelli* – ancora oggi correntemente richiamata negli arresti pretori in tema di reati ambientali, in particolare di "ecodelitti" – interpreta il requisito di "abusività" secondo un'accezione complessa[34], declinandola in termini di: *i)* violazione di leggi, statali

[28] Con riferimento all'impiego delle clausole di illiceità speciale, per un'analisi dei rapporti tra il modello c.d. parzialmente sanzionatorio, tipico degli "ecodelitti" e la tutela delle funzioni di governo dell'ambiente, A. GARGANI, Ius in latenti. *Profili di incertezza del diritto penale dell'ambiente*, in *Criminalia*, 2020, 111 ss.

[29] Sul tema, ampiamente, A. DI LANDRO, *L'abusività della condotta nei reati ambientali. Questioni* de iure condito *e* de iure condendo, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2023, 3, 1 ss.

[30] Cass., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, PM in proc. Simonelli, in *archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 22 novembre 2016, con nota di C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*. Per la seconda pronuncia, cfr. Cass., sez. III, 12 luglio 2016 (9 novembre 2016), n. 46904, in *Dir. & giust.*, 10 novembre 2016. Per un'analisi della sentenza, cfr. anche V. CAVANNA, *Delitto di inquinamento ambientale: prime indicazioni giurisprudenziali (nota a Cass. pen. n. 46170/2016),* in *Amb. & svil.*, 2016, 12, 802 ss.

[31] L'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE, oggi abrogata dalla recente direttiva (UE) 2024/1203, poneva l'obbligo agli Stati membri di sanzionare penalmente una serie di «*attività*», tra cui «*lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora*», a condizione che esse fossero «*illecite*» («*unlawful*»), oltre che «*poste in essere intenzionalmente o quantomeno per grave negligenza*».

[32] Sul reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 d.lgs. 152/2006) si veda già L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Padova, 2009, 345 ss.; cfr. anche, con riferimento alla precedente incriminazione contenuta nell'articolo 53-*bis* d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi), GIU. DI NARDO-GIO. DI NARDO, *I reati ambientali*, Padova, 2002, 222 ss.

[33] G. BATTARINO, *"Detto in modo chiaro": l'inquinamento esiste*, in *Quest. giust.*, 8 novembre 2016.

[34] L'accezione in esame è direttamente mutuata dalla cristallizzata giurisprudenza sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, tra le altre Cass., sez. III, 10 marzo 2015, Furfaro, in *De Jure*; Cass., sez. III, 8 gennaio 2015, Gattuso, *ivi*; Cass., sez. III, 15 ottobre 2013, Ghidoli, in *C.E.D. Cass.*, rv. 258326; Cass., sez. III, 20 dicembre 2012, Accarino e altri, in *Cass. pen.*, 2013, 12, 4642; Cass., sez. III, 14 luglio 2011, Passariello e altri, in *Riv. pen.*, 2012, 884; Cass., sez. III, 21 ottobre 2010, Del Prete, in *Cass. pen.*, 2012, 1, 242; Cass., sez. III, 20 novembre 2007, Putrone e altro, *ivi*, 2008, 11, 4320;Cass., sez. III, 10 novembre 2005, Fradella, in *Riv. pen.*, 2006, 4, 440.

o regionali, siano direttamente connesse alla regolazione ambientale (tipicamente, la disciplina "generale" del d.lgs. 152/2006 o le altre discipline "speciali", quale ad esempio la normativa in materia di discariche di cui al d.lgs. 36/2003) oppure, anche, riferibili ad ambiti di tutela eterogenei ma pur sempre "contigui" alla materia ambientale (ad esempio, la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, paesaggistica, urbanistica o edilizia); *ii)* assenza di autorizzazioni (attività "clandestina"[35]); *iii)* autorizzazione scaduta o palesemente illegittima (abusività *formale*); *iv)* inosservanza di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni[36], ossia quando vi sia un formale provvedimento autorizzativo, ma l'attività sia realizzata in totale e palese difformità rispetto a quanto oggetto di autorizzazione[37] (abusività *sostanziale*).

L'abusività della condotta, pertanto, assume uno spettro applicativo assai ampio, poiché essa sussiste certamente con riferimento ad attività autenticamente "clandestine" (perché svolte in totale assenza del titolo abilitativo o in carenza del titolo abilitato *in parte qua* con riferimento a un segmento dell'attività esercitata), nonché – come di fatto accade nella gran parte dei procedimenti per reati ambientali – in presenza di attività c.d. lecite di base che, fuoriuscendo dal perimetro autorizzativo, finiscono per essere solo apparentemente legittime[38].

Meno problematiche, da un punto di vista applicativo, risultano le ipotesi di "clandestinità"[39], Quest'ultima ipotesi è stata ravvisata, ad esempio, proprio nella sentenza *Simonelli* al cospetto di un'attività di dragaggio eseguita in violazione delle prescrizioni del progetto di bonifica concernenti, in particolare, il contenimento dell'intorbidimento e l'inquinamento delle acque[40].

[35] In sede di primo commento alla novella della l. 68/2015, già L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in *www.lexambiente.it*, 8 giugno 2015, aveva fornito "rassicurazioni" – rispetto alle preoccupazioni espresse da G. AMENDOLA, *Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale "abusivo"*, *ivi*, 17 marzo 2015, e Id., *Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?*, *ivi*, 27 marzo 2015 – circa la portata semantica del requisito di "abusività", da interpretare in termini ben più ampi della mera "clandestinità" della condotta.

[36] Per un inquadramento dei vari regimi autorizzativi in materia ambientale, C. VIVANI, *Introduzione allo studio delle autorizzazioni amministrative. Tutela dell'ambiente e attività economiche private*, Torino, 2020.

[37] Secondo P. MOLINO, *Sui nuovi "eco-delitti" emanata la prima sentenza*, in *Amb. & sic.*, 2017, 1, 115, l'abusività si presta a ricomprendere anche quelle ipotesi in cui l'attività, «*pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto del titolo, presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo*», da intendersi quale «*sviamento dalla funzione tipica del diritto o della facoltà conferiti» o come «non corretta estrinsecazione di quanto autorizzato, in questo caso superandosi i confini dell'esercizio lecito*». Al contrario, D'ELISIIS, *I nuovi reati ambientali e le strategie difensive*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2015, 35 ss., propende – in una chiave difensiva – per una valutazione caso per caso della condotta che sia supportata da un legittimo provvedimento autorizzatorio, ritenendo necessario verificare, in concreto, la sussistenza di un abuso del diritto, cioè un esercizio del diritto per fini estranei a quelli previsti.

[38] In questi termini, Cass., sez. III, 3 febbraio 2006, Samarati, in *Urb. app.*, 2006, 5, 615.

[39] Una casistica di condotta "clandestina" è fornita da Cass., sez. III, 24 gennaio 2023, n. 17400, Cuffaro, in *www.rgaonline*, 4 settembre 2023, concernente l'esercizio dell'attività estrattiva svolta sulla base di autorizzazioni scadute e intensivamente proseguita durante tutto il periodo successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Analogamente, Cass., sez. III, 30 gennaio 2020, n. 10469, Forchetta, e Cass., sez. III, 30 gennaio 2020, n. 15596, Di Venere, inedite, hanno ritenuto "abusiva" l'attività di pesca di corallo rosso svolta senza le necessarie autorizzazioni, in area protetta, con modalità vietate, in particolare con metodo di raccolta distruttivo, con rottura ed escissione del substrato roccioso.

[40] Si veda, nel merito, la ricostruzione di dettaglio operata da GIP Trib. La Spezia, ord. 22 gennaio 2016, in *www.dpei.it*.

Già in relazione a tale elemento connotato della condotta, traspare un chiaro processo di "giurisprudenzializzazione" del fatto tipico – seppur parzialmente attenuato dalla "previgente" consolidata interpretazione dell'avverbio «*abusivamente*» e dal requisito di "illiceità" di matrice europea – in forza del quale clausole normative ampie e onnicomprensive sono riempite in concreto di contenuti da parte del giudice, nell'esercizio di un potere di surroga surretiziamente conferito dal legislatore.

In tal senso, non sorprende che un'accezione di "abusività" in parte coincidente con quella richiamata dal formante pretorio – ma evidentemente ispirata da quella stessa giurisprudenza – fosse già stata contemplata in una precedente formulazione dell'articolo 452-*bis* c.p. (così come approvato in sede di prima lettura alla Camera dei Deputati, ove si faceva riferimento alla «*violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale*»), poi abbandonata in favore dell'avverbio «*abusivamente*»[41]: il tutto all'insegna di un processo osmotico di reciproco intescambio tra i titolari delle potestà, rispettivamente, legislativa e giudiziaria.

Tuttavia, anche per l'abusività ben presto, al cospetto della complessità delle casistiche concrete sottoposte allo scrutinio giudiziale, sono comparsi i primi segnali di un instradamento verso la direzione di una legalità giurisprudenziale "spinta", tesa a estendere la latitudine applicativa del suo significato[42].

Una successiva pronuncia della Cassazione, ad esempio, nell'escludere (in materia di scarichi) che la natura abusiva sia ristretta ai soli casi in cui la causa dell'inquinamento costituisca condotta di per sé già penalmente sanzionata, ha addirittura attribuito rilevanza a condotte poste in essere anche solo in violazione di valori non cogenti[43].

[41] Sulla portata di tale clausola, poi sostituita, A.L. VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del DDL 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2014, 5, 457. Le ragioni della semplificazione lessicale attuata con il ricorso all'avverbio «*abusivamente*» si rinvengono, da un lato, nel proposito di evitare un'eccessiva riduzione del campo applicativo dei delitti contro l'ambiente, derivante dall'obliterazione delle violazioni aventi a oggetto norme poste a tutela di beni diversi (quali sicurezza sul lavoro, paesaggio, territorio) ma strettamente correlate alla gestione amministrativa dell'ambiente, e, dall'altro, nell'esigenza di superare le criticità che ne sarebbero potute scaturire in sede di applicazione della disciplina sul concorso di reati (nel caso in cui la violazione avesse autonoma rilevanza penale) o del principio di specialità previsto dall'articolo 9 l. 689/1981 (nel caso in cui la violazione avesse rilevanza amministrativa), con il seguito di problematiche connesse alla violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Per una possibile ricostruzione dei rapporti tra norme, cfr. A. BELL-A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 2, 80; cfr. anche CORTE DI CASSAZIONE – UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, Rel. n. III/04/2015, a cura di P. Molino, 29 maggio 2015, 8 ss.

[42] Lo stesso formante giurisprudenziale maturato sul delitto (allora) punito dall'articolo 260 d.lgs. 152/2006 sembrava aver già intrapreso approcci estensivi, come dimostra, ad esempio, la pronuncia di Cass., sez. III, 19 ottobre 2011, n. 47870, Giommi e altri, in *C.E.D. Cass.*, rv. 251965, per cui «*la natura "abusiva" delle condotte non è esclusa dalla regolarità di una parte delle stesse allorché l'insieme delle condotte conduca ad un risultato di dissimulazione della realtà e comporti una destinazione dei rifiuti che non sarebbe consentita*».

[43] Cass., sez. III, 31 gennaio 2017, n. 15865, Rizzo, in *Riv. pen.*, 2017, 9, 765 ss., con nota di FASSI, ha osservato come, nel caso di specie, per il parametro Escherichia Coli, le Tabelle 3 e 4, Allegato V, Parte Terza d.lgs. 152/2006 prevedevano che, in caso di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, deve essere fissato il limite ritenuto più opportuno, *consigliando* comunque un limite non superiore a 5.000 UFC/100mL. In mancanza di indicazioni specifiche nell'autorizzazione, «*il superamento di detto limite, ancorché "consigliato" e penalmente ed*

Nella stessa direzione, tutt'oggi uno degli aspetti più controversi attiene alla possibilità di includere tra le fonti che delimitano l'ambito di liceità della condotta – consentendo di predicarne eventualmente l'abusività – i princìpi generali in materia ambientale (tra gli altri, i princìpi di prevenzione, di precauzione e di sviluppo sostenibile di cui agli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* d.lgs. 152/2006[44]), ancorché essi non siano coniugati in specifici precetti muniti di autonome sanzioni amministrative o penali. L'accoglimento di simile impostazione consentirebbe di contestare il requisito di abusività in presenza di violazioni di princìpi generali vigenti in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, attribuendo loro rilevanza a prescindere da qualsivoglia collegamento o connessione con un atto autorizzatorio amministrativo propedeutico all'esercizio dell'attività da cui è scaturita la vicenda criminosa[45].

Così, ad esempio, con specifico riferimento al principio di precauzione, viene in considerazione il possibile ricorso, a fronte di condotte pur osservanti del quadro prescrittivo posto dalle autorizzazioni vigenti, ai limiti associati alle c.d. *best available techniques* (BAT) non formalmente recepiti nelle predette autorizzazioni[46]; ciò nella prospettiva di esigere dagli operatori un abbattimento delle emissioni a livelli ancora più cautelativi di quelli imposti dalla normativa primaria e secondaria e, in mancanza, di muovere a loro carico un rimprovero per un determinato fatto di "contaminazione" ambientale connesso alla loro eventuale inosservanza[47], che consentirebbe di qualificare la condotta come "abusiva" (dal punto di vista oggettivo) e/o di imputarlo a titolo colposo (dal punto di vista soggettivo).

In simili casistiche, se resta senz'altro fermo il sindacato del giudice penale sulla legittimità dei titoli abilitativi[48] – al fine di verificarne la conformità "sostanziale" alle norme di settore, nonché la "regolarità", intesa quale assenza di fatti illeciti "a monte" del rilascio dell'autorizzazione, quali corruzione o (l'abrogato) abuso d'ufficio – il fuoco della discussione si sposta sulla definizione del perimetro dell'area di "rischio consentito" da riconoscere in favore degli operatori del settore, in considerazione della rilevanza socio-economica di determinate attività pericolose.

amministrativamente irrilevante, qualifica come "abusiva" la condotta che abbia cagionato l'inquinamento delle acque».

[44] M. MONTINI, *Profili di diritto internazionale*, in P. Dell'Anno-E. Picozza (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, *Principi generali*, volume primo, Padova, 2012, 30 ss.

[45] C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2024, 40 ss. e 278.

[46] S. ZIRULIA, *Il ruolo delle* Best Available Techniques (BAT) *e dei valori limite nella definizione del rischio consentito er i reati ambientali*, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2019, 4, 1 ss.

[47] Emblematico, sotto questo profilo, è stato il caso della centrale termoelettrica *Tirreno Power* di Vado Ligure, in cui era stato emesso decreto di sequestro preventivo (GIP Trib. Savona, 11 marzo 2014, in *archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 8 maggio 2014, con nota di S. ZIRULIA, *Fumi di ciminiere e* fumus commissi delicti*: sequestrati gli impianti Tirreno Power per disastro "sanitario" e ambientale*), il quale, muovendo dalla premessa che «*nessun margine di tolleranza può essere contemplato, nel nostro sistema giuridico, in ordine alla causazione di lesioni, morti o di danno ambientale di dimensioni tali da integrare la nozione di disastro, attesa la posizione preminente da attribuirsi ai beni della salute e dell'ambiente rispetto a quello della libertà delle attività economiche*», osservava «*[q]uanto alla doverosità giuridica della condotta alternativa del rispetto delle BAT*» che «*l'intera normativa ambientale si ispira, livello sia dell'Unione europea, sia interno, al cosiddetto"principio di precauzione"*». Per un espresso riconoscimento della rilevanza, ai fini dell'abusività della condotta, alle BAT, Cass., sez. III, 15 luglio 2021, n. 33089, PM in proc. Giuliano, in *C.E.D. Cass.*, 2021, rv. 282101.

[48] Con riferimento alle forme e alle modalità in cui si esplica il controllo del giudice penale sugli atti amministrativi, M. D'ANGELOSANTE, *Il sindacato dell'atto amministrativo nell'esercizio della giurisdizione penale, fra garanzie dell'imputato e tutela dell'amministrazione e del suo giudice*, in *Arch. pen. web*, 2023, 1.

La valorizzazione in chiave penalistica dei princìpi generali del diritto ambientale genera, all'evidenza, una concreta frizione tra il formale rispetto della disciplina normativa e autorizzatoria di settore e le (pur comprensibili) istanze ipergarantiste di beni individuali e superindividuali e pone in dubbio, *ex post factum*, il bilanciamento che il legislatore ha effettuato *ex ante* subordinando la punibilità di condotte oggettivamente "inquinanti" alla violazione di norme di legge o di prescrizioni del titolo abilitativo.

Rispetto al principio di precauzione – la cui osservanza l'articolo 3-*ter* d.lgs. 152/2006 pone a carico anche delle persone fisiche, nel contesto della più ampia «*azione ambientale*»[49] – l'impostazione prevalente, almeno in dottrina, tende a escludere che esso sia capace di fondare un'autonoma posizione di garanzia in capo ai privati[50], ancorché – si osserva – la tenuta di detta tesi debba oggi essere saggiata alla luce della più ampia accezione di posizione di garanzia e di garante (inteso quale soggetto «*gestore del rischio*») affermatasi nella più recente giurisprudenza penale[51].

Nondimeno, come anticipato, resta pur sempre aperto l'interrogativo circa la possibilità che il principio di precauzione – sul versante soggettivo – possa concorrere a fondare un addebito colposo, a sostegno di un'incriminazione ai sensi dell'articolo 452-*quinquies* c.p., ancorché, volendone ammettere la rilevanza, non pochi dubbi sorgerebbero nel momento in cui si volesse riempire di contenuti cautelari simile dovere, in specie ove rapportato ai necessari canoni di prevedibilità e di esigibilità che informano il rimprovero colposo[52].

Da questa angolatura prospettica – come ben segnalato in dottrina – pare assai problematica la definizione delle condotte che risultino giuridicamente doverose a fronte di un quadro di "ragionevole" incertezza[53], che sconti tanto l'assenza di "congetture" scientifiche, quanto di dati fattuali di un certo spessore, in relazione al rischio paventato e alle contromisure adottabili[54], fattore che segna il discrimine rispetto al contiguo principio di

[49] Per un inquadramento del principio di precauzione in materia ambientale, G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente*, Milano, 2012, 84 ss.

[50] FRACCHIA, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in Dell'Anno-Picozza (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. I, Cedam, 2012, 574.

[51] Cass. pen., sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899, PG in proc. Castaldo e altri, in *Cass. pen.*, 2022, 7-8, 2738 ss., relativa al disastro ferroviario di Viareggio – sviluppando le premesse concettuali già poste da Cass. pen., sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 49821, Lovison, *ivi*, 2013, 10, 3612 – ha osservato che la "posizione di garanzia" identifica una «*competenza*» ovvero un «*dovere di diligenza*» in capo al garante, nei termini di una «*situazione giuridica soggettiva di dovere […] di adottare le cautele opportune per evitare il verificarsi degli eventi dannosi*» e che è "garante" il soggetto al quale è affidata la gestione di un'area di rischio.

[52] Sui possibili contenuti del principio di precauzione, cfr. C. RUGA RIVA, *Parte generale*, in M. Pelissero (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo e Paliero, vol. XI, Torino, 2013, 23 ss. In tema, cfr. D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012; F. CONSORTE; *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, 2013; M. MASULLO, *Colpa e precauzione nel segno della complessità: teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Napoli, 2012; V. PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Bari, 2007, 47 ss.; C. RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale*, in E. Dolcini-C.E. Paliero (a cura di), *Studi in onore di G. Marinucci*, vol. II, Milano, 2006, 1754 ss.

[53] L'espressione è di E. CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, Torino, 2013, 13, che sottolinea come il principio di precauzione, quale criterio di gestione del rischio, presupponga "fisiologicamente" uno stato di incertezza scientifica, il quale, tuttavia, non può risolversi in un'assenza di conoscenza *tout court*, ma deve essere il frutto di una valutazione quanto più completa possibile, che evidenzi debitamente i punti nei quali tale incertezza si annida.

[54] Così, C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 43, che esige, ai fini dell'operatività del principio di precauzione (nella sue veste, per così dire, "generica"), l'esistenza di «congetture che siano

prevenzione, basato invece su una chiara percezione della portata del rischio e sulla conseguente possibilità di adottare misure volte a evitare il suo concretizzarsi in danno[55].

A fronte di un campo di indagine così vasto e variegato, tuttavia, coglie nel segno il rilievo per cui i citati principi generali – vieppiù ove gli stessi si vogliano mutuare in materia penalistica – hanno natura programmatica, richiedendo, ai fini della loro applicabilità, una necessaria opera di "mediazione" normativa da parte del legislatore o della pubblica amministrazione[56]; sicché di essi non potrebbe far uso il giudice penale, a pena di un'inammissibile "invasione di campo" nelle prerogative del potere legislativo ed esecutivo, disapplicando limiti o prescrizioni fissati dalla legge o da provvedimenti amministrativi, poiché da lui ritenuti – in un'ottica di massima espansività della tutela ambientale – non rispettosi di simili princìpi.

Il requisito di "abusività", inoltre, apre altri delicati scenari interpretativi, che chiamano in causa il valore e la portata di documenti di rango secondario o di *soft law* – si pensi alle linee guida e ai documenti sulle buone prassi emanati dal SNPA (Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente) – che in molti casi dettano criteri operativi in diversi settori della materia ambientale (fra gli altri, ad esempio, le linee guida in materia di classificazione di rifiuti), rispetto ai quali si pone la questione dell'incidenza delle previsioni in esse contenute e della loro potenziale capacità di strutturazione "dall'esterno" del tipo penale, con riferimento a condotte non rispettose delle indicazioni dagli stessi fornite[57].

In chiave *de iure condendo* e, soprattutto, in funzione riequilibratrice della legalità "perduta" – che pare emergere anche in una chiave di analisi comparatistica[58] – sono destinate ad assumere un importante ruolo di chiarimento le disposizioni della nuova direttiva (UE) 2024/1203, la quale, sulla falsariga di quanto previsto dalla precedente direttiva 2008/99/CE, da un lato, impone agli Stati membri di prevedere la punibilità di determinate «*condotte*», a condizione che le stesse «*siano illecite*», e, dall'altro, declina in modo più specifico, rispetto al passato, il requisito di "illiceità" (articolo 3, par. 1).

espressione di una pluralità di studi scientifici, che ipotizzino correlazioni tra date condotte (es. esposizioni a certe sostanze) e danni per l'ambiente, sulla base di argomenti e riscontri empirici plausibili per quanto provvisori, pur in assenza di spiegazioni scientifiche "certe" (nel senso di consolidate nella comunità scientifica di riferimento), sempre che dagli studi siano prospettate (o siano desumibili dall'agente modello) le condotte da tenere per evitare il rischio congetturato». Sul tema, nella giurisprudenza amministrativa, cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250, in *Urb. e app.*, 2014, 5, 551 ss., con nota di G. MONACO, *Dal Consiglio di Stato quasi un "decalogo" sull'applicazione del principio di precauzione*; Cons. Stato, sez. III, 6 febbraio 2015, n. 605, in *Foro amm.*, 2015, 2, 411. In dottrina, F. DE LEONARDIS, *Il principio di precauzione*, in M. Renna e F. Saitta (a cura di), *Studi sui principi del diritto amministrativo*, Milano, 2012, 413 ss.; Id., *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, Milano, 2005.

[55] Sui presupposti del principio di precauzione, diffusamente, E. CORN, *Il principio di precauzione*, cit. *passim*; L. NIVARRA, *Azione inibitoria e principio di precauzione*, in A. D'Adda, I.A. Nicotra e U. Salanitro (a cura di), *Principi europei e illecito ambientale*, Torino, 2013, 196 ss.

[56] G. FORTI, *Accesso alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 217 ss.; Id., *La "luce chiara della verità" e l'"ignoranza del pericolo". Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione*, in *Scritti per Federico Stella*, vol. I, Napoli, 2007, 573 ss.; F. GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 241 ss. Un conforto, nel senso della tesi esposta, sarebbe fornito dalla disposizione dell'articolo 3-*bis*, comma 2 d.lgs. 152/2006, il quale stabilisce che i princìpi in esame costituiscono (il corsivo è di chi scrive) «regole generali della materia ambientale *nell'adozione degli atti normativi*, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente»

[57] Il tema è compiutamente esaminato da P. FIMIANI, *Linee guida SNPA e responsabilità penale*, in *Riv. rif.*, 2020, 284.

[58] L. SIRACUSA, *Prospettive di riforma della tutela penale dell'ambiente nel diritto europeo e sovranazionale*, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2021, 3, 11 ss.

Ai sensi della direttiva, infatti, una condotta è «*illecita*» se viola, rispettivamente: *a)* un atto legislativo dell'Unione europea che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'articolo 191, par. 1 TFUE; *b)* un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa nazionali o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione alla predetta legislazione dell'Unione europea.

La nota di "illiceità" della condotta, tuttavia, sussiste anche se la condotta è «*posta in essere su autorizzazione rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro*», ma «*tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione*» o «*qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali*»[59].

Si nota, sul punto, come la direttiva sembri aver definitivamente "recepito", a propria volta, quelle stesse connotazioni del requisito di "abusività" ormai consolidate nella giurisprudenza nazionale – in termini di clandestinità, abusività formale e sostanziale della condotta, invero in parte già mutate dalla previgente direttiva 2008/99/CE – e abbia cristallizzato una nuova forma di illiceità "autorizzata", con chiaro effetto estensivo della portata incriminatrice dei precetti penali che gli Stati membri saranno chiamati a introdurre e/o integrare nei rispettivi ordinamenti, nella prospettiva di una tutela avanzata del bene ambiente.

2.2. Gli eventi di «compromissione» e «deterioramento». Climax ascendente di indeterminatezza nei rapporti con il disastro ambientale.

Una seconda tematica di ricorrente centralità nell'interpretazione dell'art. 452-*bis* c.p. attiene all'esatta definizione del perimetro semantico e applicativo delle nozioni di «*compromissione*» e di «*deterioramento*», costituenti gli eventi alternativi del delitto di inquinamento ambientale, ulteriormente (e problematicamente) connotati dal legislatore attraverso gli indici di significatività e di misurabilità.

Focalizzando l'analisi sulle nozioni di compromissione e di deterioramento, già la letteratura specialistica, fin dagli albori della l. 68/2015, ne aveva messo in luce l'elevato tasso di "genericità", preconizzando i rischi legati a interpretazioni estensive e analogiche legate all'eterogeneità delle fattispecie naturalistiche concrete sussumibili nella fattispecie astratta.

In sede di prima lettura della novella normativa, l'Ufficio del Massimario della Cassazione, nel tentativo di tracciare un'*actio finium regundorum* tra compromissione e deterioramento, aveva osservato che «*la prima espressione si distingue dalla seconda per una proiezione dinamica degli effetti, nel senso appunto di una situazione tendenzialmente irrimediabile ("compromessa") che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un'azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro*»[60].

In un'ottica di delimitazione concettuale degli eventi di compromissione e di deterioramento, tra l'altro, è tornata in auge la questione, di carattere più generale, concernente l'assetto dei rapporti tra il diritto penale dell'ambiente (nel ramo coniato

[59] Per un commento, C.S. THUN HOHENSTEIN WELSPERG, *La nozione di condotta "illecita" nella nuova direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2024, 1-2, 222 ss.; G.M. VAGLIASINDI, *Necessaria illiceità e struttura sanzionatoria dei reati ambientali alla luce della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2024, 3, 1 ss.

[60] CORTE DI CASSAZIONE – UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Novità legislative*, cit., 4.

attraverso gli "ecodelitti") e il diritto ambientale (sostanziale), in termini di accessorietà o di autonomia.

Sul punto, propendendo per il carattere essenzialmente autonomo delle fattispecie delittuose del Titolo VI-*bis* del Codice penale, già la pronuncia *Simonelli*[61] aveva precisato che, per delimitare dal punto di vista contenutistico le due nozioni, non possa venire in soccorso la definizione di «*inquinamento*» posta nella disciplina di settore[62], la quale, se certamente può svolgere una funzione di "orientamento" per qualificare ogni forma di modificazione peggiorativa dell'ambiente, non risulta altrettanto utile ai fini penalistici, considerate le diverse finalità della normativa regolatoria[63].

Allo stesso modo, stante l'affermato rapporto di autonomia, per colmare il *vacuum* di legalità penale non possono venire in soccorso ai fini ermeneutici altre nozioni proprie del diritto ambientale, in cui parimenti compaiono, variamente declinati, i concetti di compromissione e di deterioramento, quali, tra le altre, la definizione di «*danno ambientale*» contenuta nel previgente articolo 18 l. 349/1986 (istitutiva del Ministero dell'Ambiente, oggi abrogata)[64] e oggi contemplata, comunque in termini piuttosto affini a quelli descritti dall'articolo 452-*bis* c.p. e con esplicito richiamo del concetto di «*deterioramento*», nell'articolo 300 d.lgs. 152/2006[65]; laddove il termine «*compromissione*» e le sue eventuali declinazioni verbali sono raramente impiegate nel d.lgs. 152/2006, in ogni caso non per indicare una situazione di danno impiegabile ai fini penalistici[66].

Fatta questa premessa "di metodo", la Cassazione, a partire dalla citata sentenza *Simonelli* – amplificando lo iato già esistente tra descrizione della fattispecie astratta e principio di legalità – la Cassazione ha affermato la propria tesi "autonomistica" e ha forgiato dall'esterno (ed *ex post*) gli eventi dell'articolo 452-*bis* c.p., coniando le due nozioni di deterioramento e di compromissione, tutt'oggi fatte proprie come *ius receptum* dalla costante giurisprudenza di legittimità,

[61] Cass., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, cit.

[62] L'articolo 5 comma 1, lett. *i-ter)* d.lgs. 152/2006 definisce il concetto in termini di «*introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi*».

[63] CORTE DI CASSAZIONE – UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Novità legislative*, cit., 4.

[64] Nella nozione di «*danno ambientale*», definita da tale disposizione come «*qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che* comprometta *l'ambiente, ad esso arrecando danno,* alterandolo*, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte*», il legislatore sembrerebbe aver considerato il deterioramento quale *species* del più ampio *genus* della compromissione, secondo un rapporto di "progressione dannosa" avviata dall'alterazione e conclusa dalla distruzione. Per un commento alla disposizione, cfr. A. SCACCHI, *Profili civilistici*, in P. Dell'Anno-E. Picozza (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, cit., 327 ss.

[65] L'articolo 300 d.lgs. 152/2006 definisce il «*danno ambientale*» come «*qualsiasi* deterioramento *significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*». Cfr. sul punto, ancora, A. SCACCHI, cit., 343 ss.

[66] Si menzionano, all'interno del d.lgs. 152/2006, le seguenti disposizioni: l'articolo 3-*quater* comma 1 sul principio di sviluppo sostenibile; l'articolo 77 comma 10, lett. *a)* e *c)* in tema di tutela dei corpi idrici; l'articolo 102 in materia di scarichi termali; l'articolo 104, comma 4-*bis* in materia di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; l'articolo 110, comma 4 sull'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti; l'articolo 152, comma 2 sui poteri di controllo e sostitutivi; l'articolo 167, comma 5 in tema di usi agricoli delle acque; l'articolo 242, in materia di bonifica; l'articolo 268, comma 1, lett. *a)* con riferimento alla definizione di inquinamento atmosferico.

La Corte, nel dettaglio – pur riconoscendo che, dal punto di vista lessicale, i due termini esprimono «*fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti*»[67], risolvendosi in un evento di alterazione dell'originaria condizione della matrice ambientale interessata – ha configurato la «*compromissione*» come una condizione di «*squilibrio funzionale*», nella misura in cui è capace di incidere «*sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema*» e il «*deterioramento*» come una situazione di «*squilibrio strutturale*», nella misura in cui implica «*un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi*».

L'apporto di chiarimento nomofilattico della Cassazione – che, ad avviso di chi scrive, cela una vera e propria attività di creazione del significato della fattispecie penale – parrebbe aver tratto linfa dall'interpretazione formatasi sul delitto di danneggiamento (già punito dall'articolo 635 c.p. e oggi convertito in illecito civile, che annovera il deterioramento tra le condotte che, in via alternativa, possono integrare la fattispecie incriminata)[68], oltre che conforto, pur con impostazioni non sempre univoche[69], nella dottrina che per prima ha formulato un'analisi sistematica della l. 68/2015[70].

Come meglio specificato nella successiva produzione giurisprudenziale, la compromissione «*coglie del danno non la sua maggiore o minore gravità bensì l'aspetto funzionale perché evoca un concetto di relazione tra l'uomo e i bisogni o gli interessi che la cosa deve soddisfare*»; in definitiva, dunque, «*deterioramento e compromissione sono le due facce della stessa medaglia, sicché è evidente che l'endiadi utilizzata dal legislatore intende*

[67] Sull'equivalenza tra compromissione e deterioramento significativo, cfr. già P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 11 gennaio 2016, 11. Per alcune osservazioni con riferimento alla mancata differenziazione sanzionatoria, si veda M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 17 luglio 2015, 23.

[68] Per la giurisprudenza, la condotta di deterioramento sanzionata dall'articolo 635 c.p. è integrata «*tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno*» (Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 2010, Valentini, in *C.E.D. Cass.*, rv. 249808), essendo necessario, peraltro, che il danno cagionato dal soggetto attivo «*sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa*» (Cass. pen., sez. II, 2 dicembre 2011, n. 4481, in *C.E.D. Cass.*, rv. 251805).

[69] In dottrina, propongono una soluzione differente, problematicamente fondata sulla rilevanza dei processi naturali connessi al trascorre del tempo e degli interventi esterni (riferibili anche all'uomo), C. PARODI-M. GEBBIA-V. CORINO, *I nuovi delitti ambientali (l. 22 maggio 2015, n. 68)*, Milano, 2015, 25, secondo cui la compromissione richiamerebbe «*l'idea di una "mutazione o trasformazione" in senso negativo della condizione originaria […] caratterizzata da un dato temporale o da criteri "tecnico-economici" integrativi*», ossia «*un mutamento radicale e generalizzato delle caratteristiche intrinseche di un bene che non è reversibile in termini naturali, ma che può esserlo in funzione dell'intervento di fattori esterni*». Per un approccio ancora diverso, cfr. M. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 9, 1075, per cui una compromissione "significativa" starebbe a indicare un danno irreversibile, mentre un deterioramento ugualmente "significativo" si riferirebbe a un danno grave ma reversibile.

[70] Per L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in *archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 17 dicembre 2015, 4, *«[l]a compromissione pare evocare una situazione di strutturale e non provvisoria inabilità del bene rispetto alle sue funzioni, mentre il deterioramento insiste più sulla modificazione* in peius *delle condizioni del bene: il primo quindi un concetto assoluto, il secondo un concetto di relazione, che constata il peggioramento rispetto ad uno stato preesistente*». Così anche P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, 79.

coprire ogni possibile forma di "danneggiamento" strutturale ovvero funzionale – delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo»[71].

Un altro punto controverso, nella perimetrazione del fatto tipico, ha riguardato il rilievo da ascrivere al carattere di "reversibilità" dell'evento di inquinamento descritto dall'articolo 452-*bis* c.p., che – a una lettura superficiale della disposizione – sembrava esclusa dal ricorso a una nozione come quella di «*compromissione*», la quale, dal punto di vista lessicale, potrebbe indurre a ritenere necessarie le note di stabilità e di definitività della condizione di alterazione ambientale.

Un'interpretazione di questo tipo – che, nel caso di specie, pare invero riconducibile a un'operazione, ammessa, di chiarificazione del precetto penale – è stata rigettata dalla giurisprudenza alla luce di un'interpretazione sistematica delle disposizioni introdotte dalla l. 68/2015[72] e, in particolare, della fattispecie "sorella" di disastro ambientale (articolo 452-*quater* c.p.), il cui evento è descritto, tra l'altro, come «*alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema*» ovvero come «*alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali*»

Stante l'espressa richiesta, nel contesto dell'articolo 452-*quater* c.p., di caratteristiche di irreversibilità e di "non eliminabilità altrimenti" dell'evento di disastro ambientale, la giurisprudenza ha conseguentemente ritenuto che le due fattispecie in comparazione debbano essere lette in una dimensione di sussidiarietà, nel senso che l'inquinamento ambientale inteso come «*compromissione*» assume un significato residuale rispetto agli eventi di disastro descritti dall'articolo 452-*quater*, comma 2 c.p.

In questo senso, la compromissione – e, a maggior ragione, il deterioramento – costituisce un'ipotesi di danneggiamento, che, lungi dal configurarsi come tendenzialmente irrimediabile, non assurge in termini di gravità ai livelli degli eventi tipici del disastro, bensì copre fatti che concretizzano una *deminutio* attenuata dell'integrità delle matrici ambientali, ponendosi lungo un *climax* di offensività per il bene ambiente, il quale principia dal deterioramento, passando per la compromissione per esitare nell'alterazione irreversibile/non eliminabile altrimenti.

Logico sviluppo di tale impostazione è che, ai fini dell'articolo 452-*bis* c.p., non essendo richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, fin quando tale irreversibilità non si verifica anche le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono *post factum* non punibile, ma – circostanza assai rilevante anche ai fini del *tempus commissi delicti* – spostano in avanti la consumazione del reato. In questo senso, dato che è possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche del disastro ambientale, «*non esistono zone franche intermedie tra i due reati*»[73].

Così inquadrato l'*ubi consistam* dell'inquinamento ambientale, può dirsi che la qualificazione di un fatto concreto di contaminazione ambientale, ai fini della sua sussumibilità nel contesto applicativo dell'articolo 452-*bis* c.p., passa attraverso due differenti filtri interpretativi: il primo che implica, in via concettualmente preliminare, di

[71] Cass., sez. III, 27 ottobre 2016, n. 10515, Sorvillo, in *Foro it.*, 2017, 7-8, II, 450, concernente una vicenda di scarico abusivo in un canale, per mezzo di una condotta interrata a servizio dell'impianto di captazione di acque di prima pioggia e bypassando l'impianto di depurazione esistente, di reflui di distillazione non depurati con superamento dei limiti previsti dalla Tabella III, Allegato V, Parte Terza d.lgs. 152/2006, ha ritenuto che la ridotta utilizzazione del corso d'acqua in conformità alla sua destinazione quale conseguenza della condotta fosse già sufficiente a integrare il "danno" che l'incriminazione intende punire.

[72] Cass., sez. III, 27 ottobre 2016, n. 10515, cit.; Cass., sez. III, 31 gennaio 2017, n. 15865, cit.

[73] Cass., sez. III, 27 ottobre 2016, n. 10515, cit.

"pesare" il *quantum*, in termini di effetti, del danno cagionato alla matrice ambientale di riferimento, sulla base di *standard* non soltanto quantitativi-aritmetici, ma anche qualitativi, ciò al fine di escludere la materialità di un disastro giuridicamente inteso; il secondo, che si pone a valle di questa preliminare selezione degli eventi penalmente rilevanti, impone di verificare se l'alterazione cagionata dalla condotta abbia impattato soltanto la "struttura" della matrice interessata, determinando una modifica *in peius* delle sue qualità fisico-chimiche[74] (cioè un deterioramento), ovvero se abbia intaccato pure i processi "funzionali" alla stessa associati (cioè una compromissione).

I denunciati rischi di mancanza di tassatività della fattispecie[75], tra l'altro, parrebbero trovare un riscontro nell'analisi comparatistica compiuta in relazione alla definizione del fatto tipico di inquinamento nel contesto europeo[76], dalla quale emerge un giudizio negativo in termini di elevata disomogeneità delle soluzioni adottate, dal momento che, nella maggior parte dei casi, gli ordinamenti nazionali hanno scelto di ricorrere a una trasposizione quasi pedissequa della nozione di «*danno sostanziale*» contenuto nella direttiva europea, la quale ha finito con l'affidare al formante giurisprudenziale il compito di definire gli effettivi contorni dell'offesa.

Ad ogni modo, gli ordinamenti che hanno profuso maggiore attenzione nella definizione dell'evento di danno hanno manifestato una non trascurabile eterogeneità rispetto al modo di intendere il disvalore di evento, in alcuni casi facendosi ricorso al parametro dell'impatto economico del danno (quantificato in termini monetari secondo schemi di matrice civilistica), in altri individuandosi il danno rilevante in riferimento alla durata, alla reversibilità e all'impatto sull'ambiente[77].

La nuova direttiva (UE) 2024/1203 sembra promuovere un netto avanzamento dal punto di vista degli elementi definitori dell'evento del reato, dando un deciso *input* – che si auspica sia esercitato – agli Stati membri nella precisazione della materialità delle incriminazioni, ancorché più focalizzato sul profilo del pericolo di danno che sul danno in senso proprio.

Sotto questo profilo, infatti, l'art. 3, par 7 dispone che gli ordinamenti nazionali debbano prevedere disposizioni affinché, nel valutare se una condotta del precedente par. 2 «*può provocare danni alla qualità dell'aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora*», si debba tenere conto, secondo il caso, di una serie di elementi, quali: la circostanza che la condotta riguardi un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa per l'ambiente o per la salute umana, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata; in quale misura è superato un valore, una soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio stabilito nella legislazione dell'Unione o nazionale o in un'autorizzazione rilasciata per l'attività pertinente; se il materiale o la sostanza è classificato come pericoloso o altrimenti elencato come nocivo per l'ambiente o la salute umana.

[74] C. PARODI-M. GEBBIA-V. CORINO, *op. cit.*, 25, ritengono che il deterioramento alluda a «*un "attacco" ai beni contemplati dalla norma di impatto minore rispetto alla compromissione, tale da non snaturare le caratteristiche del bene*».

[75] E. LO MONTE, *Art. 452*-bis *c.p.: la locuzione «compromissione o deterioramento significativi e misurabili» all'esame dei giudici di legittimità*, in *Dir. e giur. agr., alim. e amb.*, 2016, 6, 5 ss.; L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., 204 ss.; Id., *I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale in una recente proposta di riforma del legislatore italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, 1-2, 218; A.L. VERGINE, *I nuovi delitti ambientali: a proposito del D.D.L. n. 1345/2014*, in *Amb. & svil.*, 2014, 6, 447.

[76] L. SIRACUSA, *Prospettive di riforma della tutela penale dell'ambiente*, cit., 12 ss.; C. RUGA RIVA, *La fattispecie di inquinamento ambientale: uno sguardo comparatistico*, *ivi*, 2018, 4, 1 ss.

[77] Così, ad esempio, mentre la legislazione austriaca richiede fa riferimento a un «*deterioramento duraturo dello stato dell'acqua, del suolo e dell'aria*» e la normativa portoghese pone criteri di tipo qualitativo, la giurisprudenza polacca intende il danno significativo come danno irreparabile che colpisce la vegetazione o un gran numero di animali.

Si nota, inoltre, come il successivo par. 8 – con disposizione per il vero riferita al requisito della quantità «*trascurabile*» richiamato per alcune condotte del par. 2 – importa di considerare, tra le altre, circostanze quali la misura in cui è superato un valore, una soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio stabilito nella legislazione dell'Unione o nazionale, lo stato di conservazione della specie animale o vegetale e il costo di ripristino dell'ambiente, laddove sia possibile valutare tale costo.

Si tratta di coordinate di indirizzo che, seppur imporrano una delicata opera di codificazione da parte del legislatore interno, chiamano in causa parametri valutativi riferiti agli eventi di compromissione e di deterioramento già emersi e noti nella produzione giurisprudenziale e dottrinale, i quali reclamano a gran voce una loro positivizzazione, oltre che per primarie esigenze di certezza del diritto, per garantire il recupero di un necessario coefficiente di scientificità all'interno del processo probatorio – quale momento che costituisce, per esperienza, il fulcro centrale dei procedimenti penali per reati ambientali – marginalizzando le casistiche, non ancora del tutto debellate, in cui la decisione sul fatto è ancora ancorata alla "intuizione" del giudice penale.

2.3. Le incerte declinazioni degli indici di "rilevanza" dell'inquinamento e l'ipertrofia delle componenti ambientali tutelate.

Le criticità interpretative insite, *ex se*, nei due eventi alternativi di compromissione e di deterioramento sono ulteriormente acuite dalla giustapposizione agli stessi, nella trama dell'articolo 452-*bis* c.p., dei requisiti di "significatività" e di "misurabilità" della contaminazione[78], che finiscono per rendere ancor più complessa e articolata l'opera di ricostruzione del perimetro di tipicità dell'inquinamento ambientale[79].

Si tratta di requisiti della fattispecie che – lo si giudichi opportuno o meno[80] – qualificano gli effetti della condotta inquinante sotto il profilo qualitativo e quantitativo e, così, svolgono

[78] I due requisiti hanno sostituito, nella formulazione legislativa della fattispecie, il precedente riferimento a un inquinamento «*rilevante*», che fin da subito era stato criticato per la sua estrema vaghezza e aveva destato fondate perplessità in ordine al rispetto del principio di determinatezza. In proposito, si ricorda, peraltro, come già Corte cost., 16 maggio 1989, n. 247, in *Foro it.*, 1989, I, 1685, avesse dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'allora vigente reato di frode fiscale (articolo 4, comma 1, n. 7) l. 7 516/1982, oggi abrogato), ritenendo in quella sede che la «*misura rilevante*» dell'alterazione relativa al risultato della dichiarazione non integrasse un elemento costitutivo della fattispecie («*indica, invero, il "peso" del carico offensivo del delitto ma non entra, non fa parte della qualità offensiva del delitto stesso*»), quanto piuttosto una condizione obiettiva di punibilità («*costituisce, soltanto, filtro selettivo, che non incide sulla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto, ma ne connota solo la gravità, contrassegnando il limite a partire dal quale l'intervento punitivo è ritenuto opportuno*»), esulando così dalla sfera del dolo. Più in generale, sul rispetto del principio di determinatezza da parte del legislatore penale, cfr. altresì Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 5, in *Dir. & giust.*, 2004, 5, 29, con nota di A. NATALINI, *Clausole generali e principio di determinatezza della norma penale*; Corte cost., 6 febbraio 1995, n. 34, in *Foro it.*, 1995, I, 2773, con nota di C. VISCONTI, *Determinatezza della fattispecie e bilanciamento degli interessi*; Corte cost., 12 gennaio 1995, n. 31, in *Giur. cost.*, 1995, 1, 336, con nota di M. RIVELLO, *Gli «eccessi» di cui all'art. 174 comma 1 n. 3 c.p.m.p. ed il principio di determinatezza della fattispecie criminosa*; Corte cost., 25 marzo 1993, n. 122, in *Cass. pen.*, 1994, 251.

[79] Per M. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 9, 1075, «*la sensazione è che il legislatore si sia fatto guidare da una certa dose di improvvisazione, non dosando con la dovuta attenzione termini ed aggettivi e dando così vita ad un insieme di figure criminose contraddittorio e a tratti irragionevole*».

[80] In senso negativo, L. MASERA, *op. cit.*, 5, e M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015*, cit., 21; al contrario, ritiene essenziali tali requisiti nel contesto della fattispecie incriminatrice G. AMENDOLA, *La*

un'importante funzione selettiva dei comportamenti penalmente rilevanti, anche in una prospettiva di proporzionalità, escludendo i fatti di minore rilievo, tra l'altro in linea con la normativa regolatoria ambientale, che descrive il danno ambientale (articolo 300 d.lgs. 152/2006) come un «*deterioramento significativo* e *misurabile*», oltre che con la rispettiva declinazione eurounitaria dello stesso (articolo 2 della direttiva 2004/35/CE), ove esso viene inteso come «*mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale*».

Il carattere indefinito – o, a seconda dei punti di vista, elastico – di tali nozioni ha richiesto, fin dall'entrata in vigore della l. 68/2015, un necessario intervento esplicativo del formante giurisprudenziale e dottrinale.

Così, in un primo momento, si era suggerito che, mentre la "significatività" alludesse a «*una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento in virtù della sua dimensione*», il coefficiente di "misurabilità" ponesse la «*necessità – ridondante ovviamente sul piano probatorio – di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici (biologici, chimici, organici, naturalistici, etc.) dell'alterazione*»[81].

La giurisprudenza, fin dai primi approdi sul reato dell'articolo 452-*bis* c.p.[82], in linea generale, ha ricollegato il requisito della "significatività" alla «*incisività e rilevanza*» del fatto di contaminazione e ha ricostruito quello di "misurabilità" alla stregua di «*ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile*».

Simili precisazioni terminologiche – ancora oggi richiamate alla stregua di uno *ius receptum* nelle pronunce di merito e di legittimità – tuttavia, ponendosi al limite della tautologia, non sembravano (né sembrano oggi) in grado di fornire un valido ausilio all'interprete, ed esigono un necessario approfondimento, anche in considerazione della multiformità e della complessità delle casistiche concrete che gli operatori si trovano a dover affrontare in sede giudiziaria.

Così, la significatività – da apprezzare pur sempre al di sotto del limite superiore dell'irreversibilità tipica dell'articolo 452-*quater* c.p. – andrebbe correlata anzitutto, secondo un criterio temporale, alle sole situazioni di inquinamento ambientale serie, non fugaci e, dunque, non minimali[83], escludendo dall'ambito applicativo dell'incriminazione fenomeni a effetti contingenti o di breve durata[84].

Al contempo, però, un criterio meramente temporale potrebbe non essere adeguato per definire il concetto di significatività in un'accezione unitaria, essendone stata proposta a tal fine una declinazione complessa o mista[85], la quale, da una parte, pur tenendo ferma la rilevanza della durata temporale degli effetti dell'inquinamento, differenzi il profilo della

prima sentenza della Cassazione, cit., atteso che «*qualsiasi immissione nell'ambiente ne provoca una alterazione*».

[81] CORTE DI CASSAZIONE – UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Novità legislative*, cit., 5.

[82] Cass., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, cit.

[83] Si osserva, in proposito, come rispetto a eventuali episodi inquinanti a ridotta carica offensiva sarebbe astrattamente stata compatibile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-*bis* c.p.), nella versione successiva al d.lgs. 150/2022, che ha rimodulato la previgente preclusione oggettiva connessa al limite edittale massimo (cioè a una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, che avrebbe di fatto escluso l'articolo 452-*bis* c.p., il quale commina la pena della reclusione da due a sei anni), appuntandola sul minimo edittale (cioè a una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, limite sui cui si apposta invece l'articolo 452-*bis* c.p.). Resterebbe da valutare, in simili ipotesi applicative, se il fatto possa eventualmente essere qualificato in termini di condotta "pericolo" di inquinamento ambientale (in realtà, di natura colposa), punibile ai sensi dell'articolo 452-*quinquies*, comma 2 c.p.

[84] C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale*, cit., 5 ss.

[85] C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale*, cit., 6.

condotta da quello dell'evento (il che consentirebbe di ritenere integrato il requisito in esame anche in presenza di contaminazioni di breve durata, ma capaci di generare effetti gravi e irreversibili, nonostante il fenomeno sia destinato a scomparire rapidamente) e, dall'altro, imponga di apprezzare un indice ulteriore afferente alla gravità dell'inquinamento (in termini di intensità e di estensione degli effetti in riferimento alla matrice compromessa o deteriorata, per cui la "significatività" implicherebbe una chiara evidenza dell'evento dannoso in virtù delle sue dimensioni)[86].

La più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato, in proposito, che il requisito in esame intende escludere dall'area della penale rilevanza gli eventi "non significativi"[87], quelli, cioè, che hanno determinato sì una compromissione o un deterioramento (ancorché misurabili) di una delle matrici ambientali, ma non in modo certo, evidente, chiaro e proietta il fatto in una dimensione oggettiva certa, indiscutibile, verificabile e misurabile (appunto) oltre ogni ragionevole dubbio, che colloca la condotta dell'inquinamento ambientale nell'area intermedia che va dalla irrilevanza del danno alle dimensioni descritte dall'articolo 452-*quater* c.p.[88].

Anche il parametro della "misurabilità", così genericamente definito, andrebbe meglio specificato, potendo lo stesso essere variamente coniugato sia quale "misurabilità" in astratto, intesa come possibilità di formulare una valutazione quantitativa del danno[89] – ma con il rischio di risultare, così, sostanzialmente superfluo, atteso che ogni danno all'ambiente, se adeguatamente rilevato, può essere espresso in termini numerici – sia in un'accezione concreta, ossia come possibilità che, alla luce dei dati scientifici acquisibili, possa essere realizzata una valutazione quantitativa dello stesso[90]. In questa direzione, il requisito in discorso si atteggerebbe quale parametro di relazione, che impone un giudizio comparativo con lo *status quo ante*[91].

[86] Per una concreta esemplificazione (relativa all'attività di un'officina meccanica), in giurisprudenza, Cass., sez. III, 13 febbraio 2025, n. 12514, Ducci, in *Cass. pen.*, 2025, 10, 3232 ss. Sul punto, in dottrina, per un'impostazione mista, M. SANNA, *Il delitto di inquinamento. Elementi tecnici e procedure*, in *www.lexambiente.it*, 26 gennaio 2017, che suggerisce, da una parte, per quanto attiene agli aspetti "strutturali" dell'inquinamento, di effettuare una comparazione tra i valori assunti dai parametri (chimici, biologici e fisici) del comparto ambientale di riferimento con quelli propri del medesimo comparto ma in assenza di qualsivoglia fenomeno inquinante, e, dall'altra, quanto alle modifiche "funzionali" della risorsa interessata, sarà necessario valutare gli utilizzi di cui quella matrice è suscettibile, nella concreta situazione di spazio e di tempo, rispetto a quelli naturali possibili e legittimi.

[87] Per una concreta applicazione, nella giurisprudenza di merito, cfr. GUP Trib. Ravenna, 10 ottobre 2022, n. 561, inedita, commentata da N. BALDELLI, *Un caso di inquinamento marino derivante da relitto navale. Note a GUP Tribunale di Ravenna, 10 ottobre 2022, n. 561*, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2023, 1, 69 ss., relativa a un caso di inquinamento delle acque marine causato dallo sversamento di idrocarburi provenienti dal relitto di una nave, con conseguente deterioramento della matrice ambientale, il quale, all'esito degli accertamenti tecnici effettuati, era però stato circoscritto all'interno del perimetro delimitato da due fila di panne di contenimento che, unitamente all'aspirazione dei liquidi inquinanti, avevano evitato un più grave spandimento delle sostanze nocive.

[88] Cass., sez. III, 18 maggio 2023, n. 21187, cit.

[89] Cass., sez. III, 12 luglio 2022, n. 32498, Epifani, inedita, aveva riscontrato come l'esercizio di un'attività estrattiva di cava aveva prodotto uno scorticamento dello strato tufaceo esteso a un'area di circa 1.000 metri quadrati e profondo non meno di 4/5 metri, che aveva comportato un evidente deterioramento del bene in cui l'attività estrattiva era svolta, inteso come decadimento delle sue caratteristiche qualitative.

[90] L. MASERA, *op. cit.*, 5.

[91] Per G. BATTARINO, *op. cit.*, il giudizio di misurabilità degli eventi tipici implica «*una valutazione differenziale tra la condizione quo ante di uno o più tra matrici/oggetti […] e quella derivata dalla condotta lesiva dell'ambiente*». In termini analoghi, L. SIRACUSA, *I delitti di inquinamento*, cit., 218, secondo cui «*il richiamo alla misurabilità […] circoscrive l'offesa alle lesioni che siano concretamente*

La giurisprudenza ha affrontato espressamente i due punti della questione[92], osservando, da un lato, che, attraverso il requisito di "misurabilità", il legislatore ha inteso solamente indicare l'astratta possibilità di rilevare in termini quantitativi l'esistenza di un fenomeno di compromissione o di deterioramento ambientale, ma non ha indicato che lo stesso debba (o possa) essere soggetto necessariamente, per la sua rilevanza penale, a una procedura di calcolo numerico degli effetti da esso prodotti sulla base di una scala graduata della quale, peraltro, non è data alcuna definizione.

Dall'altro lato, ha ritenuto configurabile il reato anche nelle ipotesi in cui un fondo, nel passato, sia stato già compromesso o deteriorato, essendo di comune esperienza il fenomeno del possibile ulteriore aggravamento di una compromissione già avvenuta di un sito naturale, qualora sullo stesso prosegua l'attività inquinante, sebbene la stessa già fosse stata praticata in precedenza: la naturale dinamica dei fenomeni derivanti dall'inquinamento ambientale comporta che l'eventuale prosecuzione della aggressione umana alla salubrità degli spazi determini una progressiva e ulteriore compromissione ambientale, mano a mano che prosegue l'aggressione medesima, non potendosi, per converso, ritenere che, una volta determinatosi un danno all'ambiente, questo, laddove ne siano reiterate le cause, non sia soggetto ad un ulteriore deterioramento.

Più in generale, si è osservato che i concetti di significatività e di misurabilità svolgono un importante ruolo di "tenuta" della fattispecie, poiché assolvono la funzione di elevare il grado di offensività dell'evento delittuoso, espungendo dall'area della penale rilevanza quei fatti che tali non sono o che non lo sono in modo considerevole, importante, non indifferente, notevole, ragguardevole, rilevante; una loro eliminazione «*determinerebbe l'allargamento dell'ambito di applicabilità della fattispecie penale anche a condotte che producono un danneggiamento o una compromissione insignificante, irrilevante, irrisoria, minima, trascurabile, privandola proprio di quel requisito di maggiore offensività che giustifica una sanzione certamente non lieve*»[93].

Al contempo, tuttavia, occorre segnalare il principio, affermato dalla giurisprudenza[94], per cui alla "misurabilità" non potrebbe essere associata l'esigenza di un'effettiva e concreta misurazione degli eventi dannosi, dal momento che l'articolo 452-*bis* c.p., svincolandosi dalla tradizionale impostazione ingiunzionale-regolatoria del diritto penale dell'ambiente antecedente alla riforma, non rinvia «*a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi*» ed esclude «*l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore*» – si pensi, ad esempio, alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) o di rischio (CSR) a cui sono connesse diversi obblighi e conseguenze nella disciplina in tema di bonifiche (articoli 242 ss. d.lgs. 152/2006) – «*il cui superamento […] non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente*»; d'altra parte, «*potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile*».

Il rigore di tale enunciato iniziale – eccessivamente *tranchant* nello svilire la rilevanza e il significato che i "parametri" fissati dal legislatore e/o dalla pubblica amministrazione per l'esercizio di attività sensibili dal punto di vista ambientale – risulta invero attenuato

accertabili, alla stregua del livello di contaminazione del corpo recettore di riferimento», imponendo «*una comparazione a posteriori tra lo stato dell'ambiente così come era in quel particolare contesto empirico di azione, prima che essa producesse i suoi effetti, e lo stato di qualità dell'ambiente così come risulta, dopo aver subito l'intervento di quell'azione*».

[92] Cass., sez. III, 1 giugno 2022, n. 39759, Gabriele, in *www.rgaonline*, 3 gennaio 2023, con nota di A. MARCORA, *Inquinamento ambientale: ancora in tema di "misurabilità" e "progressione" del danno*.

[93] Cass., sez. III, 18 maggio 2023, n. 21187, cit.

[94] Cass., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, cit.

dall'affermazione che le "soglie" (o valori limite, che dir si voglia), lungi dall'integrare una presunzione assoluta (negativa o positiva) di inquinamento, possono comunque fornire un contributo conoscitivo importante, in chiave probatoria, quanto a effettiva rilevanza del *vulnus* arrecato alla matrice di riferimento, in termini di entità dello scostamento rispetto ai limiti di legge e di loro ripetitività[95].

Se, dunque, per le più tenui violazioni "formali" tipicamente incriminate ai sensi della disciplina di settore del d.lgs. 152/2006 il superamento della "soglia" o del limite, in quanto elemento costitutivo, basta ai fini del giudizio sulla materialità del fatto, per le più gravi condotte sussumibili nel quadro degli "ecodelitti" gli stessi elementi potrebbero essere recuperati, alla stregua di indici "sintomatici" dell'evento, consentendo di valorizzare la frequenza e l'ampiezza degli sforamenti dei valori soglia, la frequenza e la gravità delle violazioni delle prescrizioni, la gravità e la persistenza nel tempo degli effetti della contaminazione sulle componenti ambientali (anche in considerazione dell'estensione dell'inquinamento e della natura delle sostanze inquinanti) e, ancora, l'entità dei costi di recupero, di ripristino o di bonifica del sito ovvero il grado di difficoltà tecnica e la durata delle relative operazioni[96].

La proposta lettura dei valori-limite previsti nella legislazione ambientale – che consentirebbe tra l'altro di mantenere una certa coerenza in termini di "scalarità" sanzionatoria nei rapporti, verso l'alto, tra inquinamento ambientale e disastro ambientale e, verso il basso, tra il primo e le contravvenzioni di settore – risulta nondimeno depotenziata dall'orientamento giurisprudenziale[97] secondo cui il delitto dell'articolo 452-*bis* c.p. non richiede necessariamente di identificare un sito come «*contaminato*», secondo la definizione dell'articolo 240, comma 1, lett. *e)* d.lgs. 152/2006 del 2006 (trattandosi di «*testo normativo i cui concetti, elaborati in un differente contesto e a diversi fini, in assenza di specifica previsione, non possono essere richiamati per definire gli elementi costitutivi del delitto*», tanto più che la disposizione richiamata disciplina «*l'attività di bonifica dei siti quale prevista dal Titolo V del decreto, in relazione ai profili di rischio sanitario e ambientale sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate*»): di modo che il delitto di inquinamento ambientale, al quale è tendenzialmente estranea la protezione della salute pubblica, ha quale oggetto di tutela penale l'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo

[95] Suggerisce in tal senso P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 80, che in presenza di «*parametri quali-quantitativi di riferimento fissati dal legislatore*» occorre verificare «*se lo scostamento sia stato significativo, cioè abbia raggiunto un livello di intensità tale da superare il mero pericolo derivante dalla violazione degli "standards" (eventualmente rilevante come contravvenzione), ma abbia comportato un danno effettivo e non ipotetico all'ambiente*».

[96] C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., 11.

[97] Cass., sez. III, 19 settembre 2018, n. 50018, Izzo, in *Cass. pen.*, 2019, 8, 2897 ss., con nota di D. ZINGALES, *La fattispecie di inquinamento ambientale: la tutela dell'ambiente in chiave "ecocentrica" approntata dal codice penale* (si veda anche il commento di N. PISANI, *Inquinamento ambientale senza contaminazione del sito. Quale emancipazione della tutela penale codicistica dalle indicizzazioni tabellari del T.U.A.?*, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2019, 1, 1 ss.). Si osserva, peraltro, che il principio affermato dalla sentenza – ad avviso di chi scrive – dovrebbe essere opportunamente "dimensionato" in ragione della sede, cautelare, in cui la pronuncia è stata resa e, dunque, in relazione all'apprezzamento necessariamente sommario degli «*indizi*» di colpevolezza che presiedono all'accertamento della responsabilità in tale fase procedimentale (tanto che, in effetti, la Corte, in principio, osserva che il superamento delle CSC «*è grave indizio di effettiva contaminazione rispetto al superamento delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio), tanto che impone la messa in sicurezza e la bonifica del sito e l'espletamento delle operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica*», estendendo poi inopinatamente l'enunciato in relazione al generale accertamento del reato).

arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito in senso tecnico[98].

Sempre nella prospettiva probatoria del processo penale, la Cassazione ha precisato, altresì, che le condotte di deterioramento o compromissione non richiedono l'espletamento di specifici accertamenti tecnici, poiché, sebbene non possa escludersi la necessità, in determinati casi, di verifiche tecniche volte ad accertare la sussistenza e il grado di compromissione o di deterioramento di singole matrici ambientali o di un intero ecosistema, possono senz'altro verificarsi situazioni nelle quali simili situazioni siano di macroscopica evidenza, come nel caso di distruzione di flora o fauna immediatamente percepibili, ovvero quando, una volta individuato un determinato contesto ambientale e le caratteristiche che lo contraddistinguono, possano poi direttamente apprezzarsi le conseguenze della condotta contestata[99].

Un'ultima breve notazione riguarda la tipizzazione degli oggetti materiali del reato – alternativamente, le acque, l'aria, «*porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo*», un ecosistema, la biodiversità, anche agraria, la flora e la fauna – rispetto ai quali si riscontra un'ulteriore manifestazione dell'ipertrofia del legislatore penale del 2015, seppur con una comprensibile finalità di tutela "a tutto tondo" del bene ambiente, nelle sue componenti biotiche e abiotiche.

In proposito – al netto del *gap* definitorio che attanaglia entità come un ecosistema[100] e la biodiversità[101] – si evidenzia, in particolare, come, tra le matrici ambientali tutelate, soltanto il suolo e il sottosuolo siano stati caratterizzati in termini quantitativi dal legislatore, seppur

[98] In senso conforme, Cass., sez. III, 14 giugno 2022, n. 33615, Muratore, inedita, che, tra l'altro, ha ritenuto irrilevante l'allegazione da parte della difesa del ricorrente del certificato di destinazione urbanistica, dal quale sarebbe emersa la natura industriale di un sito (e la correlata applicazione di valori-limite che avrebbero escluso lo stato di contaminazione dello stesso).

[99] Cass., sez. III, 27 aprile 2018, n. 28732, Melillo, in *C.E.D. Cass.*, 2018, rv. 273566, che ha ritenuto immune da censure il provvedimento di conferma del sequestro di impianti idraulici utilizzati per prelievi idrici da un lago, il quale aveva escluso la necessità di un accertamento tecnico, avendo dato atto dell'elemento oggettivo costituito dal rilevante abbassamento delle acque del lago.

[100] Il d.P.C.M. 27 dicembre 1988, allegato 1 (recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale), alla lett. *e)* definisce gli «*ecosistemi*» come «*complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale*». Si ricorda come la Relazione illustrativa a un precedente disegno di legge (atto C. 2692, recante «*Disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della relativa disciplina*») riconoscesse espressamente che il testo normativo non forniva una definizione di "ecosistema", che peraltro poteva essere indicato, genericamente, come «*un ambito più circoscritto rispetto al concetto di ambiente, per indicare una situazione di equilibrio naturale autonomo rispetto ad altri ecosistemi; l'ambiente, invece, ricomprende, secondo la definizione più accreditata, non solo il complesso delle situazioni di naturalità, ma anche il complesso costruito dall'uomo, suscettibile di tutela non solo per i suoi aspetti naturali ed economici, ma in quanto elemento qualificante la realizzazione di un c.d. "sviluppo sostenibile"*».

[101] Per una valorizzazione della biodiversità, con riferimento alla pesca abusiva di oloturie, Cass., sez. III, 15 marzo 2017, n. 18937, Dilonardo, inedita. Per una possibile definizione, si veda l'articolo 2 della Convenzione ONU sulla diversità biologica (c.d. CBD), sottoscritta a Rio De Janeiro il 5 giugno 1992, per cui la *«diversità biologica»* indica «*la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, inclusi tra l'altro gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici di cui fanno parte; essa comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi*».

con formule altrettanto "elastiche", in grado comunque di esplicare una portata selettiva della tipicità penale[102].

Con riferimento alle problematiche trattate nel presente paragrafo, si ravvisano importanti disposizioni all'interno della nuova direttiva (UE) 2024/1203, le quali, presumibilmente, importeranno un intervento di recepimento/adeguamento del legislatore italiano, che potrebbe in concreto colmare quella "sete" di precisione del precetto penale che affligge ormai da un decennio il *corpus* dei delitti contro l'ambiente, inclusa l'incriminazione dell'articolo 452-*bis* c.p.

Anzitutto, l'articolo 2 introduce una serie di definizioni rilevanti ai fini delle fattispecie incriminatrici del successivo articolo 3, che ricomprendono, al par. 2, lett. *c)*, anche quella di «*ecosistema*», da intendersi come «*complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie*».

Nella stessa direzione, l'articolo 3, par. 6 indica agli Stati membri la necessità, ai fini delle condotte criminose richiamate nel precedente par. 2, di specificare che, nel valutare «*se il danno o il danno probabile è rilevante*», si debba tenere conto, secondo il caso, di elementi quali le condizioni originarie dell'ambiente colpito, la durata del danno (lunga, media o breve), la portata del danno e la reversibilità del danno[103].

Si tratta di circostanze, tutte o in parte, che – come già visto – sono già state avanzate in sede di interpretazione dell'articolo 452-*bis* c.p. da parte della più avveduta dottrina, ma che oggi non trovano un diretto riscontro né nel dato positivo del Titolo VI-*bis* del Codice penale (dunque, nella legge "formale"), né – quanto meno in modo compiuto – nell'elaborazione giurisprudenziale (quale legge da intendersi, convenzionalmente parlando, in senso "sostanziale"), la quale pare aver abdicato sia alla propria funzione chiarificatrice-integratrice del precetto penale, sia, addirittura, a quella autenticamente costruttiva *ex post* dello statuto del delitto di inquinamento ambientale.

Non resta che auspicare, in sede di recepimento della direttiva, una presa di posizione del legislatore nazionale, nella prospettiva di porre fine all'inaccettabile condizione di "minorazione" delle garanzie – vuoi di "prevedibilità" del precetto penale (quale corollario della legalità penale), vuoi, quanto al versante processuale, di difesa (articolo 24 Cost.) – da riconoscere ai consociati e, in particolar modo, considerato il contesto tipico in cui si concretizzano i reati in esame, agli operatori economici titolari di legittime aspettative all'esercizio dell'attività imprenditoriale (articolo 41 Cost.), anche in relazione ai profili di responsabilità autonoma delle organizzazioni[104].

[102] Così, Cass., sez. III, 9 ottobre 2020, n. 392, PM in proc. Minervini, in *www.rgaonline.it*, 18 febbraio 2021, ha escluso l'evento del reato, a fronte delle risultanze della procedura di bonifica – e in assenza di ulteriori allegazioni del pubblico ministero di senso contrario – in cui era stato rilevato all'interno di un sito il superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC), mentre solo in una delle sub-aree investigate sarebbe stato riscontrato anche il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), circostanza che non avrebbe consentito di ritenere univocamente sussistente la compromissione ambientale.

[103] Per un approfondimento, E. PENCO, *Soglie di punibilità e modelli di selezione quantitativa dell'illecito nella nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2024, 3, 27 ss.

[104] Recentemente, sul tema della responsabilità ambientale dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, L. MALDONATO, *Tutela dell'ambiente e responsabilità dell'ente*, Jovene, 2025.

RICCARDI M., *La tipicità "liquida" del delitto di inquinamento ambientale. Vecchie e nuove prospettive di foreseeability, tra paradigmi di legalità giurisprudenziale e parametri di valutazione del danno nella Direttiva (UE) 2024/1203,* in *Riv. Trim. dir. amb.*, 04/2025, p. 98.

call. 07

«Significatività» e «misurabilità» dell'inquinamento ambientale: un approccio oggettivo per recuperare determinatezza della fattispecie penale

di ALESSANDRA MASI, ENRICO NAPOLETANO e IASON VERGINELLI

Contributo sottoposto a procedimento di revisione (single blind) e approvato per la pubblicazione

SOMMARIO – 1. I limiti di «determinatezza» e «tassatività» del delitto di "inquinamento ambientale" (art. 452-bis c.p.). – **2.** La tecnica descrittiva dell'inquinamento penalmente rilevante. – **3.** Ipotesi tecnica di recupero di «determinatezza» della fattispecie. – **3.1.** La «misurabilità». – **3.1.1.** Matrice acqua. – **3.1.2.** Matrice aria. – **3.1.3.** Matrice suolo. – **3.2.** La «significatività». – **3.2.1.** Entità del titolo. – **3.2.2.** Stabilità nel tempo del superamento. – **3.2.3.** Estensione della sorgente di contaminazione. – **3.2.4.** Tipologia di contaminazione. – **3.2.5.** Prossimità e tipologia di recettori esposti (rischio sanitario). – **3.2.6.** Presenza di aree protette, falde e corpi idrici superficiali. – **3.2.7.** Evidenza rischi non accettabili. – **4.** Un possibile metodo di indagine per definire la «significatività». – **4.1.** Individuazione dei valori dei parametri. – **4.1.1.** Entità del superamento. – **4.1.2.** Stabilità nel tempo. – **4.1.3.** Estensione della sorgente. – **4.1.4.** Tipologia di contaminante. – **4.1.5.** Prossimità e tipologia di recettori. – **4.1.6.** Presenza di aree protette, falde e corpi idrici superficiali. – **4.1.7.** Matrice di screening finale.

ABSTRACT – *Il contributo affronta in chiave critica il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p., concentrandosi sui profili di indeterminatezza e di tensione con il principio di legalità che caratterizzano, sin dall'origine, la formulazione della fattispecie incriminatrice. In particolare, l'analisi muove dalla constatazione che i requisiti della "significatività" e della "misurabilità" dell'evento di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali, pur concepiti dal legislatore del 2015 come elementi selettivi idonei a delimitare l'area del penalmente rilevante, si presentano in realtà come concetti elastici e privi di un adeguato ancoraggio oggettivo. Tale vaghezza ha determinato un progressivo spostamento del baricentro applicativo dalla legge alla giurisprudenza, con l'elaborazione di un "diritto vivente" chiamato a colmare le carenze descrittive della norma. Dopo aver ricostruito i fondamenti costituzionali dei principi di determinatezza e tassatività, il lavoro esamina criticamente l'evoluzione interpretativa della Corte di cassazione in ordine ai concetti di "compromissione" e "deterioramento", nonché ai criteri di "significatività" e "misurabilità". Pur riconoscendo il valore chiarificatore di tale elaborazione giurisprudenziale, gli Autori evidenziano come essa finisca per attribuire al giudice un ruolo sostitutivo del legislatore, incompatibile con il principio di legalità sancito dall'art. 25 Cost., soprattutto laddove la valutazione della significatività dell'evento venga affidata a parametri mutevoli, non standardizzati e potenzialmente disomogenei da caso a caso. Su queste basi, il contributo propone un approccio innovativo volto a recuperare la determinatezza della fattispecie penale attraverso l'introduzione di criteri tecnico-scientifici oggettivi, capaci di ridurre l'alea interpretativa e di garantire maggiore prevedibilità dell'intervento penale. In tale prospettiva, la "misurabilità" viene ricondotta alla possibilità di quantificazione dell'alterazione ambientale mediante parametri scientificamente validati, tenendo conto dei limiti di rilevabilità e quantificazione (LOD e LOQ), delle sostanze normate e dei valori soglia fissati dalla legislazione ambientale di settore, con specifico riferimento alle matrici acqua, aria e suolo. La "significatività", invece, è analizzata come concetto necessariamente multidimensionale, che non può essere predeterminato in via astratta ma deve essere valutato alla luce di una pluralità di fattori concorrenti. Tra questi vengono individuati, in particolare, l'entità del superamento dei limiti normativi, la stabilità temporale del fenomeno, l'estensione della sorgente di contaminazione, la tipologia del contaminante (in termini di degradabilità, mobilità e tossicità), la prossimità e la tipologia dei recettori esposti, la presenza di aree protette o di corpi idrici e, infine, l'evidenza di rischi non accettabili sotto il profilo sanitario e ambientale. Sulla base di tali elementi, gli Autori*

delineano un possibile metodo di indagine quali-quantitativo fondato sull'attribuzione di punteggi e pesi ai diversi parametri, finalizzato alla costruzione di un indice sintetico di significatività. Tale modello, pur non pretendendo di sostituirsi alla valutazione giuridica, è concepito come strumento di supporto oggettivo e replicabile, idoneo a orientare tanto l'attività degli organi di controllo quanto l'accertamento giudiziale. La proposta si colloca, così, in una prospettiva di dialogo interdisciplinare tra diritto penale e scienze ambientali, auspicando un coinvolgimento istituzionale degli enti tecnici competenti per la definizione condivisa degli standard applicativi. In conclusione, il lavoro sostiene che solo attraverso l'integrazione di criteri tecnici verificabili e di metodologie di valutazione standardizzate sia possibile restituire al delitto di inquinamento ambientale un adeguato grado di determinatezza, preservando al contempo l'effettività della tutela penale dell'ambiente e il rispetto delle garanzie fondamentali del diritto penale liberale.

KEY-WORDS – significatività; misurabilità; inquinamento ambientale; determinatezza; tassatività; danno; metodo scientifico.

1. I limiti di «determinatezza» e «tassatività» del delitto di "inquinamento ambientale" (art. 452-*bis* c.p.).

L'art. 452-*bis* c.p. prevede che è punito con la pena della reclusione e della multa *"chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili (a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna"*. Inoltre, *"quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata"*.

Il fatto criminoso di inquinamento ambientale descritto nell'art. 452-*bis* del codice penale, letto nella sua interezza, non brilla certamente per chiarezza.

La nascita e la scrittura di una norma penale costituisce l'accadimento più importante in un ordinamento giuridico democratico per il suo oggettivo significato di introduzione nel tessuto sociale di una nuova regola di comportamento per tutti i consociati alla cui violazione scatta la sanzione penale. ANSELM FEUERBACH, illustre criminalista tedesco dei primi anni dell'Ottocento, sintetizza il fondamento politico del principio di legalità nella formula latina *nulla poena sine lege* e la raccorda concettualmente con il problema del fondamento della pena, ravvisato nelle finalità di prevenzione generale cui la sanzione penale è chiamata ad esercitare: se la minaccia della sanzione penale deve funzionare da deterrente psicologico nel distogliere la generalità dei consociati dal commettere reati, allora, è necessario che i cittadini conoscano prima quali sono i fatti, la cui realizzazione comporta l'inflizione della sanzione.

Tuttavia, il principio di legalità sarebbe rispettato soltanto *"nella forma, ma eluso nella sostanza, se la legge che eleva a reato un dato fatto lo configurasse in termini così generici da non lasciar individuare con sufficiente precisione il comportamento penalmente sanzionato: appartiene alla stessa ragione ispiratrice del principio di legalità l'esigenza della tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale"*[1]; laddove – si badi bene – ancorché possano sembrare sinonimi, la "determinatezza" attiene alla tecnica legislativa di formulazione della fattispecie incriminatrice mentre, invece, la "tassatività" attiene al divieto per il Giudice di applicare la norma penale a casi da essa non espressamente previsti.

In questo senso, il principio di determinatezza fa da contrappeso al criterio di frammentarietà in materia penale in quanto, se è vero che la tutela penale è apprestata soltanto

[1] FIANDACA-MUSCO, *Manuale di Diritto penale. Parte Generale,* VII ed., 2017, 85.

contro determinate forme di aggressione ai beni giuridici protetti, è altrettanto necessario, allora, che il legislatore specifichi con sufficiente precisione i comportamenti che integrano siffatte modalità aggressive.

Il ruolo del principio di determinatezza è, dunque, centrale nel sistema penale perché coinvolge la tecnica di formulazione delle fattispecie criminose e tende a salvaguardare i cittadini dagli eventuali *abusi interpretativi* del potere giudiziario nella fase applicativa della norma al fatto concreto.

Il principio di determinatezza rappresenta, quindi, *"una condizione indispensabile perché la norma possa efficacemente fungere da guida del comportamento del cittadino"*[2] il quale, per vedersi rimproverato un reato, deve essere messo nelle condizioni di conoscere perfettamente, prima di porre in atto la sua condotta, il contenuto e il significato della relativa incriminazione onde poter orientare secondo Legge le proprie azioni. Quanto più il cittadino sarà posto in condizione di discernere senza ambiguità ciò che è lecito da ciò che non lo è, tanto più crescerà il suo rapporto di fiducia partecipativa nei confronti dello Stato e delle sue istituzioni, evitando così il rischio di trovarsi vittima di spregiudicate "operazioni creatrici" dell'illecito penale ad opera di una giurisprudenza sostitutiva delle deficienze del Legislatore.

2. La tecnica descrittiva dell'inquinamento penalmente rilevante.

È dunque secondo queste coordinate normative che occorre leggere la descrizione della nuova fattispecie di inquinamento ambientale, articolata secondo cinque elementi:

- la condotta deve essere "abusiva";
- l'evento di danno deve estrinsecarsi in una "compromissione" o in un "deterioramento";
- gli indicatori per determinare la gravità dell'evento sono la "significatività" e la "misurabilità".

Cinque termini che, nello schema legale della fattispecie incriminatrice, si inseriscono quali *elementi di normazione*, figli di una tecnica di legiferazione – a giudizio di chi scrive – assai confusionaria.

Sul piano descrittivo della condotta criminosa di inquinamento il cittadino, per potersi orientare secondo Legge, deve sapere quando questa si qualificabile come *abusiva* e, in secondo luogo, quando la stessa abbia causato una *compromissione* o un *deterioramento* di taluna delle matrici ambientali tutelate dalla norma penale che abbia raggiunto una soglia di *significatività* che sia oggettivamente *misurabile*.

Soffermandoci soltanto alla lettura della norma così com'è descritta dal Legislatore del 2015 nell'art. 452-*bis* del codice penale, tale chiarezza interpretativa non emerge affatto e la sensazione di trovarsi disorientati dall'impossibilità di cogliere prima della commissione del fatto quale sia la differenza tra un *danneggiamento* o una *compromissione* di una matrice ambientale e di sapere quali sono i parametri a cui rifarsi per valutare l'entità del *danno* per misurarne la portata e stabilirne con ragionevole certezza la *significatività* del dato oggettivo è assai forte e all'evidenza in contrasto con lo scopo del principio di legalità, declinato nel principio della sufficiente determinatezza della fattispecie criminosa.

Tuttavia, non può sottacersi che la Corte di Cassazione[3] ha, nella quasi totalità dei casi, respinto le eccezioni sollevate sotto il profilo della violazione del principio di tassatività,

[2] FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale,* cit., 86.

[3] Da ultimo, Cass. Pen., Sez. III, Sentenza del 30/01/2020, n. 9736, Pres. RAMACCI L., Rel. CORBETTA S. secondo cui *«la fattispecie in esame non confligge con l'art. 25, comma 2, Cost., in quanto le espressioni impiegate dal legislatore appaiono sufficientemente univoche nella descrizione del fatto vietato, che, essendo modellato come reato di evento a forma libera, si incentra sulla causazione di una "compromissione" o di un "deterioramento": locuzioni che rimandano a un fatto di*

ricorrendo ora al criterio del "significato linguistico" – per cui al Giudice sarebbe sempre possibile rintracciare un significato determinato, corrispondente al normale uso linguistico, dei termini impiegati nelle norme sospettate di eccessiva indeterminatezza – ora al "diritto vivente" – identificato con l'interpretazione costante o comunque dominante che la giurisprudenza di legittimità conferisce alla norma incriminatrice o, in mancanza di un indirizzo costante o prevalente, identificato nella decisione insindacabile del Giudice nel valutare le varie interpretazioni giurisprudenziali – .

Il "diritto vivente" della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione parrebbe aver superato il *deficit* di determinatezza della norma incriminatrice dell'inquinamento ambientale quanto ai termini della "compromissione" o "deterioramento" nonché della "significatività" e "misurabilità": ma è davvero così?

Innanzitutto, è ben fin da subito ricordare che all'indomani della pubblicazione della Legge 22 maggio 2015 n. 68, il Massimario della Cassazione, proprio perché la norma si presentava oscura, è intervenuto fornendo delle prime interpretazioni. Riferendosi alla "compromissione" o al "deterioramento", il Massimario chiarisce che *"dal punto di vista strettamente lessicale, la prima espressione si distingue dalla seconda per una proiezione dinamica degli effetti, nel senso appunto di una situazione tendenzialmente irrimediabile ("compromessa") che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un'azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro"*[4].

Questa interpretazione è stata smentita dalla prima pronuncia della Cassazione in quanto attribuisce alla compromissione un'intensità lesiva più elevata rispetto al deterioramento, che viene descritto come *"una perdita del grado di usabilità e/o di funzionalità ecologica"*, mentre invece la norma prevede alternativamente le due nozioni senza stabilire un rapporto di progressione: *"l'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva "o" svolge una funzione di collegamento tra i due termini – autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro – che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della compromissione, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema"* [5] e che attiene alla *"relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare"*[6]; invece, in quello del *"deterioramento, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi"*[7] e che consiste in una *"riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole"*[8]. Da ciò consegue che *"non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452 quater c.p."*[9].

danneggiamento in relazione alle quali la giurisprudenza di questa Corte ha fornito un'interpretazione uniforme e costante. Ciò consente di ritenere rispettato il vincolo imposto dall'art. 25, comma 2, Cost. nella descrizione dell'illecito penale».

[4] MORLINO, Rel. n. III/04/2015, Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario, cit., 4.

[5] Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016 (ud. 21 settembre 2016), n. 46170, SIMONELLI, Rv. 268059.

[6] Cass. Pen., Sez. III, 30 Marzo 2017 (ud. 31 Gennaio 2017) n. 15865, RIZZO, Rv. 269489.

[7] Cass. pen., Sez. III, SIMONELLI, cit.

[8] Cass. pen., Sez. III, RIZZO, cit.

[9] Cass. pen., Sez. III, SIMONELLI, cit.

Le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono, quindi, un *post-factum* non punibile ma integrano, invece, singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale. L'evento può assumere il carattere di *significatività* anche a seguito di un'attività seriale ripetuta nel tempo, ciascuna delle quali, isolatamente considerata, non è in grado di incidere sul bene tutelato in termini, appunto, di significatività. Da ciò deriva che l'evento è unico, allorquando sia il risultato della sommatoria di una pluralità di condotte, all'esito delle quali il deterioramento o la compromissione di un medesimo contesto ambientale raggiunge il grado di compromissione richiesto per l'integrazione del fatto.

L'ambito di operatività dell'art. 452-*bis* c.p. è delimitato dalla ulteriore precisazione che la compromissione o il deterioramento devono essere comunque, "significativi" e "misurabili", venendo così elevato in modo considerevole il livello di lesività della condotta, escludendo i fatti di minore rilievo. Il Massimario chiarisce che *"se la "significatività" indica una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento in virtù della sua dimensione, la richiesta compresenza di un coefficiente di "misurabilità" rimanda alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici (biologici, chimici, organici, naturalistici, etc.) dell'alterazione"*. A tal proposito la Cassazione ha precisato che *"occorre verificare se vi siano parametri di riferimento fissati dal legislatore e, in secondo luogo, valutare se lo scostamento sia stato significativo: cioè se questo abbia raggiunto un livello di intensità tale da superare il mero pericolo derivante dalla violazione degli standards – eventualmente rilevante a titolo contravvenzionale – ma abbia comportato un danno effettivo all'ambiente. (...) Laddove, poi, manchi il riferimento a dei limiti tabellari, pur non potendo escludere che l'inquinamento sia comunque misurabile, ove sia possibile quantificare il livello di compromissione delle matrici ambientali interessate tramite la verifica di parametri (chimici, biologici, naturalistici, organici), soccorre il parametro della significatività in funzione integrativa e compensativa. In sostanza, quindi, il requisito della misurabilità fa riferimento alla possibilità di rappresentazione quantitativa del fenomeno, mentre quello della significatività attiene ai riflessi sulla componente interessata ed opera quando la lesione abbia raggiunto un livello di intensità tale che l'evento non è soltanto pericoloso per l'ambiente ma lo ha effettivamente compromesso o deteriorato. (...) Tali definizioni consentono, in definitiva, di tracciare una linea netta di demarcazione rispetto alle fattispecie contravvenzionali previste nel Decreto ambientale: il confine sul lato inferiore della condotta dovrebbe essere rappresentato dal mero superamento dei limiti tabellari – le concentrazioni soglie di rischio (CSR) punite dalla diversa fattispecie di pericolo prevista dall'art. 257 del D.Lgs. 152 del 2006, ove non seguito dalla bonifica del sito – che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento; mentre sul versante opposto la fattispecie confina, nella progressione immaginata dal legislatore, con il più grave reato di disastro, che pretende – come si dirà oltre – un'alterazione "irreversibile o particolarmente onerosa" dell'ecosistema: di modo che l'inquinamento è ravvisabile in tutte le condotte di danneggiamento delle matrici che, all'esito della stima fattane, producono una alterazione significativa del sistema, senza assumere le connotazioni dell'evento tendenzialmente irrimediabile"*[10].

Se è vero che lo scopo del *principio di determinatezza* è la descrizione sufficientemente chiara e precisa della condotta che costituisce un illecito penale, circoscrivendo la sanzione penale a specifiche modalità di aggressione del bene giuridico protetto, così da mettere il

[10] Cass. pen., Sez. III, SIMONELLI, cit.

cittadino nella condizione di conoscere prima il contenuto e il significato della relativa incriminazione senza ambiguità tra ciò che è lecito da ciò che non lo è, allora, è altrettanto vero che il *principio di tassatività* impone al Giudice di applicare la norma penale ai soli casi da essa espressamente previsti, salvaguardando in tal modo i cittadini dagli eventuali *abusi interpretativi* del potere giudiziario nella fase di accertamento giudiziale del fatto che, nell'incertezza testuale del significato della norma, muterebbe da Giudice a Giudice.

Il ragionamento della Cassazione viola proprio questi principi, arrogandosi il diritto di interpretare termini vaghi e generici, sostituendosi, in tal modo al ruolo che avrebbe dovuto assolvere più efficacemente il Legislatore del 2015. Per vero, l'opera interpretativa della Suprema Corte ha avuto certamente il merito di produrre "diritto vivente" che ha fornito utili chiarimenti per ciò che debba intendersi per "compromissione" o "deterioramento" o ancora per la "misurabilità" del danno ambientale.

Tuttavia, un punto è insuperabile: la *significatività* dello scostamento è l'unico vero punto che nemmeno il diritto vivente è stato in grado – e probabilmente non lo sarà nemmeno in futuro – di declinare con ragionevole certezza e rigore scientifico. Ricorrendo al ragionamento Aristotelico, se la Tesi condivisa della nostra argomentazione è che il superamento di un limite non equivale automaticamente ad una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, allora l'Antitesi è che la Legge non può predeterminare quando lo scostamento dal limite assume rilevanza o no. Ancor più complesso e discrezionale sarebbe stabilire il livello di significatività in assenza di limiti tabellari fissati dalla Legge. Né tanto meno questa valutazione può essere demandata all'opera interpretativa del Giudice perché sarebbe suscettiva di applicazioni troppo duttili e perciò facilmente manipolabili, attribuendogli un ruolo suppletivo del Legislatore, vietato dal principio di legalità sancito a livello costituzionale nell'art. 25.

Appare, allora, centrale per superare questa aleatorietà interpretativa della fattispecie delittuosa in esame e sottrarre una disomogeneità in fase applicativa ad opera dei Giudici, recuperare in chiave tecnica quel deficit di determinatezza della fattispecie negli indicatori della misurabilità e significatività che concorrono a definire la portata offensiva della compromissione o deterioramento della condotta abusiva di inquinamento.

3. Ipotesi tecnica di recupero della «determinatezza» della fattispecie.

3.1. La «misurabilità».

Per essere in grado di valutare la portata di un evento negativo sull'ambiente, verosimilmente, si dovrà quantificare o stimare la portata degli effetti negativi ad esso legati.

La misurabilità è, quindi, strettamente legata alla quantificazione.
È chiaro, poi, che la semplice quantificazione *ex post* rispetto all'evento negativo, seppur utile a fornire un'istantanea di quello che è lo stato dell'ambiente, non può costituire una prova a carico di chi è responsabile dell'evento se non si è in grado di confrontarla con la situazione *ex ante*; bisogna, cioè, poter accertare un avvenuto deterioramento o compromissione.

Se si pensa al caso del rilascio di sostanze inquinanti all'interno di una o più matrici ambientali (acqua, aria e suolo), il concetto di misurabilità si traduce, per un tecnico, nella misura delle concentrazioni di tali inquinanti nel comparto ambientale interessato.

Due sono i quesiti che sorgono in questo caso: (i) siamo davvero in grado di misurare qualsiasi concentrazione? (ii) Cosa misurare?

Il primo quesito riguarda, molto semplicemente, i limiti che ci vengono imposti dalla tecnologia che abbiamo a disposizione; parleremo, quindi, del LOD (Limit of Detection) e del LOQ (Limit of Quantification). Il limite di rilevabilità (LOD) è, secondo la definizione

data dall'INAIL[11], "*il valore misurato, ottenuto con una procedura di misura assegnata, per il quale la probabilità di dichiarare erroneamente l'assenza di una componente costituente un materiale è β, essendo data la probabilità α di dichiarare erroneamente la sua presenza; la Iupac raccomanda valori di α e β uguali a 0,05*"; il limite di quantificazione (LOQ), invece, è "*il valore oltre il quale è legittimo eseguire misure quantitative*". Se il segnale ottenuto nella misurazione di un analita è maggiore del LOD possiamo affermare, con un piccolissimo livello di incertezza, che questo è effettivamente presente ma sarà possibile andare a svolgere misure quantitative solamente se il segnale è maggiore del LOQ. È logico che il LOD è minore del LOQ.

I due limiti dipendono dal tipo di strumento utilizzato e dai criteri considerati per il calcolo statistico e la metodologia impiegata per il calcolo deve essere sempre riportata nel momento in cui si forniscono questi valori.

Per rispondere alla seconda domanda, invece, basta riflettere sul fatto che esistono centinaia di migliaia di sostanze chimiche tra naturali e di sintesi e che, nel caso di uno sversamento, una o, verosimilmente, più di queste saranno presenti nell'area interessata dallo sversamento stesso in concentrazioni più o meno elevate. È evidente che l'indagine non potrà basarsi su un'analisi di ogni sostanza esistente ma sarà funzione di due elementi principali: il tipo di evento avvenuto/attività condotta sul sito, i contaminanti normati. Per chiarire il concetto del legame tra attività e classe di contaminante da indagare, si riporta un esempio non esaustivo nella Tabella 1.

Il tema delle sostanze normate è, banalmente, legato al fatto che, se anche avessimo delle misurazioni relative a tutti gli elementi e/o composti presenti in un sito, non sapremmo come comportarci nel caso in cui non dovessimo disporre di un valore di riferimento fornito dal legislatore (in base a cosa potremmo definire un eccesso?).

Attività	**Metalli e Inorganici**	**BTEX e Idrocarburi**	**IPA**	**Solventi clorurati**	**Fenoli**	**PCB**	**Diossine e Furani**	**Pesticidi**
Punti vendita carburante	x	x		x				
Acciaierie	x	x						
Industria chimica	x	x	x	x	x	x	x	
Lavorazione del legno	x	x			x	x	x	x
Aeroporti	x	x	x	x				

Tabella 1: Legame attività-sostanza[12]

È necessario comunque far notare che si sta sempre più ponendo l'attenzione su contaminanti (detti emergenti) che, pur essendo sempre più frequentemente rilevati, non sono attualmente normati in ambito nazionale (antibiotici, farmaci, microplastiche). La mancanza di valori limite per queste sostanze, che, comunque, destano preoccupazione dal punto di vista ambientale e sanitario, è dovuta alla scarsa conoscenza degli effetti e/o alla loro recente scoperta nelle varie matrici ambientali. Per alcune sostanze, tuttavia, il quadro sta rapidamente evolvendo.

In particolare, con il D.Lgs. 21 febbraio 2024, n. 31, che recepisce la Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, sono stati introdotti limiti specifici e vincolanti per i PFAS, che quindi non rientrano più tra i contaminanti non normati. È ragionevole aspettarsi nei prossimi anni un progressivo aggiornamento della normativa

[11] https://www.inail.it/cs/internet/limiti-di-rilevabilit-e-quantificazione.html
[12] INAIL (2014). Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati. Manuale Operativo.

ambientale, anche per altri contaminanti emergenti. Va inoltre ricordato che, in attesa di limiti cogenti, organismi riconosciuti a livello internazionale come OMS e ISS forniscono valori guida, spesso adottati come riferimento operativo dalle autorità competenti.

Ad ogni modo, per definire meglio il concetto di misurabilità è fondamentale andare a considerare le singole matrici ambientali interessate, poiché per ognuna di esse si presentano scenari specifici per quanto riguarda la normativa di riferimento (valori limite) e, quindi, le specifiche sostanze da andare a ricercare.

3.1.1. Matrice acqua.

Per ciò che concerne la matrice acqua, bisogna, innanzitutto, fare una distinzione, seppur non esaustiva, tra:

- Acque superficiali che, secondo il D.Lgs. 152/2006, vengono definite come "*le acque interne, ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali*";
- Acque sotterranee che, sempre in accordo con il D.Lgs. 152/2006, "*sono tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo*".

La normativa cui dover far riferimento per quanto riguarda la prima categoria è contenuta nella Parte III del D.Lgs. 152/2006. Per quanto riguarda la seconda, invece, i limiti da considerare sono riportati all'interno della Parte V dello stesso decreto.

Nel caso in cui le acque siano destinate al consumo umano, tuttavia, i valori limite da rispettare ai punti di prelievo sono oggi definiti dal D.Lgs. 21 febbraio 2024, n. 31, che ha recepito la Direttiva (UE) 2020/2184 e ha abrogato il precedente D.Lgs. 31/2001.. Nel momento, quindi, in cui bisogna andare a valutare l'applicabilità di una norma piuttosto che dell'altra, potrebbero sorgere alcuni problemi legati alle sostanze normate e ai rispettivi valori limite assegnati. In conformità con il Principio di Precauzione[13], però, in caso di incertezza, sarà opportuno porsi nella situazione più cautelativa.

In Tabella 2, si riporta un confronto tra i limiti del D.Lgs. 152/2006 e quelli del D.Lgs. 31/2024 per alcune sostanze. Da un'analisi più approfondita degli allegati ai due decreti, due elementi appaiono evidenti: il primo è che il numero di sostanze normate dal D.Lgs. 152/2006 è nettamente superiore rispetto a quello delle sostanze citate nel D.Lgs. 31/2024, questo, probabilmente, in virtù del fatto che il primo non deve tener conto esclusivamente delle ricadute sulla salute umana; il secondo è che, per molti dei parametri presenti in entrambi i decreti, i limiti sono praticamente sovrapponibili.

Sostanza	**D.Lgs. 152/2006 [µg/L]**	**D.Lgs. 31/2024 [µg/L]**
Boro	1000	1500
Cadmio	5	5
Cromo VI	5	-
Rame	1000	2000
Piombo	10	10 (fino al 2036)
Zinco	3000	-

[13] Sull'evoluzione comunitaria e sul percorso giurisprudenziale del principio di precauzione si veda, per tutti, FICCO *(a cura di)*, *Gestire i rifiuti tra legge e tecnica*, Ed. Ambiente, VII ed., Milano, 2019, 35; GRAGNANI, *Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente dell'uomo, delle generazioni future*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, 9 ss; JONAS, *Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 1990; BECK, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, 2000, a cura di PRIVITERA; ID., *Conditio humana, Il rischio nella società globale*, Bari, 2008.

Nitrati	-	50000
Benzene	1	1
Cloruro di vinile	0.5	0.5

Tabella 2: Esempio confronto limiti D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 31/2024

3.1.2. Matrice aria.

In questo caso, le fonti normative cui riferirsi sono due: la Parte V del D.Lgs. 152/2006, che "*si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera*" e il D.Lgs. 155/2010 per i limiti riferiti all'aria ambiente. Nelle Tabelle 3 e 4, si riportano alcuni limiti contenuti all'interno di quest'ultimo.

Biossido di zolfo	Protezione della salute umana	Protezione della vegetazione
Soglia di valutazione superiore	60% del valore limite sulle 24 ore (75 µg/m^3 da non superare più di 3 volte per anno civile)	60% del livello critico invernale (12 µg/m^3)
Soglia di valutazione inferiore	40% del valore limite sulle 24 ore (50 µg/m^3 da non superare più di 3 volte per anno civile)	40% del livello critico invernale (8 µg/m^3)

Tabella 3: Limiti Biossido di zolfo, Allegato 2 D.Lgs. 155/2010

Particolato atmosferico (PM10, PM2.5)	Media su 24 ore PM10	Media annuale PM10	Media annuale PM2.5
Soglia di valutazione superiore	70% del valore limite (35 µg/m^3 da non superare più di 35 volte per anno civile)	70% del valore limite (28 µg/m^3)	70% del valore limite (17 µg/m^3)
Soglia di valutazione inferiore	50% del valore limite (25 µg/m^3 da non superare più di 35 volte per anno civile)	50% del valore limite (20 µg/m^3)	50% del valore limite (12 µg/m^3)

Tabella 4: Limiti particolato atmosferico, Allegato 2 D.Lgs. 155/2010

3.1.3. Matrice suolo.

Per questa matrice, i riferimenti normativi sono contenuti all'interno della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Nella tabella che segue, si riporta uno stralcio della tabella presente nell'Allegato 5.

Sostanza	**A** **Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (mg kg^{-1} espressi come ss)**	**B** **Siti ad uso commerciale e industriale (mg kg^{-1} espressi come ss)**
Arsenico	20	50
Cadmio	2	15
Cromo VI	2	15
Benzene	0.1	2
Etilbenzene	0.5	50
Toluene	0.5	50
Benzo(a)pirene	0.1	10
Triclorometano	0.1	5

Tetracloroetilene (PCE)	0.5	20
Cloruro di vinile	0.01	0.1

Tabella 5: Esempio limiti Tabella 1 Allegato 5 Parte IV D.Lgs. 152/2006

È interessante spendere qualche parola su quanto riportato in Tabella 5. I limiti si riferiscono alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i suoli insaturi (suolo superficiale e profondo) e vengono utilizzati come valori di screening nell'ambito della valutazione e gestione dei siti potenzialmente contaminati. . La classe A è riferita a siti ad uso "residenziale", mentre la classe B a siti con usi commerciali e industriali; i limiti, per la stessa sostanza, per la classe B sono più alti rispetto a quelli individuati per la classe A. Come è noto a chi opera nel settore delle bonifiche, infatti, la necessità di intervento è legata al rischio sanitario-ambientale, dunque, diventa necessario stabilire il tipo di recettore esposto e lo scenario di esposizione di questo e il grado di protezione che si intende garantirgli.

Sebbene il danno sanitario, inteso come danno sulla salute della popolazione, sia compreso nel danno ambientale, non si può certo dire che lo esaurisca; quest'ultimo, infatti, non considera esclusivamente gli effetti avversi provocati sulla popolazione esposta, come si evince dalla normativa. Dalla precisazione fatta poco prima, però, si può cominciare a comprendere quanto verrà specificato successivamente e cioè che non esiste una significatività che possa essere stabilità aprioristicamente; questa andrà valutata, di volta in volta, tenendo in considerazione vari elementi, di cui la tipologia di recettore non costituisce che un esempio.

3.2. La «significatività».

La significatività viene descritta dalla Corte di Cassazione – come detto – in "*una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento in virtù della sua dimensione*". Dal punto di vista tecnico, questo si traduce col dover andare a considerare una serie di parametri che possono entrare in gioco simultaneamente o singolarmente in funzione dell'evento di contaminazione.

I parametri che possono concorrere alla definizione della significatività devono tener conto, in via generale, della tipologia di inquinante, della specificità del sito e della natura del superamento dei limiti imposti dalla norma. Nel dettaglio, per definire un evento significativo, dal punto di vista tecnico, bisogna sicuramente tener conto di:

- entità del superamento;
- stabilità nel tempo del superamento;
- estensione della sorgente di contaminazione;
- tipologia di contaminate (caratteristiche fisico-chimiche);
- prossimità e tipologia di recettori esposti (rischio sanitario);
- presenza di aree protette, falde e corpi idrici superficiali;
- evidenza di rischi non accettabili.

3.2.1. Entità del superamento.

L'associazione tra evento di contaminazione e superamento dei valori limite previsti dalle norme è abbastanza immediata e, sicuramente, non è sbagliata. Tuttavia, il mero superamento del limite non ci dà informazioni sulla significatività dell'evento, che, di fatto, dovrà essere proporzionale, verosimilmente, all'entità del superamento (di quanto il valore riscontrato è superiore al limite?).

Quanto appena detto, è concorde con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, la quale specifica che "*occorre verificare se vi siano parametri quali-quantitativi di riferimento fissati*

dal legislatore e, in secondo luogo, valutare se lo scostamento sia stato significativo: cioè se questo abbia raggiunto un livello di intensità tale da superare il mero pericolo derivante dalla violazione degli standards eventualmente rilevante a titolo contravvenzionale ma abbia comportato un danno effettivo all'ambiente"[14].

3.2.2. Stabilità nel tempo del superamento.

Riuscire a capire quale sia il ruolo di questo parametro nella definizione della significatività è cosa abbastanza facile. È chiaro, infatti, che sarà ragionevole associare un evento significativo ad un superamento protratto nel tempo piuttosto che ad uno sporadico.

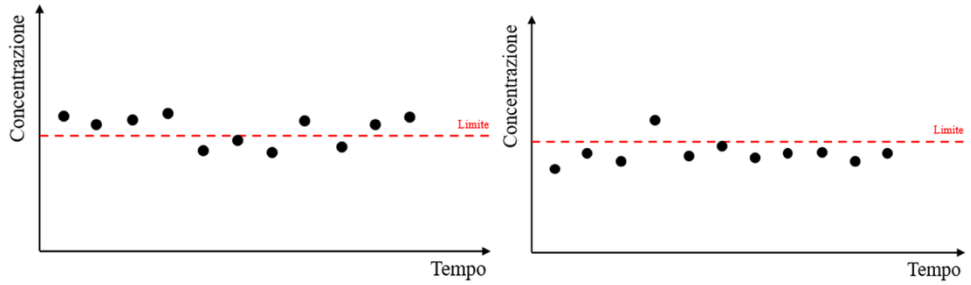


Figura 1: Evento protratto nel tempo (sx.) ed Evento sporadico (dx.)

3.2.3. Estensione della sorgente di contaminazione.

Anche il ruolo di questo elemento è di immediata comprensione. Una contaminazione di elevata estensione areale inciderà sulla significatività dell'evento in maniera diversa rispetto a quanto non potrà fare una sorgente di estensioni ridotte. Infatti, a parità di concentrazione rilevata, una sorgente più estesa o caratterizzata da un volume maggiore di matrice contaminata comporta una massa totale di inquinante superiore nell'ambiente. Ne derivano potenziali flussi di massi più elevati nel tempo e conseguentemente anche un numero superiore di popolazione potenzialmente esposta.

3.2.4. Tipologia di contaminante.

Le caratteristiche chimico-fisiche e, dunque, gli effetti del contaminante per cui si è evidenziato un superamento concorrono, sicuramente, alla definizione della significatività dell'evento di contaminazione.

Dal punto di vista ambientale, due caratteristiche di assoluto interesse sono la degradabilità e la mobilità del contaminante in esame.

Dal punto di vista degli effetti, è ragionevole considerare la Tossicità come parametro fondamentale. Bisogna puntualizzare che i dati tossicologici cui si fa riferimento sono, nella maggior parte dei casi, riferiti agli effetti sulla salute umana e, quindi, tengono un po' meno conto degli altri bersagli che, pure, dovrebbero essere considerati nella valutazione della significatività dell'evento.

a) Degradabilità.

[14] Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016 (ud. 21 settembre 2016), n. 46170, SIMONELLI, Rv. 268059.

La degradabilità ha a che fare con la stabilità di una certa sostanza nel tempo. Generalmente, a sostanze non degradabili si tende ad associare un livello di allerta maggiore.
Dire, però, che il grado di attenzione che si deve porre nei confronti delle sostanze che, al contrario, subiscono processi degradativi nell'ambiente (spesso mediati da microorganismi) è sempre basso non è del tutto corretto.
L'esempio che qui si riporta è quello della degradazione (declorurazione) riduttiva del Percloroetilene (PCE). Il PCE è un solvente clorurato inserito nella categoria 2A dallo IARC (vedere Tabella 6). Se immesso nell'ambiente, in determinate condizioni, esso può andare incontro a processi degradativi di tipo riduttivo nei quali gli atomi di cloro vengono progressivamente sostituiti da atomi di idrogeno, fino all'ottenimento dell'Etano, come mostrato in Figura 2. I prodotti intermedi ("figli") non sono meno pericolosi del composto di partenza ("genitore"); in particolare, il Cloruro di vinile (VC) è un cancerogeno certo per l'uomo (inserito nella categoria 1 dallo IARC), e risulta più tossico e anche più mobile del PCE. Se, quindi, il percorso degradativo dovesse interrompersi al VC è ovvio che non si otterrebbe alcun giovamento da questo.
Fatta questa dovuta precisazione, è possibile affermare che, in via generale più un composto è biodegradabile, meno significativo sarà l'evento di contaminazione.

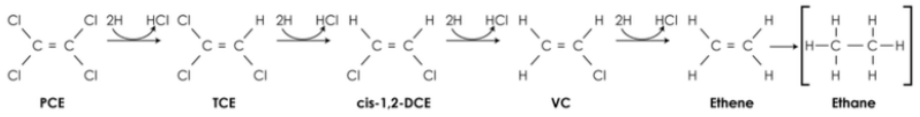


Figura 2: Degradazione riduttiva PCE[15]

b) Mobilità.

La mobilità si riferisce alla tendenza di una sostanza a migrare, portando così la contaminazione ad diffondersi nell'ambiente. È legata alla propensione del composto a passare da fasi meno mobili (adsorbito al suolo) a fasi più mobili (disciolto in acqua o in fase gassosa). La mobilità dipende dal tipo di sostanza e dalle condizioni ambientali.

Una valutazione della mobilità può essere fatta in funzione di parametri come la Solubilità e il Coefficiente di ripartizione suolo-acqua.

Definite le condizioni di temperatura e pressione, la Solubilità esprime la massa massima della data sostanza che può essere contenuta nell'unità di volume di acqua alle date condizioni di temperatura e pressione. Più il contaminante è solubile, più questo tenderà a disciogliersi in acqua.

Il Coefficiente di ripartizione suolo-acqua è definito come il rapporto, all'equilibrio, tra la frazione della sostanza adsorbita al suolo, espressa come massa di contaminante su massa di suolo e quella presente in acqua, espressa come massa di contaminante su volume di acqua. Più è alto questo coefficiente, più alta è la tendenza del contaminante a rimanere adsorbito al suolo.

Un'altra proprietà che può essere valutata è la Volatilità di una sostanza, ossia la sua tendenza a passare in fase vapore. La presenza di contaminanti volatili richiede l'inclusione di scenari di esposizione per via inalatoria, sia in area sorgente (on-site) sia nelle aree circostanti (off-site).

[15] Major, David. (2009). Remediation of DNAPL through Sequential In Situ Chemical Oxidation and Bioagumentation. 93.

La volatilità può essere valutata in termini di Tensione di vapore che, in funzione della temperatura, è la pressione esercitata, all'equilibrio, da un dato composto allo stato vapore sul suo liquido o solido, e di Costante di Henry, che può essere vista come un coefficiente di ripartizione aria-acqua.

Alti valori di questi due parametri sono associati a sostanze volatili.

È chiaro che ad una maggiore mobilità del contaminante è naturale associare una maggiore significatività dell'evento legato al rilascio dello stesso.

I valori dei parametri citati in questa sezione per molte delle sostanze con cui ci i trova spesso a lavorare sono riportati all'interno della banca dati ISS-INAIL[16], di cui si riporta uno stralcio in Figura 3.

SPECIE CHIMICA	Numero CAS	Peso Molecolare [g/mol]	Solubilità [mg/l]	Rif.	Volatilità	Punto Ebolliz. [°C]	Rif.	Pressione di vapore [mmHg]	Rif.	Costante di Henry [adim.]	Rif.	Koc o Kd [ml/g]	Rif.	log K_{ow} [adim.]	Rif.	Coeff. Diff. Aria [cm^2/sec]	Rif.	Coeff. Diff. Acqua [cm^2/sec]	Rif.	ABS [adim.]	Rif.	Stato fisico	Rif.
Microinquinanti inorganici																							
Antimonio	7440-36-0	121.75				1635	6					4.50E+01	1							0.01	2	s	2
Arsenico	7440-38-2	74.92				613 (subl)	16					f(pH)	[g]							0.03	1	s	2
Berillio	7440-41-7	9.01				2970	6					f(pH)	[g]							0.01	2	s	2
Cadmio	7440-43-9	112.41				767	6					f(pH)	[g]							0.001	1	s	2
Cianuri [a]	57-12-5	26.02	9.54E+04	1	V	26	6	2.81E+02	[f]	4.15E-03	1	9.90E+00	1			2.11E-01	1	2.46E-05	1	0.01	2	---	---
Cobalto	7440-48-4	58.93				2927	6					4.50E+01	1							0.01	2	s	2
Cromo totale	16065-83-1	52.00				2642	6					f(pH)	[g]							0.01	2	s	2
Cromo VI	18540-29-9	52.00				[d]	17					f(pH)	[g]							0.01	2	s	2
Cloruro di mercurio (e altri Sali del Mercurio) [b]	7487-94-7	271.50	6.90E+04	1		302	6			2.90E-08	6	f(pH)	[g]							0.01	[g]	l	2
Mercurio elementare [b]	7439-97-6	200.59	6.00E-02	1	V	356.7	6	2.60E-03	[f]	4.67E-01	1	[h]				3.07E-02	1	6.30E-06	1	0.01	2	l	2
Metilmercurio [b]	22967-92-6	215.63																		0.01	2	l	6
Nichel	7440-02-0	58.69				2730	6					f(pH)	[g]							0.01	2	s	2
Piombo	7439-92-1	207.20				1740	6					9.00E+02	1							0.01	2	s	2
Rame	7440-50-8	63.55				2595	6					3.50E+01	1							0.01	2	s	2
Selenio	7782-49-2	78.96				685	6					f(pH)	[g]							0.01	2	s	2
Tallio	7440-28-0	204.38				1473	6					f(pH)	[g]							0.1	2	s	2
Vanadio	7440-62-2	50.94				3407	6					1.00E+03	1							0.1	2	s	2
Zinco	7440-66-6	65.38				907	6					f(pH)	[g]							0.01	2	s	2
Aromatici																							
Benzene	71-43-2	78.11	1.79E+03	1	V	80.1	6	9.66E+01	[f]	2.27E-01	1	1.46E+02	1	2.13	1	8.95E-02	1	1.03E-05	1	0.1	[g]	l	2
Etilbenzene	100-41-4	106.17	1.69E+02	1	V	136.1	6	9.53E+00	[f]	3.22E-01	1	4.46E+02	1	3.15	1	6.85E-02	1	8.46E-06	1	0.1	[g]	l	2
Stirene	100-42-5	104.15	3.10E+02	1	V	145	6	6.22E+00	[f]	1.12E-01	1	4.46E+02	1	2.95	1	7.11E-02	1	8.78E-06	1	0.1	[g]	l	2
Toluene	108-88-3	92.14	5.26E+02	1	V	110.6	6	2.88E+01	[f]	2.71E-01	1	2.34E+02	1	2.73	1	7.78E-02	1	9.20E-06	1	0.1	[g]	l	2
m-Xilene	108-38-3	106.17	1.61E+02	1	V	139.1	6	8.27E+00	[f]	2.94E-01	1	3.75E+02	1	3.20	1	6.84E-02	1	8.44E-06	1	0.01	2	l	2
o-Xilene	95-47-6	106.17	1.78E+02	1	V	144.5	6	6.60E+00	[f]	2.12E-01	1	3.83E+02	1	3.12	1	6.89E-02	1	8.53E-06	1	0.01	2	l	2
p-Xilene	106-42-3	106.17	1.62E+02	1	V	138.23	6	8.00E+00	[f]	2.82E-01	1	3.75E+02	1	3.15	1	6.82E-02	1	8.42E-06	1	0.01	2	l	2
Xileni	1330-20-7	106.17	1.06E+02	1	V	137.2-140.5	6	3.93E+00	[f]	2.12E-01	1	3.83E+02	1	3.16	1	8.47E-02	1	9.90E-06	1	0.01	2	l	2

Figura 3: Stralcio banca dati ISS-INAIL, 2018

c) Tossicità.

La Tossicità è definita come la capacità di una sostanza di arrecare un danno alla vita di un organismo. Gli effetti negativi variano in funzione della sostanza e anche della dose cui l'organismo è esposto, per questo si conducono studi di:

- Tossicità acuta, volti a valutare gli effetti dovuti all'esposizione di breve durata a dosi abbastanza elevate della sostanza in esame;
- Tossicità cronica, che valutano gli effetti a lungo termine legati ad una esposizione prolungata a dosi anche basse. Gli studi sulla tossicità cronica portano alla distinzione tra sostanze cancerogene e sostanze non cancerogene.

L'International Agency for Research on Cancer (IARC) ha fornito una classificazione (riportata in Tabella 6) delle sostanze rispetto al loro livello cancerogeno per l'uomo.

Livello cancerogeno nell'uomo	Categoria	Descrizione
Cancerogeno	1	Nesso causale tra esposizione e insorgenza della patologia
Probabilmente cancerogeno	2A	Evidenza di cancerogenicità limitata negli uomini e sufficiente negli animali di laboratorio

[16] ISS-INAIL (2018), "Banca Dati ISS-INAIL per Analisi di Rischio Sanitario Ambientale" e documento di supporto.

Possibilmente cancerogeno	2B	Evidenza di cancerogenicità limitata negli uomini e negli animali di laboratorio
Non classificabile	3	Prove non sufficienti
Probabilmente non cancerogeno	4	Assenza di attività cancerogena

Tabella 6: Classificazione IARC[17]

Appare quasi scontato affermare che la significatività dell'evento è direttamente proporzionale alla tossicità del composto che risulta contaminare una determinata area.

3.2.5. Prossimità e tipologia di recettori esposti (rischio sanitario).

La significatività di un evento è necessariamente legata anche alla tipologia dei bersagli o recettori oggetto della contaminazione ed inoltre alla distanza, ovvero alla prossimità, di questi ultimi rispetto alla sorgente inquinante.

a) Tipologia di recettori esposti.

È necessario andare ad individuare la tipologia di recettori che potrebbero entrare a contatto o sono già entrati a contatto con l'evento di contaminazione. Similmente a quanto disposto dall'analisi di rischio[18], si potrebbe pensare a considerare l'esposizione, simultanea e non dei seguenti bersagli:

- Bambini;
- Adulti e bambini;
- Adulti;
- Lavoratori adulti (contesto industriale).

Anche in questo caso, è di semplice comprensione che la presenza bambini, elemento da tutelare e proteggere, potrebbe portare a definire con maggiore probabilità un evento come significativo. La sola presenza di adulti o lavoratori adulti, però, non è necessariamente legata ad una non significatività dell'evento, ma il peso di questi ultimi in un bilancio finale di tutti i parametri, sarà sicuramente minore.

In questa fase, oltre alla tipologia di recettori coinvolti, sarà necessario andare ad identificare le vie di esposizione dei recettori agli inquinanti e quindi le dosi assunte dalle persone che possono frequentare i punti di esposizione nel tempo. Al fine di stimare le dosi assunte, è essenziale andare a stabilire diversi parametri: frequenza di esposizione (giorni/anno; ore/giorno); durata di esposizione (anni); tassi di inalazione, ingestione o contatto; peso corporeo dei recettori.

b) Prossimità dei recettori.

Una volta identificati il tipo di recettori e le dosi assunte, è necessario definire la prossimità di questi ultimi rispetto all'evento di contaminazione. È chiaro che all'aumentare della distanza dal luogo della contaminazione, l'esposizione subisce una progressiva attenuazione

[17] IARC (2015). "Preamble". IARC Monographs (January 2006 ed., Last Update 2015)
[18] ISPRA (2008), Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati (Rev.2).

a causa dei processi di dispersione, diluizione e degradazione dell'inquinante; di conseguenza, diminuisce anche la possibilità che si configuri un evento significativo.

3.2.6. Presenza di aree protette, falde e corpi idrici superficiali.

La presenza di un evento di contaminazione all'interno o nelle vicinanze dei confini di aree protette (terrestri, fluviali, lacuali e marine), identificate sia a livello nazionale che regionale, è sicuramente uno dei fattori determinanti nel momento in cui si intende valutare la significatività un evento di contaminazione; questa, si capisce bene, dovrà crescere con il diminuire della distanza della sorgente dall'area stessa. Lo stesso si può dire per la prossimità dell'area interessata dall'evento a falde e/o a corpi idrici superficiali.

3.2.7. Evidenza rischi non accettabili.

Questa considerazione può essere svolta a valle, ad esempio, di un'analisi di rischio[19]. Qualora, al termine di questa, ci sia evidenza e certezza del rischio associato alla contaminazione, bisognerà procedere obbligatoriamente con attività di bonifica o messa in sicurezza. A quel punto, l'evento dovrà essere considerato con certezza e senza possibilità di ulteriori considerazioni come del tutto significativo.

4. Un possibile metodo di indagine per definire la «significatività».

Nel paragrafo precedente, abbiamo descritto i fattori che concorrono a definire la significatività di un evento di contaminazione; in questo, invece, ci poniamo come obiettivo quello di fornire un metodo da poter applicare per poter stimare il grado di significatività dell'evento stesso.

L'approccio proposto è di tipo quali-quantitativo, di facile interpretazione anche per il personale non prettamente tecnico.

Per ogni fattore descritto nel capitolo precedente, si definiranno delle classi cui verrà assegnato un punteggio. Al termine della procedura, quindi, si andranno ad aggregare i punteggi ottenuti secondo la formula (1) tenendo anche conto di fattori correttivi che considerino il "peso" di ogni parametro. Il valore dell'indice di significatività (I) ottenuto dovrà essere poi confrontato con quelli riportati in una tabella di screening (Tabella 17).

$$I = \alpha S + \beta N_S + \gamma E + \delta C + \varepsilon R + \theta \mathrm{A} \qquad (1)$$

In questo breve lavoro, sarà possibile rintracciare le basi del procedimento, poiché una sua implementazione potrà essere possibile solamente a valle di una concertazione con gli Enti competenti come il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE),, il Ministero della salute, il SNPA, l'ISPRA, l'ISS e l'INAIL, i quali avranno il compito di stabilire i punteggi e i pesi da assegnare ai parametri individuati nel capitolo precedente e, dunque, di validare l'algoritmo.

Quanto appena detto in breve verrà di seguito esposto in maniera più dettagliata per ognuno dei parametri evidenziati.

[19] ASTM (2000). Standard Guide for Risk-Based Corrective Action. Designation: E-2081-00.

4.1. Individuazione dei valori dei parametri.

4.1.1. Entità del superamento.

Come già detto, più la concentrazione rilevata (C_{ril}) si discosta dal limite normativo (C_{lim}), più la significatività dell'evento aumenta; dunque, si potrà introdurre un fattore S che consideri proprio questo elemento. In Tabella 7, si evidenziano le classi individuate.

Entità del superamento	***S***
$C_{lim} \leq C_{ril} < 5C_{lim}$	*da definire*
$5C_{lim} \leq C_{ril} < 10C_{lim}$	*da definire*
$10C_{lim} \leq C_{ril} < 100C_{lim}$	*da definire*
$100C_{lim} \leq C_{ril} < 1000C_{lim}$	*da definire*
$C_{ril} \geq 1000C_{lim}$	*da definire*

Tabella 7: Valori fattore S

4.1.2. Stabilità nel tempo.

All'aumentare del numero di superamenti rispetto alle misurazioni effettuate (N_S), deve necessariamente aumentare anche la significatività dell'evento. La persistenza e la frequenza dei superamenti assumono infatti un ruolo centrale nella valutazione dell'impatto, poiché l'entità del rischio è strettamente legata alla dose complessivamente assunta nel tempo e alla durata dell'esposizione: una condizione ripetuta o prolungata determina un carico maggiore per i recettori rispetto a un episodio isolato seppur importante rispetto al valore limite. In Tabella 8, si riassumono le classi proposte per il fattore N_S.

Percentuale di superamenti	$\boldsymbol{N_S}$
$\geq 10\%$	*da definire*
$\geq 50\%$	*da definire*
$\geq 95\%$	*da definire*

Tabella 8: Valori fattore N_S

4.1.3. Estensione della sorgente.

Il parametro che tiene conto dell'estensione della sorgente di contaminazione, definito in questo lavoro come E, assumerà un determinato valore in funzione delle classi riportate nella tabella che segue.

Estensione della sorgente	***E***
$\leq 0.2\ ha$	*da definire*
$0.2\ ha - 1\ ha$	*da definire*
$1\ ha - 10\ ha$	*da definire*
$\geq 10\ ha$	*da definire*

Tabella 9: Valori fattore E

4.1.4. Tipologia di contaminante.

Il fattore relativo al contaminante (C) deve tener conto di quelle che sono le caratteristiche già citate nel capitolo precedente: degradabilità (D), mobilità (M) e tossicità (T). La formula (2) è un esempio di come poter esprimere C in funzione di $D, M\ e\ T$.

$$C = \delta_1 D \cdot \delta_2 M \cdot \delta_3 T \quad (2)$$

È evidente, a questo punto, che per poter definire C, diventa fondamentale assegnare dei valori alle tre caratteristiche già più volte citate.

È logico attendersi che ad una maggiore significatività dell'evento si associ, per come la formula (1) è stata proposta, un valore di C elevato.

Nelle tabelle 10, 11 e 12 sono visibili le classi proposte per D, M *e* T. La degradabilità può essere stimata, ad esempio, in funzione del tempo di dimezzamento di ogni sostanza; per la mobilità, si può far riferimento al valore del Coefficiente di ripartizione suolo-acqua, K_d, o, per i composti organici, al Coefficiente di ripartizione carbonio organico-acqua, K_{OC}. Per la tossicità si può invece far riferimento alla classificazione IARC.

Degradabilità (tempo di dimezzamento $t_{1/2}$)	***D***
$< 15\ d$	*da definire*
$15\ d - 50\ d$	*da definire*
$50\ d - 150\ d$	*da definire*
$\geq 150\ d$	*da definire*

Tabella 10: Valori fattore D[20]

Mobilità contaminante (K_{OC})	***M***
$< 10^2\ ml/g$	*da definire*
$10^2\ ml/g - 10^3\ ml/g$	*da definire*
$10^3\ ml/g - 10^4\ ml/g$	*da definire*
$10^4\ ml/g - 10^5\ ml/g$	*da definire*
$\geq 10^5\ ml/g$	*da definire*

Tabella 11: Valori fattore M per composti organici

Tossicità contaminante (da classificazione IARC)	***T***
1	*da definire*
2A	*da definire*
2B	*da definire*
3	*da definire*
4	*da definire*

Tabella 12: Valori fattore T

4.1.5. Prossimità e tipologia di recettori.

In virtù di quanto detto precedentemente, il parametro R riferito ai recettori deve essere funzione della tipologia di recettori esposti (T_R) e della prossimità (P_R) di questi rispetto alla sorgente di contaminazione secondo la formula (3).

$$R = \varepsilon_1 T_R \cdot \varepsilon_2 P_R \quad (3)$$

Come per gli altri parametri, nelle tabelle che seguono si riportano le possibili classi da considerare.

[20] ARPA Veneto, 2013. Studio sulla dispersione di sostanze tossiche nella laguna di Venezia, Allegato 3: Cinetiche di biodegradazione in corpi idrici superficiali.

Tipologia di recettore	T_R
Lavoratore adulto	*da definire*
Adulto	*da definire*
Adulto e Bambino	*da definire*
Bambino	*da definire*

Tabella 13: Valori fattore T_R

Prossimità dei recettori	P_R
$< 10\ m$	*da definire*
$10\ m - 100\ m$	*da definire*
$100\ m - 500\ m$	*da definire*
$500\ m - 1000\ m$	*da definire*
$\geq 1000m$	*da definire*

Tabella 14: Valori fattore PR

4.1.6. Presenza di aree protette, falde e corpi idrici superficiali.

Il fattore A della formula (1) potrà essere espresso in funzione della presenza di Aree protette e/o di corpi idrici superficiali e della soggiacenza della falda attraverso la seguente formula

$$A = \theta_1 A_P \cdot \theta_2 A_S \cdot \theta_3 A_F \tag{4}$$

Nell'ipotesi in cui si considerino l'area protetta e il corpo idrico superficiale come dei possibili recettori, i fattori A_P e A_S potranno stabilirsi in funzione delle classi di cui alla Tabella 15.

Distanza da aree protette e corpo idrico superficiale	A_P; A_S
$< 10\ m$	*da definire*
$10\ m - 100\ m$	*da definire*
$100\ m - 500\ m$	*da definire*
$500\ m - 1000\ m$	*da definire*
$\geq 1000\ m$	*da definire*

Tabella 15: Valori fattore AP e AS

In Tabella 16, invece, si riportano le classi individuate in funzione della soggiacenza della falda.

Distanza verticale dalla falda	A_F
$< 3\ m$	*da definire*
$3\ m - 10\ m$	*da definire*
$10\ m - 50\ m$	*da definire*
$\geq 50\ m$	*da definire*

Tabella 16: Valore fattore AF

4.1.7. Matrice di screening finale.

Una volta valutati tutti i parametri e i rispettivi pesi, si passa al calcolo dell'indice I, il cui valore dovrà essere confrontato con quelli presenti nella matrice di screening, al fine di valutare la significatività dell'evento in esame.

Di seguito, si riporta una ipotetica matrice di riferimento.

Significatività	***I***
Non significativo	*da A a B*
Poco significativo	*da B a C*
Significativo	*da C a D*
Molto significativo	*da D ad E*

Tabella 17: Matrice di screening (A, B, C e D sono i valori ottenuti alla fine della procedura di calcolo)

MASI A., NAPOLETANO E., VERGINELLI I. *«Significatività» e «misurabilità» dell'inquinamento ambientale: un approccio oggettivo per recuperare determinatezza della fattispecie penale,* in *Riv. Trim. dir. amb.*, 04/2025, p. 123

call. 08

Il delitto di inquinamento ambientale: l'insostenibile difetto di determinatezza e tassatività della fattispecie tra significatività e misurabilità del danno ambientale

di ALESSIA PERLA

Contributo sottoposto a procedimento di revisione (single blind) e approvato per la pubblicazione

SOMMARIO – 1. Premessa. – **2.** Il volto dell'art. 452-bis c.p. dieci anni dopo la Legge 22 maggio 2015, n. 68: il ruolo suppletivo della giurisprudenza nella definizione della fattispecie. Nodi passati e presenti. – **3.** Gli elementi tipici del delitto di inquinamento ambientale: l'abusività della condotta. – **3.1.** L'evento del reato: la compromissione e il deterioramento delle matrici ambientali. – **3.2.** Le declinazioni degli indici di significatività e misurabilità. – **4.** Conclusioni.

ABSTRACT – *Il presente contributo esamina il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p., introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, soffermandosi, in particolare, sulla persistente genericità e indeterminatezza che da sempre ne caratterizzano la struttura. A dieci anni dall'entrata in vigore della norma e in assenza di ulteriori interventi legislativi in chiave definitoria, la presente analisi ricostruisce il ruolo supplente svolto dalla giurisprudenza di legittimità nel definire gli elementi costitutivi della fattispecie, in particolare i concetti di abusività della condotta, compromissione e deterioramento dell'ambiente, nonché gli indici di significatività e misurabilità del danno. Nel riconoscere l'importante ruolo svolto dall'interpretazione pretoria, tuttavia, gli approdi giurisprudenziali non sembrano essere definitivamente risolutivi delle rilevanti incertezze applicative che connotano la fattispecie e che, soprattutto alla luce delle recenti evoluzioni europee sulla tutela penale dell'ambiente, culminate nella Direttiva 2024/1203/UE, sembrano ancora rendere attuale l'esigenza di un intervento legislativo volto a rafforzare la precisione della fattispecie incriminatrice e a ridurre l'eccessiva discrezionalità interpretativa, al fine di garantire maggiore certezza e prevedibilità nella materia penale ambientale.*

KEY-WORDS – inquinamento ambientale; principio di determinatezza; principio di tassatività; principio di precisione; diritto vivente.

1. Premessa.

Come è noto, l'art. 452-bis c.p. ("*Inquinamento ambientale*") è stato introdotto nell'ordinamento giuridico dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68[1] che ha, tra l'altro[2], inserito nel codice penale il Titolo VI-bis ("*Delitti contro l'ambiente*") prevedendo fattispecie di

[1] La Legge 22 maggio 2015, n. 68 è rubricata "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" ed è entrata in vigore il 29 maggio 2015

[2] La riforma operata dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, oltre ad aver introdotto un nuovo Titolo nel codice penale, ha altresì previsto incriminazioni di danno e di pericolo concreto, esteso l'area applicativa delle misure riparatorie e ripristinatorie e modificato il regime di punibilità delle contravvenzioni ambientali.

natura delittuosa[3] di aggressione all'ambiente e, di fatto, radicalmente innovando il quadro normativo previgente in materia di violazioni ambientali.

La riforma degli ecoreati, anche alla luce della rilevante e rinnovata centralità assegnata al bene ambiente nel corso del tempo[4], ha rivoluzionato e completato il sistema penale dell'ambiente e, nell'intento di fornire una adeguata copertura penale alle forme più penetranti di aggressione all'ambiente, ha accostato agli illeciti di pericolo astratto previsti nel D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cui, seppur "atecnicamente", ci si riferirà nel prosieguo con le locuzioni "*Testo Unico Ambientale*" o "*TUA*"), incriminazioni rivolte a forme più avanzate di offesa al bene per colmare una lacuna normativa esistente nell'ordinamento.

Come è stato valorizzato da autorevole dottrina[5], gli approdi della riforma – da lungo tempo attesa e sollecitata dagli "addetti del settore" - sono stati frutto di "spinte eterogenee" di diversa provenienza e derivazione.

A livello interno, alla necessità di superare l'inadeguatezza della reazione punitiva dell'ordinamento contro i più gravi fenomeni di inquinamento, si accompagnava anche quella di arginare il massiccio ricorso da parte della giurisprudenza a disposizioni codicistiche[6] che, sebbene "più adeguate" a sanzionare le contaminazioni più serie, si presentavano come eterogenee rispetto alle incriminazioni invocate, sia per tipologia di bene giuridico richiamato che per la modalità delle condotte punite.

Sotto altro profilo, inserendosi nel percorso di attuazione della Direttiva 2008/99/Ce[7] sulla tutela penale dell'ambiente già intrapreso, seppure con il consueto ritardo[8] e in maniera insoddisfacente, dal Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121[9] per superare il *gap* di tutela dell'ambiente con la normativa eurounitaria, la novella intendeva introdurre, così come richiesto dalla stessa direttiva[10], un modello più efficace di tutela dell'ambiente prevedendo

[3] Le fattispecie introdotte dalla riforma sono: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica.

[4] Si rammenta, a tal riguardo, la modifica degli artt. 9 e 41 Cost. a opera della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1. A proposito della portata della riforma costituzionale C. PACCIOLLA, *Transizione ecologica e Sviluppo sostenibile vs. Sistema giuridico e Pubblica amministrazione: la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Rivista Rifiuti n. 310/311*, novembre – dicembre 2022.

[5] C. MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore,* in *Diritto penale contemporaneo,* 2018, fasc. 7/2018

[6] La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna legislativa attraverso una discutibile operazione esegetica di adattamento, come noto, dei delitti di disastro e avvelenamento contestati, negli ultimi anni, sia in forma dolosa che colposa. Emblematici sono, a tal proposito, i "grandi processi industriali" tra i quali, senza pretesa di esaustività, si rammentano il petrolchimico di Porto Marghera e di Montedison, il cementificio del gruppo Eternit, la centrale Tirreno Power di Vado Ligure e i casi del Centro Olio Val d'Agri e l'acciaieria *ex* ILVA di Taranto. Sul processo Eternit, si veda in particolare GATTA, "*Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*", *Diritto penale contemporaneo*, 2015.

[7] Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 19 novembre 2008 n. 99/Ce recante "*Tutela penale dell'ambiente*" è stata pubblicata nella *Guue 6 dicembre 2008 n. L 328*

[8] Il termine ultimo per il recepimento della direttiva era fissato al 26 dicembre 2010

[9] Sugli effetti del Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dale navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*" L. SIRACUSA, *La Legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli ecodelitti: una svolta "quasi" epocale*, *Lex Ambiente, Rivista trimestrale di diritto ambientale,* 2024, fasc. 2/2024, ove afferma "*l'implementazione da parte italiana delle suddette prescrizioni europee aveva largamente deluso le aspettative*".

[10] La Direttiva 2008/99/Ce, sulla premessa della insufficienza dei sistemi sanzionatori vigenti a garantire la piena osservanza della normativa comunitaria, chiede "*sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l'ambiente, le quali tipicamente provocano o possono provocare un*

fattispecie incriminatrici dotate di sanzioni penali efficaci, proporzionali e dissuasive in linea con l'importanza del bene giuridico protetto e incentrate su una effettiva situazione di danno[11] o di pericolo concreto per il bene protetto nel tentativo di riavvicinare le normative penali interne in materia e rafforzare il contrasto alla criminalità ambientale.

Il bilancio sull'applicazione della Direttiva del 2008, di recente svolto dall'Unione Europea[12], tuttavia, ha evidenziato un ampio novero di lacune cui si è posto rimedio con l'adozione della Direttiva 2024/1203/UE[13] che stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni per una più efficace tutela dell'ambiente, così sostituendo la prima.

Pur confermando i principi fondanti del meccanismo di tutela introdotto dalla Direttiva del 2008, la nuova disciplina estende il campo di applicazione della tutela penale a nuove tipologie di reati e prevede norme di maggiore dettaglio, nel tentativo di superare l'eccessiva discrezionalità lasciata agli Stati membri sulla scelta del regime sanzionatorio e nella tipizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie[14].

Infatti, uno dei maggiori limiti della Direttiva del 2008 è stato individuato nelle modalità prescelte per la configurazione degli obblighi di incriminazione attraverso un ampio ricorso a una tecnica di normazione sintetica incentrata su clausole generali che, lasciando agli Stati un ampio margine di discrezionalità circa il modo di intendere i termini vaghi utilizzati per la descrizione delle condotte penalmente rilevanti, ha contribuito a un adeguamento da parte delle legislazioni penali interne discontinuo ed eterogeneo.

Della stessa genericità, sin dal momento della sua introduzione[15], è stata tacciata la stessa Legge n. 68/2015 che – seppur nell'encomiabile tentativo di riscrivere *ex novo* un sistema penale dell'ambiente organico ed efficace – è stata sottoposta a serrate critiche rivolte sia alla tecnica redazionale prescelta per la strutturazione delle singole fattispecie incriminatrici, connotate da indeterminatezza e genericità, sia alla sostanziale delega alla giurisprudenza, cui è riconosciuto un vero e proprio ruolo suppletivo[16], nell'individuazione del contenuto

deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna o della flora, compresa la conservazione della specie", quando ciò avvenga "*intenzionalmente o per colpa grave*"

[11] Cfr. sentenza 13 settembre 2005 (causa C-176/06, Commissione c/ Consiglio) laddove la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che la tutela dell'ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità europea ai sensi degli artt. 2 e 6 TCE e che, pertanto, gli artt. 174-176 TCE "*costituiscono, in linea di principio, la cornice normativa entro la quale deve attuarsi la politica comunitaria in materia ambientale*"

[12] Il 15 dicembre 2021 è stata eseguita la valutazione sull'applicazione della Direttiva 2008/99/Ce nel biennio 2019-2020

[13] La Direttiva 2024/1203/UE sulla sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21 maggio 2026.

[14] Per una analisi più completa delle ragioni della riforma e dei suoi effetti si veda L. SIRACUSA "*La nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della Riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*" in *Lexambiente*, *Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente*, fasc. 2/2024.

[15] Relazione n. III/04/2015 del 29 maggio 2015 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, settore penale, sulle "*Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" del 29 maggio 2015; parla di *"falle strutturali della fattispecie"* e della "*impressione di incompiutezza, probabilmente dettata anche dalle enormi aspettative che il fiorente dibattito sugli ecodelitti aveva fino a quel momento generato (e che oggi, a ragione, prosegue senza soluzione di continuità*" M. RICCIARDI, "*L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione compromette il fatto tipico*", in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, fasc. 3/2017.

[16] Si veda sul punto A.L. VERGINE, "*A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*", in *Ambiente&Sviluppo*, fasc. 7/2017, ove viene evidenziato che "*il parlamento ha rinunciato al proprio ruolo consegnando formule vaghe e impalpabili, tutte da riempire di senso concreto e condannando il cittadino a non sapere qual è il confine del penalmente rilevante*".

delle formule fornite dal Legislatore, a rigore non proprio in linea con il dettato costituzionale[17].

2. Il volto dell'art. 452-bis c.p. dieci anni dopo la Legge 22 maggio 2015, n. 68: il ruolo suppletivo della giurisprudenza nella definizione della fattispecie. Nodi passati e presenti.

La riforma degli eco-reati si apre con l'art. 452-bis c.p. che ne rappresenta, unitamente all'art. 452-quater c.p. ("*Disastro ambientale*"), una delle maggiori novità e punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro chiunque *abusivamente* cagioni una *compromissione o un deterioramento significativi e misurabili* di acque, aria o di porzioni estese e significative di suolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, nonché della flora o della fauna.

La condotta, in ragione dell'art. 452-quinquies c.p. ("*Delitti colposi contro l'ambiente*"), è punita anche se commessa a titolo di colpa con diminuzione della sanzione di base da uno a due terzi e riduzione della stessa di un terzo ove dal fatto colposo derivi un pericolo di inquinamento ambientale[18].

Dalla descrizione del fatto tipico fornito dalla norma, si desume che, ai fini dell'integrazione dell'inquinamento ambientale, gli elementi tipici risultano:

- l'abusività della condotta;
- la compromissione o il deterioramento dell'ambiente quali eventi di danno;
- la significatività e misurabilità, quali indicatori per determinare la gravità dell'evento.

Fatta eccezione per il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105[19], che ha aggiunto due circostanze aggravanti a effetto speciale, nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale o protetta ovvero causi il deterioramento, la compromissione o distruzione di un *habitat* all'interno di una delle suddette aree[20], i "contorni essenziali" della fattispecie sono rimasti del tutto immutati.

Come è evidente, distaccandosi da un modello di illecito costruito sull'esercizio dell'attività inquinante in difetto di autorizzazione ovvero al verificarsi di un superamento dei valori soglia, il Legislatore ha introdotto nel sistema penale un delitto di evento e di danno connotato dal duplice requisito strutturale della illiceità e della offensività concreta del comportamento.

[17] Il principio di determinatezza rappresenta, quindi, *"una condizione indispensabile perché la norma possa efficacemente fungere da guida del comportamento del cittadino"* il quale, per vedersi rimproverato un reato, deve essere messo nelle condizioni di conoscere perfettamente, prima di porre in atto la sua condotta, il contenuto e il significato della relativa incriminazione onde poter orientare secondo Legge le proprie azioni, così FIANDACA- MUSCO, *Manuale di Diritto penale. Parte Generale,* VII ed., 2017

[18] "*Come sia possibile che da un fatto di inquinamento ovvero da una compromissione o da un deterioramento significativi e misurabili possa derivare un pericolo di inquinamento è corto circuito logico che ancora non si è stati in grado di sciogliere*", così C. MELZI D'ERIL,

[19] Il Decreto legge 10 agosto 2023, n. 105 è stato convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.

[20] Il comma secondo dell'art. 452-bis c.p. prevede che "*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi*"

A una prima lettura della fattispecie, che pure ha il pregio di punire condotte concretamente lesive dell'ambiente, desta qualche perplessità la tecnica redazionale generica[21] della norma i cui termini essenziali, oltre a non essere precisi e a prestarsi a una pluralità di interpretazioni, appaiono, in definitiva, il frutto di una "*foga punitiva*[22]" volta a placare istanze rimaste a lungo inevase.

A venire in rilievo, infatti, sono questioni connesse alla redazione delle nuove fattispecie incriminatrici ritenute non conformi ai canoni di tassatività-determinatezza del tipo criminoso, che – in assenza di una compiuta e razionale attività di riorganizzazione con l'assetto normativo preesistente sopravvissuto alla riforma – amplificano i profili problematici di coordinamento tra vecchio e nuovo sistema penale.

Sin dal momento della emanazione della Legge n. 68/2015, ampia parte della dottrina[23] aveva sottolineato come gli elementi tipici del delitto di inquinamento ambientale soffrissero di una carenza di tassatività e determinatezza[24] propria di disposizioni ancorate alla previsione di eventi indimostrabili, caratterizzate da un ampio ricorso a locuzioni marcatamente generiche e, in quanto tali irrispettose del principio di tassatività-determinatezza dell'illecito penale.

Qualcuno ha parlato addirittuta di *solenne bocciatura*[25] del testo normativo già a partire dalla nozione di *inquinamento ambientale* della rubrica dell'art. 452-bis c.p. alla cui declinazione, secondo l'orientamento concorde della giurisprudenza, non concorre la definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett. i-ter), D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152[26].

Sin dalla prima pronuncia sul tema, infatti, la giurisprudenza[27] ha affermato la non vincolatività, per l'organo giudicante chiamato a pronunciarsi sui delitti ambientali (e sull'inquinamento, in particolare), del richiamo alle definizioni contenute nelle normative settoriali, sia "*perché effettuato in diverso contesto e per finalità diverse*" sia perché "*quando lo ha ritenuto necessario, la legge 68/2015 ha espressamente richiamato il D.lgs. 152/2006*" con la conseguenza che, al massimo, tali nozioni conservano la funzione di canone ermeneutico utile per qualificare, nelle sue concrete estrinsecazioni, ogni forma di alterazione peggiorativa dell'ambiente laddove la norma ha il compito di definire il momento in cui tale

[21] Tutti i primi commentatori evidenziavano in negativo l'indeterminatezza della formulazione legislativa, tale, secondo alcuni, da sfiorare la illegittimità costituzionale per violazione del principio di determinatezza. Cfr. per tutti M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di un'agognata riforma,* in *www.dirittopenalecontemporaneo,it*, 17 luglio 2015, nonché T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida al Diritto,* 2015

[22] Così L. SIRACUSA, *La Legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli ecodelitti: una svolta "quasi" epocale*, *Lex Ambiente, Rivista trimestrale di diritto ambientale,* cit.

[23] Si veda anche A.L. VERGINE - C. MELZI D'ERIL, "*I nuovi delitti scivolano sul rebus della condotta abusiva e sull'indeterminatezza*", in *Ilsole24ore*, 29 maggio 2015.

[24] Cfr. sul punto P. PATRONO "*I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*", in *www.legislazionepenale.eu*, 11 gennaio 2015 e L. BISORI "*Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo giudiziario*", in *Criminalia*, 2015, pag. 321, ove si fa riferimento a "*una cornice tipica particolarmente fragile, intessuta con il filo tenue di concetti assai vaghi* […] *inidoneo a stringere un fatto materiale sufficientemente determinato*".

[25] Così T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida dir.*, 2015.

[26] Ai sensi dell'art. 5, comma primo, lett. i-ter), D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per inquinamento ambientale deve intendersi "*l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi*"

[27] Si veda per tutte, *Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170* che, per prima, ha declinato i caratteri dell'art. 452-bis c.p.

alterazione assume le connotazioni qualitative e quantitive necessarie a integrare il delitto di inquinamento.

A fronte di formule vaghe e dai contorni indefiniti, è all'articolato intervento della giurisprudenza che è stata affidata tale operazione definitoria della fattispecie– e con essa il *recupero di determinatezza*[28]della stessa – alla luce della quale deve inevitabilmente essere ricostruita la rilevanza penale di un fatto di inquinamento ambientale.

La stessa Cassazione, già in sede di primissima analisi della fattispecie, pur riconoscendo i "limiti" della formulazione dell'art. 452-bis c.p. (così come di altre norme penali introdotte dalla riforma), aveva sostanzialemente demandato alla giurisprudenza l'onere di "*enucleare – con i sufficienti margini di conoscibilità del precetto e conseguente prevedibilità della sanzione – le caratteristiche dell'estensione (da valutare, salvo errori, con esclusivo riferimento al dato spaziale quantitativo) e della significatività (indicativa invece di una rilevanza non strettamente ancorata al parametro dimensionale ma, appunto, alla significatività dell'area all'interno del territorio circostante)* [29]".

Del resto, l'utilizzo di clausole elastiche è pacificamente ammesso anche dalla giurisprudenza costituzionale[30] laddove, dal raffronto dell'elemento descrittivo considerato con gli altri elementi costitutivi e con la disciplina all'interno della quale lo stesso si inserisce, il giudice possa stabilirne il significato mediante una operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito lui affidato, in tal modo ritenendo sufficiente che il precetto sia determinabile interpretandone il senso in relazione alle *finalità perseguite dall'incriminazione*[31].

Nonostante le severe critiche mosse ai termini indefiniti e alla conseguente attribuzione al Giudice di una discrezionalità valutativa propria di un "*amministratore di tipicità*[32]" del fatto, il suddetto percorso argomentativo è stato confermato dalla stessa Corte di Cassazione che, nel dichiarare manifestamente infondato il motivo concernente il sospetto di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 25 Cost. e 7 CEDU, dell'art. 452-bis c.p.[33], ha ribadito la legittimità dell'utilizzo, nella formula descrittiva dell'illecito, di espressioni sommarie, vocaboli polisensi ovvero clausole generali o concetti elastici che non determina un *vulnus* dei suddetti parametri quando la descrizione della norma consenta di esprime un giudizio di corrispondenza tra fattispecie concreta e astratta sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile e, al contempo, permetta al destinatario di avere una percezione sufficientemente chiara e immediata del valore precettivo della fattispecie stessa.

Sotto altro profilo, all'elaborazione giurisprudenziale di legittimità formatasi nei dieci anni dall'entrata in vigore della norma è stato riconosciuto un elevato tasso di continuità e consistenza tali da assicurare anche l'esigenza convenzionale di prevedibilità[34] che ha finora consentito all'art. 452-bis c.p. resistere alle censure di costituzionalità.

[28] Per una disamina più approfondità della tematica E. NAPOLETANO, L. ACAMPORA, A. MASI, I. VERGINELLI, *La significatività e la misurabilità dell'inquinamento ambientale: un approccio tecnico per recuperare determinatezza della fattispecie penale*, in *Giurisprudenza penale* 2021, fasc. 12/2021.

[29] Cfr. P. MOLINO, Relazione n. III/04/2015 del 29 maggio 2015 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, settore penale, cit.

[30] Cfr. Corte Costituzionale, 13 gennaio 2004, n. 5.

[31] Così Corte Cost. 13 gennaio 2004, n. 5, cit.

[32] Così *Relazione finale sull'attuazione della Legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente,* Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, 2022, pag. 7

[33] Cfr. Cass. pen., sez. III, 11 marzo 2020, n. 9736

[34] Invero, il canone di legalità, così come declinato nel sistema della CEDU, impone che le fattispecie di reato siano definite dalla legge, intesa nella sua accezione convenzionale, in modo chiaro, accessibile e prevedibile con la conseguenza che, per il rispetto del parametro, risultano determinanti sia

È alla luce degli approdi giurisprudenziali, pertanto, che deve essere ricostruita la vaghezza degli elementi testuali della fattispecie – con particolare riferimento agli attributi di significatività e misurabilità o ai concetti di compromissione e deterioramento, nonché della stessa abusività – fermo restando che il problema dell'incriminazione risiede tanto nella impossibilità di identificare la fattispecie in astratto quanto di individuare le condotte in concreto riferibili alla stessa in ragione di un criterio che *intende punire non tutti gli inquinamenti ma solo quelli significativi*[35] senza tuttavia precisarne il significato.

3. Gli elementi tipici del delitto di inquinamento ambientale: l'abusività della condotta.

L'analisi dell'art. 452-bis c.p. deve prioritariamente confrontarsi con l'interpretazione dell'avverbio *abusivamente* che rappresenta uno dei presupposti essenziali del delitto di inquinamento ambientale che, per primo e più di altri, ha suscitato discussioni e contrasti tra i primi commentatori[36].

Secondo una prima tesi, il termine *abusivamente*, quale requisito tipico della fattispecie, avrebbe imposto di limitare la risposta penale ad attività *tout court* illegali o non autorizzate in modo tale da consentire la configurazione del delitto nella sola, inutile e residuale, ipotesi di attività del tutto clandestina, facendo dipendere l'esistenza del reato *solo dalla presenza o meno di un'autorizzazione della P.A.*[37].

La seconda posizione, ritenendo l'assoluta inutilità della clausola per la descrizione del fatto tipico, rispetto al quale nulla aggiungerebbe[38], finisce per criticare soprattutto il paradosso cui la prima posizione porterebbe, di fatto, "legittimando" ipotesi di danno all'ambiente "ove autorizzate".

Secondo la posizione imaggiormente seguita, invece, essendo le attività industriali o commerciali regolate dalla legge o da autorizzazioni nel bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela dell'ambiente, il termine *abusivamente* designerebbe l'ambito di liceità di tali attività individuando la soglia del c.d. "rischio consentito"[39].

La Corte di Cassazione, sin dalla prima sentenza[40], ha confermato le conclusioni già raggiunte dalla giurisprudenza in ordine all'analogo requisito presente nell'art. 260 D.lgs. n. 152 del 2006 – attualmente trasposto nell'art. 452-quaterdecies c.p. ("*Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti*") – che riconosce al giudice un ruolo attivo nella verifica delle condizioni materiali e giuridiche in cui si esplica la condotta slegata dal mero riscontro formale della sussistenza di un provvedimento amministrativo.

In tale prospettiva, la condotta risulta abusiva laddove essa sia stata posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorchè non strettamente pertinenti al settore

l'intellegibilità della fonte formale che l'applicazione che della stessa fornisce l'interpretazione giurisprudenziale.

[35] Così C. MELZI D'ERIL, cit.

[36] Per una compiuta analisi si vedano L. BISORI, *Linee interpretativi e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2015, nonché M. RICCARDI, op. cit.

[37] G. AMENDOLA, *Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale "abusivo"*, in *www.lexambiente.it*

[38] A tal riguardo, A. BELL – A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Diritto penale contemporaneo,* 2015, fasc. 2/2015 secondo cui le clausole di antigiuridicità espressa "*altro non fanno se non ricordare l'ovvio, ossia che il fatto tipico costituisce reato solo se non è imposto o facoltizzato da un'altra norma dell'ordinamento*"

[39] C. RUGA RIVA, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, in *www.lexambiente.it*, 23 giugno 2015

[40] Cass. pen., sez. III. 3 novembre 2016, 46170

ambientale[41], ovvero nell'inosservanza delle prescrizioni poste dalle autorizzazioni, nonché laddove queste ultime manchino del tutto ovvero nei casi in cui l'attività sia realizzata in palese e totale difformità rispetto a quanto oggetto di autorizzazione o, ancora, quando essa sia scaduta o palesemente illegittima.

La definizione ricalca la precedente formulazione dell'art. 452-bis c.p. che nel testo approvato alla Camera faceva riferimento alla "*violazione di disposizioni legislative e regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisse di per sé illecito amministrativo o penale*[42]" e che, consentendone l'applicazione anche a violazioni che non concernano la normativa ambientale *tout court*, risulterebbe coerente con le caratteristiche della gestione amministrativa dell'ambiente, spesso intrecciata con la gestione e la salvaguardia di interessi di altra natura, in tal modo coprendo anche i fatti realizzati in violazione di prescrizioni imposte a protezione di beni differenti.

Il vero nodo problematico della clausola di illiceità concerne la possibilità di includere tra le fonti che delimitano in negativo l'ambito di liceità della condotta, declinata come *abusiva*, i principi generali in materia ambientale (prevenzione, precauzione e sviluppo sostenibile) di cui agli artt. 3-ter, 3-quater e 3-quinquies D.lgs. n. 152 del 2006[43].

Sul punto sembra potersi condividere il rilievo per cui i citati principi generali hanno natura programmatica, richiedendo, per essere applicati, una necessaria opera di intermediazione da parte del Legislatore o della pubblica amministrazione, tanto che, finora, nessun giudice ha affermato che il principio di precauzione abbia la natura di una vera e propria norma dotata di carattere immediatamente vincolante[44].

Resta, in ogni caso, aperto l'interrogativo – già posto in sede di prima interpretazione[45] - circa la reale utilità dell'inserimento nell'art. 452-bis c.p. della clausola in esame, soprattutto alla luce del potenziale eccessivo accrescimento del margine di indeterminatezza della norma i cui profili di illegittimità rischierebbero di ampliarsi laddove il richiamo a discipline extrapenali si spingesse fino a includere disposizioni del diritto europeo.

3.1. L'evento del reato: la compromissione e il deterioramento delle matrici ambientali.

Compromissione e deterioramento costituiscono gli eventi del fatto tipico che, ove significativi e misurabili, incidono sul bene protetto in modo tale da integrare il delitto di inquinamento ambientale.

Le due espressioni, non agevolmente distinguibili[46], indicano situazioni alternative e, in quanto assai generiche, rischiano di ammettere le accezioni più diverse[47].

I due eventi di danno presi in considerazione dall'art. 452-bis c.p. hanno, sin dall'approvazione della riforma, determinato notevoli difficoltà interpretative sia in ordine

[41] L. SIRACUSA, op. cit.

[42] La formula è stata fortemente criticata da A. L. VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D.D.L. 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2014.

[43] G. AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in *www.lexambiente.it*, 15 novembre 2016, 2. A favore di questa impostazione LEGHISSA, *I delitti contro l'ambiente: il quadro normativo dopo le ultime riforme*, in *www.lexambiente.it*, 24 luglio 2015

[44] Così Corte di Giustizia, questione pregiudiziale del 4 marzo 2015 in causa C-534/13 che esclude la diretta applicabilità del principio "chi inquina paga" senza la mediazione della norma statale; Consiglio di Stato 11 luglio 2014, n. 3573 e Cass. pen., S.U., 22676/2009 e 38347/2014.

[45] Relazione Ufficio del Massimario, 29 maggio 2015, cit.

[46] Relazione Ufficio del Massimario, 29 maggio 2015, cit.

[47] La dottrina è concorde nel ritenere che la scelta lessicale soffra di *scarsa determinatezza*, così A.L. VERGINE, op. cit.

alla loro tipizzazione che al loro significato semantico, trattandosi di sostantivi connotati da un alto tasso di genericità che si aprono, almeno in astratto, a una pluralità di interpretazioni.

A tal fine, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, come sopra si accennava, non possono soccorrere le fonti normative, contenute nella normativa di settore, ove i concetti di compromissione e deterioramento sono menzionati.

Come accennato, la Corte di Cassazione, sin dalla prima sentenza nella quale si è occupata della fattispecie, ha escluso, a fini di tipizzazione, il riferimento ad analoghi termini contenuti nel D.lgs. n. 152 del 2006 o in altre normative di settore perché "*effettuate in diverso contesto e per finalità diverse*".

Pur ammettendo (per assurdo) che il contesto e le finalità perseguite dall'impianto normativo posto a presidio dell'ambiente – tanto penale quanto amministrativo e civile – siano effettivamente diversi e perseguano diverse finalità, si ritiene che le conclusioni della giurisprudenza per prendere le distanze dalla terminologia Testo Unico Ambientale non sembrino sufficientemente solide.

Tali conclusioni sembrano non aver tenuto adeguatamente conto della evoluzione del danno ambientale, tanto nella normativa nazionale che eurounitaria, e della riproposizione della definizione del danno all'ambiente preso in considerazione dal testo vincolante della Direttiva 2004/35/Ce – che lo qualifica come "*mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale che può prodursi direttamente o indirettamente*" – nella descrizione degli elementi tipici dell'art. 452-bis c.p.

La vigente definizione di danno ambientale contenuta nell'art. 300 D.lgs. n. 152 del 2006 – quale "*mutamento negativo e misurabile diretto o indiretto di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*" – discende dalla definizione generale di danno formalizzata nell'art. 2, comma secondo, della citata direttiva.

A sua volta, la Direttiva 2008/99/Ce, destinata a introdurre regole comuni sui reati ambientali, ritiene le attività che danneggiano l'ambiente quelle che provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione della specie.

Alle suddette definizioni di danno all'ambiente non sembra, allora, estranea quella di "inquinamento" prevista dall'art. 5, comma i-ter, D.lgs. n. 152/2006 – che lo qualifica come "*l'introduzione diretta o indiretta…di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua, nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi*" – con la conseguenza che la definizione del delitto di cui all'art. 452-bis c.p., alla stregua dell'evento di danno all'ambiente, concernente la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili delle risorse ambientali ivi indicate, non possa essere letto diversamente dalla definizione dell'art. 300 D.lgs. n. 152 del 2006 e dalle conformi prescrizioni delle Direttive europee del 2004 e del 2008[48].

In ogni caso, come detto, la giurisprudenza esclude pacificamente che simili referenti normativi possano offrire un referente normativo valido ai fini penalistici e, nel differenziare i due concetti – che, pure, in un primo momento erano stati ritenuti *sostanzialmente equivalenti negli effetti* risolvendosi in una alterazione della originaria matrice ambientale – la Cassazione è arrivata ad affermare che:

[48] Per una disamina più approfondita dei rapporti tra le nozioni del delitto e quelle della normativa di settore, F. GIAMPIETRO, *Inquinamento e danno all'ambiente: dal TUA all'art. 452-bis cod. pen. (parte prima)*, in *Ambiente & Sviluppo,* fasc. 5/2017 e C. MELZI D'ERIL che osserva "*Le parole della Corte non convincono del tutto. Non si riesce a capire perché un vocabolo, all'interno della disciplina di un'unica materia (il diritto ambientale) non debba avere sempre il medesimo significato*", op. cit.

- la compromissione si declina come condizione di squilibrio funzionale in quanto suscettibile di incidere *sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema*;

mentre

- il deterioramento si declina come condizione di squilibrio strutturale implicante un *decadimento di stato o di qualità* degli stessi. Il deterioramento, in particolare, è configurabile quanto la condotta produce una modificazione della cosa che ne diminuisce in misura apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio che si manifesti come non agevole.

Dottrina e giurisprudenza si sono, altresì, occupate della natura reversibile o irreversibile dell'evento rispetto alla quale le opinioni sono concordi nel ritenere che il carattere della reversibilità contribuisca a differenziare l'inquinamento ambientale rispetto alla contigua fattispecie di disastro ambientale di cui la irreversibilità o ineliminabilità con misure di pronta esecuzione uno dei presupposti fondamentali.

Nonostante tali precisazioni, ancora oggi non appare agevole individuare un preciso spazio di applicazione del reato in questione anche in considerazione del fatto che le violazioni del TUA possono riguardare anche violazioni ritenute "rimediabili" attraverso il ricorso al meccanismo estintivo previsto dagli artt. 318-bis e s.s. e che, pertanto, il delitto di inquinamento ambientale dovrebbe avere, quanto meno, i caratteri della "*difficile rimediabilità*[49]".

Ciò si trae dalle stesse conclusioni della giurisprudenza che, nel ribadire che il delitto di cui all'art. 452-bis c.p. non implica (anzi, esclude) la irreversibilità del danno, indirettamente conferma che la compromissione e il deterioramento sono possibili fino a quando la situazione diviene irrimediabile e le condotte che "aggravano" la compromissione o il deterioramento stessi non possono essere considerate un *post factum* non punibile.

3.2. Le declinazioni degli indici di significatività e misurabilità.

Gli elementi della significatività e misurabilità qualificano il profilo della condotta sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, svolgendo una importante funzione selettiva dei comportamenti penalmente rilevanti da cui resterebbero esclusi i fatti di minore rilievo che restano soggetti, ove siano integrati i presupposti, alle fattispecie contravvenzionali previste dal Testo Unico Ambientale, benché la genericità dei termini lasci sostanzialmente spazio ad una eccessiva discrezionalità dell'organo giudicante circa l'accertamento della sussistenza del delitto, che sarebbe quindi suscettibile di una molteplicità di interpretazioni a seconda del caso concreto.

Volendo ancora richiamare il D.lgs. n. 152/2006, la medesima caratterizzazione degli eventi di danno del delitto ricorre sia nella definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 che in quella contenuta nell'art. 2 della menzionata Direttiva 2004/35/Ce.

L'aspetto più problematico, ancora una volta, è dato dalla individuazione della reale portata della formula legislativa che, in assenza di qualsiasi indicazione da parte del Legislatore, sarà, di volta in volta, valutata dal Giudice con la conseguenza irrimediabile che, solo a seguito della commissione del fatto, il soggetto sarà in grado di stabilire se la compromissione o il deterioramento siano gravi o, al contrario, insignificanti.

Già in una delle primissime pronunce[50], la Corte aveva affermato che il termine "misurabile" denota ciò che è *"quantitativamente apprezzabile o comunque oggettivamente*

[49] C. MELZI D'ERIL, op. cit.
[50] Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170 cit.

rilevabile" (assolvendo quindi alla funzione di attribuire al fatto una dimensione oggettiva), mentre il termine "significativo" denota *"incisività e rilevanza"*.

Tali espressioni, lungi dall'esporsi a censure di indeterminatezza, fungerebbero da canone di garanzia, in quanto tendono a escludere dalla sfera di incriminazione tutte quelle condotte che, sebbene costituiscano espressione di una attività abusiva e lesiva della matrice ambientale, siano oggettivamente prive di rilevanza.

In tal modo, i concetti di significatività e misurabilità consentirebbero di *elevare il grado di offensività dell'evento delittuoso, espungendo dall'area della penale rilevanza quelli che tali non sono o che non lo sono in modo considerevole, importante, non indifferente, notevole, ragguardevole, rilevante.*

Nel declinare il presupposto della significatività - che impone la sussunzione al di sotto della fattispecie incriminatrice delle situazioni di inquinamento serie e non fugaci – parte della dottrina[51] ha affermato che la sussistenza della stessa deve essere valutata secondo due indici, rispettivamente, di natura quantitativa e qualitativa.

Sul piano temporale vengono certamente in rilievo sia le condotte che si protraggono a lungo, ma anche quelle di breve durata, purchè producano danni persistenti, mentre sul piano qualitativo vengono in rilievo l'intensità e l'estensione dell'evento, sulla base di un "approccio misto" che consente di coniugare gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'inquinamento, con la precisazione che nei casi dubbi a prevalere sarà il criterio quantitativo.

Nonostante le specificazioni di dottrina e giurisprudenza, tuttavia, il termine in esame, che qualifica la fattispecie, non sembra porre il destinatario della norma nella reale possibilità di discernere, senza alcuna difficoltà, ciò che è permesso da ciò che è vietato, così orientando la propria condotta.

Ciò anche perché la la dimensione oggettiva dell'evento non è necessariamente correlata al superamento dei limiti imposti dalla normativa di settore, che di per sé non implicano necessariamente una situazione di danno; al contrario, peraltro, possono rilevarsi casi per cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, la situazione pregiudizievole per l'ambiente sia di macroscopica evidenza.

I parametri della normativa di settore possono comunque costituire un indice di riferimento nel caso in cui lo scostamento da standard prefissati e la ripetitività dell'inosservanza delle soglie integrino un elemento concreto di giudizio circa la significatività del fenomeno.

Altrettanto problematico, nonostante il diritto vivente, appare l'indice della misurabilità che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve essere inteso come *ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile*.

L'espressione "misurabile" indicherebbe l'astratta possibilità di rilevare in termini quantitativi l'esistenza di un fenomeno di compromissione o deterioramento ambientale, senza che sia necessaria una procedura di calcolo numerico degli effetti prodotti sulla base di una scala graduata della quale, peraltro, non è data alcuna definizione[52].

Il requisito, così genericamente definito, tuttavia, rischia di essere variamente coniugato e ciò sia in termini astratti – quale possibilità di formulare una valutazione quantitativa del danno – sia in senso concreto, quale possibilità che, alla luce dei dati scientifici acquisibili, possa essere realizzata una valutazione quantitativa dello stesso.

Sotto diverso profilo, la misurabilità non può essere intesa come effettiva misurazione degli eventi dannosi, in assenza di espliciti richiami o rinvii a limiti imposti da specifiche

[51] C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, op. cit.
[52] Cass. pen., sez. III, 20 ottobre 2022, n. 39759 e Cass. pen., sez. III, 18 maggio 2023, n. 21187

disposizioni o a particolari metodiche di analisi che, in ogni caso, possono comunque fornire un contributo utile rispetto all'entità dello scostamento dei risultati ottenuti dai limiti imposti.

Inoltre, ai fini della individuazione della più marcata offensività delle condotte di inquinamento rispetto alle mere violazioni formali potrebbe farsi riferimento a una serie di indici sintomatici, quali la frequenza e ampiezza degli sforamenti dei valori soglia, la frequenza e gravità delle violazioni delle prescrizioni, la gravità e persistenza degli effetti della contaminazione.

4. Conclusioni.

La riconosciuta centralità del principio di determinatezza all'interno del sistema penale, che coinvolge la tecnica di formulazione legislativa della fattispecie, tende alla salvaguardia del cittadino da eventuali abusi interpretativi del potere giudiziario nella applicazione concreta della stessa e rappresenta una condizione essenziale affinché la norma possa fungere da guida, indirizzando il comportamento del cittadino ai fini del rimprovero penale del reato e mettendolo nella condizione di conoscere, prima e senza ambiguità, ciò che è lecito da ciò che non lo è.

A sua volta, il principio di tassatività impone al Giudice di applicare la norma penale ai soli casi in essa previsti nell'intento di concorrere alla suddetta salvaguardia evitando abusi interpretativi del potere giudiziario che, a fronte di testi vaghi e generici, potrebbero condurre a esiti diversi caso per caso.

A dieci anni dall'emanazione della Legge 22 maggio 2015, n. 68 e dall'introduzione nel codice penale del delitto di inquinamento ambientale, l'aspetto più critico della fattispecie sembra essere ancora il contrasto con i principi di precisione e determinatezza che, tuttavia, il ruolo suppletivo svolto nel corso del tempo dalla giurisprudenza – in seno alla quale non si sono registrati significativi contrasti – ha contribuito a scongiurare.

L'articolato intervento interpretativo in ottica definitoria di concetti vaghi e generici – che nell'art. 452-bis c.p. concernono tanto la condotta quanto l'evento – ha consentito alla norma di "resistere" al vaglio di costituzionalità generando un diritto vivente[53] che ha sicuramente avuto il pregio di fornire utili chiarimenti in ordine agli eventi del delitto – la compromissione o il deterioramento – nonché alla misurabilità della danno ambientale che, finora almeno, ha fatta salva la fattispecie incriminatrice dalla scure della Corte Costituzionale.

Pur a fronte delle posizioni raggiunte, tuttavia, non sembra che l'interpretazione pretoria abbia risolto del tutto le perplessità legate alla formulazione dell'art. 452-bis c.p. che, anzi, si appalesano ancor più evidenti in relazione alla significatività che, a parere di chi scrive, neppure il diritto vivente è riuscito a declinare con sufficienti certezza e rigore scientifico e che, di fronte alle carenze della disciplina, lascia ancor di più nell'interprete la sensazione di essere di fronte e una fattispecie *a tinte fosche*[54].

Sul punto, non può che condividersi quanto già affermato da autorevole dottrina sulla *velleità* della scelta del Legislatore di aggiungere siffatta aggettivazione per qualificare i sostantivi di compromissione e deteroriamento che, già di per sé, presuppongono una incisione notevole del bene ambientale e sulle ripercussioni che l'ampiezza fenomenologica

[53] Sul punto, non può non condividersi quanto già evidenziato da A.L. VERGINE rispetto al richiamato orientamento della Corte Costituzionale che "*in definitiva lascia all'interpretazione uniforme, costante della giurisprudenza, in particolare di quella di Cassazione, il compito – che dovrebbe essere del legislatore – di determinare la fattispecie criminosa*".

[54] M. RICCIARDI, op. cit.

ammessa dalle *disposizioni sfilacciate*[55] della riforma degli eco-reati potrebbe avere sull'accertamento dei fatti.

Come detto, a tal fine, la giurisprudenza esclude che possano avere rilievo *nozioni analoghe* contenute nel D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o in altre normative di settore in quanto *dettate ad altri fini e per altri scopi*, con argomentazioni che, tuttavia, non appaiono convincenti già sul piano della coerenza richiesta all'ordinamento giuridico si fonda e che dovrebbe impedire – seppur nel rigoroso rispetto dei principi che informano la materia penale – di ritenere i diversi settori come parti correlate le cui regole devono essere applicate e interpretate in modo da assicurare uniformità, prevedibilità e certezza del diritto.

Inoltre, sul diritto vivente formatosi sull'art. 452-bis c.p. – che finora ha consentito alla norma di "superare" le censure di costituzionalità pure sollevate - non può neppure sottacersi che sia la dottrina che la giurisprudenza, pur formulando soluzioni compatibili con la lettera della norma, proprio in ragione della *straordinaria vaghezza* del testo, si sono basate sulle ipotesi più eterogenee[56], a riprova del fatto che il problema dell'incriminazione risiede tanto nell'impossibilità di identificare la fattispecie in astratto, quanto le condotte concrete alla stessa riferibili, per di più in presenza di un criterio imposto dalla norma senza, tuttavia, precisarne i contorni.

A rendere ancor più "instabile" il quadro sopra delineato contribuiscono anche le riforme, sia nazionali[57] che eurounitarie, che si apprestano a intervenire, modificandola, sulla tutela penale dell'ambiente.

Al momento in cui si scrive il presente contributo, infatti, risulta adottata la legge di delegazione[58] che concerne anche l'attuazione della Direttiva 2024/1203/UE che, oltre a costituire un punto di svolta nel processo evolutivo della potestà normativa penale dell'Unione Europea inaugura l'impiego di un modello di armonizzazione di tipo dettagliato che disciplina minuziosamente i profili penali della materia oggettivo di intervento, spingendosi sino a prevedere vincoli di "riavvicinamento" delle discipline di alcuni istituti di parte generale, come la prescrizione del reato[59].

Pur non essendo questa la sede per affrontare ed esaminare le implicazioni della attuazione della Direttiva 2024/1203/UE si ritiene importante evidenziare – a riprova della "fluidità" dei concetti utilizzati nell'attuale sistema di tutela penale tanto nazionale che

[55] R. LOSENGO - C. MELZI D'ERIL, *Compromissione e deterioramento: la cassazione torna sulle definizioni ed esclude l'indeterminatezza della fattispecie*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente,* 2023, n. 45

[56] C. MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, pag. 49, op. cit.

[57] Il Decreto Legge 8 agosto 2025, n, 116 introduce "*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*" ed è stato convertito dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonchè in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2025 e, incidendo profondamente sull'apparato repressivo di buona parte degli illeciti in materia di rifiuti, segna il superamento, anche per tale tipologia di violazioni, dell'approccio contravvenzionale del D.lgs. n. 152/2006 per la punizione della maggior parte di essi.

[58] Cfr. Legge 13 giugno 2025, n. 91 "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.145 del 25 giugno 2024

[59] Per riflessioni più approfondite sul tema, L. SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente:*
Ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente*, 2024, fasc. 2/2024

eurounitario – che la vera novità rispetto al passato è costituita dal tentativo di superare i menzionati profili di vaghezza della nozione di danno *sostanziale* alla qualità delle matrici ambientali, all'ecosistema o alla flora o alla fauna, rispetto al quale si prevedono dei veri e propri indicatori di rilevanza cui i Legislatori nazionali possono ricorrere in chiave tipizzante della fattispecie.

È legittimo, allora, attendersi che nel recepire la Direttiva 2024/1203/UE[60] il Legislatore possa cogliere (in maniera auspicabolmente tempestiva) l'occasione – pur a fronte del diritto vivente creato dalla giurisprudenza, cui, tuttavia, il compito definitorio non può essere totalmente delegato, pena il contrasto con i principi costituzionali – di intervenire sulla fattispecie accogliendo e risolvendo le criticità che sin da principio accompagnano i delitti ambientali e, in particolare, l'art. 452-bis c.p.

Diversamente dovrà condividersi l'assunto di chi ritiene che le insufficienze del testo normativo siano frutto di una scelta consapevole del Legislatore che, in taluni campi del diritto penale d'impresa, anziché agire, "*preferisce delegare al buon senso del giudice la definizione del concreto perimetro di punibilità delle norme*" per colmare inevitabili lacune e imperfezioni[61].

PERLA A., *Il delitto di inquinamento ambientale: l'insostenibile difetto di determinatezza e tassatività della fattispecie tra significatività e misurabilità del danno ambientale,* in *Riv. Trim. dir. amb.*, 04/2025, p. 142.

[60] La Direttiva deve essere recepita entro il 21 maggio 2026

[61] Così, L. TROYER, "*I reati ambientali 'abusivi'. Quando la rinuncia alla legalità penale diviene un illusorio instrumentum regni*", in Criminalia, 2015, 329

call. 09

Responsabilità penale e ripristino ambientale: criticità applicative e prospettive evolutive a dieci anni dalla Legge 68/2015

di SIMONE SPINELLI

Contributo sottoposto a procedimento di revisione (single blind) e approvato per la pubblicazione

SOMMARIO – 1. Introduzione. – **2.** L'art. 452-decies c.p.: natura, funzione e criticità applicative. – **3.** Le criticità organizzative e operative del ripristino ambientale. – **4.** Le innovazioni della Direttiva (UE) 2024/1203 e le ricadute sul modello italiano. – **5.** Conclusioni.

ABSTRACT – *A dieci anni dall'introduzione della Legge 68/2015, l'obbligo di ripristino previsto dall'art. 452-decies c.p. continua a rappresentare uno dei punti più delicati e meno consolidati del sistema penale ambientale. Pur concepita come componente essenziale della tutela dell'ambiente, capace di affiancare la dimensione repressiva con una risposta concretamente orientata alla riparazione, la misura ripristinatoria sconta ad oggi difficoltà strutturali: la definizione tecnica degli interventi è spesso incerta, il coordinamento tra autorità giudiziaria e amministrazioni competenti risulta disomogeneo, e l'effettiva esecuzione delle bonifiche presenta tempi e risultati non uniformi sul territorio nazionale. Ne emerge un quadro applicativo frammentato, nel quale la riparazione ambientale rimane frequentemente un obiettivo dichiarato più che un esito effettivamente garantito. Un esempio è dato dal recente D.L. 116/2025 ("Terra dei Fuochi") che, pur intervenendo significativamente sulla disciplina dei rifiuti e sul sistema sanzionatorio, non modifica direttamente la struttura dell'art. 452-decies c.p. né affronta le criticità del raccordo tra responsabilità penale e ripristino. Tale impostazione conferma l'impressione, evidenziata da parte della dottrina, di un intervento normativo emergenziale e settoriale, che rischia di accentuare l'eterogeneità dell'attuale quadro regolatorio senza offrire una risposta organica alle esigenze della tutela ambientale. In questo contesto, la Direttiva (UE) 2024/1203 introduce nuovi standard di effettività per le misure di riparazione ambientale, imponendo agli Stati membri obblighi più stringenti in termini di eliminazione delle conseguenze dannose e di monitoraggio dei risultati. L'articolo analizza l'impatto potenziale di queste innovazioni sul sistema italiano, evidenziando come il futuro recepimento europeo richieda un ripensamento del rapporto tra giudice penale e amministrazione e un rafforzamento della dimensione tecnico-operativa del ripristino. L'obiettivo è delineare un quadro critico ma propositivo, volto a comprendere come l'esperienza maturata nel decennio 2015–2025 e le nuove sollecitazioni europee possano contribuire a rendere la misura ripristinatoria uno strumento realmente efficace della politica criminale ambientale, superando le inefficienze che ne hanno sinora limitato l'impatto.*

KEY-WORDS – inquinamento ambientale; ripristino ambientale; bonifica; esimenti.

1. Introduzione.

A dieci anni dalla riforma del 2015, che ha introdotto nel codice penale i delitti contro l'ambiente, il sistema italiano si confronta ancora con una questione rimasta irrisolta: come garantire che la tutela penale si traduca in un recupero effettivo dell'ambiente danneggiato. L'art. 452-*decies* c.p., dedicato alle misure ripristinatorie, nasceva con l'ambizione di colmare questo divario, imponendo al condannato interventi diretti a eliminare o ridurre gli effetti lesivi del reato. L'idea sottesa alla disposizione era innovativa: affiancare alla sanzione penale un meccanismo di riparazione immediata, capace di restituire centralità al bene

ambiente attraverso il suo concreto recupero. La pratica applicativa ha tuttavia rivelato un assetto molto meno lineare. In diversi procedimenti, la definizione degli interventi richiesti risulta complessa, talvolta incerta, spesso rallentata da difficoltà organizzative o da un coordinamento insufficiente tra autorità giudiziaria, amministrazioni competenti e organi tecnici. I tempi dell'esecuzione non di rado divergono dalle esigenze di tutela, e l'assenza di protocolli condivisi genera soluzioni disomogenee sul territorio nazionale. L'obbligo di ripristino tende così a perdere la sua valenza sostanziale, trasformandosi in un elemento accessorio del giudizio penale, privo della forza operativa necessaria per incidere realmente sulle conseguenze del reato. Il quadro normativo recente conferma, in modo indiretto, queste difficoltà. Il D.L. 116/2025, pur intervenendo con decisione in materia di rifiuti in risposta a emergenze ambientali gravi e persistenti, non modifica la disciplina delle misure ripristinatorie né affronta le criticità strutturali che ne limitano l'efficacia. Sullo sfondo si colloca, inoltre, la Direttiva (UE) 2024/1203, che attribuisce crescente rilievo all'effettività degli interventi di riparazione e impone standard più elevati per la gestione delle conseguenze dei reati ambientali. Il confronto tra queste diverse traiettorie normative evidenzia una tensione crescente tra l'aspirazione a una tutela piena dell'ambiente e gli strumenti, ancora incompleti, attraverso cui tale tutela viene attuata.

In questo scenario, l'esame dell'art. 452-*decies* c.p. e delle sue modalità applicative diventa essenziale per comprendere se la risposta dell'ordinamento sia in grado di tradurre la finalità riparatoria in un risultato tangibile. La misura ripristinatoria non è un semplice complemento della sanzione penale, ma un indicatore significativo dell'effettività complessiva del sistema di tutela. La sua evoluzione, le sue difficoltà e le sue potenzialità permettono di cogliere non solo i limiti dell'attuale modello, ma anche le opportunità che il mutato quadro europeo potrebbe offrire per rafforzare il ruolo della riparazione come elemento centrale della politica criminale ambientale.

2. L'art. 452-decies c.p.: natura, funzione e criticità applicative.

L'art. 452-*decies* c.p., nella struttura introdotta dalla Legge 68/2015, è una disposizione che si colloca in una posizione strutturale particolare all'interno del Titolo VI-*bis*. La norma, modellata sulla logica del ravvedimento operoso[1], attribuisce una sensibile attenuazione di pena all'autore del reato che si attivi tempestivamente, prima dell'apertura del dibattimento, per evitare l'aggravarsi del danno, per rimuovere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito e, ove possibile, per procedere alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi.

Questa previsione, apparentemente lineare, si innesta su almeno tre piani concettuali: la dimensione riparatoria del diritto penale[2], la funzione incentivante delle attenuanti premiali[3] e il rapporto strutturale tra responsabilità penale e regime amministrativo di gestione del danno ambientale.

Il primo profilo di rilievo riguarda la natura riparatoria della misura. Per la prima volta, il legislatore penale riconosce esplicitamente la centralità della rimozione del danno ambientale, attribuendo a tale attività un valore idoneo a incidere direttamente sulla risposta sanzionatoria. Non si tratta di una mera estensione della logica ripristinatoria già presente in altri ambiti del diritto penale, come nelle ipotesi di risarcimento del danno alla persona, ma

[1] DELL'ANNO G., *Ravvedimento operoso ambientale e funzione riparatoria*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2016

[2] ROXIN C., *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, sul riconoscimento della funzione riparatoria quale criterio di integrazione della risposta punitiva; l'impostazione appare particolarmente pertinente con riferimento ai reati ambientali, caratterizzati da offese persistenti e materialmente rilevanti.

[3] FIANDACA G. – E. MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, IX ed., Zanichelli, Bologna, 2024, sul fondamento preventivo-speciale delle attenuanti premiali e sulla loro funzione incentivante.

di un riconoscimento della peculiare materialità del danno ambientale, che può essere diffuso, plurioffensivo, temporalmente dilatato e scientificamente complesso. Questo comporta che la condotta premiale rilevante ai sensi dell'art. 452-*decies* c.p. non si esaurisce nella *restitutio in integrum* – spesso impossibile – ma si estende a ogni attività ritenuta idonea a interrompere la catena lesiva e a scongiurare ulteriori compromissioni dell'ecosistema. L'idea di fondo è che l'effettività della tutela penale passi non solo attraverso la comminazione della pena, ma anche attraverso l'attivazione di processi concreti di recupero del bene ambiente. In tal senso, l'art. 452-*decies* c.p. opera come un ponte fra la dimensione punitiva e quella riparatoria, rafforzando la percezione dell'ambiente come bene autonomo e non surrogato da altri interessi.

Il secondo piano riguarda la funzione incentivante della disposizione. L'attenuante premiale è costruita in modo tale da spingere l'autore del reato a intervenire in una fase precoce, prima che il procedimento giunga nella sua fase dibattimentale, e quindi in un momento in cui gli interventi di ripristino possono essere più efficaci. Tuttavia, questa tempistica ideale si scontra con la concreta complessità delle operazioni. Gli interventi di bonifica o di ripristino richiedono valutazioni tecniche, indagini preliminari, autorizzazioni amministrative e spesso l'elaborazione di piani progettuali complessi; per di più, nelle situazioni più gravi, essi devono essere coordinati con enti territoriali, ARPA, SNPA, gestori ambientali e talvolta con autorità giudiziarie che hanno disposto sequestri. La finestra temporale entro cui l'imputato può attivarsi efficacemente risulta quindi assai ridotta rispetto alla complessità degli interventi richiesti, con l'effetto di limitare la praticabilità dell'istituto. Il legislatore immagina un ravvedimento tempestivo, ma non tiene conto del tempo tecnico-amministrativo che operazioni di tale natura inevitabilmente richiedono.

Un terzo aspetto riguarda la relazione fra l'art. 452-*decies* c.p. e l'art. 452-*duodecies* c.p., relativo all'ordine di ripristino imposto dal giudice in caso di condanna. Le due norme, pur ispirate alla medesima logica riparatoria, hanno funzioni diverse: la prima opera *ex ante* come incentivo volontario, la seconda *ex post* come obbligo imposto dal giudice. Tuttavia, nella prassi, la sovrapposizione tra condotte premiali e obblighi ripristinatori genera una serie di interferenze difficili da gestire. Si pone anzitutto il problema di capire fino a che punto l'intervento spontaneo realizzato dall'imputato prima del dibattimento debba essere considerato sufficiente ai fini dell'ordine di ripristino. La legge non stabilisce in modo chiaro il rapporto tra le due misure, lasciando irrisolto il rischio di duplicazione degli interventi o, al contrario, di interventi incompleti ma ritenuti "sufficienti" in virtù dell'attivazione premiale. La mancanza di criteri normativi vincolanti attribuisce al giudice un potere discrezionale molto ampio, che però deve misurarsi con la complessità tecnica del danno ambientale e con l'incertezza valutativa che lo caratterizza.

Una parte consistente delle criticità applicative dipende inoltre dal fatto che l'ambiente, in quanto bene giuridico diffuso, non tollera definizioni statiche del danno[4]. La compromissione ambientale può essere reversibile solo in parte, può manifestarsi nel tempo, può presentare carattere cumulativo e può sovrapporsi a condizioni pregresse di degrado. In questo scenario, definire con precisione quali attività di ripristino siano necessarie per considerare soddisfatte le condizioni dell'attenuante risulta tutt'altro che agevole. Ciò richiede un livello di competenza tecnico-scientifica che non sempre è agevolmente accessibile al giudice, il quale deve avvalersi di perizie, consulenze e supporto degli organismi tecnici. Tuttavia, la qualità e la disponibilità di tali strumenti risultano estremamente variabili sul territorio nazionale, producendo decisioni applicative disomogenee che alimentano incertezza e imprevedibilità.

[4] PAONE V., *La circostanza attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 452 decies, c.p.*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2025.

Il problema centrale, dunque, non risiede tanto nella formulazione astratta della norma, quanto nella capacità operativa del sistema di darle attuazione. Né la magistratura, né le procure, né le forze di polizia giudiziaria, né gli enti territoriali dispongono di strumenti uniformi o di protocolli condivisi per valutare la rilevanza delle condotte riparatorie. In molti procedimenti, l'attività ripristinatoria è lasciata alla spontanea iniziativa dell'imputato e alla sua capacità economica; in altri, l'interazione con l'apparato amministrativo si rivela problematica, specialmente nei casi in cui l'area danneggiata sia sottoposta a procedimenti di bonifica complessi o a piani di risanamento già in corso. Le tempistiche proprie dell'amministrazione non sempre coincidono con quelle del processo penale, determinando una disallineamento tra le condizioni richieste per l'attenuante e la possibilità materiale di soddisfarle.

Non va poi trascurato che la natura stessa del ravvedimento operoso può essere causa di tensioni con i principi di legalità e proporzionalità. L'ampiezza della riduzione di pena, sino a due terzi, solleva interrogativi soprattutto nei casi di danni gravi o gravissimi all'ambiente, per i quali il beneficio potrebbe apparire eccessivo rispetto alla condotta riparatoria compiuta. Il legislatore ha puntato su un incentivo forte, quasi confidando che la promessa di un beneficio penale potesse alleggerire, anche solo per un tratto, la fatica di Sisifo, rendendo l'onere del ripristino non più un masso da spingere per dovere, ma un gesto scelto e orientato al risanamento del bene offeso.

Ma la prassi evidenzia come, talvolta, le condotte riparatorie rilevanti vengano interpretate in modo ampio, includendo anche attività parziali, non sempre idonee a incidere significativamente sulla gravità del danno. In alcuni casi, addirittura, gli interventi effettivamente necessari sono così tecnicamente complessi da non poter essere realizzati nei tempi del processo penale, con il risultato che la logica incentivante dell'istituto viene in parte vanificata.

A ciò si aggiunge una criticità ulteriore: la scarsa integrazione tra la misura premiale e i meccanismi amministrativi di bonifica. Gli interventi ambientali rilevanti ai fini dell'art. 452-*decies* c.p. si sovrappongono spesso a procedimenti amministrativi paralleli – ordinanze sindacali, diffide, prescrizioni tecniche, conferenze dei servizi – che seguono tempistiche e logiche autonome.

L'imputato che intenda beneficiare della norma deve quindi muoversi in un campo giuridico complesso, nel quale l'efficacia della sua iniziativa dipende dall'interazione con soggetti diversi e con regole che non sono state pensate per coordinarsi con la tempistica penale. Questa sovrapposizione di piani procedurali genera un effetto paradossale: la misura che dovrebbe premiare l'iniziativa spontanea del responsabile del reato può risultare di difficile praticabilità proprio a causa della rigidità del sistema amministrativo e della mancanza di un modello unitario di intervento.

Le criticità dell'art. 452-*decies* c.p. emergono con particolare evidenza nelle situazioni in cui il danno ambientale coinvolge ecosistemi complessi, come corsi d'acqua, falde acquifere, suoli agricoli o aree boschive. In tali contesti, la definizione del nesso causale tra condotta e danno, la distinzione fra condizioni pregresse e effetti dell'illecito, la scelta delle tecnologie di risanamento e la valutazione della loro adeguatezza richiedono competenze interdisciplinari di alto livello. La valutazione dell'intervento riparatorio presenta, in questo quadro, una complessità che incide direttamente sulla capacità del giudice di determinare la misura dell'attenuante. Non si tratta soltanto di verificare se l'imputato abbia effettivamente posto in essere un'azione di bonifica, ma di comprendere se tale azione sia tecnicamente adeguata, proporzionata al danno e idonea a produrre un miglioramento apprezzabile della situazione ambientale. Questa operazione, apparentemente lineare sul piano giuridico, si traduce spesso in una verifica eminentemente tecnica, nella quale si confrontano approcci metodologici diversi e, talvolta, incompatibili. Accade così che il giudizio finisca per essere appesantito da un ulteriore livello di contenzioso probatorio, in cui consulenze, relazioni

tecniche e pareri specialistici offrono rappresentazioni divergenti della stessa realtà materiale. La definizione dell'"efficacia" dell'intervento – concetto che il legislatore non ha circoscritto – diventa il terreno su cui si misurano differenti concezioni della bonifica, diverse tecniche di analisi e, non di rado, valutazioni opposte sulla percorribilità di determinate soluzioni. In assenza di parametri nazionali condivisi sulle tecniche di risanamento e sui livelli minimi di prestazione, il giudice è chiamato a esercitare un potere valutativo ampio, ma su un piano in cui la competenza scientifica è determinante e la prevedibilità delle decisioni si riduce sensibilmente.

Tale incertezza non è imputabile alla sola complessità dei fenomeni ambientali, ma discende anche dal fatto che l'ordinamento non ha ancora elaborato standard tecnici uniformi capaci di orientare, almeno in parte, la discrezionalità giudiziale. La conseguenza è un quadro applicativo che tende a frammentarsi: ciò che in un procedimento viene ritenuto intervento adeguato può essere giudicato insufficiente in un altro, con ricadute evidenti sulla coerenza del sistema e sulla stessa funzione incentivante dell'attenuante.

Infine, occorre considerare che il ravvedimento operoso previsto dall'art. 452-*decies* c.p. si confronta con una profonda asimmetria informativa e finanziaria. Non tutti gli autori di reati ambientali dispongono delle risorse necessarie per attivarsi in modo efficace al fine di ottenere il beneficio; allo stesso modo, non tutti i contesti territoriali offrono la medesima capacità amministrativa di supporto. Questo genera una disparità potenziale che rischia di tradursi in una tutela diseguale dell'ambiente: nei territori più forti, dotati di strutture tecniche adeguate, l'istituto funziona; in altre aree, può risultare di fatto inaccessibile.

Sotto questo profilo, il decennio trascorso evidenzia come l'art. 452-*decies* c.p. sia una norma ambiziosa, innovativa, ma ancora lontana dall'essere un perno effettivo del sistema penale ambientale. Le sue potenzialità restano condizionate non tanto dalla costruzione giuridica, quanto dall'ambiente istituzionale in cui opera, dalla qualità del coordinamento tra i soggetti coinvolti e dalla disponibilità di competenze tecniche adeguate. È proprio su questo terreno che si innestano le questioni che la parte successiva dell'articolo intende approfondire.

3. Le criticità organizzative e operative del ripristino ambientale.

Se le difficoltà interpretative e gli aspetti tecnici rappresentano una prima area di fragilità del sistema riparatorio delineato dalla Legge 68/2015, un terreno ancora più delicato emerge quando si guarda alle condizioni organizzative e operative che dovrebbero permettere l'attuazione concreta delle misure di ripristino. La fase esecutiva, infatti, costituisce il vero banco di prova della tutela ambientale: è in questo momento che la decisione giudiziale incontra la realtà materiale del territorio, delle amministrazioni competenti, delle strutture tecniche disponibili e delle risorse effettivamente mobilitabili. Ed è proprio in questa zona di confine tra diritto e amministrazione che si accumulano le maggiori criticità.

Un primo elemento problematico riguarda la frammentazione delle competenze. Il ripristino ambientale è un processo che, per sua natura, coinvolge una pluralità di soggetti: l'autorità giudiziaria, che emette l'ordine; il sistema delle Arpa e il SNPA, incaricati del supporto tecnico-scientifico; le amministrazioni locali e regionali, responsabili dell'attuazione delle procedure di bonifica; gli enti proprietari o gestori dei siti; i soggetti obbligati ex lege; e, talvolta, anche altri portatori di interessi pubblici o privati. Tuttavia, questo mosaico istituzionale opera senza un baricentro decisionale definito. La riforma del 2015 non ha introdotto un modello procedurale unificato né ha previsto una cabina di regia stabile per coordinare i soggetti coinvolti. Ne deriva un'azione riparatoria che spesso si muove in modo discontinuo, affidata all'iniziativa dei singoli attori e priva di una guida operativa costante.

Il deficit di coordinamento si riflette anche sull'attuazione degli ordini giudiziali. Il giudice individua l'obbligo di ripristino, ma non dispone di strumenti amministrativi propri per garantirne l'esecuzione; le amministrazioni competenti sono chiamate a tradurre l'ordine in un piano operativo ma devono farlo all'interno del complesso quadro normativo del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede procedure articolate, livelli autorizzativi, conferenze dei servizi e una sequenza di adempimenti spesso incompatibile con i tempi di un provvedimento penale. L'ordine giudiziale, così, può trasformarsi in un atto che necessita di ulteriori atti amministrativi per diventare effettivo, innescando un circuito che rallenta l'intervento e, talvolta, ne svuota la portata.

Per comprendere, di fatti, le difficoltà applicative dell'articolo in esame, è sufficiente richiamare la recente pronuncia della Corte di Cassazione[5] che, per la prima volta, ha affrontato in modo diretto e sistematico il tema del ravvedimento operoso ambientale, colmando un vuoto interpretativo che aveva sino ad allora alimentato prassi applicative disomogenee. In tale occasione, la Suprema Corte ha chiarito che l'attenuante può operare solo in presenza di interventi riparatori effettivi, volontari e concretamente idonei a incidere sulle conseguenze dannose o pericolose del reato, escludendo espressamente la rilevanza di condotte meramente formali, necessitate o imposte da obblighi amministrativi, ovvero prive di una reale capacità di contenimento dell'offesa ambientale. La decisione evidenzia, al contempo, come l'accertamento dell'idoneità della condotta riparatoria imponga un giudizio tecnico di particolare complessità, che il legislatore non ha accompagnato con criteri normativi puntuali, finendo per rimettere al giudice una valutazione ampiamente discrezionale. In questo senso, la pronuncia costituisce un passaggio significativo non solo sul piano interpretativo, ma anche sul piano sistemico, poiché rende manifeste le tensioni tra la funzione incentivante dell'attenuante e l'esigenza di garantire un'effettiva tutela del bene ambiente.

Ulteriori difficoltà emergono sul piano delle risorse. Molti enti locali si trovano in condizioni di carenza di personale tecnico, con competenze non sempre adeguate alla gestione di siti contaminati complessi. I processi di caratterizzazione del suolo, di valutazione del rischio, di reimpostazione dei livelli di contaminazione accettabile o di verifica dell'efficacia delle misure di bonifica richiedono professionalità altamente specializzate, che non sempre sono disponibili a livello territoriale. A questo si aggiunge la mancanza di mezzi economici sufficienti per seguire, monitorare e, quando necessario, sostituirsi al soggetto obbligato in caso di inerzia. La conseguenza è un sistema nel quale la tutela effettiva dell'ambiente dipende in misura significativa dalla robustezza amministrativa del territorio in cui l'illecito è avvenuto, con evidenti disomogeneità nella protezione del bene giuridico.

L'operatività del ripristino è ostacolata anche dalla complessità tecnica degli interventi richiesti. Molti reati ambientali producono effetti che si manifestano nel tempo, o che coinvolgono matrici diverse – acqua, suolo, aria – richiedendo un approccio multilivello che mal si concilia con la rigidità degli strumenti del processo penale. La stessa efficacia di un ordine di ripristino dipende dalla stabilità nel lungo periodo degli interventi: ciò implica controlli successivi, verifiche periodiche, analisi di monitoraggio, attività che non trovano una collocazione naturale né nella fase delle indagini, né nella fase dibattimentale, né nella fase dell'esecuzione penale. L'assenza di un sistema nazionale di monitoraggio dedicato rende il processo riparatorio vulnerabile a interruzioni, ritardi o, nei casi più gravi, alla totale ineffettività. A ciò si aggiunge la distanza strutturale tra la logica del procedimento penale e quella degli iter amministrativi ambientali. Il diritto penale è orientato alla definizione della responsabilità entro tempi certi, mentre i procedimenti ambientali richiedono un approccio progressivo, basato su analisi, valutazioni dinamiche e adattamenti connessi all'evoluzione

[5] Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 12514 del 1° aprile 2025.

del sito. In questo incontro-scontro tra due temporalità diverse, le misure ripristinatorie rischiano di rimanere sospese: troppo tecniche per essere realmente governate dal giudice, troppo "giudiziali" per essere integrate senza frizioni nel paradigma amministrativo.

È in questo scenario che il sistema italiano evidenzia la sua più marcata fragilità: la mancanza di un'infrastruttura amministrativa e tecnica adeguata a sostenere la funzione riparatoria affidata al diritto penale. Un sistema di norme può anche essere ben congegnato, ma senza una macchina amministrativa capace di tradurlo in azione, rischia di rimanere una costruzione teorica. La Legge 68/2015 ha introdotto un modello avanzato di protezione penale dell'ambiente, ma lo ha inserito in un contesto istituzionale che non è stato ripensato nella sua architettura operativa. Da qui deriva la distanza, sempre più evidente, tra l'ambizione del legislatore e la capacità effettiva del sistema di realizzare gli obiettivi dichiarati. La distanza che separa l'impianto normativo dalla sua reale capacità operativa mostra, dunque, un nodo irrisolto del sistema: l'efficacia della risposta riparatoria dipende non solo dalla coerenza delle disposizioni penali, ma anche dalla presenza di cornici tecniche e organizzative idonee a sostenerne l'attuazione. È in questo spazio, ancora privo di un equilibrio stabile, che si inseriscono le più recenti sollecitazioni provenienti dal diritto dell'Unione. La Direttiva (UE) 2024/1203, pur intervenendo principalmente sul catalogo dei reati ambientali, introduce infatti una visione più ampia della tutela penale, nella quale la dimensione ripristinatoria[6] non è un accessorio, ma un elemento strutturale della risposta ordinamentale. La prospettiva europea, con il suo tentativo di definire standard comuni e criteri omogenei, offre così una chiave di lettura utile per comprendere come il modello italiano possa evolversi e quali leve normative e sistemiche possano contribuire a colmare le criticità che oggi ne limitano l'effettività.

4. Le innovazioni della Direttiva (UE) 2024/1203 e le ricadute sul modello italiano.

La Direttiva (UE) 2024/1203 rappresenta il più significativo intervento europeo degli ultimi vent'anni in materia di tutela penale dell'ambiente, segnando una rottura rispetto all'impianto del 2008 e proponendo un modello nel quale la rilevanza penale della condotta non è più definita soltanto attraverso parametri formali o prescrittivi, ma tramite un approccio sostanziale fondato sulla gravità della lesione arrecata agli ecosistemi. È un mutamento di prospettiva che non riguarda solo la tipizzazione del reato, ma la stessa concezione del bene giuridico protetto: l'ambiente non è più visto come un'entità accessoria, la cui tutela si giustifica in funzione della salute umana o dell'ordine pubblico, bensì come un valore autonomo, il cui squilibrio produce effetti sistemici che l'ordinamento non può ignorare.

Il punto di partenza della Direttiva è una constatazione esplicita: i sistemi penali nazionali, pur avendo introdotto negli ultimi anni norme severe, non riescono a fronteggiare in modo effettivo i reati ambientali più gravi. L'ineffettività deriva dalla mancanza di capacità investigativa e tecnica, dalla frammentazione delle competenze, dall'insufficienza delle misure riparatorie e dalla debolezza nell'esecuzione delle sentenze. Il legislatore europeo, rilevando tali criticità, non si limita a definire un "nuovo catalogo" di reati, ma costruisce una vera e propria architettura multilivello che coinvolge aspetti penali, amministrativi, organizzativi e tecnici, connessi da un filo conduttore chiaro: la necessità di assicurare non solo la repressione, ma anche la riparazione effettiva del danno. Un primo elemento di novità riguarda l'impostazione sostanziale delle fattispecie. Le nozioni di "danno grave", "degrado significativo" e "rischio sostanziale" – che nella precedente direttiva erano affidate alla giurisprudenza nazionale – vengono ora circoscritte con maggiore attenzione. Questo

[6] DI LANDRO A. R., *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale la bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, in *Itinerari di Diritto Penale*.

passaggio implica un mutamento importante per il sistema italiano, abituato a costruire il disvalore del reato ambientale sulla base di criteri classificatori (autorizzazioni, limiti tabellari, prescrizioni violabili), mentre la Direttiva impone un accertamento sostanziale dell'offesa. La logica europea è chiara: l'illecito ambientale non è definito dalla violazione formale di una norma tecnica, ma dal suo impatto reale sugli ecosistemi. Ciò comporta, per il legislatore italiano, la necessità di ripensare almeno in parte il rapporto tra reato e norma tecnica, evitando che la materialità dell'offesa venga relegata a un ruolo secondario.

Un secondo aspetto innovativo riguarda la responsabilità delle persone giuridiche, che la Direttiva non si limita a rafforzare, ma reinterpreta come strumento indispensabile per assicurare prevenzione e riparazione. L'ente non è chiamato solo a impedire il reato tramite modelli organizzativi adeguati, ma a farsi carico del ripristino dell'ambiente danneggiato. La riparazione diventa, così, non un epilogo eventuale del procedimento, ma una componente strutturale del sistema punitivo, che deve essere programmata già in sede preventiva. È un approccio che potrebbe incidere profondamente sul D.Lgs. n. 231/2001, sollecitando un'evoluzione dei modelli organizzativi in senso tecnico-ambientale e introducendo una responsabilità più incisiva nella dimensione ripristinatoria.

Il cuore più avanzato della Direttiva risiede però nel suo modo di affrontare la dimensione riparatoria. A differenza del sistema italiano, che affida la riparazione sia a un meccanismo premiale (art. 452-*decies* c.p.) sia a un ordine giudiziale (art. 452-*duodecies* c.p.), la Direttiva considera la riparazione come obbligo intrinseco all'apparato sanzionatorio, indipendente dalla volontà dell'autore del reato e non strutturato in un modello binario. Ciò significa che la riparazione non è più un'opzione incentivata o un complemento eventuale, ma un passaggio necessario della risposta ordinamentale. L'intero impianto è costruito attorno all'idea che la mera pena non sia sufficiente se non accompagnata dal ristabilimento, per quanto possibile, dell'equilibrio ecologico compromesso.

Questa impostazione produce conseguenze dirette sul modello italiano. Il sistema delineato dalla Legge 68/2015, pur innovativo, si fonda su una visione ancora segmentata della funzione ripristinatoria: il giudice può ordinare il ripristino, ma il suo intervento dipende dal concorso di molteplici attori e si inserisce in un contesto amministrativo che funziona con logiche autonome. La Direttiva interviene esattamente su questo punto: essa chiede agli Stati membri di assicurare che la riparazione sia effettiva, verificabile, proporzionata e realizzabile attraverso strumenti organizzativi appropriati. La riparazione non deve essere solo "ordinata", ma "garantita". E per garantirla occorre una struttura amministrativa integrata, capace di coordinare, monitorare e verificare le attività di risanamento. È su questo terreno che le novità europee possono incidere in modo decisivo sul diritto italiano. La Direttiva, inoltre, insiste sulla necessità di dotarsi di standard comuni, sia sul piano tecnico che su quello procedurale. La pretesa di uniformità non riguarda solo la definizione delle fattispecie, ma anche il modo in cui il danno viene accertato, le metodologie di bonifica, la valutazione della loro idoneità e le tecniche di monitoraggio nel tempo. Se recepita con coerenza, questa impostazione potrebbe colmare una delle principali criticità del sistema italiano: l'assenza di criteri nazionali condivisi per definire quando un intervento di ripristino possa considerarsi adeguato. La Direttiva crea, dunque, la premessa per uno sviluppo di linee guida vincolanti o di strumenti tecnico-scientifici uniformi, riducendo la disomogeneità applicativa che oggi rappresenta uno dei nodi più problematici nell'attuazione degli articoli 452-*decies* c.p. e 452-*duodecies* c.p.. Infine, la Direttiva introduce un modello di governance operativa che sembra concepito proprio per rispondere alle difficoltà di coordinamento evidenziate nelle sezioni precedenti. Non impone una struttura amministrativa uniforme, ma richiede agli Stati membri di predisporre meccanismi istituzionali idonei a garantire un flusso costante di informazioni, la cooperazione tra autorità giudiziarie e amministrative, il supporto tecnico-scientifico continuo e una capacità effettiva di sorvegliare l'esecuzione delle misure ripristinatorie. È un approccio che supera la logica episodica dell'ordine di ripristino e propone una visione

sistemica in cui la riparazione è un processo e non un atto puntuale. In questa prospettiva, la Direttiva (UE) 2024/1203 non è solo un atto normativo da recepire, ma un'occasione di revisione complessiva del modello italiano. Essa invita a ripensare il rapporto tra sanzione e riparazione, a colmare il divario tra fase giudiziale e fase amministrativa e a costruire strumenti tecnici e organizzativi capaci di sostenere un percorso di risanamento coerente e verificabile. Non introduce un modello rigido, ma offre un orizzonte verso cui orientare la riforma: un sistema nel quale la tutela ambientale non è sommatoria di norme, ma una struttura integrata e funzionale alla ricostruzione dell'equilibrio ecologico compromesso.

5. Conclusioni.

L'esame dell'art. 452-*decies* c.p., delle sue connessioni con l'ordine di ripristino e delle difficoltà che caratterizzano la fase attuativa mostra come il sistema introdotto dalla Legge 68/2015 abbia rappresentato, per molti versi, un salto culturale, ma non ancora una svolta pienamente compiuta. Le ambizioni del legislatore del 2015 – rafforzare la prevenzione, avvicinare la risposta penale alla logica del risanamento, attribuire all'ambiente una tutela autonoma – si confrontano oggi con un apparato amministrativo ancora frammentato, con risorse tecniche non sempre adeguate e con un modello di governance che fatica a tradurre in pratica la dimensione riparatoria del reato ambientale. La distanza tra norma e realtà non è episodica, ma strutturale: riguarda la mancanza di standard tecnici uniformi, l'assenza di protocolli operativi condivisi, la difficoltà di coordinare attori diversi e la scarsa capacità di monitorare nel tempo l'efficacia degli interventi.

Proprio questa distanza offre la misura della sfida attuale. La Direttiva (UE) 2024/1203 introduce un quadro di principi che può contribuire a colmare molte delle lacune emerse nell'esperienza italiana, proponendo un modello nel quale la riparazione non è un segmento marginale del processo penale, ma un elemento essenziale e strutturale della risposta punitiva. Il diritto europeo impone di ripensare la dimensione sostanziale dell'offesa ambientale, di rafforzare gli strumenti tecnici necessari alla sua valutazione, di assicurare un'effettiva esecuzione delle misure riparatorie e di integrare più compiutamente responsabilità penale, amministrativa e organizzativa. Si tratta di un approccio che valorizza la materialità del danno e richiede un sistema capace di sorreggerla attraverso competenze, strutture e procedure adeguate.

Il recepimento della Direttiva rappresenta dunque un'occasione decisiva per ripensare il modello italiano in senso sistemico, superando la logica attuale fondata su norme innovative ma inserite in un contesto operativo non all'altezza delle esigenze riparatorie. Sarà necessario rafforzare il coordinamento istituzionale, definire criteri tecnici uniformi, dotare giudici e amministrazioni di strumenti conoscitivi adeguati, integrare la fase processuale con quella amministrativa e assicurare un monitoraggio effettivo degli interventi nel tempo. Solo in questo modo la funzione riparatoria potrà smettere di essere un auspicio e trasformarsi in una componente reale ed effettiva della risposta ordinamentale ai reati ambientali.

A dieci anni dalla Legge 68/2015, il sistema italiano si trova dunque di fronte a un bivio: continuare con un modello ambizioso ma fragile, oppure cogliere l'occasione offerta dal diritto europeo per costruire un quadro più coerente, capace di tradurre in pratica l'idea – oggi finalmente condivisa a livello sovranazionale – che la tutela dell'ambiente richiede non solo sanzioni, ma soprattutto la capacità di ricomporre l'equilibrio ecologico violato. È su questo terreno che si misurerà, nei prossimi anni, la credibilità del sistema penale ambientale e, più in generale, la serietà dell'impegno istituzionale per la protezione del bene ambiente.

SPINELLI S., *Responsabilità penale e ripristino ambientale: criticità applicative e prospettive evolutive a dieci anni dalla Legge 68/2015,* in *Riv. Trim. dir. amb.*, 04/2025, p. 156.

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Il Decreto “Terra dei fuochi” (D.l. 116/2025)

Sezione 3

Il Decreto legge 8 agosto 2025 n. 116 • pag. **168**
La Legge 3 ottobre 2025 n. 147 • pag. **176**
Tabelle sinottiche di aggiornamento normativo • pag. **183**

norm. 01

D.l. 8 agosto 2025, n. 116

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonchè in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell'ambiente;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contributo di assistenza per l'autonoma sistemazione dei soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di prorogare lo stato di emergenza in alcune zone della Regione Marche colpite da eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal giorno 15 settembre 2022;
Vista l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro della difesa e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e il Ministro della salute;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 212, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente:
«19-ter. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di

reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;
b) all'articolo 255:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.»;
3) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»;
4) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»;
5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Abbandono di rifiuti non pericolosi»;
c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:
«Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi.
Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»;
d) all'articolo 256:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «è punito:» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.»;
1.2) le lettere a) e b) sono abrogate;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di
compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»;
3) il comma 2 è abrogato;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.»;
5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di
compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la

confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.»;
6) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis,»;
7) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»;
e) all'articolo 256-bis:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»;
2) il comma 3 è abrogato;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.»;
4) al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi»;
5) al comma 6, il primo periodo è soppresso;
f) all'articolo 258:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «da duemila a diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti:
«da quattromila a ventimila euro»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.»;
3) al comma 4, secondo periodo, le parole: «la pena dell'articolo 483 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da uno a tre anni»;
4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»;
g) all'articolo 259:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Spedizione illegale di rifiuti»;
h) dopo l'articolo 259 sono inseriti i seguenti:

«Art. 259-bis (Aggravante dell'attività di impresa). - 1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). - 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.».

Art. 2
Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4-bis) è aggiunto il seguente:
«4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
b) all'articolo 452-sexies:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.»;
2) il terzo comma è abrogato;
c) all'articolo 452-quaterdecies, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di
compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».

Art. 3
Modifiche all'articolo 382-bis del codice di procedura penale

1. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

Art. 4
Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il numero: «353-bis,» sono inseriti i seguenti: «452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,» e le parole: «nonché ai delitti previsti dal testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «nonché in ordine ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e

259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai delitti previsti dal testo unico».

Art. 5
Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Art. 6
Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), la parola: «duecentocinquanta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;
2) alla lettera b), le parole: «da quattrocento a ottocento quote» sono sostituite dalle seguenti: «da seicento a novecento quote»;
3) alla lettera d), le parole: «da trecento» sono sostituite dalle seguenti: «da quattrocentocinquanta»;
4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;»;
5) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;»;
b) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater)» e le parole: «, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)» sono soppresse;
c) al comma 2:
1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a
quattrocentocinquanta quote;
a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;»;
3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;»;
4) alla lettera e), le parole: «da centocinquanta a duecentocinquanta quote» sono sostituite dalle seguenti: «da trecento a quattrocentocinquanta quote»;
5) la lettera f) è abrogata;
d) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.»;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».

Art. 7
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Al codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;»;
2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
«f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;»;
b) all'articolo 201, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-quater. Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresì per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.».

Art. 8
Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

1. A tutela e salvaguardia dell'ambiente, della salute e delle produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies del codice penale, al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli, è possibile avvalersi, anche, dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto

nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Art. 9
Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi

1. Al fine di consentire al Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, di realizzare gli interventi di cui al medesimo comma 5, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1.
3. Al Commissario sono attribuiti i poteri di cui agli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi incluso l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati.

Art. 10
Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi

1. All'articolo 22-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole «e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e, in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all'avvenuta richiesta dei medesimi per la concessione del medesimo contributo per la ricostruzione».

Art. 11
Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche

1. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «17 settembre 2025» sono sostituite da quelle «31 dicembre 2025».

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia,
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Piantedosi, Ministro dell'interno
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Crosetto, Ministro della difesa
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Schillaci, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Nordio

norm. 02

LEGGE 3 ottobre 2025 , n. 147

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonchè in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2025, N. 116

All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 19-ter, le parole: «Fermo il reato di cui» sono sostituite dalle seguenti: «Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui», le parole: «nazionale dei gestori ambientali» sono soppresse, le parole: «della Parte quarta» sono sostituite dalle seguenti: «della presente parte» e le parole: «legge 24 ottobre 1981» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 novembre 1981»;
alla lettera b):
al numero 1), capoverso 1, al primo periodo, dopo le parole: «più grave reato» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, la parola: «uno» è sostituita dalla seguente: «quattro», la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «, secondo le disposizioni di cui» sono sostituite dalle seguenti: «. Si applicano le disposizioni di cui»;
al numero 2):
all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
dopo il capoverso 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
al numero 3), capoverso 1-bis, le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
al numero 4), capoverso 1-ter, le parole: «al comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1.2 e 1-bis»;
alla lettera c), capoverso Art. 255-bis, comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: «per la vita o» è inserita la seguente: «per»;
alla lettera d):
il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) al comma 1, le parole da: "è punito:" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni"»;
al numero 2), capoverso 1-ter, le parole: «, secondo le disposizioni di cui» sono sostituite dalle seguenti: «. Si applicano le disposizioni di cui»;
il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)"»;
al numero 7), la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «o»;
alla lettera f), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni"»;
alla lettera g), numero 1), capoverso 1, le parole: «ai sensi degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo» e le parole: «regolamento (UE) n. 2024/1157» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2024/1157»;
alla lettera h), capoverso Art. 259-bis, comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49). - 1. Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e intercettare maggiori quantità di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente";
2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "ovvero presso altri luoghi," sono inserite le seguenti: "in entrambi i casi";
b) all'articolo 38, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. La mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta ai sensi dell'articolo 11, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.
1-ter. La violazione da parte del distributore degli obblighi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte della metà"».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 4-ter), dopo la parola: «256-bis» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera c), capoverso, all'alinea, dopo le parole: «fino alla metà» il segno di interpunzione «,» è soppresso e, alla lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 240» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Misure urgenti in materia di pene accessorie). - 1. Le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale non possono ottenere, per un periodo non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. L'interdizione di cui al comma 1 determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al medesimo comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «dopo il numero» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola», le parole: «sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti» e le parole: «nonché in ordine» sono soppresse.

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «452-sexies e» sono sostituite dalla seguente: «452-sexies,»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al periodo precedente, in relazione alle ipotesi in cui sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui gli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti di cui agli articoli 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del medesimo decreto, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni può essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a), numero 5), capoverso e-quater), le parole: «nel caso previsto dal terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi previsti dal terzo comma»;

alla lettera d), capoverso 2-bis, le parole: «b), ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «b) ed e),»;

alla lettera e), capoverso 7, le parole: «lettere a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)» e le parole: «dell'articolo 16, comma 3.»

sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «452-quinquies, 452-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «452-quinquies e 452-sexies» e la parola: «, anche,» è sostituita dalla seguente: «anche».
All'articolo 9:
al comma 2, le parole: «Fondi di riserve speciali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali»;
al comma 3, dopo le parole: «Al Commissario» sono inserite le seguenti: «unico di cui al comma 1».
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Misure per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un dipartimento denominato "Dipartimento per il Sud", da disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012. Il Dipartimento cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud, come definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2025.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del comma 1, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per il Sud. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di organizzazione interna di cui al primo periodo, è soppressa la Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per il Sud, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla predetta Struttura di missione.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, presso il Dipartimento per il Sud sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e cinque uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre unità di personale dirigenziale generale e di quattro unità di personale dirigenziale non generale. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo e l'incarico di Capo del Dipartimento possono essere conferiti, in sede di prima applicazione, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine, è autorizzata la spesa di 275.183 euro per l'anno 2025 e di 1.651.097 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per il Sud è assegnato il contingente di sessanta unità di personale non dirigenziale della Struttura di missione ZES, che sono state individuate, nel limite di trenta unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi ordini, organi, enti o istituzioni, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 507.108 euro per l'anno 2025 e di 3.042.644 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per il Sud è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, già attribuito alla Struttura di missione ZES. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Il Dipartimento per il Sud può procedere alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo sviluppo di analisi, studi e ricerche nelle materie di competenza del Dipartimento. Per le finalità di cui al precedente periodo, a decorrere dall'anno 2026, è autorizzata la spesa nel limite complessivo annuo di 200.000 euro.

6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione ZES alla data di cui al comma 2, secondo periodo, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 3 nell'ambito del contingente di cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma 2, secondo periodo, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 2, secondo periodo, cessano alla data di soppressione della predetta Struttura di missione, salvo conferma, fino alla naturale scadenza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 2, primo periodo.

7. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, al Dipartimento per il Sud si applica la previsione di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Conseguentemente, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, il medesimo Dipartimento può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

8. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, il Dipartimento per il Sud può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - INVITALIA SpA. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.444.310 annui a decorrere dall'anno 2026.

9. Fermo restando quanto disposto dal comma 7, a decorrere dalla data di soppressione della Struttura di missione ZES cessano di avere efficacia tutte le previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, concernenti la Struttura di missione ZES.

10. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4, 5 e 8, pari a euro 782.291 per l'anno 2025 ed euro 7.838.051 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a euro 782.291 per l'anno 2025 ed euro 7.838.051 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rivenienti ai sensi del comma 9;
b) quanto a euro 7.838.051 annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 10:
al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,» e le parole: «richiesta dei medesimi per la concessione del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «richiesta da parte dei medesimi interessati per la concessione del suddetto»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La sopravvenuta agibilità dell'immobile o la mancata presentazione, nel termine di cui al precedente periodo, della domanda di contributo per la ricostruzione determinano la decadenza dalle misure di cui al primo periodo già riconosciute al soggetto interessato nel perdurare dell'inagibilità dell'immobile e nelle more della scadenza del predetto termine. In tali casi, non si dà luogo alla restituzione delle somme percepite ai sensi del presente comma"».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «da quelle» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, commi 3 e 4, e 3 e seguenti, ove compatibili, della legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo è fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è prorogabile fino a ulteriori cinque anni. La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione da nominare ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 40 del 2025, acquisita l'intesa della regione Abruzzo.
1-ter. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della medesima legge n. 40 del 2025, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino all'80 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies del presente articolo, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione in sito degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito, attestato con perizia asseverata. Limitatamente alle unità immobiliari residenziali non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, il contributo è concesso, in deroga al limite percentuale di cui all'alinea del presente comma, fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000 euro. I contributi di cui alla presente lettera possono essere concessi anche per il

ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori da riportare nel computo estimativo della perizia. Alle parti comuni di un edificio residenziale il contributo è concesso fino all'80 per cento delle spese occorrenti se nell'edificio risulta almeno un'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, ovvero fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000 euro se nell'edificio risultano soltanto unità immobiliari non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;

e) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;

f) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

g) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis.

1-quater. I contributi di cui al comma 1-ter possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies:

a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

1-quinquies. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1-quater, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 1-quater, lettera b), sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies.

1-sexies. I contributi di cui al comma 1-quater sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione e il ripristino o la ricostruzione di cui al comma 1-ter e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione, per i quali è

concesso un ulteriore contributo fino a 10.000 euro.

1-septies. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai sensi del primo periodo, il fondo per la ricostruzione di conto capitale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 è incrementato nella misura di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota assegnata al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2025, relativa al sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere Santa Maria di Chieti e alla messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Nel titolo, dopo le parole: «Terra dei fuochi» sono inserite le seguenti: «e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud».

Norm. 03

Tavole sinottiche di aggiornamento normativo

Ante-Riforma	**D.l. n. 116/2025** Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.	**Legge n. 147/2025** Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
Art. 255 D.lgs. n. 152/2006 **"Abbandono di rifiuti"**	**Art. 255 D.lgs. n. 152/2006** **"Abbandono di rifiuti non pericolosi"**	**Art. 255 D.lgs. n. 152/2006** **"Abbandono di rifiuti non pericolosi"**
~~**1.** Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, co. 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, co. 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.~~ ~~**1 bis**. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.~~ **2.** Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, co. 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. **3.** Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, co. 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, co. 3, è punito con	**1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.** **1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.**	**1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida **da 4 a 6 mesi,** secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. **1.1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.

la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, co. 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, co. 3.	**1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.** **1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.**	**1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.** **1-bis.** Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro. **1-ter.** L'accertamento delle violazioni di cui **ai commi 1.2 e** 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

	Art. 255-bis D.lgs. n. 152/2006 “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari”	**Art. 255-bis D.lgs. n. 152/2006 “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari”**
Non previsto	**1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:** **a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:** **1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;** **2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;** **b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.** **2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.** **3. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI,**	**1.** Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o **per** l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. **2.** I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. **3.** Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

	Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.	

	Art. 255-ter D.lgs. n. 152/2006 "Abbandono di rifiuti pericolosi"	**Art. 255-ter D.lgs. n. 152/2006 "Abbandono di rifiuti pericolosi"**
Non previsto	**1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.** **2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:** **a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:** **1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;** **2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;** **b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.** **3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.**	Identico

Art. 256 D.lgs. n. 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"	Art. 256 D.lgs. n. 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"	Art. 256 D.lgs. n. 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, co. 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 ~~è punito:~~ ~~a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;~~ ~~b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.~~ ~~**2.** Le pene di cui al co. 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.~~ ~~**3.** Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, co. 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la	**1.** Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, co. 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 **è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.** **1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:** **a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:** **1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;** **2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;** **b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.** **Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.**	**1.** Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, co. 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 **è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni**. **1-bis.** La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

~~discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.~~ **4.** Le pene di cui ~~ai commi 1, 2 e 3~~ sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. **5.** Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena ~~di cui al co. 1, lettera b).~~ **6.** Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, co. 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. **7.** Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, co. 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.	**1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.** **1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.** **3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.** **3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:** **a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:** **1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;** **2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;** **b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo**	**1-ter.** Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 9 mesi. **Si applicano** secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. **1-quater.** Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. **3.** Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. **3-bis.** La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, ((...)) 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. **9.** Le sanzioni di cui al co. 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.	**240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.** **Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.** **3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.** ~~**4.** Le pene di cui ai di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni~~ **5.** Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con **la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.**	Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. **3-ter.** Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. **4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)».** **5.** Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni **o** con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Art. 256-bis D.lgs. n. 152/2006 "Combustione illecita di rifiuti"	Art. 256-bis D.lgs. n. 152/2006 "Combustione illecita di rifiuti"	Art. 256-bis D.lgs. n. 152/2006 "Combustione illecita di rifiuti"
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. ~~**2.** Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, co. 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.~~ ~~**3.** La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al co. 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.~~ **4.** La pena è aumentata di un terzo se ~~il fatto di cui al co. 1 è commesso~~ in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da	**1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. **2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.** **3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:** **a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:** **1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;** **2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;** **b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo**	Identico

dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. **5.** ~~I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al co. 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, co. 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato co. 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato.~~ Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. **6.** Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al co. 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, co. 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, co. 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.	**240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.** **La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.** **3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.** **4.** La pena è aumentata di un terzo **se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi** in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. **5. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.** **6.** Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al co. 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, co. 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, co. 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.	

Art. 258 D.lgs. n. 152/2006 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari"	Art. 258 D.lgs. n. 152/2006 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari"	Art. 258 D.lgs. n. 152/2006 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari"
1. I soggetti di cui all'articolo 189, co. 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. **2.** Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, co. 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ~~da duemila a diecimila euro~~. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. **3.** Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è	**1.** I soggetti di cui all'articolo 189, co. 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. **2.** Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, co. 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da quattromila a ventimila euro.** Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. **2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei**	**1.** I soggetti di cui all'articolo 189, co. 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. **2.** Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, co. 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. **2-bis.** All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei

quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. **4.** Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica ~~la pena dell'articolo 483 del codice penale~~ nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. **5.** Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, co. 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e	**gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.** **3.** Id. **4.** Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica **la pena della reclusione da uno a tre anni** nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. **4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.** Identico	gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi. **3.** Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. **4.** Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. **Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni».** **4-bis.** Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al

scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. **6.** I soggetti di cui all'articolo 220, co. 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. **7.** I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ((...)) che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189 ((, co. 5,)) ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. **8.** In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.		comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. **5.** Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, co. 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. **6.** I soggetti di cui all'articolo 220, co. 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. **10.** Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al co. 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. **11.** Le sanzioni di cui al co. 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al co. 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al co. 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.		sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. **7.** I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ((...)) che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189 ((, co. 5,)) ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. **8.** In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. **9.** Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni

12. Gli importi delle sanzioni di cui al co. 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, co. 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, co. 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. **13.** Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.		della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. **10.** Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al co. 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. **11.** Le sanzioni di cui al co. 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al co. 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al co. 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. **12.** Gli importi delle sanzioni di cui al co. 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, co. 5, ove ricorrano le condizioni di cui

		all'articolo 253, co. 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. **13.** Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Art. 259 D.lgs. n. 152/2006 "Traffico illecito di rifiuti"	**Art. 259 D.lgs. n. 152/2006 "Spedizione illegale di rifiuti"**	**Art. 259 D.lgs. n. 152/2006 "Spedizione illegale di rifiuti"**
~~**1.** Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, co. 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.~~ **2.** Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al co. 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, co. 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.	**1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.**	**1.** Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi **dell'articolo 2,** punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

	Art. 259-bis **"Aggravante dell'attività di impresa"**	**Art. 259-bis** **"Aggravante dell'attività di impresa"**
	1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	**1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.**

	Art. 259-ter. **"Delitti colposi in materia di rifiuti"**	**Art. 259-ter.** **"Delitti colposi in materia di rifiuti"**
	1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.	Identico

Art. 452-sexies c.p. **"Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"**	**Art. 452-sexies c.p.** **"Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"**	**Art. 452-sexies c.p.** **"Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"**
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.	**1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.	Identico

~~**2.** La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:~~ ~~1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;~~ ~~2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.~~ ~~**3.** Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.~~	**2. La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:** **a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:** **1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;** **2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;** **b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.**	

Art. 452-quaterdecies c.p. **"Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"**	**Art. 452-quaterdecies c.p.** **"Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"**	**Art. 452-quaterdecies c.p.** **"Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"**
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. **2.** Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. **3.** Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. **4.** Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della	**1.** Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. **2.** Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. **2-bis. (?) Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:** **a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:** **1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;**	**1.** Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. **2.** Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. **2-bis. L**e pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. **5.** È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.	**2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;** **b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.** **3.** Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. **4.** Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. **5.** È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.	2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 **del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,** o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. **3.** Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. **4.** Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. **5.** È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 25-*undecies* D.lgs. 231/2001 "Reati ambientali"	**Art. 25-*undecies* D.lgs. 231/2001 "Reati ambientali"**	**Art. 25-*undecies* D.lgs. 231/2001 "Reati ambientali"**
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da ~~duecentocinquanta~~ a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria ~~da quattrocento a ottocento quote~~; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da ~~trecento~~ a mille quote; ~~e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;~~ f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. **1-bis.** Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 ~~per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)~~. **2.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.	**1.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da **quattrocento** a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria **da seicento a novecento quote;** c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da **quattrocentocinquanta** a mille quote; **e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;** **e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;** **e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;** **e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;**	**1.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote; e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma; e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote **nei casi previsti** dal terzo comma; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la

152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: (1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; (2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. ~~b) per i reati di cui all'articolo 256:~~ ~~(1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;~~ ~~(2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;~~ ~~(3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;~~ c) per i reati di cui all'articolo 257: (1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; (2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria ~~da centocinquanta a~~	f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. **1-bis.** Nei casi di condanna per i delitti indicati **al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater)**, del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9. **2.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: (1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; (2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. **a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;** **a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:** **1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;** **2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;**	sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. **1-bis.** Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9. **2.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: (1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; (2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote; a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote; b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

~~duecentocinquanta quote~~; ~~f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;~~ g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo ([1]); h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. **3.** In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima l. n. 150 del 1992, rispettivamente: (1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; (2) la sanzione pecuniaria da	**b) per i reati di cui all'articolo 256:** **1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;** **2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;** **3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;** **3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;** **3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;** **3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;** **b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:** **1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;** **2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;** **3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;** **4) per la violazione del comma 3-bis,**	2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote; 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote; 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: (1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

[1] L'art. 260-*bis* è stato abrogato dal d.l.135/2018.

centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; (3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; (4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. **4.** In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. **5.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. **6.** Le sanzioni previste dal comma 2, lettera	**secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;** c) per i reati di cui all'articolo 257: (1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; (2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria **da trecento a quattrocentocinquanta quote;** g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo ([2]); h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. **2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.** **3.** In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si	(2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo ([3]); h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi. **3.** In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a

[2] L'art. 260-*bis* è stato abrogato dal d.l.135/2018.
[3] L'art. 260-*bis* è stato abrogato dal d.l.135/2018.

b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ~~**7.** Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.~~ **8.** Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima l. n. 150 del 1992, rispettivamente: (1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; (2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; (3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; (4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. **4.** In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima l. n. 150 del 1992, rispettivamente: (1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; (2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; (3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; (4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. **4.** In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. **5.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

	5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. **6.** Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. **7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica**	b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. **6.** Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. **7.** Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, **lettera a)**, numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 **del presente decreto**. **8.** Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

	la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. **8.** Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

INTERPELLI AMBIENTALI

Sezione 4

(A cura della Redazione)

Valutazioni ed autorizzazioni ambientali • pag. **211**
Terre e rocce da scavo • pag. **213**
Qualità dell'aria • pag. **214**
Rifiuti • pag. **215**

L’**articolo 27** del **decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021** ha introdotto, all’**articolo 3-*septies*** del **D.lgs. n. 152/2006**, l’istituto dell’**interpello in materia ambientale**, che consente di inoltrare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome. Le istanze dovranno essere presentate, ai fini dell’esame delle direzioni competenti, unicamente dal legale rappresentante dell’Ente o associazione richiedente.

Art. 3-*septies* “Interpello in materia ambientale” D.lgs. n. 152/2006. – 1. *Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica ((...)) istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, ((salva rettifica)) della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.*

2. *Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

3. *La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.*

Interp. 1

Interpello prot. n. 146043 del 30/10/2025

[Valutazioni ed autorizzazioni ambientali]

- **Ente interpellante**: Giunta regionale della Campania.
- **Quesito:** La Regione Campania, in qualità di Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ha presentato interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chiedendo un'interpretazione della normativa statale in materia di emissioni in atmosfera applicabile agli impianti IPPC di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo decreto, concernente il funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con capacità produttiva superiore a 20 Mg al giorno. L'istanza trae origine dall'analisi di un impianto ubicato in un contesto urbano, caratterizzato da un quadro emissivo complesso, con numerosi punti di emissione convogliata e la presenza di emissioni diffuse, tutte formalmente conformi ai limiti di concentrazione autorizzati. La Regione evidenzia tuttavia che, nonostante il costante rispetto dei valori limite espressi in mg/Nm^3, l'elevata portata dei flussi convogliati determina un'emissione complessiva di polveri in termini di massa giornaliera particolarmente significativa, tale da incidere sull'impatto ambientale complessivo. Viene inoltre rappresentato che simulazioni condotte su dati reali dimostrano come anche una riduzione rilevante dei valori limite di concentrazione produca effetti marginali sulla riduzione del flusso di massa totale, mentre il contributo delle emissioni diffuse e specifiche condizioni meteoclimatiche amplificano l'impatto emissivo. A ciò si aggiunge il riscontro, da parte degli organi di controllo, di depositi di particolato polveroso sulle abitazioni circostanti e di un impatto percepito dalla popolazione residente, pur in presenza di condizioni operative formalmente regolari. Alla luce di tali elementi, la Regione Campania chiede al Ministero di chiarire se la corretta applicazione della normativa statale consenta di interpretare i limiti emissivi alle polveri totali in modo da considerare non solo il rispetto dei valori di concentrazione, ma anche il flusso di massa complessivo emesso dall'installazione, ai fini della valutazione dell'impatto ambientale.
- **Risposta del MASE:** Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel rispondere all'interpello, riconosce preliminarmente che il quesito proposto, sebbene riferito a una situazione concreta, presenta carattere generale e può quindi essere correttamente inquadrato nell'ambito applicativo dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/2006. Il Ministero chiarisce che il rispetto dei limiti emissivi in termini di concentrazione, pur costituendo un parametro fondamentale e obbligatorio, non esaurisce la valutazione complessiva di compatibilità ambientale e sanitaria di un impianto soggetto ad AIA. Richiamando gli articoli 29-quater e 29-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, il MASE evidenzia che l'autorizzazione integrata ambientale è lo strumento attraverso il quale devono essere garantite, in modo unitario, la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, anche mediante l'introduzione di prescrizioni ulteriori rispetto ai meri limiti di concentrazione. In particolare, viene precisato che, qualora emergano criticità ambientali o sanitarie legate all'impatto emissivo complessivo di un impianto, l'ordinamento prevede diversi strumenti correttivi, tra cui le condizioni ambientali derivanti dalla valutazione di impatto ambientale, le prescrizioni formulate in sede di conferenza di servizi, i riesami dell'AIA su richiesta del sindaco per motivi di tutela della salute pubblica e l'applicazione di misure più rigorose previste da strumenti di pianificazione o programmazione ambientale. Il Ministero sottolinea che, nelle

autorizzazioni integrate ambientali, non è infrequente l'introduzione, in aggiunta ai limiti in concentrazione o di emissione specifica, di prescrizioni espresse in termini di flusso di massa emissiva o persino di limitazioni della capacità produttiva, qualora ciò sia necessario per garantire il rispetto delle norme di qualità ambientale e la compatibilità dell'impianto con il contesto territoriale di riferimento. Ne consegue che la normativa statale consente all'Autorità competente di considerare, nell'ambito dell'AIA, anche il flusso di massa delle emissioni, senza che ciò comporti una deroga ai limiti di concentrazione previsti dalla legge, ma piuttosto un loro completamento funzionale alla tutela effettiva dell'ambiente e della salute.

Interp. 2

Interpello prot. n. 191749 del 16/10/2025

[Valutazioni ed autorizzazioni ambientali]

- **Ente interpellante:** Provincia di Pavia.
- **Quesito:** Con l'interpello presentato ai sensi dell'art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'ente proponente ha sottoposto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un quesito interpretativo relativo alla corretta individuazione dell'Autorità competente nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale e di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006. In particolare, l'interpello riguarda i progetti che presentano un'unica soglia di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero che si collocano al di sopra della soglia di screening ma al di sotto della soglia di VIA, con riferimento al principio di tipicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi. Vengono prospettate due distinte fattispecie. La prima concerne i progetti rientranti in categorie per le quali la normativa prevede esclusivamente la verifica di assoggettabilità a VIA, senza una soglia di VIA obbligatoria, come nel caso di impianti agrivoltaici o di impianti di gestione rifiuti con operazioni R5, rispetto ai quali si chiede se il proponente possa presentare direttamente un'istanza di VIA e, conseguentemente, di PAUR, e quale sia in tal caso l'autorità competente a svolgere il procedimento. La seconda fattispecie riguarda invece i progetti per i quali sono previste sia la soglia di verifica di assoggettabilità sia la soglia di VIA, ma con attribuzione della competenza a diverse autorità, e pone il quesito se, in caso di assoggettamento volontario alla procedura di VIA, l'autorità competente debba essere individuata in base alla soglia di VIA o a quella di verifica di assoggettabilità.
- **Risposta del MASE:** Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel rispondere all'interpello, chiarisce preliminarmente che il decreto legislativo n. 152 del 2006 distingue in modo netto e sequenziale la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dalla procedura di VIA propriamente detta, attribuendo a ciascuna di esse presupposti oggettivi e ambiti applicativi diversi, fondati esclusivamente sulla riconducibilità del progetto alle categorie e alle soglie individuate negli allegati alla Parte Seconda del decreto. La verifica di assoggettabilità è qualificata come procedimento preliminare finalizzato ad accertare se un progetto possa produrre impatti ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria la VIA, mentre quest'ultima costituisce una valutazione completa e approfondita riservata alle tipologie progettuali che, per loro natura o dimensione, presentano potenziali impatti rilevanti. Con riferimento ai progetti per i quali è prevista unicamente la verifica di assoggettabilità a VIA, il Ministero afferma che la normativa non contempla, in via ordinaria, la possibilità di presentare direttamente un'istanza di VIA, poiché la funzione stessa dello

screening è quella di stabilire se la valutazione completa sia necessaria. Tuttavia, considerando che la VIA è un procedimento ad istanza di parte e che il proponente può ritenere, già in fase progettuale, che l'intervento comporti impatti ambientali significativi e negativi, il MASE riconosce la possibilità di un assoggettamento volontario alla VIA. In tale ipotesi, l'autorità competente deve essere individuata in quella che sarebbe stata competente per la verifica di assoggettabilità, in ragione della tipologia progettuale. Analoga conclusione viene raggiunta con riferimento ai progetti per i quali le soglie di verifica e di VIA individuano autorità competenti diverse. Anche in questo caso, il Ministero ritiene ammissibile la scelta del proponente di sottoporre volontariamente il progetto alla procedura di VIA, precisando che l'autorità competente resta quella che avrebbe gestito il procedimento di verifica di assoggettabilità. Ne consegue che l'individuazione dell'autorità competente non dipende dalla scelta volontaria del proponente di accedere alla VIA, ma dalla collocazione oggettiva del progetto all'interno delle categorie e delle soglie normative previste dal D.lgs. 152/2006.

Interp. 3

Interpello prot. n. 204986 del 3/11/2025

[Terre e rocce da scavo]

- **Ente interpellante:** Comune di Cerro Tanaro.
- **Quesito:** Con interpello ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Comune di Cerro Tanaro (AT) ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) chiarimenti interpretativi in materia di cessazione della qualifica di rifiuto ("End of Waste") "caso per caso" per alcune categorie di terre e rocce da scavo che non rientrano nell'ambito di applicazione previsto dal D.M. 28 giugno 2024, n. 127 (il cosiddetto Decreto Inerti). In particolare, l'istanza ha sollevato una serie di quesiti relativi alla possibilità di applicare la disciplina EoW "caso per caso" alle terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica, ai rifiuti interrati, ai materiali di riporto e ad altre matrici antropiche eterogenee, chiedendo se tali materiali, sottoposti esclusivamente a lavorazioni meccaniche quali frantumazione e vagliatura, possano rispettare i limiti di concentrazione previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al D.lgs. 152/2006 sulla base della destinazione d'uso specifica. L'interpello ha altresì chiesto se tali terre e rocce debbano rispettare anche i criteri e i limiti fissati dal D.M. 127/2024 per le terre e rocce da scavo non provenienti da siti di bonifica, se le sole operazioni meccaniche siano sufficienti a ricondurre i materiali nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 5, quali siano i "tempi di attesa" necessari prima di procedere alla miscelazione di cumuli omogenei di aggregato recuperato di volume non superiore a 3.000 m^3, se le autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 in assenza del parere vincolante di ARPA possano continuare ad essere efficaci fino alla loro naturale scadenza o a un rinnovo/riesame, e infine se rifiuti destinati all'impiego in discarica per opere di ingegneria secondo il D.M. 5 febbraio 1998 possano essere considerati EoW anche in assenza di tale test di eluizione. L'interpello si concentra quindi su questioni operative e interpretative connesse alla qualificazione EoW delle terre e rocce da scavo escluse dall'applicazione automatica del D.M. 127/2024 e sulle relative condizioni e requisiti da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

- **Risposta del MASE:** Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella risposta all'interpello n. 204986 del 3 novembre 2025, ha preliminarmente osservato che le terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati sottoposti a bonifica e i rifiuti interrati sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del D.M. 28 giugno 2024, n. 127, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale. Per tali tipologie, non essendo previsto il ricorso automatico alla disciplina EoW del decreto, l'unica possibilità normativa per perseguire la cessazione della qualifica di rifiuto è attraverso l'autorizzazione "caso per caso" ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, da rilasciarsi nell'ambito delle competenze delle autorità regionali e con il parere obbligatorio di ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Quanto ai materiali di riporto, il Ministero ha richiamato l'art. 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, secondo cui tali materiali classificati come rifiuto, qualora non provengano da siti contaminati bonificati e siano caratterizzati da codici EER ammessi dal D.M. 127/2024, rientrano nel campo di applicazione di quest'ultimo ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Invece, per le altre tipologie escluse dal D.M. 127/2024, come quelle provenienti da bonifiche o con caratteristiche specifiche diverse, le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto dovranno essere valutate "caso per caso" nell'ambito del procedimento autorizzativo, con specifiche valutazioni delle concentrazioni di inquinanti e delle lavorazioni idonee a garantire il rispetto dei requisiti ambientali e di tutela della salute umana. Il Ministero ha inoltre sottolineato che, nell'ambito delle autorizzazioni "caso per caso", la questione dei "tempi di attesa" prima della miscelazione di lotti omogenei di aggregato recuperato deve essere disciplinata dall'autorità competente, con l'indicazione che eventuali miscelazioni dovrebbero avvenire solo tra materiali già qualificati come non rifiuti e destinati al medesimo scopo specifico, affinché siano rispettati i requisiti prestazionali e ambientali fissati. Infine, con riferimento agli EoW in discarica per scopi ingegneristici ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, il Ministero ha ribadito che la cessazione della qualifica di rifiuto si realizza solo se sono integralmente soddisfatte le condizioni dell'art. 184-ter, comma 1, del D.lgs. 152/2006, e che, negli altri casi, l'attività si configura come ordinaria gestione di rifiuti e non rientra nella disciplina EoW.

Interp. 4

Interpello prot. n. 2568 del 9/01/2025
[Qualità dell'aria]

- **Ente interpellante:** Provincia di Cosenza.
- **Quesito:** Con nota del 9 gennaio 2025, la Provincia di Cosenza ha presentato un interpello al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, per ottenere chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina ambientale nelle aree portuali ricadenti su suolo demaniale marittimo. Il quesito trae origine da alcune difficoltà operative riscontrate nel corso di procedimenti istruttori relativi a potenziali situazioni di contaminazione in ambito costiero, dove il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 del D.lgs. 152/2006, ha posto problemi interpretativi circa il corretto criterio da seguire. In particolare, la Provincia ha chiesto se per le aree portuali, spesso connotate da destinazioni d'uso miste o da assenza di edificazioni permanenti, debbano

essere applicati i limiti previsti dalla colonna A, riferiti ad aree residenziali e a verde pubblico, oppure quelli della colonna B, riferiti ad aree commerciali e industriali. La questione è di particolare rilevanza perché i porti, pur trovandosi su suolo demaniale, possono includere spazi accessibili alla popolazione o, al contrario, riservati a usi logistici e infrastrutturali. Accanto a questo primo dubbio, la Provincia ha sollevato una seconda problematica concernente l'attivazione del procedimento previsto dall'art. 244 del D.lgs. 152/2006, volto all'individuazione del responsabile della contaminazione. Si chiede, nello specifico, se in ambito demaniale marittimo l'avvio del procedimento amministrativo possa avvenire anche in assenza di una preventiva ordinanza dell'Autorità marittima che disponga il divieto d'uso del suolo o dell'area contaminata. Tale questione tocca un aspetto delicato relativo all'interazione tra le competenze ambientali e quelle dell'amministrazione marittima, soprattutto nei casi in cui le attività di accertamento vengano promosse da enti territoriali o da soggetti diversi dall'autorità portuale. L'interpello, dunque, ha lo scopo di ottenere dal Ministero un orientamento univoco sull'applicazione delle soglie tabellari nelle aree portuali e sul corretto inquadramento procedurale nei casi di superamento delle CSC in ambito demaniale.

- **Risposta del MASE:** Il Ministero, con nota del 7 febbraio 2025, ha risposto all'interpello presentato dalla Provincia di Cosenza, relativo al regime autorizzativo da applicare alle attività di carico, scarico e movimentazione di materiali polverulenti svolte all'interno di aree portuali. In particolare, la richiesta mirava a chiarire se tali attività, svolte in ambito demaniale marittimo, siano soggette all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, conseguentemente, all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), in base al combinato disposto della Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e del DPR 59/2013. Il Ministero ha chiarito che la normativa vigente prevede, all'articolo 269 del D.lgs. 152/2006, l'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per tutti gli stabilimenti che generano emissioni, incluse quelle diffuse e non convogliate, come nel caso di operazioni di movimentazione di materiali tramite mezzi mobili, gru, tramogge e simili. Ai sensi dell'articolo 268 del medesimo decreto, per "stabilimento" si intende qualsiasi luogo gestito in modo stabile da un unico soggetto, anche all'aperto, in cui si svolgano attività riconducibili a un ciclo produttivo che comporta emissioni. Applicando tali definizioni alle aree portuali, il Ministero ha affermato che un'area nella quale un concessionario svolge in maniera continuativa operazioni di carico e scarico di materiali polverulenti – anche se priva di edifici o strutture fisse – configura uno stabilimento e, pertanto, rientra pienamente nel campo di applicazione dell'art. 269. Di conseguenza, tale attività è soggetta ad autorizzazione alle emissioni e, per effetto del DPR 59/2013, all'Autorizzazione Unica Ambientale. Infine, il MASE ha ricordato che l'AUA non si applica solo alle piccole e medie imprese, ma a tutti i soggetti che svolgono attività soggette ad autorizzazioni ambientali settoriali, come quella alle emissioni in atmosfera. Pertanto, anche gli operatori portuali, seppur non rientranti nella categoria PMI, sono tenuti a ottenere l'AUA qualora svolgano attività che la richiedano in base alla normativa ambientale.

Interp. 5

Interpello prot. n. 0188094 del 13/10/2025
[Rifiuti]

- **Ente interpellante**: Amici della Terra Onlus.

- **Quesito:** L'interpello è stato presentato da Amici della Terra Onlus e riguarda l'applicazione degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti, con particolare riferimento all'iscrizione al RENTRI ai sensi dell'art. 188-bis del D.lgs. 152/2006, nel contesto della gestione dei rifiuti pericolosi prodotti nell'ambito delle attività portuali. Il quesito muove dalla disciplina speciale recata dal D.lgs. 197/2021, che attua la normativa europea sui rifiuti delle navi e prevede l'individuazione di impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti prodotti da navi, pescatori e diportisti. L'istante chiede se, in presenza di un impianto portuale di raccolta regolarmente individuato, gli obblighi di tracciabilità e iscrizione al RENTRI debbano gravare sui singoli produttori dei rifiuti pericolosi, quali pescatori e diportisti, oppure se tali obblighi possano considerarsi assolti attraverso il sistema di gestione portuale, in coerenza con la disciplina speciale e con il principio di semplificazione degli adempimenti.
- **Risposta del MASE:** Il MASE chiarisce che la disciplina sui rifiuti delle navi e delle attività portuali, dettata dal D.lgs. 197/2021, costituisce normativa speciale rispetto alla disciplina generale sulla gestione dei rifiuti di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006. In tale contesto, quando è operativo un impianto portuale di raccolta individuato ai sensi della normativa speciale, gli obblighi di gestione e tracciabilità dei rifiuti conferiti risultano posti in capo al gestore dell'impianto portuale e del servizio di raccolta. Ne consegue che i pescatori e i diportisti che conferiscono rifiuti pericolosi attraverso tale sistema non sono tenuti a un'autonoma iscrizione al RENTRI per tali conferimenti, restando ferma la necessità che l'impianto portuale assicuri il rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 188-bis del D.lgs. 152/2006, come integrati dalla disciplina speciale.

Interp. 6

Interpello prot. n. 190663 del 15/10/2025
[Rifiuti]

- **Ente interpellante:** Provincia di Campobasso
- **Quesito:** L'interpello è stato presentato dalla Provincia di Campobasso ed è volto a chiarire se e a quali condizioni possa essere autorizzata l'operazione di miscelazione di rifiuti finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, con particolare riferimento all'applicazione del D.M. 28 giugno 2024, n. 127, in materia di End of Waste per i rifiuti inerti. L'ente chiede se la miscelazione possa essere considerata operazione ammissibile nell'ambito di un procedimento autorizzativo "caso per caso" e se tale operazione possa essere utilizzata per il rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla normativa EoW, alla luce del divieto generale di miscelazione di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006.
- **Risposta del MASE:** Il MASE chiarisce che la miscelazione di rifiuti è, in linea generale, vietata dall'art. 187 del D.lgs. 152/2006, salvo specifiche deroghe espressamente autorizzate dall'autorità competente. In materia di cessazione della qualifica di rifiuto, la miscelazione non può essere utilizzata come strumento per eludere o "aggiustare" i requisiti EoW, ma può essere ammessa solo se preventivamente autorizzata, tecnicamente giustificata e coerente con le condizioni poste dall'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006. Il Ministero precisa che, ai fini dell'EoW, la miscelazione può essere presa in considerazione esclusivamente nell'ambito di un'autorizzazione che valuti caso per caso la compatibilità ambientale dell'operazione, garantendo che il materiale risultante soddisfi integralmente i criteri di qualità, sicurezza ambientale e

tutela della salute, senza che la miscelazione stessa costituisca un aggiramento del divieto normativo.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

Sezione 5

(A cura della Redazione)

Giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione • pag. **220**
Giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato • pag. **221**
Giurisprudenza amministrativa del TAR • pag. **222**

Giurisprudenza penale della
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sent. 1

Cassazione penale, Sez. III, Sentenza n. 37187 del 14 novembre 2025

[Deposito incontrollato di rifiuti]

La Suprema Corte di Cassazione, in una pronuncia resa il 14 novembre 2025, si è occupata di abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi in relazione alle novità normative introdotte dalla legge n. 247/2025. La sentenza affronta le modifiche sanzionatorie in materia di abbandono di rifiuti (artt. 255, 255-bis, 255-ter e 256 TUA), chiarendo che la disciplina penale resta applicabile anche con la nuova cornice normativa, confermando la rilevanza penale delle condotte di deposito incontrollato e delle ipotesi aggravate rispetto ai precedenti schemi codicistici.

Sent. 2

Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 33651 del 22 novembre 2025

[Acque reflue e rifiuto]

La Cassazione, con sentenza del 22 novembre 2025, ha affrontato l'accertamento della natura di rifiuto di acque reflue che comportano una contaminazione di un corpo recettore, affermando che in taluni casi (anche di scarichi periodici e discontinuo) la qualificazione come rifiuto è possibile senza necessità di una analisi tecnica preventiva, laddove risultino prove macroscopiche di impatto ambientale.

Sent. 3

Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 32523 del 01 ottobre 2025

[Effluenti zootecnici e rifiuto]

La Corte di Cassazione affronta il tema della corretta qualificazione giuridica degli effluenti zootecnici e delle deiezioni animali, ribadendo che l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti non opera in via automatica, ma solo al ricorrere di precise condizioni sostanziali. In particolare, la Corte chiarisce che il materiale può sottrarsi al regime dei rifiuti esclusivamente se è dimostrato un effettivo e immediato riutilizzo agronomico, conforme alle buone pratiche agricole, in presenza di colture in atto e con modalità compatibili con la tutela dell'ambiente e delle acque. In difetto di tali presupposti, l'accumulo o lo spandimento incontrollato integra una gestione illecita di rifiuti ai sensi dell'art. 256 del D.lgs. 152/2006, con irrilevanza delle qualificazioni formali addotte dal gestore. La sentenza rafforza l'impostazione sostanzialistica della giurisprudenza penale ambientale, fondata sull'uso effettivo del materiale e non sulla sua mera origine.

Sent. 4

Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 34296 del 21 ottobre 2025

[Qualificazione rifiuto e mezzi di prova]

La sentenza ribadisce che la natura di "rifiuto" di un materiale non richiede necessariamente una perizia tecnica o un accertamento scientifico specialistico. La Corte precisa che il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche su prove diverse, quali verbali di sopralluogo, sequestri, documentazione fotografica e dichiarazioni testimoniali, purché il quadro probatorio consenta di accertare l'abbandono, il disuso o la destinazione all'eliminazione del materiale. In tal senso, la decisione conferma un approccio pragmatico e sostanziale alla nozione di rifiuto, coerente con la funzione preventiva e repressiva della normativa ambientale.

Sent. 5

Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 35925 del 04 novembre 2025

[Ordine di rimozione e permanenza reato]

La Corte affronta la natura giuridica dell'illecito derivante dall'inottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.lgs. 152/2006. La Cassazione qualifica tale fattispecie come reato permanente, precisando che la condotta illecita si protrae

nel tempo fino all'effettivo adempimento dell'ordine impartito dall'autorità. Ne consegue che la permanenza rileva sia ai fini della prescrizione sia ai fini dell'individuazione del tempus commissi delicti, con importanti ricadute operative in sede difensiva e processuale.

Sent. 6

Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 38434 del 27 novembre 2025

[Emissioni odorigene e molestie]

La Corte affronta il tema delle emissioni odorigene, riconducibili all'art. 674 c.p., distinguendo nettamente tra attività svolte in assenza di autorizzazione e attività autorizzate e formalmente conformi. Nel primo caso, la soglia di tollerabilità è particolarmente bassa, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a molestare le persone. Nel secondo caso, la valutazione deve essere effettuata alla luce del criterio della "normale tollerabilità" di cui all'art. 844 c.c., tenendo conto delle misure tecniche adottate, del contesto territoriale e della continuità del disturbo. La pronuncia fornisce un quadro equilibrato per il giudizio penale in materia di odori industriali.

Sent. 7

Cassazione Penale, Sez. VII, Sentenza n. 39162 del 04 dicembre 2025

[Combustione illecita di rifiuti]

Con questa decisione la Cassazione chiarisce i rapporti tra il delitto di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-bis del D.lgs. 152/2006 e le contravvenzioni di abbandono o deposito incontrollato. La Corte afferma che la combustione integra una fattispecie autonoma e più grave, che può assorbire o concorrere con le altre ipotesi a seconda della concreta dinamica dei fatti. Centrale è la valutazione della condotta complessiva e del momento consumativo, con particolare attenzione alla finalità distruttiva e al pericolo per l'ambiente e la salute.

Giurisprudenza amministrativa del CONSIGLIO DI STATO

Sent. 8

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 7789 del 06 ottobre 2025

[Impianti di trattamento rifiuti]

In questa pronuncia il Consiglio di Stato ha affrontato profili di giurisdizione e valutazione tecnica nelle procedure autorizzative per impianti di trattamento rifiuti, con particolare riferimento alla distinzione tra procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA e PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale). Nel caso specifico, l'Amministrazione regionale aveva ritenuto che una modifica progettuale non incidesse sulla necessità di un nuovo procedimento di screening, mentre il ricorrente evidenziava la sussistenza di elementi tali da modificare significativamente l'impatto ambientale. Il Consiglio ha ribadito l'ampia discrezionalità tecnica delle amministrazioni in materia di screening, richiamando il carattere configurativo della Via come procedimento da attivare solo in presenza di impatti significativi. Tuttavia, il Collegio ha sottolineato che la discrezionalità non è assoluta, dovendo l'autorità motivare in modo esplicito e documentato le ragioni per cui ritiene la modifica non significativa, valorizzando il quadro probatorio e gli elementi tecnici di impatto potenziale. La decisione è utile per sostenere l'esigenza di una adeguata motivazione tecnica nei procedimenti di VIA/screening e della stretta connessione tra modifiche progettuali e valutazioni di impatto.

Sent. 9

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 8115 del 20 ottobre 2025

[Interdittiva antimafia nel settore rifiuti]

Con la sentenza n. 8115 del 20 ottobre 2025, la Terza Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla legittimità dell'adozione di un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti di una società operante nel settore della gestione dei rifiuti, all'esito di

una verifica di gravi elementi indicativi di rischio infiltrazione mafiosa. Il Collegio ha confermato che il settore della gestione rifiuti è qualificato come "ad alto rischio di infiltrazioni", giustificando l'adozione del provvedimento prefettizio di contrasto, e ha ribadito l'ampio margine di discrezionalità riconosciuto agli organi di pubblica sicurezza nelle indagini e nella formulazione del parere antimafia. La decisione approfondisce i criteri di bilanciamento tra esigenze di contrasto alle infiltrazioni e tutela dei diritti delle imprese, richiedendo una motivazione che esprima chiaramente i presupposti di fattispecie, i rischi concreti e il rapporto di causalità con gli elementi di pericolo accertati.

Sent. 10

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 9257 del 25 novembre 2025

[Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e TARI]
La sentenza n. 9257 del 25 novembre 2025 è significativa in materia di rifiuti e disciplina tariffaria. Il Consiglio ha affrontato l'interpretazione del cosiddetto Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini della determinazione della TARI, distinguendo nettamente tra il Metodo tariffario e il corrispettivo contrattuale dovuto al gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il Collegio ha affermato che il MTR non assume la natura di parametro che automaticamente determina l'entità dei corrispettivi nei contratti di servizio, ma costituisce un limite massimo tariffario posto a tutela dei cittadini/utenti finali, a cui l'Amministrazione deve attenersi nella formazione delle tariffe. La decisione è importante perché ribadisce che eventuali adeguamenti tariffari devono avvenire secondo le regole dell'ordinamento e non in modo automatico o in forza di parametri predeterminati, richiedendo adeguata motivazione e verifica dei presupposti, con impatti diretti su Piani Economico-Finanziari e validazione delle tariffe TARI.

Sent. 11

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 9933 del 10 dicembre 2025

[Bonifiche fattibilità tecnico-economica]
La sentenza n. 9933 del 10 dicembre 2025 ha affrontato profili di bonifica di siti contaminati e la verifica dei criteri di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006. Il Consiglio ha ribadito che la valutazione di fattibilità tecnico-economica non può essere meramente formale, ma deve essere sorretta da relazioni tecniche dettagliate che dimostrino l'effettiva possibilità di rimuovere o mitigare i contaminanti con tecnologie disponibili e sostenibili sotto il profilo dei costi. Nel caso di specie, l'Amministrazione regionale aveva rigettato il piano di bonifica proposto, motivando la carenza di informazioni sul ciclo tecnologico e sull'integrazione delle misure di mitigazione; il Collegio ha confermato la legittimità del provvedimento difensivo per difetto di istruttoria.

Giurisprudenza del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - TAR

Sent. 12

TAR Lazio, Sez. V, Sentenza n. 18666 del 27 ottobre 2025

[Addizionale regionale rifiuti e sua natura]
Il TAR Lazio, Sezione Quinta, con la sentenza n. 18666 del 27 ottobre 2025 ha affrontato un tema di addizionale regionale collegata al servizio rifiuti e alla relativa TARI. Il Collegio ha ribadito che l'addizionale non assume natura tributaria in senso stretto ma configurandosi come un onere patrimoniale collegato alla gestione dei rifiuti, risponde a criteri diversi da quelli delle imposte ordinarie e non può essere imposta con meccanismi automatici di adeguamento tariffario. L'autorità regionale deve motivare l'adeguatezza dell'addizionale in relazione ai costi effettivamente sostenuti nel servizio di raccolta/smaltimento, rispettando i criteri di proporzionalità e di correlazione diretta con l'attività di gestione ambientale. La sentenza

è importante per distinguere la natura dell'addizionale da imposte tributarie ordinarie e per delimitare il potere regolatorio dell'ente tendenziale in materia di rifiuti e tariffe ambientali.

Sent. 13

TAR Lombardia, Ordinanza n. 887 del 9 ottobre 2025

[Impianti rifiuti e competenze regionali]

Il TAR Lombardia (Brescia), con l'ordinanza n. 887 del 9 ottobre 2025, ha affrontato criticità relative alla competenza procedimentale regionale per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA/PAUR) per un impianto di trattamento rifiuti. Nel provvedimento il Collegio ha sollevato questione di legittimità costituzionale circa la ripartizione di competenze tra Stato e Regione in materia di autorizzazioni ambientali, ritenendo non manifestamente infondate le censure concernenti possibili conflitti con i principi di uniformità delle regole tecniche ambientali e del mercato interno. L'ordinanza è significativa perché valorizza il profilo dell'interesse "oltre il caso concreto", richiamando l'esigenza di un quadro normativo chiaro sulla competenza esclusiva o concorrente tra Stato e Regioni per le autorizzazioni integrative ambientali negli impianti produttivi.

Sent. 14

TAR Piemonte, Sez. IV, Sentenza n. 1537 del 03 novembre 2025

[Accesso atti ambientali e trasparenza]

La sentenza n. 1537 del TAR Piemonte, depositata il 3 novembre 2025, ha confermato il principio secondo cui il diritto di accesso agli atti ambientali relativi a dati sulle emissioni industriali non può essere limitato dall'Amministrazione senza una motivazione specifica. Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto l'accesso a documenti e report di monitoraggio delle emissioni di un impianto produttivo, ma l'ente gestore aveva opposto rifiuto generico. Il TAR ha chiarito che, in materia ambientale, la trasparenza e l'accesso agli atti sono presidi fondamentali per il controllo civico e devono essere garantiti salvo ragioni ostative specificamente indicate e motivate, nel rispetto dei principi di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) e del Codice dell'Ambiente.

Sent. 15

TAR Campania, Sentenza n. 1935 del 26 novembre 2025

[Società in house e gestione dei servizi ambientali]

Con la sentenza n. 1935 del 26 novembre 2025, il TAR Campania (Salerno) ha affrontato questioni relative alla giurisdizione e alla natura privatistica delle società in house che gestiscono servizi ambientali (raccolta, trasporto, smaltimento). Il Collegio ha confermato che le clausole statutarie, i requisiti di controllo analogo e l'effettiva integrazione operativa con l'ente pubblico sono essenziali per qualificare una società come in house. La pronuncia ha rilevanza per le aziende pubbliche o in house che intendono operare nel settore dei rifiuti o dei servizi ambientali, in quanto sottolinea che la natura privatistica non di per sé esclude il controllo giurisdizionale su atti di indirizzo o di verifica sull'operato della società.

Sent. 16

TAR Lazio, Sez. II, Sentenza n. 23412 del 15 dicembre 2025

[Impianto industriale e limiti emissivi]

La sentenza n. 23412 del TAR Lazio (Sezione Seconda), depositata il 15 dicembre 2025, ha affrontato la legittimità dei limiti emissivi imposti in un provvedimento di autorizzazione integrata ambientale. Nel caso in esame il ricorrente impugnava limiti più stringenti rispetto agli standard tecnici di settore, ritenendo che fossero arbitrari. Il TAR ha confermato che l'autorità competente può fissare limiti più rigorosi di quelli previsti dalle BAT, purché la decisione sia adeguatamente motivata in relazione all'effettivo impatto ambientale locale, agli obiettivi di tutela della salute e alla specificità del contesto territoriale, nonché sorretta da istruttoria tecnica. Questa pronuncia recepisce l'orientamento

consolidato secondo cui l'AIA/AU è un atto di discrezionalità tecnica, ma richiede giustificazione efficace e congrua.

Sent. 17

TAR Sicilia, Sez. I, Sentenza n. 15201 del 12 dicembre 2025

[Bonifica dei siti contaminati]

Il TAR Sicilia (Sezione Prima), con la sentenza n. 15201 del 12 dicembre 2025, ha esaminato un ricorso avverso un provvedimento regionale di approvazione di un piano di caratterizzazione e bonifica di un sito contaminato. Il Collegio ha constatato carenze istruttorie nella valutazione del rischio sanitario e ambientale correlato alla contaminazione, con lacune nella documentazione delle attività di indagine e nell'individuazione delle misure di mitigazione. Di conseguenza il TAR ha annullato il provvedimento per difetto di istruttoria e carenza di motivazione sulle scelte tecnico-operative adottate, ribadendo che i piani di bonifica devono essere sorretti da evidenze tecnico-scientifiche complete e coerenti con gli standard normativi.



Tutela Ambientale | rivista trimestrale di diritto ambientale |

ISSN 3035-4234